



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E SOVRANAZIONALE

CORSO DI DOTTORATO IN DIRITTO COMPARATO, PRIVATO, PROCESSUALE CIVILE E
DELL'IMPRESA

CURRICULUM DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

CICLO XXXI

LE «OPPOSIZIONI» ALL'ESECUZIONE DELLA DECISIONE STRANIERA NEL REGOLAMENTO (UE) 1215/2012

Tutori:

Chiar.ma Prof. Elena Merlin

Chiar.mo Prof. Giorgio Costantino

Coordinatrice del dottorato:

Chiar.ma Prof. Maria Teresa Carinci

Dottoranda:

Valeria Giugliano

Anno accademico 2017/2018

INDICE

CAPITOLO PRIMO

CARATTERI ESSENZIALI DEL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE
DECISIONI NEL REGOLAMENTO N. 1215/2012

1. La riforma del Regolamento n. 44/2001. Delimitazione dell'oggetto dell'indagine	1
---	---

SEZIONE I

2. Il riconoscimento delle decisioni nel Regolamento n. 1215/2012	9
2.1. I requisiti affinché una decisione possa essere riconosciuta (ed eseguita). Profili statici.....	9
2.1.1. (segue) l'impossibilità di riconoscere le decisioni sul riconoscimento.....	19
2.1.2. (segue) il riconoscimento dei provvedimenti di carattere provvisorio, inclusi i provvedimenti cautelari.....	21
2.1.3. (segue) il riconoscimento dei provvedimenti emessi <i>inaudita altera parte</i>	36
2.2. Gli effetti suscettibili di essere riconosciuti	42
2.2.1. (segue) il riconoscimento dei provvedimenti a contenuto processuale.....	47
2.3. Il riconoscimento (e l'esecuzione) parziale	54

SEZIONE II

3. Caratteristiche dell'esecuzione forzata della decisione europea nel sistema Bruxelles I <i>bis</i>	56
3.1. L'esecuzione diretta della decisione europea: rilascio dell'attestato e sua notifica.....	60
3.2. (segue) Il controllo dell'attestato da parte dell'autorità competente per l'esecuzione nello Stato di destinazione	68
3.3. La possibilità di integrare la decisione (anche con l'attualizzazione del credito), di determinarne le modalità esecutive e l'adattamento dei provvedimenti «ignoti» nello Stato richiesto.....	74
3.4. La non obbligatorietà dell'elezione di domicilio	77
3.5. Il diritto al rilascio di provvedimenti conservativi.....	79
3.6. La sospensione del processo esecutivo. Rinvio.	91

CAPITOLO SECONDO

I RIMEDI AVVERSO IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLA DECISIONE
STRANIERA NEL REGOLAMENTO 1215/2012

1. Le azioni «in via principale» previste dal Regolamento e la commistione con i motivi interni di opposizione all'esecuzione	92
2. I motivi 'ostativi' e i motivi 'aggiuntivi' rispetto all'azione di diniego dell'esecuzione. In particolare, le doglianze che possono formare l'oggetto «di merito» dell'opposizione all'esecuzione della sentenza straniera, la giurisdizione e la legge applicabile.....	99
3. Caratteri delle azioni esperibili in via principale previste dal Regolamento.....	112
3.1. La domanda in via principale di accertamento dell'avvenuto automatico riconoscimento (o della vigenza degli effetti dichiarativi) della decisione straniera. Legittimazione attiva ed interesse ad agire.....	112
3.2. La domanda in via principale di diniego (o di accertamento negativo) del riconoscimento	117
3.3. La domanda di diniego dell'esecuzione	119
3.4. Le forme dei procedimenti. Profili tecnico-processuali.....	123
3.4.1. Il rito applicabile	123
3.4.2. L'onere della prova dei motivi e il rilievo d'ufficio.....	134
3.5. La portata preclusiva delle pronunce sul riconoscimento sui giudizi che hanno ad oggetto l'efficacia esecutiva della decisione.....	142
4. Caratteri dell'opposizione all'esecuzione della sentenza straniera fondata su motivi 'aggiuntivi'	146
4.1. La legittimazione attiva	146
4.2. La natura e l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione che decide sulla domanda sull'attuale esistenza del diritto sostanziale: una proposta ricostruttiva	148

CAPITOLO TERZO

LE IPOTESI DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO E «LIMITAZIONE» DEGLI EFFETTI ESECUTIVI DELLA DECISIONE STRANIERA

1. Le ipotesi di sospensione-limitazione del processo esecutivo previste dal Regolamento	157
2. La sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo straniero nell'opposizione fondata su motivi 'aggiuntivi'	166
3. L'oggetto della sospensione di cui all'art. 51 e i suoi rapporti con le ipotesi di cui all'art. 44.....	173

3.1. Puntualizzazioni sulla nozione autonoma di impugnazione nello Stato d'origine	177
CONCLUSIONI	181
BIBLIOGRAFIA	187

CAPITOLO PRIMO

CARATTERI ESSENZIALI DEL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI NEL REGOLAMENTO N. 1215/2012

SOMMARIO: **1.** La riforma del Regolamento n. 44/2001. Delimitazione dell'oggetto dell'indagine; **2.** Il riconoscimento delle decisioni nel Regolamento 1215/2012; **2.1.** I requisiti affinché una decisione possa essere riconosciuta (ed eseguita). Profili statici; **2.1.1.** (segue) l'impossibilità di riconoscere le decisioni sul riconoscimento; **2.1.2.** (segue) il riconoscimento dei provvedimenti di carattere provvisorio, inclusi i provvedimenti cautelari; **2.1.3.** (segue) il riconoscimento dei provvedimenti emessi *inaudita altera parte*; **2.2.** Gli effetti suscettibili di essere riconosciuti; **2.2.1.** (segue) il riconoscimento di pronunce a contenuto processuale; **2.3.** Il riconoscimento (e l'esecuzione) parziale; **3.** Caratteristiche dell'esecuzione forzata della decisione europea nel sistema Bruxelles I *bis*; **3.1.** L'esecuzione diretta della decisione europea: rilascio dell'attestato e sua notifica; **3.2.** (segue) il controllo dell'attestato da parte dell'autorità competente per l'esecuzione nello Stato di destinazione; **3.3.** La possibilità di integrare la decisione (anche con l'attualizzazione del credito), di determinarne le modalità esecutive e l'adattamento dei provvedimenti «ignoti» nello Stato richiesto; **3.4.** La non obbligatorietà dell'elezione di domicilio; **3.5.** Il diritto al rilascio di provvedimenti conservativi; **3.6.** La sospensione del processo esecutivo. Rinvio.

1. La riforma del Regolamento n. 44/2001. Delimitazione dell'oggetto dell'indagine

Il Regolamento n. 1215/2012¹ ha riformato il Regolamento n. 44/2001², e, in dichiarato rapporto di continuità con la Convenzione di Bruxelles del 1968³ e

¹ Regolamento (UE) n. 1215 del 12 dicembre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, strumento di rifusione del Regolamento n. 44/2001, in *Gazz. Uff. Un. Eur.* del 20 dicembre 2012, L 351, 1 ss., si applica alle controversie instaurate a partire dal 10 gennaio 2015. È stato modificato dal regolamento (UE) n. 542/2014 del 15 maggio 2014, per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux, ivi, L163 del 29 maggio 2014, 1 ss. Il Regolamento si applica ai procedimenti introdotti successivamente alla sua entrata in vigore. Infine, con Regolamento delegato UE del 26 novembre 2014, n. 281/2015 sono stati sostituiti gli allegati I e II del Regolamento 1215/2012.

² Regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, pubblicato in *Gazz. Uff. Com. Eur.* del 16 gennaio 2001, L12/1 entrato in vigore il 1° marzo 2002. Il Regolamento è stato definito «testo cardine della cooperazione civile in Europa» da BIAVATI, *La realizzazione dello spazio giudiziario europeo di giustizia, libertà e sicurezza: stato attuale e tendenze evolutive alla luce del programma di Stoccolma*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2013, 185.

³ Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la cui versione consolidata si trova pubblicata in *Gazz. Uff. Com. Eur.*, C 27 del 26 gennaio 1998, 1 ss., su cui, per

con l'interpretazione della Corte di Giustizia⁴, ha assunto la funzione di parametro normativo sul quale si fonda il sistema di diritto processuale civile europeo⁵.

molti JENARD, *Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in *Gazz. Uff. Com. Eur.*, 5 marzo 1979, C 59/7 ss. e POCAR, *La convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze*, Milano, 1986.

⁴ L'opportunità di mantenere una continuità tra gli strumenti del sistema Bruxelles come interpretati dalla Corte di Giustizia è d'altronde affermata nello stesso Regolamento n. 1215/2012, al Considerando n. 34 si legge, infatti: «È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles del 1968, il regolamento (CE) n. 44/2001 e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell'Unione europea». Nel senso che l'interpretazione fornita per la Convenzione vale anche per il Regolamento 1215/2012, qualora le sue disposizioni e quelle della Convenzione possano essere qualificate come «equivalenti», v. *ex multis*, da ultimo Corte di Giustizia, 9 marzo 2017, C-551/15, *Pula Parking*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 2017, 1078; ord. 14 giugno 2017, C-67/17, *Iliev c. Ilieva*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 2017, 1080 s; cfr. NEWTON, *The Uniform Interpretation of the Brussels and Lugano Conventions*, Oxford, 2002. Nel diritto processuale interno gli istituti europei devono essere interpretati secondo gli insegnamenti della Corte di Giustizia, al fine di assicurare l'effettività dei regolamenti: cfr. Cass. 9 maggio 2013, n. 11021, in *Foro it.* 2013, I, 2144 circa l'obbligo di osservanza delle norme della Convenzione di Bruxelles e del Regolamento 44/2001 secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, a pena di *error in procedendo* censurabile anche in sede di ricorso per cassazione avverso le decisioni rese dalle Corti di appello. Nel senso della pronuncia già D'ALESSANDRO, *Il procedimento pregiudiziale interpretativo dinanzi alla Corte di giustizia*, Torino, 2012, 214, nota 5; altra parte degli autori che si sono occupati di individuare quale fosse la portata delle sentenze della Corte di giustizia per il giudice *a quo* era invece propensa a ritenere che, in linea di principio, fosse il solo dispositivo della sentenza interpretativa a vincolare nell'ambito del procedimento nazionale in cui si effettuò il rinvio pregiudiziale: così, tra gli altri, BRIGUGLIO, *Pregiudiziale comunitaria e processo civile*, Padova, 1996, 253; BROBERG-FENGER, *Preliminary References, to the European Court of Justice*, New York, 2010, 433; EHRICKE, in STREINZ, OHLER (a cura di), *EUV/EGV*, München 2003, 2084; SCHIMA, *Das Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH*, Wien, 2004, 97 s.

⁵ Dal punto di vista istituzionale, le basi della costruzione dello spazio europeo di giustizia sono state poste dal Consiglio europeo di Tampere, del 15 e 16 ottobre 1999, all'esito del quale il Consiglio europeo invitava il Consiglio e la Commissione ad adottare, entro il dicembre 2000, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento, in particolare dovendosi prevedere l'avvio di lavori su un titolo esecutivo europeo e su altri aspetti del diritto processuale per il quale erano reputata necessarie norme minime comuni. Detto invito fu accolto dal Consiglio con l'adozione del «Progetto di Programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale», in *Gazz. Uff. Com. Eur.* del 15 gennaio 2001, C/012. La cooperazione giudiziaria in materia civile non figurava, infatti, tra gli obiettivi della Comunità Europea al momento dell'adozione del trattato istitutivo. L'articolo 220 del Trattato C.E. disponeva però che gli Stati membri dovessero semplificare le «formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali»: già diverse convenzioni tra Stati membri andavano in questa direzione (v. POCAR, *Codice delle convenzioni sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze straniere nella C.E.*, Milano, 1983 e CONSEIL D'EUROPE, *Guide pratique de la reconnaissance et de l'exécution des décisions judiciaires étrangères dans les matières civiles et commerciales*, Strasburgo, 1975). La cooperazione giudiziaria in materia civile è stata poi ufficialmente inserita nella sfera di intervento dell'Unione Europea solo con il trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, nel quadro intergovernativo «giustizia e affari interni», ma ancora non incluso nella competenza legislativa della Comunità; essa viene infine «comunitarizzata» soltanto con il Trattato di Amsterdam del 1997 (entrato in vigore il 1°

Il sistema europeo di cooperazione in materia civile e commerciale⁶, sin dalla Convenzione di Bruxelles, è imperniato sul riconoscimento automatico degli effetti delle decisioni emesse dal giudice in materia civile e commerciale nei diversi Stati membri; permaneva, però, la necessità che un apposito procedimento intermedio attribuisse alla decisione l'esecutività nello Stato membro richiesto, al fine di procedere ad esecuzione forzata.

Il Regolamento 44/2001, non mutando la struttura fondante della Convenzione di Bruxelles, per cui gli effetti di accertamento, dichiarativi e costitutivi si producono automaticamente⁷, aveva apportato rilevanti modifiche alla

maggio 1999). Sul trattato di Amsterdam, v. per tutti TIZZANO, *Profili generali del Trattato di Amsterdam*, in *Diritto Unione Europea*, 1998, 267. Dopo aver constatato progressi insufficienti nell'attuazione degli obiettivi programmatici posti dalla Presidenza nel consiglio di Tampere, il Consiglio europeo dell'Aia del novembre 2004 aveva lanciato un nuovo piano d'azione per il periodo 2005-2010, in *Gazz. Uff. Un. Eur.* C 236 del 24 settembre 2005. Ad esso, è seguito il c.d. programma di Stoccolma in *Gazz. Uff. Un. Eur.* del 4 maggio 2010 C 115, 1 ss., che rappresenta il piano di intervento per gli sviluppi futuri dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quinquennio 2010-2014. L'attuale fondamento giuridico su cui si basano tali interventi, a seguito delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona del 2007, è costituito dall'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, il quale tra l'altro prevede che la cooperazione giudiziaria nelle materie civili è fondata sul «principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali». Quest'ultimo Trattato ha subordinato la totalità delle misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile alla procedura legislativa ordinaria, rimanendo escluso soltanto il diritto di famiglia. Va osservato che, in virtù dei protocolli nn. 21 e 22 del trattato di Lisbona, la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito beneficiano di clausole di non partecipazione («opt-outs») in relazione alle misure che interessano lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Nel caso dell'Irlanda e del Regno Unito l'opt-out dalle norme adottate in tale settore è flessibile, in quanto i due paesi possono decidere caso per caso se accettare o meno la legislazione e le iniziative legislative pertinenti (protocollo n. 21 del trattato di Lisbona). La Danimarca, in conformità all'accordo stipulato il 19 ottobre 2005 con la Comunità europea che prevede il c.d. opt-out, ha notificato con lettera del 20 dicembre 2012 alla Commissione la propria decisione di attuare il Reg. 1215/2012, oggetto della presente trattazione. Nuovi scenari nella cooperazione giudiziaria in materia civile in Europa si apriranno, infine, in seguito alla prevista fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione Europea, su cui si vedano, tra i contributi dei commentatori più autorevoli, HESS, *The Unsuitability of the Lugano Convention (2007) to Serve as a Bridge between the UK and the EU after Brexit*, in *Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law Research Papers Series* 2018 (2); DICKINSON, *Close the door on your way out - Free movement of judgments in civil matters - A 'Brexit' case study* in *Zeitschrift für Europäisches Privatrecht*, 2017, 3, 539 ss. e la posizione della Commissione europea: *EU Commission to UK, Position paper on Judicial Cooperation in Civil and Commercial Matters*, TF50 (2017) 9/2, 13 luglio 2017. In generale, sulla formazione del diritto processuale europeo v. la ricostruzione di TROCKER, *La formazione del diritto processuale europeo*, Torino, 2011; ID., *Il diritto processuale europeo e le "tecniche" della sua formazione: l'opera della Corte di giustizia*, in *Eur. dir. priv.* 2010, 361 ss.

⁶ Sui più recenti sviluppi nella materia della cooperazione civile e commerciale, con cenni anche ai lavori della *Hague Conference of Private International Law*, si veda la rassegna di MANSEL, *Europäisches Kollisionsrecht 2017: Morgenstunde der Staatsverträge?*, in *IPRax* 2018, 121 ss.

⁷ Ossia senza il ricorso ad alcun provvedimento, salva la possibilità, per chi ne avesse interesse, di far accertare in via principale o incidentale l'efficacia della sentenza straniera

Convenzione: in particolare, limitandosi a quanto interessa ai fini della presente trattazione, notevolmente semplificando la procedura di *exequatur* – introducendo un sistema in cui la vera e propria deliberazione doveva svolgersi *inaudita altera parte*, ed, al termine di un controllo formale, l'autorità giudiziaria competente avrebbe dichiarato l'esecutività nel foro della decisione straniera; questa era seguita, solo eventualmente, da una fase di opposizione⁸.

Ciò che da tempo è chiamato «titolo esecutivo europeo»⁹ ha invece trovato le prime applicazioni in regolamenti dalle finalità acceleratorie successivi e dal campo di applicazione più limitato rispetto a quello del Reg. 44/2001¹⁰. Si tratta, in particolare, del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati¹¹; del

(l'insussistenza di motivi di rifiuto previsti dall'art. 34) secondo lo stesso procedimento previsto per la concessione dell'esecutività (art. 33, parr. 2 e 3, del Regolamento 44/2001).

⁸ V. per una completa disamina delle innovazioni apportate dal Regolamento 44/2001 nella semplificazione del procedimento di *exequatur*, per molti MERLIN, *Riconoscimento ed esecutività della decisione straniera nel Regolamento «Bruxelles I»* in *Riv. dir. proc.* 2001, 433 ss., che sottolinea come il compito di cui è investito il giudice nella cennata fase *inaudita altera parte* sia meramente certificativo, diretto a sfociare in un provvedimento di natura sostanzialmente amministrativa (tanto che non vi è condanna alle spese del debitore, in quanto manca strutturalmente una duplicità di parti e una soccombenza in senso tecnico); v. anche DE CESARI, *L'esecuzione delle decisioni civili straniere nello spazio giudiziario europeo*, in *Dir. comm. int.* 2002, 287 ss.; LOPES PEGNA, *Il nuovo procedimento per l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale negli Stati membri della Comunità europea*, *Riv. dir. int.* 2001, 629 ss.; DROZ-GAUDEMET TALLON, *La transformation de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en Règlement du Conseil*, in *Revue critique de droit international privé* 2001, 644 ss.

⁹ Con la locuzione 'titolo esecutivo europeo', usata in senso ampio, si intende un prodotto giudiziale la cui idoneità a fondare un'esecuzione forzata nello Stato d'origine è sufficiente affinché esso sia idoneo a circolare ed essere utilizzato come titolo esecutivo altresì in un diverso Stato membro. V. per i primi impieghi dell'espressione nella nostra dottrina CAPPONI, *Una prospettiva di armonizzazione: il titolo esecutivo europeo*, in *Doc. giust.* 1993, 1389 ss.; TARZIA, *Prospettive di armonizzazione delle norme sull'esecuzione forzata nella Comunità economica europea*, in *Riv. dir. proc.* 1994, 205 ss.; PICARDI, *Le matrici socioeconomiche del titolo esecutivo europeo*, in *Studi in onore di Romanelli*, Milano 1997, 985 ss. In senso stretto, invece, l'espressione si riferisce al Regolamento n. 805/2004, che ha istituito un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, su cui v. *infra* nota 11.

¹⁰ Alle soluzioni raggiunte nell'interpretazione di questi regolamenti si potrà quindi fare ricorso nella presente trattazione, ove opportuno, per tentare di chiarire il significato di nuove disposizioni sulle quali ancora non si sia pronunciata la giurisprudenza.

¹¹ Reg. (CE) n. 805/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in *Gazz. Uff. Un. Eur.*, L 143 del 30 aprile 2004, 15 ss., su cui, senza pretese di completezza, si vedano D'ALESSANDRO, *Titolo esecutivo europeo*, in *Diritto on line Treccani*, 2017; ID., *Titolo esecutivo europeo e opposizione all'esecuzione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 2016, 565; ID., *Prime applicazioni giurisprudenziali del regolamento n. 805 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, con particolare riferimento alla possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. qualora lo Stato richiesto dell'esecuzione sia l'Italia*, in *Riv. esecuzione forzata* 2010, 187; PASTORELLI, in *Manuale di diritto processuale civile europeo*, a cura di TARUFFO e VARANO, Torino, 2011, 213; FARINA, *Titoli esecutivi europei ed esecuzione forzata in Italia*, Roma, 2012, 115; CAMPEIS, DE PAULI, *Prime riflessioni sul titolo esecutivo europeo per i crediti non*

procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento¹²; del procedimento europeo per le controversie di modesta entità¹³. Tali strumenti hanno, per primi, abolito la necessità di una procedura intermedia per l'esecuzione, in un altro Stato membro, dei provvedimenti che siano esecutivi nello Stato d'origine, perché emessi vuoi sulla base di un procedimento – nazionale ma – conforme a taluni requisiti minimi (così per il Regolamento che ha istituito il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati) vuoi all'esito di un procedimento uniforme previsto dalla stessa normativa regolamentare, esperibile in presenza di presupposti determinati, soltanto se attore e convenuto risultino domiciliati in diversi Stati membri e comunque in via alternativa rispetto ai procedimenti previsti dal diritto nazionale

contestati (Reg. n. 805/2004), in *Giust. civ.*, 2004, II, 529 ss.; CARPI, *L'ordine di pagamento europeo tra efficacia della tutela e garanzie della difesa*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 688 ss.; CARRATTA, *Titolo esecutivo europeo*. I) *Diritto processuale civile*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 2006, 1 ss.; FUMAGALLI, *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel regolamento comunitario n. 805/2004*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2006, 23 ss.; CAPONI, *Titolo esecutivo europeo: esordio nella prassi*, in *Foro it.*, 2009, I, 935; CRIFÒ, *First step towards the Harmonization of Civil Procedure. The Regulation creating an European Enforcement Order for uncontested claims*, in *Civil Justice Quarterly*, 2005, 200 ss.

¹² Reg. (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, in *Gazz. Uff. Un. Eur.* L 399 de 30 dicembre 2006, 1 ss. su cui, tra i numerosi scritti, v. BARRECA, *Il decreto ingiuntivo europeo*, in *Riv. es. forz.*, 2010, 2008 ss.; D'ALESSANDRO, *Il procedimento monitorio europeo con particolare riferimento alla fase di opposizione ex art. 17 Reg. n. 1896/2006*, in *judicium.it*; A. ROMANO, *Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. Regolamento (CE) n- 1896/2006 del 12 dicembre 2006*, Milano, 2009; MARINELLI, *Note sul Regolamento CE n. 1896/2006 in tema di procedimento ingiuntivo europeo*, in *Giust. proc.*, 2009, 63 ss.; CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento*, in *Giust. civ.* 2007, II, 335 ss., CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento ingiuntivo europeo*, Milano, 2008; G. PORCELLI, *I regolamenti Ce n. 805 del 2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e n. 1896 del 2006 sul procedimento di ingiunzione europeo*, in BIAVATI-LUPOI, *Regole europee e giustizia civile*, Bologna, 2008, 85 ss. Il Reg. (UE) n. 2421/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 in *Gazz. Uff. Un. Eur.* L 341, 1 ss., entrato in vigore dal 14 luglio 2017, ha recentemente modificato il procedimento da seguire per l'eventuale fase di opposizione al decreto ingiuntivo europeo, che, qualora sussistano le condizioni di applicabilità, potrà svolgersi secondo le forme del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, sui v. nota 13.

¹³ Reg. (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in *Gazz. Uff. Un. Eur.* L 199 del 31 luglio 2007, 1 ss., recentemente modificato dal Reg. (UE) n. 2421/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 in *Gazz. Uff. Un. Eur.* L 341, 1 ss., entrato in vigore dal 14 luglio 2017. Sullo strumento, v. *ex multis*, D'ALESSANDRO, *Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità*, Torino, 2008, ASPRELLA, *Il «procedimento europeo per le controversie di modesta entità»*, in *Giur. merito*, 2008, 35, PICCININNI, *Il nuovo procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2008, 1216; LEANDRO, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Riv. dir. internaz.*, 2009, 90; DALLA PIETRA, *Paupertas et simplicitas: spunti di semplificazione dalle controversie di modesta entità*, in *www.judicium.it*; BINA, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (reg. Ce n. 861/2007)*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1633.

(così per il procedimento d'ingiunzione europeo e per il procedimento per le controversie europee di modesta entità)¹⁴.

Il Regolamento 1215/2012 riproduce in parte inalterate alcune disposizioni del testo previgente, ma per altra parte le innova o riformula anche incisivamente, seppur in un'ottica di sostanziale ridimensionamento rispetto al progetto originario¹⁵. Tra le modifiche maggiormente rilevanti vi sono senz'altro quelle apportate al capo III, «riconoscimento ed esecuzione» delle decisioni. Il nuovo testo ha infatti abolito la necessità di una procedura intermedia non solo per il riconoscimento degli effetti di accertamento e costitutivi della decisione emessa in un altro Stato membro, ma anche per gli effetti esecutivi¹⁶. Potrebbe così apparire

¹⁴ I menzionati atti hanno rappresentato un importante banco di prova per la proposta di revisione del Regolamento 44/2001. Si veda, sulla necessità di coordinare il Regolamento Bruxelles I con gli altri strumenti nel frattempo adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, KRAMER, *Cross-Border enforcement and the Brussels I-bis Regulation: towards a new balance between mutual trust and national control over fundamental rights*, in *Neth Int Law Rev* 2013, 60, 343 ss. e per un'analisi di come opera il coordinamento, BERTHE, *L'impact du règlement Bruxelles I bis sur les règlements T.E.E., I.P.E. et R.P.L.*, in GUINCHARD (a cura di), *Le nouveau règlement Bruxelles I bis*, 2014, Bruxelles, 295 ss. Nel testo manca l'indicazione del Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in *Gazz.Uff.Un. Eur.* del 10 gennaio 2009, L7/1, su cui VILLATA F., *Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations*, in POCAR-BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea*, Padova, 2014, che pure ha abolito l'*exequatur* nel proprio campo di applicazione, ma che non può assimilarsi, per la particolarità della materia familiare, agli strumenti acceleratori esposti, che invece costituiscono un percorso omogeneo e volto, soprattutto, nell'intenzione del legislatore ad agevolare e ridurre i costi del recupero dei crediti nelle controversie transfrontaliere tra consumatori e imprese piccole e medie.

¹⁵ Il Regolamento costituisce infatti il punto di arrivo di un lungo *iter*, avviato dalla Commissione con il libro verde del 21 aprile 2009 sulla revisione del regolamento Bruxelles I (COM (2009) 0174) e seguito da una Proposta della stessa Commissione del 14 dicembre 2010 (COM (2010) 748 def), accompagnata da un Impact Assessment – Accompanying document to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, Commission Staff Working Paper, 14 December 2010, (SEC(2010) 1547 final); seguita dal Parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE/2011/795), da due discussioni in Consiglio, un'approvazione con emendamenti del Parlamento Europeo in prima lettura (A7/2012/320) e infine con l'approvazione del Consiglio il 6 dicembre 2012 e del Parlamento in seduta plenaria il 12 dicembre 2012. Il testo approvato risulta meno innovativo su molti aspetti rispetto alla proposta. Di tali divergenze rispetto alle aspettative della Commissione, in particolare riguardo al mantenimento dei motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione, si darà conto ove opportuno nel prosieguo.

¹⁶ Sulla portata politica dell'abolizione dell'*exequatur*, in un momento in cui la riforma era ancora nella fase di Proposta della Commissione, v. PFEIFFER, *Recast of the Brussels I Regulation: the abolition of exequatur*, in *Recasting Brussels I*, a cura di POCAR, VIARENGO, VILLATA, Milano, 2012, 314 ss.

superata la distinzione concettuale, figlia della tradizione dualista nel diritto processuale civile internazionale¹⁷, tra i profili cognitivi che attengono all'attività di *jurisdictio* dello Stato e quelli esecutivi, espressione dell'*imperium*¹⁸: in realtà, il testo del Regolamento mantiene la separazione di disciplina tra riconoscimento ed esecuzione della decisione, e dunque, se ne manterrà la separazione anche nella presente trattazione, in considerazione del permanere di rilevanti differenze tra le questioni, vecchie e nuove, che pongono le due «facce» dell'esportazione della decisione straniera in un diverso Stato – d'altra parte, la distinzione fra riconoscimento ed esecutività rimane netta quando si tratti di decisioni (o atti stragiudiziali) idonei all'efficacia esecutiva, ma, almeno in linea di principio, privi di effetti suscettibili di riconoscimento in senso proprio, come è per le decisioni prive di effetti di accertamento, quali quelle provvisorie¹⁹.

Sono dunque le norme sul riconoscimento e l'esecuzione nel testo della rifusione che si analizzeranno qui di seguito, con il conforto dell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale intervenuta sulle versioni precedenti degli strumenti legislativi del sistema Bruxelles, in un'ottica di continuità. In particolare, sarà opportuno chiarire anzitutto la nozione di «decisione» ammessa a circolare, e quindi le tipologie, le forme di decisioni che possono costituire oggetto di riconoscimento ed esecuzione in un diverso Stato; poi, quali siano gli effetti suscettibili di essere riconosciuti. L'indagine, più veloce sulle questioni che possono ritenersi pacifiche, dovrà soffermarsi sui nodi ancora irrisolti o costantemente dibattuti anche trascorsi

¹⁷ In base alla quale è l'ordinamento dello Stato richiesto che dà rilevanza alla sentenza straniera assumendola come propria ed al limite «incorporandola» nel proprio ordinamento (Trib. Napoli, 8 novembre 1913, in *Giur. it.*, 1914, I, I, 7 ss.). La tecnica del riconoscimento automatico preclude una simile incorporazione ed impone invece di valutare il prodotto giudiziario straniero quale esso è nel suo ordinamento di origine, salvo poi precluderne l'efficacia nel foro richiesto per mancanza di una o più condizioni richieste. Sulle tecniche di riconoscimento, v. *infra* e soprattutto ampiamente D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, Torino, 2007, 4 ss. Sulla rinuncia di sovranità che comporta l'introduzione dell'esecutività automatica, v. già NORMAND, *Il ravvicinamento delle procedure civili in UE*, in *Riv. dir. proc.* 1998, 679; DE CRISTOFARO, *La crisi del monopolio statale dell'imperium all'esordio del titolo esecutivo europeo*, in *Int'l L&S*, 2004, 141 ss.

¹⁸ ANZILOTTI, Dei casi in cui è necessario il giudizio di delibazione di una sentenza straniera, in *Studi di diritto processuale internazionale e di filosofia del diritto*, IV, Padova, 1963, 199 ss.

¹⁹ Così GEIMER-SCHÜTZE, *Europäisches Zivilverfahrensrecht*, Monaco, 2010, 547. Si veda però *infra* sull'«autorità» che può essere assegnata al provvedimento cautelare nei confronti di un altro cautelare emesso nello Stato richiesto, in relazione alla pronuncia Corte di Giustizia, 6 giugno 2002, C-80/00, *Italian Leather Spa*, in *Raccolta*, 2002, 4995.

cinquant'anni dall'entrata in vigore della Convenzione; infine, da un punto di vista pratico – e tema quasi del tutto nuovo in forza della «eseguibilità automatica» introdotta dal Regolamento 1215 – si esamineranno le norme uniformi che indicano il modo di procedere per iniziare l'esecuzione forzata nello Stato membro richiesto sulla base della decisione, con particolare riferimento al sistema italiano.

Le soluzioni accolte sulla portata del riconoscimento e sulle particolarità del procedimento di esecuzione forzata quando sia svolta sulla base di un titolo straniero serviranno, nel prosieguo della trattazione, a delineare la struttura, l'oggetto e l'ambito di applicazione, delle azioni di diniego del riconoscimento e dell'opposizione all'esecuzione.

SEZIONE I

2. Il riconoscimento delle decisioni nel Regolamento n. 1215/2012

2.1. I requisiti affinché una decisione possa essere riconosciuta (ed eseguita). Profili statici

I requisiti necessari affinché una decisione possa circolare nello spazio giuridico europeo sono stati delineati dalla giurisprudenza comunitaria sin dalla Convenzione di Bruxelles e sono rimasti sostanzialmente immutati nel Regolamento 1215/12, il quale, oltre ad operare un chiarimento su quali, tra i provvedimenti provvisori e cautelari, siano ammessi a circolare nello spazio giuridico europeo²⁰, nei suoi artt. 2 e 3 si limita a recepire indirizzi consolidati.

Prima di intraprendere la trattazione che segue, nella quale si cercherà di richiamare in via «statica» le soluzioni normative riprese dal nuovo Regolamento sui requisiti della decisione assieme con gli orientamenti interpretativi maggiormente persuasivi, è opportuno anticipare una considerazione sulla «dinamica» della nozione: bisogna cioè tenere a mente che i requisiti, di cui una decisione dev'essere provvista al fine di circolare nello spazio giuridico europeo, sono soggetti a controllo – di diversa intensità – da parte di un'autorità giurisdizionale soltanto laddove (a) la parte che ne abbia interesse richieda di far accertare in via principale o incidentale l'insussistenza di motivi ostativi all'efficacia della decisione (controllo dell'autorità dello Stato richiesto); (b) sia necessario eseguire la decisione in uno Stato Membro diverso, e dunque si debba ottenere, dall'autorità giurisdizionale che l'ha resa, l'attestato di cui all'art. 53 del Regolamento, sulla cui portata pure sarà necessario interrogarsi (limitato e formale controllo dell'autorità dello Stato d'origine); (c) avverso la decisione si proponga un'apposita azione di diniego del riconoscimento (in via principale o incidentale) o dell'esecuzione, nella forma dei rimedi concessi al soggetto contro il quale gli effetti della decisione si fanno valere,

²⁰ Il secondo paragrafo dell'art. 2, lett. a), introduce una nuova definizione di misure provvisorie e cautelari, probabilmente accogliendo una nozione più ristretta rispetto a quella che veniva adottata nella vigenza del Bruxelles I, nell'ambito del quale tuttavia i provvedimenti provvisori e cautelari circolavano non su espressa disposizione del Reg. 44/2001 ma in forza di un pacifico orientamento della Corte di Giustizia. Su questo tema, anche per riferimenti, v. più ampiamente *infra*.

di cui più avanti si dirà (di nuovo, controllo dell'autorità dello Stato richiesto). In altre parole, quelli di seguito esposti sono i requisiti che, in astratto, una decisione idonea a circolare, una «decisione europea»²¹, deve presentare; in concreto, poi, tali requisiti verranno in rilievo solo eventualmente, in sede di rilascio dell'attestato ovvero ove sia proposta apposita azione di riconoscimento in via principale, di diniego al riconoscimento o di opposizione all'esecuzione. Mentre al momento del rilascio dell'attestato (pur in un procedimento non espressamente regolato) i presupposti generali dovrebbero essere l'oggetto principale e unico del controllo dell'autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione, nelle azioni esperibili nello Stato richiesto l'oggetto precipuo dell'accertamento dovrebbe essere la sussistenza dei motivi ostativi di cui all'art. 45 del Regolamento, mentre il controllo delle caratteristiche «positive» che una decisione deve presentare avrà, probabilmente, la semplice forma di una verifica preliminare – forse esperibile anche d'ufficio – in quanto già esplicitate nell'attestato di cui la decisione dev'essere corredata; di talché si registra qualche somiglianza alla fase *ex parte* del procedimento di *exequatur*.

Venendo allora ai requisiti che una decisione deve presentare affinché possa circolare nello spazio giudiziario europeo²², essi si individuano in base agli articoli 1 e 2 del Regolamento 1215/2012. Anzitutto, la decisione deve riguardare la materia civile e commerciale, esclusi espressamente i settori doganale, fiscale, amministrativo e le controversie di cui al comma secondo dell'art. 1²³. Restano così

²¹ L'espressione è di SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012*, Milano, 2015, 319.

²² Quelli che MERLIN, *Riconoscimento ed esecutività della decisione straniera nel Regolamento «Bruxelles I»* in *Riv. dir. proc.* 2001, 449, chiama «presupposti generali» e che D'ALESSANDRO, in un sistema di riconoscimento automatico, chiamerebbe requisiti «positivi», in contrapposizione ai requisiti ostativi: cfr. *Il riconoscimento*, cit., XIX, nota 4.

²³ La «materia civile e commerciale» è una nozione autonoma, come interpretata dalla Corte di Giustizia, la quale nella pronuncia del 14 ottobre 1976, C-29/76, *LTU*, in *Raccolta*, 1976, I-1541 e in *Foro it.* 1977, IV, 49, con nota di TIZZANO, ha stabilito che «per interpretare la nozione di 'materia civile e commerciale' si deve aver riguardo non già al diritto dell'uno o dell'altro degli Stati interessati, bensì, da un lato, agli obiettivi e al sistema della convenzione, dall'altro, ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali»; in termini sulla necessità di preferire, ove possibile, un'interpretazione «autonoma», Corte di Giustizia, 8 marzo 1988, *SPRL Arcado*, in *Raccolta*, 1988, 1539; nonché 14 novembre 2002, C-271/00, *Steenbergen*, in CONSOLO-DE CRISTOFORO (a cura di), *Il diritto processuale civile visto da Int'l L&S*, Milano, 2006, 519 ss., con nota di LAMARQUE. Si veda, per una recente applicazione della nozione di materia 'civile' al procedimento di esecuzione forzata diretto al recupero di un credito insoluto per sosta in un'area di parcheggio pubblica, Corte di Giustizia, 9 marzo 2017, C-551/15, *Pula Parking*, in *IPRax* 2018, 41 ss. con nota adesiva di ROTH, *Vollstreckungsbefehle kroatischer Notare und der Begriff „Gericht“ in der EuGVVO und der EuVTVO*. In dottrina, v. per

escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento 1215/2012 tutte quelle controversie – come ha precisato la Corte di Giustizia – che discendano «da una manifestazione di prerogative di pubblici poteri di una delle parti della controversia», e cioè di poteri che «esorbitano dalla sfera delle norme di diritto comune applicabili ai rapporti tra privati»²⁴. L'applicabilità del Regolamento e la ricorrenza di una delle materie escluse deve essere valutata con riferimento

molti MARI, *Ambito di applicazione della Conv. Di Bruxelles e problemi di qualificazione della "materia civile e commerciale"*, in DCSI 1997, 282 ss; CARBONE-TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, Torino, 2016, 26 ss. È opportuno altresì notare che alcuni provvedimenti, riconducibili alla stessa materia civile e commerciale, sono esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento a norma dell'art. 1, comma 2 come nel testo, ed alcuni di essi sono soggetti, invece, alla disciplina di specifici atti normativi dell'Unione europea che tengono conto delle particolarità delle materie escluse o della diversità della disciplina adottata nei singoli Stati, che può essere particolarmente accentuata. È il caso delle decisioni che hanno ad oggetto il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio, nonché questioni attinenti alla responsabilità genitoriale, le quali vengono riconosciute sulla base degli artt. 21-27 del Regolamento (CE) n. 2201/2003, del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in *Gazz. Uff. Un. Eur.* n. L 338 del 23 dicembre 2003, 1 ss. c.d. «*Brussels II bis*». Le procedure di insolvenza straniere vengono riconosciute ai sensi del capo II, artt. 19-33 del Regolamento (UE) n. 848/2015, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, in *Gazz. Uff. Un. Eur.* del 5 giugno 2015, L141/19, che ha sostituito, quale rifusione, il previgente Regolamento (CE) 1346/2000. Sul tema v. per molti LEANDRO, *Le procedure concorsuali transfrontaliere*, in JORIO-SASSANI, *Trattato delle procedure concorsuali*, III, Milano, 2016, 739 ss.; STARACE, *La disciplina comunitaria delle procedure di insolvenza: giurisdizione ed efficacia delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. internaz.*, 2002, 295 ss.; FUMAGALLI, *Il regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, 677 ss.; HUBER, *Die Europäische Insolvenzverordnung*, in *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2002, 490 ss.; PUNZI, *Le procedure di insolvenza transfrontaliere nell'Unione europea*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, 997 ss.; RAIMON, *Le règlement communautaire 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité*, Paris, 2007. Per una prospettiva extraeuropea sul tema, v. invece BACCAGLINI, *Il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza fallimentare straniera in Italia*, Trento, 2008. In forza del Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in *Gazz. Uff. Un. Eur.* del 10 gennaio 2009, L7/1, anche le decisioni rese in materia di obbligazioni alimentari vengono ora riconosciute ed eseguite in conformità ai suoi artt. 16-43. Infine, le decisioni in materia di successioni ricadono nel Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, in *Gazz. Uff. Un. Eur.* 27 luglio 2012, L201/107, ultimo nato. Per un'esposizione dettagliata dell'ambito di applicazione del Regolamento 1215/2012, v. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia*, cit., 53-87; nella Convenzione, PIETRUCCHI, *Sull'espressione "materia civile e commerciale" nella Convenzione di Bruxelles del 1968*, in *Riv. dir. eur.*, 1978, 3 ss.; per un aggiornamento sulla giurisprudenza relativa all'ambito di applicazione del Regolamento LUPOI, *Il punto su il Regolamento n. 44 del 2001 (Bruxelles I)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2012, 1275 ss.

²⁴ Così Corte di Giustizia, 15 febbraio 2007, C-292/05, *Lechouritou c. Germania*, sulla quale v. FERACI, *La sentenza Lechouritou e l'ambito di applicazione rationae materiae della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2007, 657 ss. V. anche Corte di Giustizia, 28 aprile 2009, *Apostolides*, C-420/07, in *Raccolta*, 2009, I-3571, punti 41-46.

all'oggetto della domanda, ma le domande principali e quelle accessorie sono prese in considerazione separatamente quanto all'inerenza alla materia²⁵.

Quanto alla tipologia di decisione, l'art. 2, lett. a) del Reg. riproduce quasi testualmente i previgenti artt. 32 del Reg. 44/2001 e 25 della Convenzione quando esemplifica alcuni provvedimenti suscettibili di rientrare nel novero delle decisioni²⁶ esportabili: «a prescindere dalla denominazione usata, [s'intende per decisione] qualsiasi decisione emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere»²⁷.

²⁵ Cfr. Corte di Giustizia, 6 marzo 1980, C-120/79, *de Cavel II*, in *Raccolta*, 1980, 731, la quale con riferimento alla Convenzione, ha chiarito che il criterio è valevole sia per le domande proposte in via principale sia per quelle proposte in via accessoria, nel senso che, con riferimento alle domande accessorie, la convenzione si applica secondo la materia che esse riguardano, non già della materia cui si riferisce la domanda principale: ciò può condurre ad un riconoscimento c.d. parziale della pronuncia, su cui v. *infra* par. 2.3.

²⁶ Anche la definizione di decisione, come quella di materia civile e commerciale, è una nozione autonoma nel sistema di Bruxelles, nel senso che assume, nell'interpretazione fattane dalla Corte di Giustizia, significato autonomo rispetto agli ordinamenti degli Stati membri, ed «unitaria», nel senso che il suo significato vale per tutte le disposizioni in cui si fa uso di tale termine: v. Corte di Giustizia, 2 giugno 1994, C-414/92, *Solo Kleinmotoren*, in *Raccolta*, 1994, 2237, punti 15 e 20. Cfr. sotto questo profilo KAYE, *Civil Jurisdiction and Enforcement of Foreign Judgments*, Abingdon, 1987, 1349 ss.

²⁷ La norma che si occupa della nozione di «decisione» è uno dei più vistosi esempi della tecnica utilizzata dal legislatore europeo, in particolare nei Regolamenti, che consiste nella equiparazione esplicita tra istituti diversi di diritto interno (in particolare, ad esempio, il mandato di esecuzione e la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere si riferiscono, rispettivamente ai *Vollstreckungsbefehl* e *Rechtspfleger* del sistema tedesco): v. per ampi riferimenti su tale tecnica legislativa TARZIA, *L'ordine europeo del processo civile*, in *Riv. dir. proc.* 2001, 902 ss., spec. 915 ss. Lo stesso autore, in *Nozioni comuni per un processo civile europeo*, in *Riv. dir. proc.* 2003, 323 ss., esprime la necessità, tutt'ora non soddisfatta, che l'opera unificatrice dell'Unione Europea sia compiuta ad un primo, preliminare livello, ossia introducendo nozioni uniformi per l'applicazione dei testi comunitari, come prima tappa di quella che potrebbe definirsi come la europeizzazione delle nozioni fondamentali di diritto processuale civile. A questo proposito, notasi il progetto per una direttiva che adotti *common minimum standards of civil procedure*, nell'ottica di un'armonizzazione ad un livello superiore, su cui cfr. European Parliament, EPRS, *Common minimum standards of civil procedure: European Added Value Assessment*, Study, 2016. Il progetto, che era sfociato in una risoluzione del Parlamento Europeo indirizzata alla Commissione affinché si adoperasse per l'adozione di una simile direttiva, è, al momento in cui si scrive, stato accantonato dalla Commissione Europea, con la risposta n. SP (2017)539 del 16 ottobre 2017. Sulla possibilità di una codificazione a livello europeo di respiro più ampio ed omnicomprensiva sul diritto internazionale privato e processuale, si veda GRAZIANO, *Codifying European Union private international law: The Swiss Private International Law Act – a model for a comprehensive EU private international law regulation?*, in *Journal of Private International Law*, 2015, 11:3, 585-606. Si sottolinea di nuovo quanto già auspicato da MERLIN, *Riconoscimento ed esecutività*, cit., 460 in occasione dell'entrata in vigore del Reg. 44/2001, che evidenziava quanti punti fossero lasciati aperti dal testo comunitario come ancora una volta il legislatore italiano sia rimasto inerte di fronte alla necessità, da più parti espressa, di adottare norme interne di attuazione dello strumento europeo, cosicché l'interpretazione dello stesso è rimessa agli altri operatori del diritto. Non

Dalla norma si ricava che un provvedimento, per rientrare nell'ambito di applicazione del Regolamento, deve presentare tre caratteristiche fondamentali: (i) avere natura di «decisione» (*judgment* nella versione inglese, *Entscheidung* in quella tedesca); (ii) essere stato emesso da un'autorità giurisdizionale; (iii) che tale autorità giurisdizionale faccia capo ad uno Stato membro.

L'ultima condizione (iii) è di agevole interpretazione: per beneficiare del regime agevolato di circolazione posto dal Regolamento, la decisione deve essere stata adottata da un'autorità afferente ad uno Stato membro²⁸; mentre una decisione proveniente da uno Stato terzo dovrà soddisfare le condizioni di riconoscimento ed esecuzione poste dalle leggi di diritto internazionale privato dei singoli Stati²⁹.

così per molti altri paesi europei, i quali invece hanno adottato una legislazione che funge da ponte tra le disposizioni regolamentari e quelle di diritto nazionale, in alcuni casi addirittura modificando il proprio codice di procedura civile per introdurre differenziazioni in caso di procedimenti transnazionali, in modo da conformarsi al Regolamento Bruxelles I *bis*: di queste norme degli ordinamenti interni stranieri, laddove presenti, si darà per quanto possibile conto nella presente trattazione. Si menzionano qui soltanto la Bulgaria; la Germania (con la *Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften vom 8. Juli 2014* (BGBl. I, S. 890) in seguito *‘Gesetz* dell'8 luglio 2014'), la Polonia, la Spagna (con la disposizione finale n. 25 della *Ley de Enjuiciamiento Civil*). Per approfondimenti sull'implementazione del Regolamento 1215/2012 negli Stati membri, cfr. lo studio ref. n. JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082, condotto da HESS, REQUEJO ISIDRO, GASCÓN INCHAUSTI, OBERHAMMER, STORSKRUBB, CUNIBERTI, KERN, WEITZ, KRAMER, dal titolo *«An evaluation study of national procedural laws and practices in terms of their impact on the free circulation of judgments and on the equivalence and effectiveness of the procedural protection of consumers under EU consumer law. Report prepared by a Consortium of European universities led by the MPI Luxembourg for Procedural Law as commissioned by the European Commission»* e consultabile all'indirizzo <https://publications.europa.eu/s/gKMA>, pubblicato il 28 settembre 2017.

²⁸ Con ciò escludendo l'applicabilità del Regolamento alle decisioni provenienti da arbitri, come confermato nel nuovo Considerando n. 12 del Regolamento, su cui v. SALERNO, *Il coordinamento tra arbitrato e giustizia civile nel regolamento UE n. 1215/2012 («Bruxelles I-bis»)*, in *Riv. dir. int.*, 2013, 1146 ss.; CARBONE, *Gli accordi di proroga della giurisdizione e le convenzioni arbitrali nella nuova disciplina del regolamento (UE) 1215/2012*, in *Dir. comm. int.*, 2013, 651 ss.; MALATESTA, *Il nuovo regolamento Bruxelles I-bis e l'arbitrato*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, 5 ss.; RASIA, *Il nuovo regolamento UE n. 1215/2012: Storm in a teacup*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014, 193 ss.; LA MATTINA, CELLERINO, *L'arbitrato e il nuovo regolamento (UE) 1215/2012: vecchie questioni e nuovi problemi aperti*, in *Dir. comm. int.*, 2014, 551 ss.

²⁹ Nel nuovo Regolamento si sono operate le prime, limitate concessioni ad elementi di estraneità rispetto allo spazio giuridico europeo, provenienti cioè da Stati terzi. Con riferimento alla giurisdizione, si nota che in sede di riforma del Regolamento 44/2001 pure era emersa la proposta di universalizzazione dell'ambito soggettivo di applicazione del Regolamento, estendendo la sua operatività con riferimento a convenuti non domiciliati in uno Stato membro. Su tale proposta, ove si sottolineava come la mancanza di norme che consentano l'applicazione delle disposizioni regolamentari a soggetti non domiciliati in uno Stato membro creasse, in alcuni casi, disuguaglianze in merito all'accesso alla giustizia v. M.A. LUPOI, *La proposta di modifica del regolamento n. 44 del 2001: le norme sulla giurisdizione*, in *Giustizia senza confini. Studi offerti a Federico Carpi*, Bologna, 2012, 283; HAUSMANN, *The scope of application of the Brussels I Regulation*, in *Recasting Brussels I*, op. cit. 21 ss.; KESSEDIAN, *Commentaire de la refonte du règlement*

Non è necessario che il giudice dello Stato membro sia munito di giurisdizione secondo i criteri uniformi posti dal Regolamento, posto che l'art. 45 esclude ogni controllo sul rispetto delle norme sulla giurisdizione in sede di diniego del riconoscimento, salvo che per le competenze esclusive e protettive di cui alle sezioni 3, 4, 5 e 6.

La natura di decisione (i) si definisce in relazione al suo carattere «contenzioso»: si deve trattare, cioè, di un provvedimento che statuisca su una questione controversa tra le parti, esclusa in linea di principio una determinazione del giudice cui sia estranea la funzione di definire una lite pendente³⁰. Con ciò, si

n° 44/2001, in *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, 2011, 117 ss., che ha parlato di internazionalizzazione del Regolamento; LUZZATTO, *On the Proposed Application of Jurisdictional Criteria of Brussels I Regulation to NonDomiciled Defendants*, in *Recasting Brussels I*, cit., 111; per DICKINSON, *The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Recast) ('Brussels I bis' Regulation)*. *European Parliament*, September 2011; in *Sydney Law School Research Paper No. 11/58*, 14, l'universalizzazione dell'ambito soggettivo di applicazione delle norme del Regolamento si sarebbe prestata ad avere effetti negativi sull'economia europea sotto diversi profili. La proposta è stata poi definitivamente abbandonata, fatta eccezione per la disciplina del foro applicabile a tutela dei contraenti c.d. deboli (ma esclusa la materia dell'assicurazione) e nell'ambito dei fori di giurisdizione esclusiva. Cfr. sul punto WEBER, *Universal Jurisdiction and Third States in the reform of Brussels I Regulation*, *Max Planck private law research paper* n. 11/7, 3 ss. Più rilevanti invece le innovazioni in materia di litispendenza e rapporti con Stati terzi, cfr. M.A. LUPOI, *Il coordinamento tra giurisdizioni nello spazio di giustizia europeo: an update*, Pisa, 2018; ID. *La nuova disciplina della litispendenza e della connessione tra le cause nel Regolamento UE n. 1215 del 2012*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2013, 1439 ss.

³⁰ Corte di Giustizia, 2 giugno 1994, C-414/92, *Solo Kleinmotoren*, cit. punti 17, 18 e 25, dove la Corte ha affermato che per poter essere qualificato «decisione» ai sensi della Convenzione, l'atto deve provenire da un organo giurisdizionale che appartiene ad uno Stato contraente e che statuisce con poteri propri su questioni controverse tra le parti, e che questo presupposto, infatti, non sussiste nel caso di una transazione, anche se questa è avvenuta dinanzi a un giudice di uno Stato contraente e pone fine ad una lite: «Le transazioni giudiziarie rivestono infatti carattere essenzialmente contrattuale, nel senso che il loro contenuto dipende innanzi tutto dalla volontà delle parti». In altre parole, ai fini dell'applicabilità della disciplina europea della circolazione l'autorità giudiziaria non deve limitarsi a prendere atto della volontà delle parti, ma deve verificare la legittimità del contenuto della transazione e farla propria: per regolare questi casi, nel contesto del Regolamento 1215/2012 è presente una disciplina per il riconoscimento e l'esecuzione degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie, dove per «transazione giudiziaria si intende, ai sensi dell'art. 2 b), appunto quella «approvata da un'autorità giudiziaria o conclusa davanti alla stessa nell'ambito di un procedimento»; mentre per «atto pubblico, secondo l'art. 2 c), qualsiasi documento che sia redatto secondo le forme dell'atto pubblico per il Paese d'origine». Anche per questi due atti, il Regolamento 1215 (artt. 58-60) prevede che, qualora essi siano dotati nello Stato di efficacia esecutiva, debbano godere della stessa efficacia anche negli altri Stati Membri; con la precisazione che, a tal fine, devono soddisfare tutte le condizioni di autenticità e non risultare (unico motivo ostativo) «manifestamente contrari all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto». Nell'ottica di semplificare la circolazione, è altresì inclusa la possibilità che ad istanza di qualsiasi parte interessata l'autorità competente rilasci un attestato – redatto con le forme di cui all'Allegato II al Regolamento – ove si sintetizzino le obbligazioni contenute nell'atto pubblico o nella

vuole intendere che il contenuto della decisione non deve dipendere principalmente, o per la maggior parte, dalla volontà delle parti³¹. Non vi sono dubbi relativamente alla possibilità di circolare delle decisioni emesse in contumacia, se si è rispettato il principio del contraddittorio e il convenuto contumace abbia avuto l'effettiva possibilità di difendersi. Questa impostazione, già da molti anni affermata nella giurisprudenza europea e occasionata da pronunce in tema di provvedimenti provvisori, è oggi codificata proprio in relazione ai provvedimenti provvisori idonei a circolare, su cui v. *infra* in relazione al secondo comma dell'art. 2³².

Anche la mancanza di motivazione non è stato ritenuto un criterio necessario ad integrare la nozione europea della natura di decisione: essa potrà, se del caso, rilevare soltanto come violazione dell'ordine pubblico processuale, e

transazione. Sul riconoscimento degli atti pubblici nel sistema Bruxelles, entrambe con riferimento ad un atto pubblico notarile tedesco munito di formula esecutiva in Germania e contenente riconoscimento di debito, cfr. Cass. 14 giugno 2011, n. 12963, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 2012, 424 e Cass. 17 gennaio 2013, n. 1164, in *Int'l Lis* 2013, 48, con nota di NASCIMBENE. In generale sugli atti pubblici e le transazioni giudiziali nel Bruxelles I bis, v. NOURISSAT, *Les actes authentiques et le règlement Bruxelles I bis*, in GUINCHARD (a cura di) *Le nouveau règlement Bruxelles I bis*, 2014, Bruxelles, 279 ss.; per il Regolamento 44/2001, CAFARI PANICO, *L'efficacia esecutiva degli atti pubblici nel Reg. cd. Bruxelles I*, in CONSOLO-DE CRISTOFARO (a cura di), *Il diritto processuale civile*, cit., 865 ss.

³¹ In realtà, se non si vuole entrare in contraddizione con queste premesse, sembra che anche questo requisito sia da intendere come «potenzialità» di concorrere, per entrambe le parti, all'esito della decisione: si deve infatti notare che la Corte di Giustizia, e di seguito la Corte d'appello di Milano, hanno ammesso a circolare una sentenza inglese c.d. *by consent*, nella quale i termini della decisione sono interamente scritti da una delle parti e ratificati dal giudice senza alcun accertamento nel merito da parte dello stesso: cfr. DE CRISTOFARO, *Ordine pubblico "processuale" ed enucleazione dei principi fondamentali del diritto processuale "europeo"*, in *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento giuridico internazionale, Omaggio ad Aldo Attardi*, Padova, 2009, 953, con riferimento al notissimo caso Gambazzi, denso di implicazioni e sul quale si avrà modo di soffermarsi più avanti (Corte di Giustizia, 2 aprile 2009, C-394/07, *Marco Gambazzi c. Daimler Chrysler Canada Inc* in *Raccolta*, 2009, I-02563) su cui v. anche la nota alla sentenza di riconoscimento del provvedimento inglese resa dalla Corte d'appello di Milano di D'ALESSANDRO, in *Int'l Lis*, 2011, 146 ss.

³² Il principio è stato affermato per la prima volta nel caso Corte di Giustizia, 21 maggio 1980, C-125/79, *Denilauler*, in *Raccolta*, 1980, 1553, su cui v. *infra*, poi ripresa nei casi *Hengst Import* (Corte di Giustizia, 13 luglio 1995, C-474/93, *Hengst Import BV v Anna Maria Campese*, in *Raccolta*, 1995, I-2113, in *Foro it.*, 1996, IV, 395 ss.) e *Maersk Olie* (4 ottobre 2004, C-39/02, *Maersk Olie*, in *Raccolta*, 2004, 9657). Come accennato nella nota precedente, la questione del rispetto del contraddittorio si pone però in termini particolari con riferimento ai *default judgments* inglesi: v. STELLA, *Default judgments inglesi alla prova dell'ordine pubblico processuale europeo, tra aneliti deflattivi esasperati e superiori istanze di un'equa tutela del contumace*, in *Int'l Lis*, 2012, 171 ss.

conseguentemente emergere solo nel corso di un giudizio di accertamento sulle condizioni ostative all'efficacia della decisione straniera³³.

La decisione deve poi essere emanata da un organo munito di potere giurisdizionale, che risolva la questione insorta tra le parti «con poteri propri», dotato delle caratteristiche strutturali della indipendenza, autonomia e carattere permanente nel proprio ordinamento, senza subordinazione gerarchica e funzionale³⁴. Se la decisione in materia civile e commerciale è riconducibile alla giurisdizione amministrativa, l'autorità emittente deve essere provvista di talune caratteristiche imprescindibili: che sia un'autorità indipendente e permanente; che trovi la sua disciplina nella legge e sia destinata ad applicarla; che l'esercizio della sua funzione giurisdizionale sia obbligatorio³⁵. È invece in ogni caso esclusa dal beneficio della circolazione la decisione emessa da un organo amministrativo non giurisdizionale³⁶, nemmeno se si tratti delle cosiddette autorità amministrative indipendenti, anche se la decisione sia stata emessa in un procedimento contenzioso a carattere contraddittorio³⁷.

³³ Così SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia*, cit., 316.

³⁴ Sulla nozione di «giudice», in un caso relativo al Regolamento 805/2004, v. da ultimo Corte di Giustizia, 9 marzo 2017, C-484/15, *Ibrica c. Slaven*, (punti 43-50), in *IPRax* 2017, 41 ss. con nota adesiva di ROTH, *Vollstreckungsbefehle kroatischer Notare und der Begriff „Gericht“ in der EuGVVO und der EuVTVO*, nel senso che in Croazia, i notai, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell'ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», non rientrano nella nozione di «giudice» ai sensi di tale regolamento, osservando che il rispetto del principio del legittimo affidamento, nel contesto della libera circolazione delle decisioni, richiede una interpretazione restrittiva degli elementi che definiscono la nozione di «giudice», al fine di consentire alle autorità nazionali di individuare le decisioni emesse da giudici di altri Stati membri. È in particolare il rispetto del principio della fiducia reciproca nell'amministrazione della giustizia negli Stati membri dell'Unione a dover far presupporre che le decisioni delle quali è richiesta l'esecuzione in uno Stato membro diverso da quello di origine siano state emesse nell'ambito di un procedimento giudiziario che offre garanzie di indipendenza e di imparzialità nonché il rispetto del principio del contraddittorio.

³⁵ Così GAUDEMET-TALLON, *Compétence et exécution des jugements en Europe: matières civile et commerciale: règlements 44/2001 et 1215/2012, conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007)*, Paris, 2015, 488475-476, BARIATTI, *What are judgements under the 1968 Brussels Convention?* in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 2001, 5 ss.

³⁶ È significativo in tal senso che il Regolamento 1215/2012, nel suo art. 3, specifichi che rientrano nella nozione di autorità giurisdizionale il notaio ungherese, nei procedimenti sommari relativi a ingiunzione di pagamento e «l'autorità per l'esecuzione forzata» svedese per gli stessi procedimenti e la relativa assistenza, lasciando intendere che ogni altra autorità non-giurisdizionale non possa rientrare nel campo di applicazione.

³⁷ V. le considerazioni di FRAGISTAS, *Deus conventions multilatérales récentes sur la reconnaissance des jugements étrangers*, in *L'efficacia delle sentenze straniere nelle convenzioni multilaterali dell'Aja e della C.E.E.*, Padova, 1969, part. 27.

La nozione ampia di decisione e quella elastica di «materia civile e commerciale» fa sì che si possano ritenere inclusi nell'area della circolazione ricomprenda anche i provvedimenti contenenti misure coercitive che abbiano ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro che il giudice determina per ogni ritardo o inadempimento successivi, sebbene siano necessarie alcune precisazioni. L'art. 55 del Regolamento 1215/2012, analogamente all'art. 49 del Regolamento 44/2001, dispone infatti che «Le decisioni emesse in uno Stato membro che dispongono il pagamento di una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se l'ammontare di quest'ultima è stato definitivamente fissato dall'autorità giurisdizionale d'origine». Sul punto, la Suprema Corte³⁸ ha stabilito che «è in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario e deve essere riformata la sentenza di condanna al pagamento di interessi di mora la quale indichi la sola decorrenza di detti interessi omettendo di specificarne la natura e la misura»³⁹. La formulazione della disposizione ha fatto sorgere qualche dubbio anche relativamente alla possibilità di far circolare il capo di pronuncia che commini una misura coercitiva ai sensi del nostro art. 614 *bis* c.p.c., soprattutto negli Stati in cui l'instaurazione del processo esecutivo non contempli un istituto analogo al precetto (che ha la funzione, per il creditore, di permettere di operare la quantificazione della somma dovuta)⁴⁰.

Inoltre – secondo le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di giustizia⁴¹ – quelli che abbiano ad oggetto la condanna al pagamento di un'ammenda allo

³⁸ Cass. 7 maggio 2014, n. 9862, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2015, 175.

³⁹ Sulla non definitività della fissazione della penalità, la Cassazione nella pronuncia 15 aprile 2015, n. 7613, in *Riv. dir. proc.* 2016, 243 ss. (su cui nota successiva), ha osservato che ciò che rilevava, in quel caso e diversamente da quello descritto nel testo, è l'avvenuto passaggio in giudicato della decisione al momento della definizione dell'opposizione da parte della Corte d'appello e che è irrilevante, al contrario, la dedotta mancanza del presupposto della declaratoria d'esecutività al momento dell'emissione del decreto (nella specie, per non essere ancora definitiva la decisione straniera).

⁴⁰ Cass. 15 aprile 2015, n. 7613, cit., ha per la prima volta affrontato il tema della compatibilità con l'ordine pubblico interno delle cosiddette *astreintes*, concludendo a favore della possibilità del loro riconoscimento ed esecuzione. In particolare, un provvedimento belga dichiarava dovuto un importo, già determinato dal Presidente del Tribunale di commercio belga, per ogni giorno di ritardo nella consegna al sequestratario nominato dal giudice di azioni rappresentative del capitale sociale di una società. Per approfondimenti v. D'ALESSANDRO, *La circolazione della condanna ex art. 614 bis c.p.c. nello spazio europeo*, in *Giur. it.* 2014, 1023.

⁴¹ Corte di Giustizia, 18 ottobre 2011, C-406/09, *Realchemie Nederland c. Bayer CropScience*, in *Raccolta*, 2011, I- 09773, punto 44, in relazione al § 890 ZPO.

scopo di far rispettare una decisione giurisdizionale emessa in materia civile e commerciale.

Infine, l'autonomia della pronuncia sulle spese giudiziali fa sì che la stessa possa essere riconosciuta ed eseguita anche quando essa sia stata resa in una lite su una materia estranea al Regolamento, come si può dall'art. 2, lettera a), parte finale, che include le decisioni relative alla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.

Non rileva la definitività del provvedimento, intesa sia come definitività dell'accertamento ivi contenuto sia come definitività del suo carattere esecutivo. Come noto, il sistema europeo differisce sensibilmente in questo aspetto dalla legge italiana sul diritto internazionale privato e processuale, la quale richiede, invece, il passaggio in giudicato della decisione di cui si richiede il riconoscimento o l'esecuzione⁴².

Qui conviene anticipare soltanto che, tra i provvedimenti sommari, è evidente l'adattabilità del concetto di decisione alle pronunce di condanna generica⁴³, alle nostre ordinanze anticipatorie di condanna di cui agli artt. 186 *bis*,

⁴² Il riferimento è ovviamente all'art. 64 della l. n. 218 del 1995, rispetto al quale il presupposto della «definitività» e del «giudicato» per la riconoscibilità della sentenza straniera inducono ad assumere la conclusione opposta da quella nel testo. In proposito v. CARPI, *I provvedimenti provvisori: controversie transnazionali e prospettive di armonizzazione*, in *Doc. giust.*, 1996, 172 ss., spec. p. 188 ss.; D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento*, cit., 14 ss.; CARLEVARIS, *L'accertamento giudiziale dei requisiti per il riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2001, 71 ss. In tema anche Cass., 9 gennaio 2004, n. 115, in *Foro it.*, 2004, I, 2163 ss. e in *Giur. it.*, 2004, 1828 ss., per la quale l'art. 64, 1° comma, lett. d, l. n. 218 del 1995 «va interpretato nel senso che il provvedimento pronunciato dal giudice straniero non deve essere suscettibile di riesame da parte dello stesso giudice che l'ha pronunciato, ovvero di un altro giudice dello stesso ordinamento, in base al diritto straniero, che il giudice italiano, eventualmente avvalendosi degli strumenti previsti dall'art. 14, 1° comma, di detta legge, deve accertare e la cui corretta applicazione costituisce oggetto di controllo in sede di legittimità». Sulla base di simili considerazioni i giudici di legittimità hanno escluso la riconoscibilità dell'*order interlocutory* previsto per i casi di *ancillary relief* in un *matrimonial proceedings* pronunciato da un giudice di Hong Kong.

⁴³ Sul punto, Cass. sez. un., 1° luglio 2009, n. 15386, in *Foro it.*, 2010, I, 497, ribadendo il principio in precedenza affermato da Cass. 7 agosto 2002, n. 11921, in *Foro it.*, Rep. 2003, voce *Delibazione*, n. 44, nonché in *Int'l Lis*, 2003, 132, con nota di C. SILVESTRI, ha affermato che la decisione inglese di condanna generica alle spese costituisce una pronuncia riconoscibile ai sensi del regolamento 44/2001, in quanto assimilabile alla sentenza di condanna generica prevista dal nostro ordinamento, ed è altresì ammissibile la domanda proposta dinanzi al giudice italiano diretta ad ottenere la liquidazione delle stesse. Sul riconoscimento della pronuncia inglese di condanna generica alle spese, v. C. SILVESTRI, *Condanna generica e riconoscimento automatico*, in *Int'l Lis*, 2003, 132, e POGGIO, *Sentenza inglese di condanna generica e liquidazione italiana delle spese processuali relative a giudizi stranieri (con brevi note sul sistema inglese in materia di condanna alle spese)*, in *Giur. it.*, 2003, 649 ss. Sul procedimento di liquidazione delle spese nel processo inglese,

*ter*⁴⁴ e *quater* c.p.c., nonché, sicuramente, all'ordinanza emessa a conclusione del procedimento sommario di cognizione *ex art. 702 ter* c.p.c.

Di seguito si approfondiranno i profili «statici» relativi al riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti provvisori, inclusi i cautelari, ossia i criteri secondo i quali gli stessi possono essere riconosciuti ed eseguiti; nel prosieguo della trattazione si dovranno, poi, analizzare i mezzi per opporsi al loro riconoscimento e alla loro attuazione in uno Stato diverso da quello di emissione, con particolare riferimento al sistema italiano.

2.1.1. (segue) *l'impossibilità di riconoscere le decisioni sul riconoscimento*

Devono ritenersi escluse dalla disciplina uniforme le decisioni (o i lodi arbitrali) assunte da Stati membri che dichiarino riconosciute o esecutive nel proprio ordinamento decisioni provenienti da Stati terzi⁴⁵ ma anche da altri Stati membri⁴⁶: è pacifico il principio espresso dalla massima francese *exequatur sur exequatur ne vaut*⁴⁷. Ciò poiché il controllo dei requisiti di riconoscibilità di una decisione che dichiara o nega la riconoscibilità di un'altra pronuncia sarebbe impossibile – come impossibile sarebbe una revisione autonoma della pronuncia riconoscenda; nonché in considerazione della «nazionalità» dei motivi di rifiuto, con particolare riferimento alla violazione dell'ordine pubblico⁴⁸ nozione mutevole e suscettibile di

cfr. ANDREWS, *English Civil Procedure*, Oxford, 2003; MERRETT, *Costs as Damages*, in *Law Quarterly Review*, 2009, 468 ss.; ZUCKERMAN, *New Rules for Costs capping Orders: Feeding the Costs Litigation Frenzy*, in *Civil Justice Quarterly*, 2009, 289 ss.

⁴⁴ Sull'ordinanza di cui all'art. 186 *ter* c.p.c. e sulla sua possibilità di circolare, già la soluzione positiva era stata accolta nel vigore della Convenzione, cfr. l'ordinanza dell'Oberlandesgericht Düsseldorf, 21 febbraio 2001, in *Int'Liis* 2002, 20 ss. con nota di MERLIN, *Sulla libera "circolazione" delle ordinanze di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. con il fardello però della cauzione*. La Corte d'appello di Düsseldorf aveva assoggettato a cauzione l'esecutività dell'ordinanza italiana sulla base dell'art. 38 della Convenzione, che consentiva al giudice dell'*exequatur* di sospendere il procedimento o di assoggettare l'esecuzione a cauzione se risultasse che la decisione riconoscenda è impugnata o impugnabile nello Stato d'origine con un mezzo ordinario di impugnazione, sul presupposto, nel caso di specie, dell'incertezza sulla stabilità della nostra ordinanza anticipatoria.

⁴⁵ Come confermato dalla Corte di Giustizia, 20 gennaio 1994, C-129/92, *Owens Bank v Bracco*, in *Raccolta*, 1994, I-117, punto 37.

⁴⁶ Quello espresso nel testo è un principio che avrà diverse implicazioni nel prosieguo della trattazione.

⁴⁷ MAGNUS-MANKOVSKI, *Brussels I Regulation*, II ed., Monaco, 2012, *sub art.* 32, par. 33 ss.

⁴⁸ Come notato da Corte di Giustizia, 2 aprile 2009, C-394/07, *Marco Gambazzi c. Daimler Chrysler Canada Inc* in *Raccolta*, 2009, 02563, punto 38: «Per quanto concerne la

diversa applicazione negli Stati membri (benché si stia affermando una nozione, che si vorrebbe uniforme, di ordine pubblico europeo)⁴⁹ ma soprattutto l'incompatibilità con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto (art. 45, lett. c)). Si deve comunque tenere presente che la decisione può contenere dei capi autonomi suscettibili di riconoscimento parziale, come nel caso in cui contenga una condanna agli interessi maturati successivamente all'emanazione della decisione riconoscenda o alle spese⁵⁰. Preliminarmente, è opportuno chiarire che l'efficacia che spiega la pronuncia del giudice dello Stato richiesto che conosca del riconoscimento o dell'esecuzione è necessariamente limitata allo Stato membro di appartenenza: la sussistenza di alcuni dei motivi ostativi è, infatti, da saggiare rispetto al singolo Stato. Si tratta, in particolare, della contrarietà all'ordine pubblico (art. 45, lett. a)).

Naturalmente, la decisione che nel Bruxelles I *bis* venga emessa al termine dei giudizi sulla riconoscibilità, potrà spiegare una qualche efficacia persuasiva nei

valutazione concreta della contrarietà all'ordine pubblico svizzero effettuata nella fattispecie nella citata sentenza del Tribunale federale, va precisato che *quest'ultima non può vincolare formalmente il giudice del rinvio*. Ciò è tanto più vero per il fatto che, nel caso di specie, quest'ultimo giudice *deve svolgere la sua valutazione con riferimento all'ordine pubblico italiano*».

⁴⁹ Si è sostenuto infatti che, sebbene nato come misura della massima tolleranza alla diversità degli ordinamenti, nel quadro attuale, con un nucleo di norme e principi comuni ai Paesi membri, l'ordine pubblico sia oggi divenuto una nozione ad essi comune, e non più la spia di una intollerabile diversità: v. G.P. ROMANO, in BONOMI, *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Torino, 2009, 163. Sulla nozione di ordine pubblico e sul suo carattere nazionale, si veda HESS-PFEIFFER, *Interpretation of the Public Policy Exception as referred to in EU Instruments of Private International and Procedural Law*, European Parliament, Ref. PE 453.189, Brussels, 2011, 13, studio sull'applicazione del reg. C.E. 44/2001; con riguardo alla necessità che l'importanza della violazione vada misurata sugli *effetti* che possono venire attribuiti a seguito del riconoscimento nello Stato richiesto, e non sul contenuto della decisione in sé JENARD, *Report*, cit., osserva che «...non rientra nei compiti del giudice adito emettere un giudizio quanto alla compatibilità della sentenza straniera con l'ordine pubblico del suo paese, ciò che potrebbe essere considerato come una critica alla sentenza, bensì accertare se il riconoscimento della sentenza possa pregiudicare detto ordine pubblico». Cfr. Corte di Giustizia, pronunce pronunce Corte di Giustizia, 4 febbraio 1988, C-145/86, *Hoffmann*, in *Raccolta*, I-645; 28 marzo 2000, causa C-7/98, *Dieter Krombach*, in *Racc. giur. com. eur.* 2000, I-1956, punto 37. Per quanto riguarda il contenuto delle eccezioni proposte al riconoscimento, la quasi totalità dei casi vedono l'opposizione dell'intimato adducendo la violazione dei principi del giusto processo. Su questo, v. Cass. 3 marzo 1999, n. 1769, in *Nuova giur. civ. comm.* 1999, I, 740, con nota di CAMPEIS-DE PAULI, *L'ordine pubblico processuale come condizione ostativa al riconoscimento in Italia delle sentenze straniere e di Paesi dell'Unione europea*. V. anche di recente Cass. ord. 18 gennaio 2017, n. 1239, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 2017, 1041 ss. che ribadisce la natura eccezionale del diniego di efficacia e, in dottrina, FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2012.

⁵⁰ Cfr. OLG Hamm RIW 1999, 939, dove si è concessa l'esecutività ad una decisione della Corte inglese che delibava un lodo arbitrale, ma conteneva anche un autonomo ordine di pagamento, relativo agli interessi maturati successivamente all'emanazione del lodo.

confronti del giudice di un diverso Stato membro richiesto; per quanto riguarda, ad esempio, l'accertamento che il giudice che ha già accolto o rigettato il riconoscimento abbia compiuto con riguardo alla notificazione in tempo utile (art. 45, lett. b)) o alla verifica delle competenze protettive ed esclusive (art. 45 e)). ma è da negare, come si negava, d'altronde, per il decreto di *exequatur*, che questa possa essere idonea a circolare e dunque a sua volta suscettibile di riconoscimento.

2.1.2. (segue) il riconoscimento dei provvedimenti di carattere provvisorio, inclusi i provvedimenti cautelari

Da tempo la dottrina ha evidenziato l'importanza della tutela sommaria⁵¹ nelle controversie transnazionali, specialmente per l'impresa e per il settore creditizio⁵².

⁵¹ Per un'esposizione dei connotati della tutela sommaria in Italia, in luogo di molti, v. PROTO PISANI, *Tutela sommaria*, in *Foro it.*, 2007, V, 241 ss.; CARRATTA, *Processo sommario (dir. proc. civ.)* in *Enc. Dir. Annali*, I, Milano, 2008, 877 ss; BOVE, *Tutela sommaria e tutela ex cognizione piena: criteri discretivi*, in *Giusto proc. civ.*, 2014, 55 ss. Con riferimento alla disciplina delle diverse forme di tutela sommaria come si esplicano nei principali sistemi europei, v. CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa. Studi*, Napoli, 2012; con specifico riferimento, invece, alle misure provvisorie TARZIA, (a cura di) *Les mesures provisoires en procedure civile*, Atti del colloquio internazionale di Milano, 12-13 ottobre 1984, Milano, 1985; v. anche lo studio di HESS, *Study No JAI/A3/2002/02 on making more efficient the enforcement of judicial decisions within the European Union*, 18 Feb 2004, 118 ss.

⁵² Cfr. CONSOLO, *La tutela sommaria e la Conv. Di Bruxelles: la circolazione comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi*, in *Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale*, Milano, 2002, 348; TROCKER, *Provisional Remedies in Transnational Litigation: The Issue of Jurisdiction. A comparative outline. I The approach of the civil law countries and of the Brussels Convention and Regulation*, in *Int'l Ls*, 2009, 48 ss. Sul tema in generale, v. SANDRINI, *Tutela cautelare in funzione di giudizi esteri*, Padova, 2012, 281-471; KRUGER, *Provisional and Protective Measures*, in NUYTS-WATÈ (a cura di), *International civil litigation in Europe and Relations with Third States*, Bruxelles, 2005, 311-341; MERLIN, *Le misure provvisorie e cautelari nello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. dir. proc.* 2002, 759 ss.; CUNIBERTI, *Les mesures conservatoires portant sur des biens situés à l'étranger*, Paris, 2000; CARPI, *I provvedimenti provvisori: controversie transnazionali e prospettive di armonizzazione*, in *Speciale Doc. giust.*, 1996, 190 ss.; DI BLASE, *Provvedimenti cautelari e convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. int.*, 1987, 17 ss.; SALERNO, *La giurisdizione italiana in materia cautelare*, Padova, 1993; MASUCCI, *La lunga marcia della Corte di Lussemburgo verso una "tutela cautelare europea"*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 1996, 1155.

Nonostante ciò, la materia dei provvedimenti provvisori o cautelari⁵³ è stata, sin dall'inizio, scarsamente regolata da parte del legislatore europeo⁵⁴, il quale anche nella disciplina oggetto di rifusione adotta un approccio «minimale», continuando a replicare inalterata l'unica disposizione che espressamente ne tratta nel capo relativo alle regole di competenza giurisdizionale: l'art. 35 del Regolamento 1215 è infatti identico, dal punto di vista letterale, all'art. 31 del Regolamento 44 e all'art. 24 della Convenzione di Bruxelles. Esso dispone che la domanda di provvedimenti provvisori e cautelari può essere proposta al giudice di un determinato Stato membro *ancorché questi non sia competente a conoscere del merito della controversia*⁵⁵. Ad uno

⁵³ Il legislatore europeo parla perlopiù indifferentemente dei provvedimenti «provvisori» e «cautelari»: cfr. MERLIN, *Le mesures provisoires e cautelari*, cit., 760, ove l'a. fa notare che sia in ambito comparatistico sia in ambito comunitario si registra una sostanziale equipollenza tra le locuzioni, poiché la misura cautelare (connotata dal presupposto aggiuntivo dell'urgenza o del *periculum in mora*) costituisce un *genus* della *species* della misura provvisoria, caratterizzata. Si riporta a tal fine la limpida definizione di MONTESANO, in TARZIA (a cura di), *Les mesures provisoires*, cit.: «sembra opportuno definire “misure provvisorie” solo quelle che: a) sono date dal giudice sulla base di cognizioni “sommarie”, cioè incomplete o superficiali rispetto a quelle degli ordinari processi di cognizione; b) sono destinate a rafforzare l'efficienza degli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale e insieme a convertirsi o a risolversi integralmente nel provvedimento ordinario, cui sono strumentali, o ad essere da questo modificate o revocate, nel senso che esse vanno distinte dalle pronunce, che, pur caratterizzate da “cognizioni sommarie”, possono concludere un autonomo procedimento, cui non deve, ma può conseguire (di solito su “opposizione”) del soggetto passivo) la cognizione ordinaria, la cui mancata instaurazione o la cui conclusione con rigetto della “opposizione” conferisce definitiva stabilità alla tutela elargita con il provvedimento sommario (...)». Cfr. anche FRADEANI, *I provvedimenti cautelari nelle controversie transfrontaliere*, in CARRATTA (a cura di), *I procedimenti cautelari*, Bologna, 2013, 1478 ss., il quale osserva che gli aggettivi qualificativi «provvisorio e cautelare» indicano due istituti diversi, l'uno contenente l'altro, costituendo il primo un *quid pluris* rispetto al secondo, con riferimento, quanto al sistema italiano, ad una misura sommaria che pur essendo non definitiva (in quanto non idonea al giudicato) comunque non sia cautelare.

⁵⁴ La generale insoddisfazione per la carente (e dunque problematica) regolamentazione delle misure provvisorie e cautelari nel sistema Bruxelles è ben espressa da HONORATI, *Provisional measures and the Recast of Brussels I Regulation: A Missed Opportunity for a Better Ruling*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2012, 525 ss. e ivi ampi riferimenti.

⁵⁵ La disposizione è stata spiegata, dal punto di vista politico, nel senso che, sebbene nell'ambito regolamentare si tenda alla prevedibilità del foro munito di giurisdizione per garantire l'armonia fra le decisioni, è evidente che per esigenze di effettività della tutela giurisdizionale non può negarsi, nemmeno in quest'ambito, una protezione cautelare svincolata dal riparto della giurisdizione, quale strumento per soddisfare bisogni di tutela caratterizzati, soprattutto, dalla necessità di speditezza: cfr. SALERNO, *Giurisdizione e efficacia*, cit., 202. Tuttavia, la sinteticità della norma e la sua formulazione «in negativo», che identifica il giudice del provvisorio nel giudice «non competente» poiché la competenza sarebbe attribuita ad un giudice di un altro Stato membro, ha dato vita ad innumerevoli questioni sul suo significato, riguardo sia all'identificazione dei criteri di giurisdizione autorizzati dalla stessa, sia alla nozione di misura provvisoria riflessa nella norma, ossia su quali tra le misure rientrino nel novero che il giudice può emettere anche quando adito sulla base del foro derogatorio dell'odierno art. 35. Su questo, v. più avanti nel testo.

sguardo più attento, tuttavia, la norma in esame si colora di nuovi significati anche molto rilevanti, per mezzo dei Considerando di cui ai punti 25 e 33, oltre che del già citato secondo comma art. 2, lett. a), di nuova concezione. Tra le novità (meno rilevanti), si nota che il legislatore tenta per la prima volta una definizione della categoria di provvedimento provvisorio e cautelare, definizione, per la verità, che come consegnata non appare dotata di particolare utilità, ed anzi suscita qualche perplessità⁵⁶. Nel Considerando n. 25 si legge infatti che «La nozione di provvedimenti provvisori e cautelari dovrebbe includere, ad esempio, ordinanze cautelari dirette a ottenere informazioni o a conservare le prove di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Dovrebbero invece essere esclusi i provvedimenti che non hanno natura cautelare, come quelli che ordinano l'audizione di un teste. Dovrebbe essere fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale». In sostanza, il Regolamento vuole tratteggiare una nozione proponendo esempi di provvedimenti, tutti provvedimenti cautelari relativi alla prova⁵⁷, che dovrebbero essere inclusi o esclusi dal novero di strumenti autorizzabili ai sensi dell'art. 35, fornendo ben poco contributo al dibattito

⁵⁶ Il tentativo è stato condivisibilmente definito «incauto e maldestro» da QUERZOLA, Il nuovo sistema delle misure provvisorie e cautelari nel reg. UE n. 1215 del 2012, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2013, 1483.

⁵⁷ La precisazione sembra invero non essere più che un eco della pronuncia resa dalla Corte di Giustizia nel caso *St. Paul Dairy* (Corte di Giustizia, 28 aprile 2005, C-104/03, in *Raccolta*, 2005, 3481), in cui la stessa aveva escluso dall'ambito del regolamento i provvedimenti che ordinano l'audizione di un teste, ma soltanto quelli concessi «allo scopo di permettere all'attore di valutare l'opportunità di un'eventuale azione, di determinare il fondamento di una tale azione e di calcolare la pertinenza dei motivi che potrebbero essere fatti valere in tale ambito»: in sostanza, i provvedimenti di natura esplorativa (c.d. *fishing expeditions*) e non cautelare. Sulla pronuncia, v. BESSO, *L'assunzione preventiva della prova sganciata dal periculum in mora non è – secondo la Corte europea di giustizia – un procedimento provvisorio o cautelare*, in *Int'l Lix*, 2006, 76 ss. Se si fa riferimento, quindi, alla particolare questione oggetto dell'esame della Corte, non può non notarsi come l'inciso «come quelli che ordinano l'audizione di un teste» risulti largamente impreciso e ben avrebbe potuto essere meglio circostanziato: così formulato, sembra escludere che un provvedimento di audizione di un teste possa avere finalità cautelari, come invece ha, ad esempio, la nostra misura d'istruzione preventiva ex art. 692 c.p.c. che consente di cautelare il diritto all'audizione di un teste se si abbia fondato motivo di temere che esso stia per mancare, la cui natura cautelare è stata riconosciuta, da ultimo, dalla Corte costituzionale, sent. 16 maggio 2008, n. 144, in *Foro it.* 2009, I, 2634 ss, in *Corr. giur.* 2008, 8, 1071, con nota di A. ROMANO, in *Riv. dir. proc.* 2009, 249 con nota di FERRARI e di LICCI.

sviluppatosi intorno alla tipologia di provvedimenti disciplinati dall'art. 35. Di questo dibattito⁵⁸, conviene qui richiamare la prima decisione da parte della Corte di Giustizia che abbia operato uno sforzo definitorio della misura provvisoria, la sentenza resa nel caso *Reichert*⁵⁹: nell'interpretazione dell'allora art. 24 della Convenzione, essa dice che per provvedimento provvisorio o cautelare «devono intendersi i provvedimenti volti, nelle materie oggetto della convenzione, alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l'esistenza» (punto 34). Le successive pronunce *Van Uden*⁶⁰ e *Mietz*⁶¹ valgono a fugare, poco tempo dopo, il legittimo dubbio che la Corte volesse restringere il campo ai soli provvedimenti conservativi, laddove si legge che «non si può escludere a priori, in modo generale e astratto, che un pagamento in via provvisoria di una controprestazione contrattuale, anche se per un importo corrispondente a quello della domanda principale, sia necessario per garantire l'efficacia della sentenza nel merito e, eventualmente, appaia giustificato alla luce degli interessi in gioco» (*Van Uden*, punto 45). Con questa pronuncia, la Corte ammette che sia possibile ricomprendere nella nozione i provvedimenti anticipatori autonomi, come nella specie il *kort geding* olandese, misura nella prassi destinata a stabilizzarsi, assimilabile al *référé provision* francese per la carenza del carattere di strumentalità⁶², ma soltanto qualora siano controbilanciati da apposite misure che garantiscano la reversibilità dei loro effetti (in particolare, la prestazione di una garanzia per l'eventuale rimborso delle somme versate).

Alla luce di queste pronunce, e dell'impostazione del legislatore europeo anche dinanzi all'opportunità, espressa nella Proposta della Commissione, di

⁵⁸ In dottrina, per molti, v. MARI, *Il diritto processuale civile nella Convenzione di Bruxelles*, Padova, 1999, 714 ss. e SALERNO, *La giurisdizione italiana*, cit., 203 ss.

⁵⁹ Corte di Giustizia, 26 marzo 1992, C-261/90, *Mario Reichert, Hans-Heinz Reichert and Ingeborg Kockler* in *Raccolta*, 1992, I-02149, punto 34. In linea con questa impostazione, le definizioni contenute nei cc.dd. *Helsinki Principles*, un «Progetto sulle misure provvisorie e cautelari nel contenzioso transnazionale» adottato dalla *International Law Association* ad Helsinki nel 1996, in *RabelZ*, 1998, 128-130; v. anche KRAMER, *Harmonisation of Provisional and Protective Measures in Europe*, in Storme (a cura di), *Procedural Laws in Europe. Towards Harmonisation*, Antwerpen/Apeldoorn, 2003, 305 ss.

⁶⁰ Corte di Giustizia, 17 novembre 1998, C-381/95, *Van Uden Maritime*, in *Raccolta*, 1998, I-7091.

⁶¹ Corte di Giustizia, 27 aprile 1999, C-99/96, *Mietz*, in *Raccolta*, 1999, I-2277.

⁶² CONSOLO, *La tutela sommaria e la Conv. Di Bruxelles*, cit., 390, e ivi ampi riferimenti.

chiarire la nozione⁶³, si deve osservare che, diversamente opinando rispetto ad alcuni autori⁶⁴, non si può ritenere esistente un concetto «uniforme» di provvedimento provvisorio che abbia definizione autonoma, come si è visto per il concetto di «decisione»: al contrario, il legislatore europeo e la Corte di Giustizia sembrano fermi nel non voler «chiudere» la nozione e nel non dare un'interpretazione univoca alla terminologia, continuando a procedere per inclusioni o esclusioni mediante esempi, rimandando alle misure provvisorie che lo siano alla stregua dei diritti nazionali, e lasciando insoddisfatte le voci della dottrina che domandavano, quantomeno, di espungere dalla nozione i provvedimenti anticipatori-satisfattivi⁶⁵.

Ancora sulla definizione, v'è da aggiungere, con particolare riguardo al tema della presente trattazione, che bisogna aderire a quella posizione⁶⁶ che già non considerava rilevante la nozione di provvedimento provvisorio, ossia l'individuazione di «quali siano» le misure provvisorie ai sensi del Regolamento, per il tema della circolazione, in quanto tale nozione rileva proprio e solo per

⁶³ Cfr. Proposta Commissione, Considerando n. 22.

⁶⁴ SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia*, cit., 112, e QUERZOLA, *Tutela cautelare e convenzione di Bruxelles*, cit., 805. Manca una nozione autonoma di provvedimento cautelare, da intendersi come distinto rispetto alle misure ricorrenti negli ordinamenti nazionali, anche secondo GIORGETTI, *Antisuit, cross-border injunctions ed il processo cautelare italiano*, in *Riv. dir. proc.* 2003, 512, e CONSOLO, *Il flessibile rapporto dei diritti processuali civili nazionali rispetto al primato integratore del diritto comunitario (integrato dalla CEDU a sua volta)*, in *Corti europee e giudici nazionali (Atti del XXVII Convegno nazionale dell'associazione italiana fra gli studiosi del processo civile)*, Bologna, 2011, 116.

⁶⁵ Così Relazione Pocar, par. 125, che osserva come il rinvio alle legislazioni nazionali è potenzialmente in grado di minare l'applicazione uniforme del sistema Bruxelles, nei casi in cui i rimedi nazionali consistano in una definizione anticipata della controversia, indipendentemente dall'esito della causa di merito.

⁶⁶ Limpidamente espressa da CONSOLO, *La tutela sommaria e la Conv. Di Bruxelles*, cit., 397. Un'obiezione potrebbe porsi alla tesi esposta nel testo ritenendo che anche la qualificazione quale misura cautelare del provvedimento, che deve essere dichiarata dal giudice al momento in cui rende l'attestato *ex art. 53*, sia anch'esso un requisito «positivo» della decisione, come tale in qualche modo esaminabile o contestabile, nei limiti in cui lo si ammetta per il requisito della competenza nel merito del giudice che ha reso il provvedimento o dell'avvenuta notificazione. Tuttavia, se già in quel caso l'estensione della possibilità di vaglio dei requisiti è incerta e opinabile, e posto che, nonostante da più voci si richiedeva al legislatore di prendere posizione su una nozione uniforme di decisione (anche nelle sedi ufficiali già richiamate: si veda la proposta di revisione della Convenzione di Bruxelles della Commissione nel 1997, pubblicata in *Gazz. Uff. Com. Eur.* del 31 gennaio 1998 C 33/20 ss. e la già citata Proposta di Commissione) la richiesta è stata disattesa, si deve ritenere che la nozione di provvedimento cautelare non possa essere vagliata ma che si debba necessariamente «prendere per buona» la qualificazione operata dall'autorità straniera, in quanto non v'è una nozione europea uniforme con cui confrontarsi.

l'individuazione di quali misure possano essere richieste in forza della «giurisdizione aggiuntiva» posta dall'art. 35, ma non per la circolazione, che deve rifarsi soltanto all'ampia nozione di «decisione» posta ai fini del capo III (che peraltro oggi contiene le modifiche che presto si vedranno). Soprattutto nella pronuncia *Mietz* citata, infatti, si rende evidente come i limiti alla possibilità di *exequatur* si impongono soltanto in base alla competenza – la definizione delle misure provvisorie e cautelari non è che un mezzo di verifica della competenza ai fini della concessione dell'*exequatur*⁶⁷.

Si è detto «giurisdizione aggiuntiva», e con ciò si vuole intendere il criterio di collegamento derogatorio posto dall'art. 35, di cui si è già accennato. Alla luce dei cambiamenti operati dal Regolamento, diviene non obbligata per l'oggetto della presente trattazione una compiuta disamina dei profili problematici della disposizione di cui all'art. 35 del nuovo Regolamento: ai fini dell'indagine, per non operare salti logici, sia concessa una estrema sintesi delle posizioni cui era pervenuta la dottrina e la giurisprudenza sul punto dell'individuazione dei criteri di collegamento contemplati dal regolamento europeo, per poi velocemente passare al tema, che è ciò che qui interessa, della circolazione dei provvedimenti cautelari e del confermato «doppio binario».

Posto che non v'è dubbio che il giudice del merito, inteso quale giudice cui è attribuita la competenza a decidere il merito della lite secondo le regole della Convenzione, prima, e dei Regolamenti, poi, sia competente ad emettere provvedimenti cautelari⁶⁸, la questione si è posta in relazione all'art. 35, e in particolare su quale sia in effetti il foro «aggiuntivo» posto dalla norma, che lo contrappone ai fori «del merito». Fino alla sentenza *Van Uden*⁶⁹, era pressoché pacifico che la norma autorizzasse, puramente e semplicemente, a ricorrere ai criteri interni di giurisdizione, ossia ai criteri di competenza giurisdizionale previsti dal

⁶⁷ Così MARI, op.cit., 728.

⁶⁸ Si veda in questo senso anche il rapporto *Mesures provisoires/Provisional Measures* della terza commissione dell'Istitut de Droit International, dell'8 luglio 2017, pubblicato in *IPRax* 2018, 213 s.; ove al punto 2 si osserva che è un principio generale di diritto che per ottenere misure provvisorie l'istante debba allegare che *prima facie* si riscontra la giurisdizione nel merito della corte adita.

⁶⁹ Sentenza invero molto controversa: per usare l'espressione di HARTLEY, *Interim Measures under the Brussels Jurisdiction and Judgments Convention*, in *European Law Review*, 1999, 678: «this judgment raises almost as many questions as it answers».

diritto nazionale per l'emissione del provvedimento⁷⁰. Nelle più volte richiamate pronunce *Van Uden* e *Mietz*, poi, la Corte ha affermato che la concessione di provvedimenti provvisori e cautelari in forza dell'allora art. 24 della convenzione è subordinata alla condizione dell'esistenza di un «effettivo nesso di collegamento» (*real connecting link*) fra l'oggetto dei provvedimenti richiesti e la competenza territoriale dello Stato membro del giudice adito. Nel subordinare la competenza cautelare all'esistenza del nesso di collegamento, la Corte si riferisce ai «beni che si situano o che si devono situare» nello Stato del foro. Si è quindi fatta strada l'idea⁷¹, supportata, secondo questa interpretazione, anche dalla pronuncia *Denilauler*⁷², che il fondamento della competenza non fosse il criterio nazionale, ma lo stesso art. 35 (o 24) che porrebbe il criterio di giurisdizione dello Stato dove la misura deve essere eseguita.

Ebbene, i problemi di interpretazione dell'art. 24 della Convenzione (artt. 31 e 35 dei successivi regolamenti) in merito al novero di provvedimenti provvisori che potessero godere del foro aggiuntivo derogatorio, così come la questione di quale siano i criteri di giurisdizione aggiuntivi che la stessa autorizza, non hanno (più) dirette implicazioni nel sistema della circolazione: posto che, da un lato sono senz'altro ammesse a circolare le misure provvisorie previste dall'ordinamento dei singoli Stati membri, dall'altro, il Regolamento, oggi, esclude espressamente, tra i provvedimenti provvisori, che possano circolare se emessi in forza dell'art. 35 quale foro aggiuntivo. Questi ultimi avranno efficacia limitatamente al territorio di emissione.

⁷⁰ DI BLASE, *Provvedimenti cautelari e Convenzione di Bruxelles*, cit., 9.

⁷¹ MARI, *Il diritto processuale civile*, cit., 723-724; CONSOLO, *Van Uden e Mietz, un'evitabile Babele*, in *Int'l Lis*, 2002, 30 ss. MERLIN, *Le misure provvisorie e cautelari*, 782 ss. ritiene invece che la pronuncia *Van Uden* abbia, al contrario, legittimato espressamente la possibilità di utilizzare tutti i fori nazionali applicabili alla materia del provvisorio, poiché la «territorialità» non è stata collocata sul piano del criterio di competenza applicabile, ma sul piano degli effetti del provvedimento, e che quindi il collegamento con l'ambito territoriale debba riscontrarsi nell'oggetto stesso del provvedimento.

⁷² Corte di Giustizia, 21 maggio 1980, C - 125/79, *Denilauler*, in *Raccolta*, 1980, 1553, in cui la Corte aveva affermato che il giudice del luogo in cui sono situati i beni oggetto dei provvedimenti richiesti è certamente il più qualificato per valutare le circostanze che possono condurre alla concessione od al rifiuto dei provvedimenti richiesti od alla prescrizione delle modalità e delle condizioni che l'istante dovrà rispettare per garantire il carattere provvisorio e cautelare di tali provvedimenti (cfr. punto 16).

Se si guarda al Considerando n. 33 del Regolamento 1215/2012, esso infatti stabilisce che «Quando sono adottati provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, da parte di un'autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito, dovrebbe esserne assicurata la libera circolazione a norma del presente regolamento. (*omissis*)⁷³. Quando invece i provvedimenti provvisori, tra cui anche quelli cautelari, sono disposti da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente a conoscere nel merito, la loro efficacia a norma del presente regolamento dovrebbe limitarsi al territorio dello Stato membro interessato». L'art. 2, al secondo comma, prevede poi che «Ai fini del capo III, la «decisione» comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un'autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento».

Anzitutto, per la prima volta il legislatore esplicita la possibilità che i provvedimenti provvisori, «compresi i provvedimenti cautelari» (si conferma che anche nell'impostazione europea le misure cautelari siano ritenute un *genus* dei provvedimenti provvisori), siano liberi di circolare nel sistema Bruxelles. Naturalmente, non se ne dubitava⁷⁴ anche in assenza di un'apposita previsione, stante l'ampiezza della tradizionale definizione di decisione e la non necessaria definitività della stessa; nondimeno si registra la codificazione, sebbene soltanto in un considerando, di tale possibilità⁷⁵.

⁷³ Sul secondo inciso del Considerando, relativo al necessario rispetto del principio del contraddittorio, v. *infra*.

⁷⁴ MERLIN, *Le misure provvisorie e cautelari*, cit., 764, riporta come uno dei punti fermi, avallato anche dalla giurisprudenza, il fatto che le misure provvisorie rientrassero già a pieno titolo nelle decisioni riconoscibili ed eseguibili secondo il sistema semplificato di *exequatur*, e ivi riferimenti anche per l'isolata opinione contraria.

⁷⁵ I provvedimenti provvisori autorizzati a circolare devono comunque, evidentemente, presentare il presupposto materiale dell'appartenenza della controversia alla materia civile e commerciale: tuttavia, tale appartenenza va valutata in autonomia rispetto al procedimento di merito cui accede la misura o al quale è strumentale: così la sentenza *De Cavel II*, 6 marzo 198, C- 120/79, in *Raccolta*, 1980, 732, dove la Corte ha ammesso a circolare un provvedimento provvisorio emesso da un giudice francese che attribuiva ad una delle parti un assegno di mantenimento familiare, emanato in relazione ad una causa di divorzio (ovviamente estranea all'ambito di applicazione della Convenzione) ritenendo che nessuna delle disposizioni della Convenzione vincoli la sorte delle domande accessorie a quelle principali, come dimostrato, tra l'altro, dalla possibilità di concedere l'esecuzione parziale – ossia soltanto ai capi per cui può essere accordata – della decisione straniera.

Ben più degna di nota è la netta presa di posizione del legislatore della rifusione nel senso di escludere dalla circolazione i provvedimenti provvisori che non siano stati emessi dal giudice competente per il merito⁷⁶, i quali vengono sanzionati con una restrizione dei loro effetti al territorio dello Stato membro interessato.

La scelta per una direzione che, come brevemente richiamato, non univocamente poteva essere desunta dalle sibilline pronunce della Corte di Giustizia sul punto⁷⁷ è comprensibile soltanto se si valorizza la volontà di evitare il *forum shopping*, il principale rischio paventato dai commentatori riguardo alla possibilità di «scegliere» l'ordinamento europeo che prevedesse le misure più incisive per il caso di specie, o i minori presupposti per la concessione di una misura, ed ottenere così un provvedimento cautelare riconoscibile ed eseguibile in tutti gli Stati. La preoccupazione forse maggiore, però, del legislatore comunitario, era quella di un aggiramento delle norme sulla giurisdizione per mezzo dell'art. 35, laddove il provvedimento provvisorio richiesto fosse in realtà idoneo a definire la controversia perché suscettibile di stabilizzazione, con il risultato di poter ottenere una decisione

⁷⁶ Ciò non esclude, secondo GAUDEMET-TALLON, *Compétence et exécution des jugements en Europe: matières civile et commerciale: règlements 44/2001 et 1215/2012, conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007)*, Paris, 2015, 488, spec. nota 51, che persista la possibilità per il foro non competente per il merito di emanare provvedimenti provvisori o cautelari con efficacia extraterritoriale; NUYS, *La refonte du Règlement Bruxelles I*, in *Rev. crit. dr. int. privé*, 2013, 41, osserva, nello stesso senso, che l'impossibilità di esecuzione della misura potrebbe forse dar luogo ad azioni per contempt of court davanti all'autorità giudiziaria d'origine, o ancora alla pronuncia di astreintes da liquidarsi su beni presenti nello Stato d'origine.

⁷⁷ HONORATI, *Provisional Measures*, cit. 529- 531 ha valutato in senso molto critico la scelta operata dal nuovo Regolamento, ritenendo che questa non fosse affatto espressa né tantomeno obbligata dalle pronunce *Van Uden* e *Mietz*, nello stesso senso, v. DICKINSON, *Provisional measures in the "Brussels I" Review: Disturbing the Status Quo?*, in *Journal of Private International Law*, 2010, 533, nel senso che l'argomentazione della Corte nel caso *Mietz* presupponesse evidentemente che le misure adottate ai sensi dell'art. 24 della convenzione di Bruxelles potessero essere riconosciute in altri Stati membri, a condizione però che rispettassero le condizioni poste dalla sentenza *Van Uden*. Entrambi gli autori condividono l'idea per la quale le successive pronunce della Corte di Giustizia, 5 luglio 2010, C-256/09, *Purrucker I*, in *Raccolta*, 2010, I-07353 e 9 novembre 2010, C-296/10, *Purrucker II*, in *Raccolta*, 2010, I-11163, sulla circolazione all'estero dei provvedimenti provvisori in materia familiare (nel citato Regolamento «Bruxelles II bis», n. 2201/2003), ove la Corte ha stabilito che sono ammessi al riconoscimento ed esecuzione in un altro Stato membro solo i provvedimenti provvisori resi dal giudice del merito, non sono trasponibili al sistema del Bruxelles I per la particolarità della materia del diritto di famiglia cui si riferisce il Regolamento.

«satisfattiva-anticipatoria» (benché reversibile) da parte del giudice di propria scelta e di poterla esportare in ogni Stato membro.

La drastica soluzione adottata, se sicuramente costituisce la strada più breve per disinnescare gli esposti pericoli, è dubbio che costituisca anche quella maggiormente rispondente alle finalità del sistema Bruxelles⁷⁸, potendosi prospettare vie che sicuramente avrebbero richiesto una maggiore riflessione da parte del legislatore, evitando però una così forte limitazione. In particolare, si sarebbe potuto restringere il campo d'applicazione del criterio della necessità del rispetto del criterio di giurisdizione *au fond* per i soli provvedimenti emessi *ante causam* idonei alla stabilizzazione dei propri effetti⁷⁹.

Il nuovo limite alla circolazione, invece, la cui collocazione nel testo legislativo, come visto, si ritrova soltanto all'interno dei requisiti di cui dev'essere provvista una decisione per il capo III e in uno dei Considerando, finisce per costituire, surrettiziamente, un nuovo motivo ostativo al riconoscimento e all'esecuzione dei provvedimenti cautelari, quello della sussistenza della «competenza a conoscere nel merito» del giudice straniero del cautelare; un controllo che, per le altre decisioni, è ammesso dal Regolamento solo in ipotesi predeterminate – in presenza delle cosiddette competenze protettive o di quelle esclusive⁸⁰ – ed in quel caso comunque limitato⁸¹, di talché nel sistema di Bruxelles,

⁷⁸ Proprio il fatto che non era richiesto, nel previgente sistema Bruxelles, che le decisioni, per essere ammesse a circolare, rispettassero i criteri di giurisdizione posti dal Regolamento, aveva indotto MERLIN, *Le mesure provisoire*, cit., 764, a confermare che non sussistesse alcun ostacolo di principio alla circolazione di misure provvisorie emesse in forza di fori previsti dal diritto nazionale. Ed infatti (si aggiunge) un tale ostacolo di principio non sussiste nemmeno oggi: la scelta del legislatore europeo può invero ritenersi una scelta puramente politica, non dettata da alcun ostacolo nell'impianto del sistema, semmai di spirito contrario.

⁷⁹ HONORATI, *Provisional Measures*, cit., 535, ritiene invece che il metodo migliore per evitare ogni rischio di circonvenzione sia applicare «*the usual pattern*»: prevedere criteri obbligatori e uniformi di giurisdizione anche per le misure cautelari, ciò che non sarebbe, per l'a., un «compito impossibile», o comunque molto complesso, come affermato nella Relazione POCAR, 127.

⁸⁰ Qualora, cioè, la decisione sia in contrasto con (i) le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5 nella misura in cui il contraente dell'assicurazione, l'assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto; o con (ii) le disposizioni del capo II, sezione 6 (art. 45, par. 1, lett. e).

⁸¹ Art. 45, par. 2, Reg. 1215/2012: «Nell'accertamento delle ipotesi di cui al paragrafo 1, lettera e), l'autorità giurisdizionale cui sia stata presentata l'istanza è vincolata dall'accertamento dei fatti sul quale l'autorità giurisdizionale d'origine ha fondato la propria competenza». Risulta, indirettamente da questa norma (come dall'art. 28, par. 3 della Convenzione e dall'art. 35, par. 3 del Regolamento 44) il principio cruciale del divieto, per il

sin dalle sue origini, sono ben riconoscibili ed eseguibili decisioni emesse sulla base di fori esorbitanti. È pacifico, peraltro, che i motivi ostativi debbano essere interpretati restrittivamente⁸². A questo proposito, l'art. 42 del Regolamento, che indica i documenti necessari per porre in esecuzione nello Stato richiesto una decisione emessa in un altro Stato membro, al paragrafo n. 2 prevede che quando la decisione emessa dispone un provvedimento provvisorio o cautelare, il richiedente deve fornire alla competente autorità incaricata dell'esecuzione, oltre ad una copia della decisione che ne garantisca l'autenticità, l'attestato «certificante che» (i) l'autorità giurisdizionale è competente a conoscere del merito; (ii) la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine; (iii) qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, la prova della comunicazione o notificazione della decisione. Nell'allegato I, quindi, che costituisce l'attestato *ex* art. 53 del quale la decisione dev'essere corredata ai fini dell'esecuzione automatica in un diverso Stato, al punto 4.6.2., si prevede che l'autorità da cui il provvedimento proviene indichi se si tratta di un «Provvedimento provvisorio o cautelare», di fornire una breve descrizione dell'oggetto della controversia e del provvedimento disposto (4.6.2.1.) e, infine, di sbarrare la casella «SI» alla domanda «Il provvedimento è stato disposto da un'autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi nel merito?». Con il meccanismo dell'attestato, oggi aggiornato con il nuovo requisito richiesto espressamente dall'art. 42, par. 2, potrà dunque più facilmente applicarsi il dettato della pronuncia *Mietz* rispetto al sistema previgente, dove nulla era esplicitato nel Regolamento e dove era piuttosto difficile ipotizzare che vi fosse sempre una pronuncia espressa in punto di giurisdizione⁸³.

giudice richiesto dell'esecuzione, di procedere al controllo della giurisdizione del giudice dello Stato d'origine, espresso sin dal Rapporto JENARD, 46, che lo considera incluso nel divieto di revisione nel merito della decisione straniera (nella «fiducia nella fondatezza della sentenza») e finalizzato ad evitare che nella procedura di *exequatur* si apra un nuovo dibattito sulle norme di competenza. La differenza è decisamente rilevante rispetto alla maggioranza dei sistemi nazionali di diritto internazionale processuale, come il nostro, che richiedono, invece, che il giudice straniero sia competente secondo le proprie norme: l'esclusione del controllo sulla giurisdizione è un elemento fondante della semplificazione alla circolazione delle decisioni in Europa. Il principio è stato da ultimo richiamato da Corte di Giustizia, 4 maggio 2010, C-533/08, *TNT Express Nederland BV*, in *Raccolta*, 2010, 04107, punto 55.

⁸² Entrambi i profili sono stati espressamente evidenziati dall'avv. generale Léger dell'8 ottobre 1997 nelle sue conclusioni proposte nel caso *Mietz*, in *Raccolta*, 1997, punto 73.

⁸³ La Corte aveva infatti in quella sede chiarito che, nel caso – diverso da quello sottoposto al suo giudizio – in cui il giudice avesse espressamente asserito la propria competenza secondo le norme convenzionali a conoscere del merito della controversia, il

Oggi, è invece necessaria l'affermazione (la «certificazione» addirittura) da parte del giudice che ha emesso il provvedimento sulla sussistenza della propria giurisdizione (peraltro, si nota, senza neanche che l'attestato richieda di specificarne il «titolo» rinvenuto per il caso di specie nel Regolamento).

In ogni caso, pur sospendendo, al momento, il giudizio sulla valenza e portata accertativa dell'attestato⁸⁴, paiono valide quelle posizioni⁸⁵ che ravvisavano nel «regime speciale» un *vulnus* sia al principio del diniego del riconoscimento soltanto per la sussistenza di uno dei motivi ostativi oggi elencati tassativamente dall'art. 45; sia al principio di divieto di riesame della competenza del giudice straniero⁸⁶. Sembra infatti difficile immaginare che non si porrà, nell'applicazione pratica, il problema di stabilire «quanto» la dichiarazione del giudice straniero sia incontestabile, da un lato e preliminarmente dal giudice richiesto dell'esecuzione, dall'altro, dall'esecutato in caso di opposizione.

Diviene allora rilevante tentare di stabilire il confine tra (a) lo spazio per contestare l'emissione dell'attestato, e in particolare se sia possibile per l'autorità richiesta dell'esecuzione contestare la qualificazione operata dal giudice d'origine sul «tipo» di decisione che ha emesso nonché sull'asserita competenza a pronunciarsi nel merito, e (b) il vero e proprio procedimento di opposizione alla decisione secondo i motivi ostativi previsti dal Regolamento, come noto, di elencazione tassativa e da interpretare restrittivamente, al fine di stabilire, tra l'altro e qualora si

giudice dello Stato richiesto in nessun caso avrebbe potuto rifiutare l'exequatur per motivi diversi da quelli ostativi, escluso ogni riesame sul punto della giurisdizione (punto 50 della sentenza). Cfr. MERLIN, op.ult.cit., 800 s.

⁸⁴ V. anticipando su questo punto LUPOI, *L'attuazione negli altri Stati membri dei provvedimenti provvisori e cautelari nel Reg. UE 1215/2012 (Bruxelles I bis)*, in CAPPONI (a cura di), *Il processo esecutivo. Liber amicorum Vaccarella*, Bologna, 2014, 1542-1544: «La semplice verifica della “casellina” all'uopo prevista nel modulo compilato dal giudice d'origine, dunque, dovrebbe consentire all'autorità incaricata dell'attuazione del provvedimento straniero di verificare se esso rientri nella nozione di decisione cautelare riconoscibile di cui all'art. 2, lett. a). Ciò lascia pensare che il giudice ad quem non abbia margini di valutazione rispetto alla competenza “sul merito” del giudice a quo, in linea con il tradizionale approccio seguito nell'ambito del sistema di giustizia europea, ove si limitano al minimo i controlli sulla competenza indiretta del giudice d'origine».

⁸⁵ MERLIN, op. ult. cit., 802.

⁸⁶ HONORATI, *Provisional Measures*, cit., 542, osserva infatti che benché, come nella pronuncia *Purrucker I*, cit., si vuole sostenere, vi sia senz'altro una differenza teorica tra il riesame della competenza e un mero controllo sul titolo sul quale il giudice straniero si è considerato competente, nondimeno l'applicazione pratica di questo «mero controllo» potrà condurre a non poche ambiguità e facilmente sfocerà comunque in un controllo di competenza – si aggiunge – non controbilanciato da un reale beneficio della generale disciplina delle misure provvisorie.

ritenga che per le dette contestazioni vi sia spazio nella sede del procedimento di opposizione, se vi sia qualche differenza in ordine all'onere della prova su tali requisiti «positivi».

Rimangono aperte, stante la sbrigativa soluzione adottata dal legislatore della rifusione, due ulteriori questioni, tra loro collegate. La prima, è relativa al rischio di *parallel proceedings*, ossia che in un sistema in cui il provvedimento emesso sulla base del foro esorbitante non è esportabile, l'istante sia spinto ad avviare procedimenti multigiurisdizione, in ogni Stato ove abbia e la possibilità *ex art. 35*, e al possibile conflitto fra provvedimenti provvisori (salvo l'operare della litispendenza). La seconda, è quella del coordinamento dei provvedimenti provvisori emessi da giudici di più Stati membri in forza di criteri alternativi di giurisdizione con il processo di merito.

Il timore è insomma che nuova disciplina possa provocare «*un morcellement du litige international qui met à mal la réunion du provisoire et du principal devant la même juridiction*»⁸⁷.

Inoltre, se il provvedimento provvisorio, come la Corte ha ammesso nella pronuncia *Italian Leather*⁸⁸, può avere (*rectius*, ha) effetti preclusivi per il riconoscimento di un'altra pronuncia incompatibile negli effetti, è possibile immaginare che, anche oggi, una pronuncia di una misura cautelare richiesta ed

⁸⁷ L'espressione è di DE VAREILLES-SOMMIÈRES, *La compétence internationale des tribunaux français en matière de mesures provisoires*, in *Rev. crit. dr. int. privé*, 1996, 425 s.; secondo KENNETT, *The Enforcement of Judgments in Europe*, Oxford, 2002, 138: «*in the absence of any coordination between jurisdictions, this could lead to unjustifiable pressure being exercised by the claimant through multiple proceedings*». Nello stesso senso, MERLIN, op. ult. cit., 803, che parla di «rischio che la moltiplicazione di procedure si trasformi in uno strumento di indebita pressione sul debitore».

⁸⁸ Corte di Giustizia, 6 giugno 2002, C-80/00, *Italian Leather Spa*, in *Raccolta*, 2002, I-04995, su cui v. in senso critico CONSOLO-MERLIN, *Conflitto fra provvedimenti sommari-cautelari e diniego di riconoscimento: la Italian Leather segna una forzatura*, in *Int'l Lis* 2002, 261. Senza poter entrare nel merito della questione all'esame della Corte, la cui soluzione nel caso di specie è sicuramente imprecisa e insoddisfacente poiché il «conflitto» si è riscontrato tra un provvedimento cautelare di rigetto ed uno di accoglimento, per quanto qui interessa è opportuno richiamare che la stessa ha in quella sede affermato che il contrasto *ex art. 27*, n. 3 della Convenzione, oggi il pressoché immutato art. 45, lett. c), del Regolamento 1215, il quale presuppone che le due decisioni producano effetti giuridici che si escludono reciprocamente, si applica indipendentemente dalla natura della decisione riconoscibile e dunque anche alle decisioni meramente provvisorie. Dunque, laddove rilevi il contrasto tra una decisione di un giudice di uno altro Stato contraente e una decisione pronunciata tra le stesse parti da un giudice dello Stato richiesto, il giudice di quest'ultimo Stato è tenuto a negare il riconoscimento e l'*exequatur* alla decisione straniera. La pronuncia poneva dunque sullo stesso piano la decisione cautelare del giudice del merito e quella emessa nel foro esorbitante nel valutare il contrasto tra decisioni.

ottenuta sulla base del foro esorbitante dell'art. 35 osti a che, in quello Stato membro, sia esportabile la misura cautelare emessa dal giudice dello Stato membro competente nel merito⁸⁹. Non è infatti scontato che si debba inferire dall'impostazione del Regolamento una gerarchia in senso di prevalenza tra le decisioni⁹⁰, di talché si potrebbe ancora «bloccare» l'esportazione della misura cautelare straniera di condanna con una pronuncia, ad esempio, di accertamento negativo dello stesso diritto nello Stato del foro esorbitante.

Il Regolamento, inoltre, non esige espressamente che il giudice della misura provvisoria ammessa a circolare sia *già* investito della causa di merito, poiché l'art. 2 a), seconda parte, non prevede la previa pendenza della causa di merito né il Regolamento attribuisce alcun «effetto prenotativo» della competenza giurisdizionale in forza del quale al giudice che per primo conosce di un provvedimento cautelare si deve proporre il relativo giudizio di merito⁹¹. Se è già

⁸⁹ L'ipotesi non è peregrina, laddove si prendano ad esempio i contenziosi multigiurisdizione che spesso interessano le controversie in materia di contraffazione di marchi commerciali e brevetti (materia, infatti, sottoposta all'esame del giudice nel caso *Italian Leather*), dove i titoli di proprietà industriale vengono sovente attaccati e difesi su più fronti e a colpi di provvedimenti cautelari, quali, ad esempio, da un lato, domande volte all'inibitoria alla commercializzazione del prodotto che si assume contraffatto e, dall'altra parte, richieste di provvedimenti d'urgenza che contengono azioni di accertamento negativo di contraffazione.

⁹⁰ Che invece era stata proposta da SCHLOSSER, *Relazione sulla Convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia* (firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978), in *Gazz. Uff. Com. Eur.* C59 del 5 marzo 1979, par. 760 s. (anche «Heidelberg Report»), ove l'a. suggeriva di attribuire al giudice competente per il merito il potere di revocare, modificare o adattare al proprio sistema giuridico le misure provvisorie adottate dalle corti di altri Stati membri.

⁹¹ Sul rapporto tra misure cautelari e giudizio di merito v. BIAGIONI, *Interferenze tra provvedimenti provvisori o cautelari e decisione di merito nella convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. int.*, 2002, 711 ss.; SALERNO, *Coordinamento e primato tra giurisdizioni civili nella prospettiva della revisione del regolamento (CE) n. 44/2001*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2010, 21 ss.; SEATZU, *La proposta per la riforma del regolamento 'Bruxelles I' e i provvedimenti provvisori*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2011, 170 ss.; SANDRINI, *Coordination of Substantive and Interim Proceedings*, in POCAR (a cura di), *Recasting Brussels I*, Padova, 2012, 273 ss. In proposito, l'art. 31 della Proposta della Commissione prevedeva che, nel caso in cui il procedimento di merito fosse stato instaurato davanti a un giudice di uno Stato membro diverso da quello adito in via cautelare, i giudici interessati avrebbero dovuto cooperare per garantire un coordinamento adeguato tra i due procedimenti. A tale suggerimento non si è evidentemente dato seguito. La questione peraltro non è scontata neanche riguardo alla competenza territoriale nell'ordinamento italiano: si veda infatti di recente GUARNIERI, *Ricorso d'urgenza ante causam e giudizio di merito: si riaccende la lampada di Aladino*, in *Riv. dir. proc.* 2018, 1379 ss; Cass. (ord.), 3 febbraio 2010, n. 2505, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 1277, con nota di MARUFFI, che ha stabilito che il giudizio proposto ai sensi degli art. 669 *octies* e *novies* c.p.c., all'esito della fase cautelare *ante causam*, può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela, e che nemmeno

pendente un giudizio di merito in uno Stato membro e si adisce il giudice di un altro Stato membro per la misura provvisoria – non ai sensi dell’art. 35, ma un giudice comunque astrattamente competente per il merito in virtù di un foro alternativo pur previsto dal Regolamento, questa misura provvisoria beneficerà dell’assenza di *exequatur* e sarà ammessa a circolare liberamente? I pochi autori che hanno evidenziato la questione⁹² hanno ritenuto maggiormente conforme allo scopo perseguito dal Regolamento considerare insufficiente, al fine di accedere al regime semplificato, la descritta *competenza teorica* e necessario, invece, che il giudice sarà *effettivamente* competente per il merito, nel senso che sia stato adito per il relativo procedimento quando esso è già pendente.

Infine, alcuni autori⁹³ hanno segnalato, tra i possibili sfruttamenti abusivi dell’impostazione restrittiva alla circolazione, la possibilità che nelle more del procedimento cautelare avviato ai sensi dell’art. 35, o comunque in prossimità della

l’omessa rilevazione dell’incompetenza (derogabile od inderogabile) da parte del giudice o l’omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti nel procedimento cautelare *ante causam* determina il definitivo consolidamento della competenza in capo all’ufficio adito anche ai fini del successivo giudizio di merito; v. anche da ultimo Cass., 9 giugno 2015 n. 11949, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 536, con nota di GUARNIERI, la quale ha stabilito che, ai fini dell’art. 39 c.p.c., in caso di accoglimento della domanda cautelare, seguito da rituale inizio del giudizio di merito, ai fini dell’individuazione del giudice preventivamente adito deve necessariamente tenersi conto della data di instaurazione del procedimento cautelare, atteso l’inequivocabile collegamento che la norma impone tra ordinanza di accoglimento e causa di merito anche in base al testo dell’art. 669 *octies*, sesto comma, c.p.c., il quale, per i provvedimenti cautelari ivi previsti, ha attenuato, ma non escluso, il vincolo di strumentalità tra la misura ed il giudizio di merito, ha osservato, significativamente, come la proposizione della domanda cautelare ante causam al giudice competente a conoscere del merito, ex art. 669 *ter* c.p.c. preannunci una scelta processuale che, per il principio di autoresponsabilità e di affidamento processuale, vincola la parte ricorrente e onera quella resistente ad eccepire l’incompetenza già in sede cautelare. Di recente sul tema si veda la pronuncia del Tribunale di Bologna, 15 febbraio 2018, n. 510, in *sistemaproprietaintellettuale.it*, la quale ha deciso, in un caso di contraffazione di marchi, che il solo provvedimento cautelare emesso dal giudice di un primo Stato membro, quando non sia stato presentato reclamo contro detto provvedimento, né sia stato introdotto il giudizio di merito finalizzato all’accertamento della contraffazione, non impedisce la promozione del giudizio di accertamento negativo di contraffazione davanti al giudice di un secondo Stato membro in quanto solo nel caso di instaurazione del giudizio di merito davanti al giudice del primo Stato avrebbe potuto ritenersi la prevenzione dell’azione proposta dinanzi a quel giudice, a partire dalla data di deposito del ricorso cautelare, rispetto all’azione di accertamento negativo proposta dinanzi al secondo Giudice.

⁹² GAUDEMET-TALLON, *Compétence et exécution*, cit., 489, NUYTS, *La refonte du Règlement Bruxelles I*, cit., 39-40.

⁹³ Così HEINZE, *Choice of Courts Agreements, Coordination of Proceedings and Provisional Measures in the Reform of the Brussels I Regulation*, in *RabelsZ*, 2011, 611-612. Lo stesso a. replica che a ciò il creditore potrà ovviare avviando procedimenti paralleli in tutti i fori competenti nel merito, ma naturalmente sarà così obbligato a sostenere costi dell’azione decisamente più alti.

sua concessione, il convenuto trasferisca i beni interessati dalla misura in un altro Stato membro, sfruttando abusivamente a proprio vantaggio il divieto di circolazione previsto dal Regolamento. In questo caso, potrebbe ammettersi che tali misure possano comunque essere eseguite in altri Stati membri dove si trovino una parte di beni che sono oggetto del provvedimento e che sono già specificamente individuati dallo stesso⁹⁴.

2.1.3. (segue) il riconoscimento dei provvedimenti emessi inaudita altera parte

Un ulteriore requisito necessario alla circolazione del provvedimento, che fino ad oggi si ricavava soltanto *a contrario* dai motivi di rifiuto al riconoscimento e all'esecuzione⁹⁵, nel Regolamento 1215/12 si trova invece codificato nel secondo paragrafo dell'art. 2, lett. a), a comporre la nozione dei provvedimenti provvisori e cautelari⁹⁶.

⁹⁴ V. in tal senso HESS, Study No JAI/A3/2002/02, cit., 136, con riguardo alle limitazioni che già l'a. riteneva imposte dalle sentenze *Van Uden e Mietz*: «According to this decision any ancillary protective measure aimed at supporting main proceedings in another Member State presumes the existence of assets within the jurisdiction of the court which determines the matter. However, this limitation does not rule out the possibility that the ancillary measure might be enforced in another Member State, if there are additional assets which can be seized. Yet, the principal effects of ancillary protective measures which are given on the basis of domestic competences, remain strictly territorials».

⁹⁵ L'impedimento alla circolazione delle misure emesse senza contraddittorio è stato confermato dalla Corte di Giustizia con la pronuncia *Denilauler* (Corte di Giustizia, 21 maggio 1980, C - 125/79, *Denilauler*, in *Raccolta*, 1980, 1553), la quale ha peraltro motivato tale ostacolo, più che sul tenore letterale della norma sui motivi di rifiuto (l'allora vigente art. 27 n. 2 della Convenzione) sullo spirito generale della Convenzione, che si muoverebbe sul presupposto implicito che i provvedimenti da riconoscersi in base al sistema semplificato siano stati emessi nel rispetto del rispetto dei diritti della difesa, cfr. il punto 13 della sentenza: «l'insieme delle disposizioni della convenzione, tanto quelle del titolo II, relative alla competenza, quanto quelle del titolo III, relative al riconoscimento ed all'esecuzione, esprimono l'intenzione di aver cura che, nell'ambito degli obiettivi della convenzione stessa, i procedimenti conducenti all'adozione di decisioni giurisdizionali si svolgano nel rispetto dei diritti della difesa». Per una ricognizione sul tema del rispetto del diritto alla difesa nel sistema europeo, anche in relazione alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e all'art. 6 della CEDU, v. di recente GASCON INCHAUSTI, *Service of proceedings on the defendant as a safeguard of fairness in civil proceedings: in search of minimum standards from EU legislation and European case-law*, in *Journal of Private International Law*, 2017, 13:3, 47 ss. Sulla circolazione dei provvedimenti emessi *inaudita altera parte*, v. GARCIMARTÍN, *The Cross-Border Effectiveness of Inaudita Parte Measures in the Brussels I Recast Regulation: an Appraisal*, in *Cross-border litigation in Europe: the Brussels I Recast regulation as a panacea?*, Milano, 2015, 171 ss.

⁹⁶ Si può immaginare che la nuova collocazione del rispetto del principio del contraddittorio nell'impianto del Regolamento – che passa dall'essere soltanto un motivo ostativo al riconoscimento ad un requisito «positivo» della nozione di decisione, benché solo nell'ambito dei provvedimenti provvisori – non sia priva di conseguenze, non limitate ai

In particolare, la nuova norma prevede che ai fini del capo III, la «decisione» non comprende i provvedimenti provvisori e cautelari emessi dall'autorità giurisdizionale «senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione». Lo stesso concetto è espresso nel già richiamato Considerando n. 33, dove si esplicita che «(*omissis*) i provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, disposti da un'autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, non dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti a norma del presente regolamento a meno che la decisione comprendente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione. Ciò non osta a che i provvedimenti siano riconosciuti ed eseguiti a norma della legislazione nazionale».

La Commissione europea, sul punto, aveva proposto, in senso diametralmente opposto, di introdurre un regime di libera circolazione per i provvedimenti concessi *in andita altera parte* (cosiddette *ex parte measures*), non notificati né comunicati al convenuto, purché avverso gli stessi fosse proponibile un'impugnazione nello Stato di emissione⁹⁷. L'approccio più liberale della Commissione non è stato condiviso dal legislatore della rifusione, in linea con la giurisprudenza europea formatasi sino a quel momento⁹⁸, secondo la quale i provvedimenti cautelari, anche se resi dal giudice competente per il merito, possono essere eseguiti in un diverso Stato membro solo se sono stati pronunciati nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, e in particolare, soltanto se si tratti di decisioni giurisdizionali che, prima del momento in cui il loro riconoscimento e la loro esecuzione siano richiesti in uno Stato diverso da quello di origine, sono state oggetto, o avrebbero potuto essere oggetto, nello Stato di origine, di un'istruzione

provvedimenti provvisori ma da estendersi ad ogni tipo di provvedimento anche definitivo, riguardo sia alla possibilità di una verifica preliminare di tale requisito, sia all'onere della prova ed all'eventuale rilievo d'ufficio della ricorrenza di tale condizione nella fase «dinamica» dei giudizi di diniego del riconoscimento o dell'esecutività.

⁹⁷ V. art. 42, par 2, lett. B) punto ii) della Proposta.

⁹⁸ Corte di Giustizia, 21 maggio 1980, C - 125/79, *Denilauler*, in *Raccolta*, 1980, 1553, punto 13; successivamente letteralmente ripresa da Corte di Giustizia, 13 luglio 1995, C474/93, *Hengst Import*, in *Raccolta*, 1995, 2113, punto 14; 14 ottobre 2004, C-39/02, *Maersk Olie*, in *Raccolta*, 2004, 9657, punti 50-51; 2 aprile 2009, C-394/07, *Gambazzi*, in *Raccolta*, 2009, 2563, punto 23.

in contraddittorio⁹⁹. La motivazione della pronuncia *Denilauler* si basa anche sulla norma corrispondente all'odierno art. 35, ritenendo che il creditore fosse sufficientemente tutelato dalla possibilità offerta dalla disposizione di domandare l'emissione di un provvedimento cautelare direttamente nello Stato di esecuzione della misura, in questo modo «aggirando» la necessità di *exequatur* e potendo comunque usufruire di una pronuncia *inaudita altera parte* qualora prevista da quell'ordinamento; la Corte, tramite il criterio aggiuntivo di giurisdizione, insomma, ridimensiona la portata del principio che contemporaneamente pone, impedendo la circolazione dei provvedimenti resi in assenza di contraddittorio.

Il Regolamento, oggi, pur codificando il principio ispiratore della Corte sul necessario rispetto del diritto di difesa, esige qualcosa di meno rispetto alla giurisprudenza sopra richiamata¹⁰⁰: non appare infatti necessario che vi sia stata

⁹⁹ La giurisprudenza *Denilauler* era stata valutata in senso critico da COLLINS, *Provisional Measures, the conflict of laws and the Brussels Convention*, in *Yearbook of European Law*, 1981, 249 ss. (Pa. osserva che la motivazione della Corte non è pienamente soddisfacente, in quanto applicando correttamente la *ratio* della decisione bisognerebbe negare in radice l'esecuzione delle misure cautelari in un altro Stato) e, da noi, da QUERZOLA, *Tutela cautelare e Convenzione di Bruxelles nell'esperienza della Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2000, spec. 822: Pa. ritiene, in particolare, che una tale lettura della norma, oggi codificata, sia in contrasto con il principio di equivalenza delle giurisdizioni nazionali, in quanto si sarebbe introdotta un'interpretazione abrogante, a livello comunitario, di ogni cautelare di diritto interno che possa legittimamente pronunciarsi ed eseguirsi *inaudita altera parte*, domandandosi inoltre il perché questo cautelare debba essere efficace in una controversia nazionale e non in una transazionale. A questo rilievo si può obiettare che ben diverso, per il resistente, è essere sottoposto ad esecuzione sulla base di un provvedimento nazionale, la cui esistenza è dagli operatori del diritto e i cui effetti sono noti – e si aggiunge, proprio della cultura giuridica dello Stato in cui la misura esiste; ben più incisivo sarebbe vedersi sottoposti ad un'esecuzione forzata sulla base di un provvedimento straniero, emesso sulla base di un procedimento che non si conosce e cui non si è potuto prendere parte, dagli effetti da decifrare. Più recentemente sul tema, v. BOULARBAH, *Requête unilatérale et inversion du contentieux*, Bruxelles, 2010, 668 ss. V. anche NUYTS, *Bruxelles I Bis: présentation des nouvelles règles sur la compétence et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale*, in NUYTS (a cura di), *Actualités en droit international privé*, Bruxelles, 2013, 125, che osserva che in un la scelta operata dal Regolamento, in un sistema ove è abolito l'*exequatur*, fosse ancora più obbligata, come se quest'ultimo costituisse una perdita di garanzie da riequilibrare prevedendo la necessità di un recupero, quantomeno a posteriori, del contraddittorio.

¹⁰⁰ Cfr. anche Corte di Giustizia, 14 ottobre 2004, causa C-39/02, *Maersk Olie & Gas*, in *Raccolta*, 2004, 9658, punto 62, ove si decide che alla «decisione riguardante la costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità, in assenza di notificazione giudiziaria preventiva al creditore interessato, e ciò anche laddove quest'ultimo abbia interposto appello avverso tale decisione al fine di contestare la competenza del giudice che l'ha pronunciata, non può essere negato il riconoscimento in un altro Stato contraente ai sensi dell'art. 27, punto 2, della convenzione di Bruxelles a condizione che tale decisione sia stata comunicata o notificata regolarmente e in tempo utile al convenuto (corsivo aggiunto)» ove si ritiene sufficiente la comunicazione o notificazione, ma si precisa che la stessa debba essere avvenuta «in tempo utile».

un'effettiva possibilità di assoggettare a contraddittorio la decisione («avrebbe potuto essere preceduta da un'instaurazione del contraddittorio»), ma soltanto che la stessa sia stata comunicata o notificata alla controparte, anche dopo l'emissione, purché prima dell'esecuzione¹⁰¹.

L'art. 42, n. 2, lettera c) dello stesso Regolamento conferma questa impostazione laddove richiede, tra la documentazione da fornire per ottenere la certificazione *ex art. 53* qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, «la *prova* della notificazione o comunicazione della decisione».

Si nota, però, che sebbene al fine di intraprendere l'esecuzione forzata da parte del creditore sia sufficiente la notifica, in caso di contestazione della stessa notifica in sede di azione di diniego, il giudice dello Stato richiesto dovrà, ai sensi dell'art. 45, lettera b), verificare, della decisione in contumacia, che la domanda giudiziale o l'atto equivalente siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese¹⁰² (eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione).

Il nostro decreto ingiuntivo potrà, allora, essere riconosciuto – nei suoi effetti di accertamento solo quando sia divenuto irrevocabile per mancata od inammissibile opposizione¹⁰³ – ed eseguito soltanto in seguito alla notificazione all'ingiunto che abbia seguito la sua emanazione *inaudita altera parte*. La Corte di

¹⁰¹ Rimangono dunque esclusi dalla possibilità di circolare solo i provvedimenti destinati a produrre il c.d. effetto sorpresa, ossia quelli eseguiti senza la previa comunicazione al convenuto, come nota LEANDRO, *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 («Bruxelles I bis»)*, in *Giust. proc. civ.*, 2013, 626.

¹⁰² Come già in relazione al decreto ingiuntivo tedesco, Corte di Giustizia, 16 giugno 1981, C-166/80, *Kloms c. Michel*, in *Raccolta*, 1981, 01593, punti 16-20: «anche quando un giudice dello stato di origine ha deciso, in esito ad un procedimento a contraddittorio separato, che la notifica o comunicazione era regolare, l'art. 27 punto 2 esige che il giudice richiesto esamini, ciò non di meno, la questione se tale notifica o comunicazione sia stata effettuata in tempo utile perché il convenuto potesse presentare le proprie difese».

¹⁰³ Su cui, da ultimo, v. Cass. 28 novembre 2017, n. 28318, in *Foro it. Rep.* 2017, voce *Ingiunzione (procedimento per)*, n. 39, che riprende l'orientamento ormai prevalente per cui il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo si estende ai presupposti logico-giuridici della decisione e dunque acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio, come già App. Genova 27 luglio 2016, in *Foro it., Rep.* 2016, voce *Cosa giudicata civile*, n. 10; Cass. 6 giugno 2016, n. 11572, *ibid.*, voce *cit.*, n. 26; Trib. Grosseto 13 gennaio 2016, *ibid.*, voce *cit.*, n. 8; Cass. 2 aprile 2015, n. 6673, *id.*, *Rep.* 2015, voce *cit.*, n. 37.

Giustizia¹⁰⁴, sul punto, nel dichiarato intento di valorizzare le peculiarità della disciplina processuale nazionale, si era già espressa in favore dell'equivalenza tra la notificazione della domanda giudiziale (il ricorso monitorio) e notificazione della decisione, statuendo che la notificazione del decreto insieme al ricorso è sufficiente a consentire la circolazione del provvedimento giudiziale. Del pari, la Corte, in un'altra occasione, ha ritenuto riconoscibile e suscettibile di ottenere la dichiarazione di esecutività il decreto ingiuntivo tedesco equiparando alla notificazione della domanda introduttiva giudiziale la notificazione del provvedimento preliminare allo stesso, la decisione di pagamento (*Zahlungsbefehl*), la quale diviene, poi, decisione di esecuzione solo laddove la prima non sia stata contestata dall'ingiunto¹⁰⁵.

È inoltre da esplorare la possibilità che in virtù di una decisione ottenuta *inaudita altera parte* e non comunicata o notificata, il creditore possa, mediante lo strumento offerto dall'art. 40 del Regolamento, ai sensi del quale «una decisione esecutiva implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro richiesto»¹⁰⁶ richiedere la concessione dei provvedimenti cautelari previsti dall'ordinamento dello Stato richiesto, senza la necessità di adempiere agli obblighi di comunicazione e notifica previsti dall'art. 43.

¹⁰⁴ Che il decreto ingiuntivo, comunicato o notificato all'intimato unitamente al ricorso e non opposto, fosse eseguibile in un altro Stato membro era confermato già nella vigenza della Convenzione di Bruxelles, sulla base del suo art. 31, da Corte di Giustizia, 13 luglio 1995, C-474/93, *Hengst Import BV v Anna Maria Campese*, in *Raccolta*, 1995, I-2113, in *Foro it.*, 1996, IV, 395 ss., con nota di SALVATORE, *Circolazione internazionale dei decreti ingiuntivi: traffico rallentato, notificate con prudenza!*, in *Giur. it.*, 1996, I, 1167 ss., con nota di TONOLLI, *Il decreto ingiuntivo italiano e la sua agevole circolazione in virtù della convenzione di Bruxelles*, e in *Riv. dir. proc.*, 1996, 592 ss., con nota di GIORGETTI, *Il riconoscimento del decreto ingiuntivo*; di cui le conclusioni nel testo. Prima, si doveva ritenere che, per rispettare il dettato della Corte di Giustizia nel richiedere che la notifica dovesse avvenire prima dell'emissione del provvedimento esecutivo, la via della circolazione fosse dischiusa soltanto per i decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi in corso di opposizione *ex art. 648* oppure per mancata opposizione *ex art. 647 c.p.c.*; mentre oggi, a fronte del solo requisito della notifica prima dell'esecuzione, anche il decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo *ex art. 642 c.p.c.* Risulta superato, invece, il diverso problema dell'impossibilità di notificare il decreto d'ingiunzione all'estero, riportato da CONSOLO, *La tutela sommaria e la Conv. Di Bruxelles: la circolazione comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi*, in *Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale*, Milano, 2002, 380-381 in ragione dell'abrogazione, auspicata dall'autore, del divieto che era previsto dall'art. 633, ultimo comma, c.p.c., ad opera del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 9, comma primo. In argomento anche SCARSELLI, *Il decreto ingiuntivo e la Comunità europea*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, 725 ss.

¹⁰⁵ Corte di Giustizia, 16 giugno 1981, C-166/80, *Kloms c. Michel*, in *Raccolta*, 1981, 01593 e in *Foro it.*, 1982, IV, 217.

¹⁰⁶ Sull'art. 40 vedi ampiamente *infra*.

In altre parole, secondo la lettera dell'art. 40 (o dimenticando che esso corrisponde al previgente art. 47, secondo paragrafo, del Regolamento 44/2001 che si riferiva ai provvedimenti che avessero già ottenuto l'*exequatur*) ed intendendo che essa includa una decisione sì «esecutiva» nello Stato d'origine ma non (ancora) «eseguibile» in un altro Stato membro ai sensi del Regolamento perché non notificata, si può assegnare un contenuto tutto nuovo alla disposizione, attribuendo al creditore il quale, pur non potendo chiedere immediatamente l'esecuzione all'estero del provvedimento ottenuto nello Stato di origine, potrebbe ugualmente ottenere nello Stato membro richiesto un provvedimento analogo previsto dal diritto interno, senza che ricorrano i limiti fissati dagli artt. 2 e 42 del Regolamento e così preservando l'effetto sorpresa¹⁰⁷.

Infine, il Regolamento lascia aperta un'altra possibilità per la circolazione dei provvedimenti *inaudita altera parte*, espressa nel Considerando 33, il quale prevede che tali provvedimenti possano essere «riconosciuti ed eseguiti a norma della legislazione nazionale». Dunque, pur non potendo beneficiare del regime semplificato di circolazione delle decisioni del regolamento, il creditore potrà ugualmente ottenere l'esecuzione di tali provvedimenti sulla base di regimi nazionali più favorevoli. L'eccezione in parola risulta in realtà criticabile, minando, come d'altronde ogni rinvio all'ordinamento nazionale, l'uniformità di applicazione della disciplina europea¹⁰⁸.

¹⁰⁷ Sembra propendere per questa opzione VAN DROOGHENBROECK, DE BOE, in *Les mesures provisoires et conservatoires dans le nouveau règlement Bruxelles I bis*, in GUINCHARD (a cura di), *Le nouveau règlement Bruxelles I bis*, Bruxelles, 2014, 202.

¹⁰⁸ Per l'interessante questione se sia concesso, nel sistema di Bruxelles, applicare il diritto comune quando esso sia più favorevole agli strumenti di diritto uniforme europeo – senza tuttavia riferirsi alla novità inclusa nella previsione di cui al Considerando n. 33, riportata nel testo, v. GAUDEMET-TALLON, op.cit., 558-560. L'a. propende per la soluzione negativa, in ragione della necessità di un'applicazione identica dei testi normativi in tutti gli Stati membri e della intrinseca coerenza e armonia dei testi europei, che impedirebbero di inserirvi «*telle ou telle disposition*» di diritto internazionale privato interno a seconda di quale risulti più favorevole. Anche in senso negativo KERAMEUS, *Art. 38*, in MAGNUS-MANKOVSKI (a cura di), *Brussels I Regulation*, Monaco, 2007, 749, che parla di un «*closed system which is brought to application as a whole and cannot be disregarded in a particular case on the basis of considerations of convenience or speed*». Anche la Corte di Giustizia, nel contesto del sistema previgente, aveva affermato con riguardo al procedimento per ottenere l'*exequatur*, che non sarebbe stato consentito ottenere l'esecutività della decisione mediante l'esercizio in un altro Stato membro di una nuova azione di condanna diretta ad ottenere l'emanazione di una sentenza identica a quella emessa nel primo stato, e ciò anche se tale *iter* procedimentale fosse risultato meno costoso rispetto allo svolgimento della procedura di *exequatur*: Corte di Giustizia, 30 novembre 1976, causa C-42/76, *De Wolf*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 1977, 432 ss. e in *Journ. dr. international* 1977, 25, con osservazioni di HUET.

2.2. Gli effetti suscettibili di essere riconosciuti

Come già evidenziato, nella nuova disciplina si conferma il principio di riconoscimento automatico degli effetti di accertamento e costitutivi della sentenza straniera. La non necessità di una procedura intermedia per il riconoscimento è uno dei principi chiave del sistema Bruxelles, che sin dalla Convenzione del 1968 ha perseguito l'obiettivo della libera circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo. Nel Considerando n. 26 del Regolamento si ribadisce ciò che è premessa comune per uno strumento di costruzione di uno spazio giudiziario comune, ossia che il riconoscimento automatico è espressione della fiducia reciproca nell'amministrazione della giustizia che deve sussistere fra gli Stati membri.

Nel suo significato più ampio, il riconoscimento comprenderebbe tutti gli effetti della decisione, compresa la sua esecutorietà. È tuttavia opportuno tenere distinti i due piani del riconoscimento e dell'esecuzione, vista la separazione operata dallo stesso Regolamento, al fine di meglio delineare la nozione di riconoscimento ed i suoi confini così come nel tempo delineata nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, tenendo conto che, come meglio si vedrà, la disciplina dell'esecuzione¹⁰⁹, è perlopiù demandata alla legge dello Stato membro richiesto, fermi i principi della equivalenza esecutiva e del trattamento nazionale – ossia, le decisioni esecutive negli Stato membro d'origine devono essere soggette, nello Stato Membro richiesto, alle stesse norme vigenti in quest'ultimo in materia di esecuzione e senza alcuna discriminazione rispetto alle decisioni nazionali.

La soluzione, parzialmente motivata dall'esigenza di evitare decisioni contrastanti, che naturalmente presuppone l'inoperatività nel caso di specie delle norme sulla litispendenza, è giustificata anche con l'affermata incompatibilità con gli obiettivi della Convenzione di una simile procedura, che aggira la necessaria esclusività del procedimento uniforme europeo, anche con riguardo ai rimedi contemplati dalla disciplina. La Corte di Giustizia ha infatti in più occasioni affermato che il sistema dei rimedi è un «complesso autonomo e completo», cui non possono sovrapporsi altri diversi rimedi messi a disposizione dalle leggi processuali nazionali (così Corte di Giustizia 2 luglio 1995, causa C-148/84, *Deutsche Genossenschaft*, in *Giust. civ.* 1986, I, 3009 ss., 3012; Corte di Giustizia 11 agosto 1995, causa C-432/93, *SISRO*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 1996, 380 ss., 386).

¹⁰⁹ Per esecuzione, nel sistema del Bruxelles I, si intende, in generale, lo stadio in cui la decisione costituisce titolo per procedere ad atti di coercizione dell'adempimento del debitore: v. KERAMEUS, *Enforcement in the international context*, *Collected courses of the Hague Academy of International law*, tomo 264, 1997, 215 ss. per una rassegna comparatistica.

Come noto, di una decisione della quale si domanda il riconoscimento, si deve preliminarmente affrontare il problema di quale sia la legge applicabile per determinare l'ambito di efficacia della decisione, stante la varietà di posizioni e sfumature presenti negli ordinamenti nazionali sulla portata degli effetti sostanziali e processuali della stessa; qualora la decisione abbia autorità di cosa giudicata, viene in rilievo altresì il problema dei limiti oggettivi, soggettivi e temporali di efficacia della *res judicata*¹¹⁰ in un diverso Stato membro.

Nell'elaborazione comune della materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere nel diritto internazionale processuale, vengono in rilievo due modelli principali, entrambi astrattamente applicabili: quello dell'«assimilazione degli effetti» il quale consente di riconoscere alla decisione straniera i medesimi effetti della decisione interna, e quello dell'«estensione degli effetti», per il quale il riconoscimento deve conferire alla decisione la medesima autorità e la medesima efficacia (intesa come estensione ed intensità dell'accertamento ivi contenuto) di cui gode nello Stato in cui è stata emessa. Si parla perciò di 'estensione' dell'efficacia che è già propria della decisione, si potrebbe dire geneticamente, e non di un mutamento di natura della stessa allo scopo di equipararla ad una decisione che avrebbe potuto essere emessa nello Stato richiesto. L'applicazione della disciplina

¹¹⁰ Su cui BARNETT, *Res Judicata, Estoppel, and Foreign Judgments: The Preclusive Effects of Foreign Judgments*, in *Private International Law*, Oxford, 2001; D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento*, cit., 119 ss.; CHIZZINI, *Note introduttive sugli effetti del riconoscimento delle sentenze straniere: dalla lex fori alla lex causae*, in *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento giuridico internazionale. Omaggio ad Aldo Attardi*, Padova, 2009, tomo II, 749 ss. Più di recente, CONSOLO, *Il flessibile rapporto dei diritti processuali civili nazionali rispetto al primato integratore del diritto comunitario (integrato dalla CEDU a sua volta)*, in *Corti europee e giudici nazionali* (Atti del XXVII Convegno nazionale dell'associazione italiana fra gli studiosi del processo civile), Bologna, 2011, 50 ss; D'ALESSANDRO, *L'influenza esercitata dal diritto nazionale nell'elaborazione di concetti 'europei' ad opera della Corte di giustizia. Il caso Gothaer*, in DALFINO (a cura di), *Scritti dedicati a Maurizio Converso*, Roma, 2016, 137 ss.; HENKE, *Verso una nozione europea di res judicata: l'efficacia extraprocessuale della declinatoria di giurisdizione e il giudicato sui motivi*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2013, 1085; per il commento all'applicazione da parte della Suprema Corte italiana, D'ALESSANDRO, *La legge regolatrice dei limiti oggettivi di efficacia del giudicato riconosciuto in Italia secondo la Corte di cassazione*, in *Int'l Lis*, 2014, 101 e MEROTTO, *Verso una nozione di 'cosa giudicata' sovranazionale?*, in *Giur. it.*, 2014, 358 ss. In senso critico verso l'emersione di una nozione di res judicata europea che ritiene di intravedere nella pronuncia Gothaer, v. KOOPS, *Der Rechtskraftbegriff der EuGVVO – Zur Frage der Unvereinbarkeit der Entscheidung Gothaer Allgemeine Versicherung / Samskeip GmbH mit der EuGVVO*, in *IPRax* 2018, 11 ss.

dell'efficacia che la sentenza ha nello Stato d'origine, nel sistema di riconoscimento automatico, appare invero ormai essere un dato non più discutibile.¹¹¹

La relazione Jenard, insieme con la Corte di Giustizia, avevano ritenuto che il principio di riconoscimento automatico creasse, di per sé, una «*rebuttable presumption*» di estensione degli effetti della decisione in tutti gli Stati contraenti¹¹² e

¹¹¹ Tale principio, enunciato nella Relazione JENARD, cit., 44, è stato ripetutamente espresso dalla Corte di Giustizia, dapprima con la pronuncia del 4 febbraio 1988, C-145/86, *Hoffmann*, in Racc., I-645; poi da Corte giustizia, 28 aprile 2009, C- 420/07, *Apostolides*, in *Raccolta* 2007, I-3571. Esso trova altresì ampio accoglimento nella dottrina più recente: *ex multis*, cfr. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, cit., 53 ss.; MERLIN, *Il conflitto di decisioni nello spazio giudiziario europeo*, in *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, Milano, 2005, I, 487 ss.; CARBONE-TUO, *Il nuovo spazio*, cit. 222; CARRATTA, *La sentenza civile straniera fra riconoscimento ed estensione dell'efficacia*, in *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento giuridico internazionale. Omaggio ad Aldo Attardi*, promosso da COLESANTI, CONSOLO, GAJA E TOMMASEO, Padova, 2009, 783 ss.; SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia*, cit., 312.; D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, cit., 50; CONSOLO, *Evoluzioni nel riconoscimento delle sentenze*, in *Nuovi problemi*, cit., 26 ss., con un ampio excursus sulle posizioni della dottrina tedesca, part. 28, nota 56. ATTARDI, *La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e di riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. civ.* 1995, 768, part. nota 53, evidenzia in relazione all'art. 64 l. 218/1995, che «l'essenza dell'istituto del riconoscimento della sentenza straniera debba essere colta con riguardo a quella che è la funzione del processo e della decisione che lo conclude: e cioè la definizione di una controversia che, di regola, verte sull'esistenza di un diritto, di un rapporto giuridico o status; e che gli effetti riportabili alla decisione e manifestantisi nell'ordinamento italiano siano principalmente quelli che tale funzione rispecchiano. (...) a me pare, dunque, che non si potrà non tener conto dell'oggetto del processo, e, quindi, della decisione straniera quale risulta dal diritto dello Stato nel quale il processo si svolge e la decisione è pronunciata; e che lo stesso debba ripetersi con riguardo all'efficacia – o meglio all'intensità dell'efficacia – di accertamento della decisione stessa». Già in favore dell'orientamento dell'estensione degli effetti erano DI BLASE, *Connessione e litispendenza nella Convenzione di Bruxelles*, Padova, 1993, 45; COSCIA, *Conflitti e contrasti di giudicato nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 1995, 276; DROZ, *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché commun*, Parigi, 1972, 281. Si veda anche GOTHOT-HOLLEAUX, *La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968- Compétence judiciaire et effets des jugements dans la CEE*, Parigi, 1985, 247, per il quale uno Stato, riconoscendo la sentenza straniera, accetta di introdurre nel suo ordinamento 'la regola di diritto sostanziale contenuta nella sentenza' (letteralmente, «*la norme dont la decision est en quelque sorte porteuse*», cosicché lo Stato di destinazione «*fait sienne la situation juridique que la decision consacre*»). Anche la nostra giurisprudenza di legittimità ha accolto espressamente questa impostazione: si veda Cass., 6 febbraio 2014, n. 10853, in *Giur. it.*, 2015, 358, la quale, stabilendo che l'autorità di cosa giudicata, nel caso in esame, si dovesse estendere alla motivazione della decisione, che costituisca il fondamento necessario del dispositivo, precisa che «Ciò nonostante, non viene ritenuta "sicura" l'aspirazione ad un'unica regola, valevole per valutare l'estensione del giudicato di ogni decisione comunitaria, per cui gli artt. 32 e 33 del Regolamento CE n. 44/2001 disciplinano il riconoscimento della decisione estera mediante un implicito rinvio alle norme dell'ordinamento dello Stato membro in cui la pronuncia è resa. Il giudice dello Stato richiesto, dunque, deve estrarre il giudicato fra le parti esclusivamente in base alle norme dello Stato d'origine e non alle regole di giudizio dettate dal diritto interno».

¹¹² Relazione JENARD, cit., 43, Corte di Giustizia, 30 novembre 1976, causa C- 42/76, *De Wolf*, in *Raccolta*, 1976, 1759; v. anche BENNETT, *Res Judicata, Estoppel, and Foreign Judgments: The Preclusive Effects of Foreign Judgments in Private International Law*, Oxford, 2001, 259 ss., spec. 260.

ha definito il riconoscimento come il processo mediante il quale si autorizza a fare riferimento all'autorità e all'efficacia che la decisione riveste nello Stato in cui è stata pronunciata nell'ordinamento di un paese diverso¹¹³.

Nemmeno il Regolamento come riformato, però, definisce l'ambito di comprensività del termine «riconoscimento», definizione che non è dato rinvenire per il vero in nessun atto legislativo dell'Unione che riguardi lo scambio transfrontaliero di decisioni; ma sono presenti, nel nuovo testo, due indicazioni che confermano l'adesione al principio dell'estensione degli effetti.

La prima se si considera che, per attribuire un significato all'art. 54, il quale prevede il caso in cui una decisione debba essere adattata in quanto contenga una misura o un provvedimento *ignoto* all'ordinamento dello Stato richiesto, deve ritenersi necessariamente che la decisione straniera è intesa come portatrice delle conseguenze previste dall'ordinamento d'origine, e non da quello di destinazione. Si può inoltre scorgere un riferimento ad analogo principio nelle disposizioni generali del Regolamento, art. 65, comma 2, ove, in tema di chiamata in garanzia o di chiamata in causa del terzo, esso stabilisce che «Le decisioni emesse in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 8, punto 2, o dell'articolo 13 sono riconosciute ed eseguite conformemente al capo III in ogni altro Stato membro. *Tutti gli effetti che le decisioni emesse negli Stati membri* figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1 *possono produrre in base al diritto di tali Stati membri nei confronti di terzi*, in applicazione del paragrafo 1, sono riconosciuti in tutti gli Stati membri (enfasi aggiunta)».

È, comunque, necessario brevemente richiamare quale tipologia di effetti della decisione si possa ritenere suscettibile di riconoscimento.

Procedendo per gradi, accompagnati dalla *ratio* del sistema di Bruxelles, sicuramente è suscettibile di riconoscimento l'efficacia condannatoria della decisione, presupposto affinché la stessa si ponga in esecuzione – e si è detto che senz'altro il Regolamento 1215/2012, per la decisione che sia dotata di efficacia esecutiva, accorda che tale esecutività sia automaticamente esportabile in ogni Stato Membro.

Il Regolamento europeo consente poi, senza dubbio, la circolazione dell'efficacia di accertamento, dichiarativa, della decisione, anche provvisoria,

¹¹³ Relazione JENARD, par. 42;

nonché l'efficacia di modificazione giuridica, costitutiva, prodotta dalla pronuncia costitutiva di altro Stato membro¹¹⁴.

Infine, sembra escluso in generale dall'operatività del meccanismo del riconoscimento ai sensi del Regolamento il valore della sentenza dal punto di vista probatorio e fattuale, il quale resta disciplinato dalla *lex fori*¹¹⁵.

¹¹⁴ Quanto detto potrebbe essere sufficiente se si facesse riferimento al solo ordinamento italiano. Bisogna tuttavia considerare che in altri ordinamenti europei la pronuncia giurisdizionale gode di ulteriori effetti. Ad esempio, nel Regno Unito l'efficacia preclusiva, diversamente dall'ordinamento italiano nel quale è considerata una conseguenza dell'incontrovertibilità dell'accertamento proprio della cosa giudicata sostanziale, è un'efficacia diversa e separata dall'accertamento – in quanto essa costituisce un corollario del divieto di *abuse of process* (e si mantiene l'espressione inglese per evitare che si confonda con la ben diversa concezione italiana di abuso del processo). In altre parole, e senza poter qui entrare nel complesso tema dell'*estoppel per rem indicatam*, si deve ritenere che quando la pronuncia straniera goda di un'efficacia preclusiva diversa ed ulteriore rispetto all'efficacia di accertamento, anche questa debba essere oggetto di ricezione.

¹¹⁵ DICKINSON-LEIN, *The Brussels I Regulation Recast*, Oxford, 2015, 376, che rinvia anche a ALEXANDRE, *Les effets des jugements étrangers indépendants de l'exequatur*, *Travaux du Comité français de droit international privé*, 1er année, 1975-1977, 1979, 51-80. Nell'ordinamento italiano, il tema del valore probatorio della sentenza è connesso con quello dell'ammissibilità delle prove atipiche, su cui si rinvia al dibattito in dottrina ed in particolare v. RICCI, *Le prove atipiche*, Milano, 1999, 223 ss., COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 2004, 41 ss., MAERO, *Le prove atipiche nel processo civile*, Padova, 2001; TARUFFO, *Prove atipiche e convincimento del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 1973, 389 ss.; CARNELUTTI, *A proposito di ricerca della verità*, in *Riv. dir. proc.*, 1960, 675; che aderiscono alla tesi maggioritaria in base alla quale la teoria della prova atipica si fonda sul principio del libero apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c., che riconosce a quest'ultimo il potere di decidere in ordine all'ammissibilità e alla sua efficacia. In senso contrario, cfr. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2014, 438 s.; CARRATTA, *Prova e convincimento del giudice nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, 53, secondo i quali le prove atipiche sarebbero inutilizzabili vuoi perché non rientranti nel catalogo legale, avente carattere tassativo, vuoi perché con-trastanti con il principio del giusto processo ex art. 111, 1° comma, Cost., che riconosce una riserva di legge valevole nel momento dell'ammissione, assunzione, valutazione delle prove. In particolare, per quanto attiene alle sentenze rese tra parti diverse, in giurisprudenza, cfr. Cass., 22 aprile 1993, n. 4763, in Foro it. Rep. 1994, voce Prova civile in genere, n. 23, secondo cui tali sentenze hanno valore di risultanza documentale dei mezzi di prova esperiti in quei procedimenti; v. anche, Cass. 18 maggio 1999, n. 4821, cit.; 6 giugno 1987, n. 4949, id., Rep. 1987, voce cit., n. 21, in base alle quali rispetto ai terzi la sentenza passata in giudicato può esclusivamente avere la diversa efficacia di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale. In dottrina, v. RICCI, *Le prove atipiche*, cit., 427 ss., il quale ritiene debbano valere come argomenti di prova; TARUFFO, *Prove atipiche e convincimento del giudice*, cit., 406 ss., che in generale sottolinea l'importanza che il potere di impiego delle risultanze di altri processi, e quindi anche la sentenza, debba esercitarsi «entro i limiti che la legge pone alla generale facoltà del giudice di valutare liberamente gli indizi».

2.2.1. (segue) *il riconoscimento dei provvedimenti a contenuto processuale*

Se la possibilità per la pronuncia straniera di vedersi riconosciuti in un altro Stato membro gli effetti sopra descritti può ritenersi, se non pacifica, quantomeno ampiamente condivisa, non così per il problema dell'efficacia dei provvedimenti stranieri che si pronuncino su questioni di natura processuale, che costituisce una delle questioni tradizionalmente più dibattute. Nell'ordinamento italiano, il problema dell'individuazione della natura – soltanto di merito o anche di rito – della decisione riconoscibile assunse rilevanza già con riferimento al codice di rito del 1865. Questo, infatti, trattando dell'efficacia dei provvedimenti stranieri nelle previsioni di cui agli artt. 559 e 941, già delineava la distinzione tra *iurisdictio* (autorità della sentenza, riconoscimento della sua efficacia di giudicato sostanziale) e *imperio* (esecutività della stessa). Se ne dedusse quindi che, poiché una simile distinzione poteva applicarsi alle sole pronunce straniere sul merito, non certo a quelle di contenuto processuale, soltanto alle prime si riferisse la disciplina della delibazione. La medesima linea interpretativa venne adottata nella vigenza del codice del 1940, quando la giurisprudenza definì provvedimenti suscettibili di riconoscimento solo quelli «che avevano ad oggetto l'accertamento, la costituzione, la modifica o l'estinzione di un diritto soggettivo, di una capacità o di una situazione personale, e quindi a decisioni incidenti su situazioni giuridiche contrapposte di diritto soggettivo, con un provvedimento idoneo ad acquistare autorità di giudicato»¹¹⁶. In altre parole, il criterio era individuato nella presenza, all'interno del provvedimento, di statuizioni suscettibili di essere esportate in un diverso ordinamento, in quanto incidenti su situazioni giuridiche soggettive¹¹⁷. Evidentemente, ciò non poteva valere per i provvedimenti ad efficacia endoprocessuale, che risolvono questioni rilevanti soltanto all'interno del processo.

Con riguardo alla Convenzione di Bruxelles, che all'art. 25 introdusse la nota norma sulla «decisione» riconoscibile, la relazione Schlosser, mantenendo la medesima esclusione, ritiene però di circostanziarla in un'ottica di apertura, osservando che «Dal tenore della disposizione non si può neppure dedurre che

¹¹⁶ Cass. 12 maggio 1979, n. 2727, in *Foro it.*, 1979, I, 1366.

¹¹⁷ MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1954, 305-307; in tal senso anche CONDORELLI, *La funzione del riconoscimento di sentenze straniere*, Milano, 1967, 164; CAPPELLETTI, *Il valore delle sentenze straniere in Italia*, in *Riv. dir. proc.* 1965, 196.

decisioni interlocutorie di un organo giurisdizionale debbano essere escluse dal suo campo di applicazione se non sono attinenti ad una regolamentazione provvisoria dei rapporti giuridici tra le parti. (...)» e che «le disposizioni della convenzione relative al riconoscimento e all'esecuzione sono generalmente concepite in funzione di decisioni giurisdizionali che determinino o regolino rapporti giuridici tra le parti», ma che, considerato che negli ordinamenti dei paesi fondatori della Comunità Europea tali decisioni interlocutorie sono ritenute «decisioni» ai sensi dell'art. 25, non è possibile per l'autore rispondere *a priori* al quesito se alcune di queste decisioni interlocutorie rientrino nel campo di applicazione della convenzione. Più avanti, la stessa relazione prende posizione specifica soltanto relativamente a (i) le decisioni interlocutorie «relative all'assunzione di prove» e (ii) le decisioni declinatorie di competenza, concludendo, riguardo alle prime che «Se si volesse far rientrare nell'articolo 25 della convenzione anche decisioni interlocutorie del giudice relative allo svolgimento del procedimento, segnatamente decisioni interlocutorie relative all'assunzione delle prove, riguarderebbe anche decisioni cui le parti non potrebbero affatto ottemperare senza la cooperazione dell'organo giurisdizionale e la cui attuazione concernerebbe terzi, in particolare i testimoni. Da tutto ciò si deve trarre la conclusione che decisioni interlocutorie che non mirano alla regolamentazione di rapporti giuridici tra le parti, ma concernono l'ulteriore svolgimento del procedimento, devono essere escluse dal campo di applicazione del titolo III della convenzione»¹¹⁸; riguardo alle seconde, che «Decisioni, che respingono un ricorso come irricevibile, sono soggette a riconoscimento. Se un giudice tedesco si dichiara incompetente, un organo giurisdizionale inglese non può negare la propria competenza con la motivazione che il collega tedesco è in realtà competente. Sentenze tedesche su questioni di rito non vincolano, naturalmente, il giudice inglese quanto al merito. Questo può, allorché viene adito dopo emanazione della sentenza tedesca su questioni di rito, accogliere in ogni momento il ricorso (o respingerlo per motivi di merito)»¹¹⁹. Sulla specificità (o meno) di tale ultima situazione ci si concentrerà meglio nel prosieguo.

Granitico, poi, l'orientamento relativo all'art. 64 della legge n. 218 del 1995, ove si parla di «sentenza» anziché di «decisione» e ove il passaggio in giudicato della

¹¹⁸ SCHLOSSER, *Heidelberg Report*, cit., par. 187.

¹¹⁹ *Ivi*, par. 191.

sentenza è esplicitamente un presupposto per il riconoscimento della decisione straniera, e dunque la sentenza straniera deve consistere in un provvedimento che «provenga da un giudice, sia stato pronunciato a conclusione di un processo di cognizione e abbia carattere di decisorio e idoneità ad acquisire forza di giudicato, contenga, quindi, la definizione di una controversia nel merito, su posizioni giuridiche soggettive, su diritti soggettivi in particolare»¹²⁰.

La possibilità del riconoscimento di decisioni a contenuto processuale rimane così perlopiù esclusa anche nella vigenza del Reg. 44/2001¹²¹, ma sono nondimeno necessarie alcune precisazioni. È opportuno infatti considerare, come già rilevato nella relazione Schlosser, che alcune pronunce straniere sono – quantomeno in via di fatto – dotate di efficacia «panprocessuale»: si può sostenere che, utilizzando i termini i più generali possibile, il provvedimento con il quale il

¹²⁰ ATTARDI, *La nuova disciplina*, cit., 763; CIVININI, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, Milano, 2001, 40.

¹²¹ D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, cit., in introduzione, ritiene che la limitazione del riconoscimento alle sentenze di merito sia l'unica soluzione coerente con lo scopo sotteso all'istituto del riconoscimento, poiché altrimenti lo Stato non autolimiterebbe il proprio potere giurisdizionale per riconoscere il prodotto della giurisdizione altrui: tale scopo sarebbe la coerenza tra i diversi istituti giuridici, per cui ci si impegna a rispettare l'attribuzione del bene della vita sostanziale decisa dal giudice straniero. La stessa autrice rileva poi come solo nel caso di pronuncia di declinatoria della giurisdizione la nostra legge sul diritto internazionale privato, n. 218/1995, agli artt. 7 e 4, attribuisce rilevanza alla pronuncia di rito del giudice straniero. Per lo stesso caso nel sistema di Bruxelles, v. *infra* nel testo. G.P. ROMANO, *Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nel regolamento Bruxelles*, in BONOMI, *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Torino, 156, fa peraltro opportunamente notare che per alcuni aspetti regolatori o ordinatori del processo civile sono utilizzabili altri strumenti europei, come il regolamento Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti), in *Gazz. Uff. Un. Eur.* del 10 dicembre 2007 L 324/79, su cui v. VILLATA, *Il Regolamento C.E. n. 1393/2007 sulle notificazioni di atti giudiziari nell'ambito degli Stati membri*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 164 ss; TOMMASEO, *Sulle notificazioni internazionali nello spazio giuridico europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 446 ss. BIAVATI, *Notificazioni e comunicazioni in Europa*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 2002, 501 ss.; DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina delle notificazioni infracomunitarie in materia civile*, in *Studium iuris*, 2001, 523 ss; PANZAROLA, *La notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali negli Stati membri dell'Unione Europea*, in *Nuove leggi civ. comm.* 2000, 6 ss., 1161, più di recente, GASCÓN INCHAUSTI *Service of proceedings on the defendant as a safeguard of fairness in civil proceedings: in search of minimum standards from EU legislation and European case-law*, in *Journal of Private International Law*, 2018, 13, 3, 475-518; e il Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, in *Gazz. Uff. Un. Eur.* del 27 giugno 2001, L174/1 ss., su cui v. TROCKER, in *Manuale di diritto processuale civile europeo*, in TARUFFO-VARANO (a cura di), Torino, 2011, 285 ss.; BIAVATI, *Problemi aperti in materia di assunzione delle prove civili in Europa*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 2005, 425 ss., GIUSSANI, *L'esibizione di documenti situati nello spazio giuridico europeo*, *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2002, 867 ss.

giudice straniero declini o dichiari la propria giurisdizione estenda la propria efficacia anche sul giudice interno, influenzando la sua attività nel senso di potere o non potere continuare lo svolgimento del processo.

Dall'insoddisfazione riguardo ad una impostazione che negava ogni effetto alle pronunce di natura processuale nasce allora l'esigenza di distinguere, all'interno di tale categoria, tra quelli «meramente processuali» e quelli attinenti a questioni di competenza giurisdizionale, in particolare con riguardo alle declinatorie di competenza; una parte della dottrina era così spinta ad esprimere opinione favorevole sulla riconoscibilità di tali ultime pronunce, ma limitando il riconoscimento ad un vincolo soltanto negativo scaturente dalla declinatoria¹²².

Il dibattito si è allora attestato sulla fonte da cui debba derivare tale «effetto»¹²³ sull'ordinamento interno, che, in fondo, viene auspicato per ragioni eminentemente pratiche: in particolare, se dal «riconoscimento», ossia che la decisione sia suscettibile di riconoscimento nel senso di cui alle norme regolamentari (art 32, Reg. 44/2001), ovvero se da altre norme dello stesso regolamento, e cioè, in questo caso, dalla disciplina della litispendenza europea.

Se si prende in esame la prima ipotesi, ritenendo quindi che la pronuncia declinatoria sia in astratto idonea a circolare, sarà necessario testare, volta per volta, la positiva applicabilità della sopra menzionata teoria della «estensione degli effetti».

¹²² Cfr. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, cit., 50; ID., *Pronunce declinatorie di giurisdizione: la Corte di Giustizia impone limiti di efficacia europei*, in *Foro it.* 2013, IV, 42; ove l'a. auspicava un intervento che desse fondamento comunitario ad un'efficacia extraprocessuale delle declinatorie di competenza giurisdizionale, almeno limitatamente all'effetto negativo, per prevenire conflitti di giurisdizione. Anche GIUSSANI, *Riconoscimento ed esecuzione*, in TARUFFO, VARANO, *Manuale di diritto processuale civile europeo*, Torino, 2011, 96, commenta nel senso che, per quanto riguarda le pronunce in punto di competenza giurisdizionale, litispendenza e connessione, la inidoneità delle stesse a circolare ha l'inconveniente di non garantire alle parti che almeno un giudice provveda a pronunciarsi sul merito della causa. Per questo, prospetta che almeno la pronuncia di rigetto per carenza di giurisdizione sia soggetta a riconoscimento automatico nel suo contenuto negativo, in modo da impedire al giudice dell'ordinamento di destinazione di dichiararsi anche lui stesso carente di giurisdizione e dunque rimandare la controversia al giudice straniero che l'avesse già negata; salva la possibilità di indicare come competente un altro giudice ancora. Questo, nel rispetto del principio per cui non si possono riconoscere ad una decisione effetti diversi da quelli che ha nell'ordinamento di provenienza, soltanto se la valenza di «giudicato panprocessuale» sia prevista anche nell'ordinamento d'origine. Si veda anche, più di recente, FRANZINA, *Successive proceedings over the Same Cause of Action: A Plea for a New Rule on Dismissal for Lack of Jurisdiction?* in POCAR, VIARENGO, VILLATA, *Recasting Brussels I*, Padova 2012, 258.

¹²³ Cfr. CARRATTA, *La sentenza civile straniera fra «riconoscimento» ed «estensione dell'efficacia»*, cit., 1165.

Si dovrebbe, cioè, verificare, ai fini del riconoscimento, che il provvedimento che declina la giurisdizione abbia efficacia extraprocessuale anche nell'ordinamento d'origine, a pena di non poter godere di tale efficacia in un ordinamento diverso¹²⁴.

La pronuncia *Gotbaer* della Corte di Giustizia¹²⁵ fornisce spunti significativi per interrogarsi sulla tenuta del modello dell'estensione degli effetti in relazione a questo tipo di decisioni. La questione sottoposta all'interpretazione della Corte riguarda l'efficacia di una pronuncia di rito, con la quale il giudice di uno Stato membro declina la propria giurisdizione in forza di una clausola di proroga della giurisdizione. In particolare, si domandava alla Corte se tale pronuncia fosse suscettibile di essere riconosciuta automaticamente negli altri Stati membri ai sensi del regolamento 44/2001, come accade per le sentenze di merito. La Corte perviene ad una soluzione positiva, sulla base della nozione ampia di «decisione», già richiamata, che «ricomprende «qualsiasi» decisione emessa da un giudice di uno

¹²⁴ V. DALFINO, *Un giudicato "europeo" sulla competenza giurisdizionale?*, in *Int'l Lis* 2014, 16.

¹²⁵ Corte di Giustizia, 15 novembre 2012, C-456/11, in *Raccolta*, 2012, I-9520, *Gotbaer Allgemeine Versicherung*, in *Int'l Lis* 2014, 16 ss., con nota di DALFINO, *Un giudicato «europeo» sulla competenza giurisdizionale?* e postilla di CONSOLO, PENASA, STELLA; in *Foro it.* 2013, IV, 32 ss. con nota di D'ALESSANDRO, *Pronunce declinatorie di giurisdizione: la Corte di Giustizia impone limiti di efficacia europei*, e in *Riv. del comm. int.* 2013, 1077 ss. con nota di HENKE, *Verso una nozione europea di res judicata: l'efficacia extraprocessuale della declinatoria di giurisdizione e il giudicato sui motivi*; con nota di BACH, *Deine Rechtskraft? Meine Rechtskraft!* in *EuZW*, 2013, 56 ss.. La pronuncia era stata anticipata nei suoi contenuti da Cass. sez.un., ord. 8 febbraio 2002, n. 5127, in *Foro it.* 2003, I, 1841. Questi i termini della questione: una società italiana che agiva contro una società greca per la risoluzione per inadempimento del contratto *inter partes* di distribuzione in esclusiva e per il risarcimento dei danni, aveva chiesto al giudice del merito l'accertamento della prevenzione dell'instaurazione della causa dinanzi al giudice italiano, la declaratoria di giurisdizione del giudice italiano e, nel merito, la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni; la società straniera invocava il riconoscimento della sentenza non definitiva del giudice greco, emessa nelle more, che aveva accertato la litispendenza ex art. 21 della Convenzione di Bruxelles la prevenzione del giudizio davanti a sé e la giurisdizione su tutte le domande azionate ex art. 5, n. 1, della convenzione cit., e pertanto chiedeva la declaratoria di litispendenza con la causa pendente avanti al giudice greco, da ritenersi preventivamente adito, e d'incompetenza giurisdizionale del giudice italiano; in via gradata, la sospensione del processo ovvero la declaratoria di connessione di cause e di competenza del giudice greco preventivamente adito, ex art. 22 della Convenzione. Il Tribunale di Milano dichiarava la litispendenza ed affermava che il giudice greco era stato preventivamente adito, sospendendo il processo con separata ordinanza. Secondo la Corte, il Tribunale di Milano aveva però omesso di considerare la sentenza non definitiva, in forza del cui automatico riconoscimento (salvo controllo eventuale e successivo ove vi sia stata contestazione in ordine al riconoscimento per uno dei motivi tassativamente previsti), senza che sia richiesta la definitività (art. 30) e con esclusione di ogni riesame del merito (art. 29), il tribunale, preso atto della decisione e della prevenzione ivi affermata, avrebbe dovuto limitarsi a disporre la sospensione fino a che non fosse stata definitivamente accertata la competenza del giudice straniero.

Stato membro, senza alcuna distinzione in relazione al contenuto della decisione in questione, il che implica, in linea di principio, che tale nozione ricomprende anche una decisione con la quale il giudice di uno Stato membro declini la propria competenza sulla base di una clausola attributiva di competenza» (punto 23).

La sentenza della Corte peraltro prescinde dal non secondario problema, che avrebbe dovuto risolvere qualora avesse applicato correttamente la dottrina dell'estensione degli effetti, di definire se nell'ordinamento di origine quella pronuncia fosse dotata di efficacia extraprocessuale o panprocessuale (nella specie una decisione olandese¹²⁶), poiché diversamente non si sarebbe potuta accordare ad una sentenza, all'atto della sua esecuzione, effetti che non le spettano nello Stato membro d'origine o effetti che una sentenza dello stesso tipo pronunciata direttamente nello Stato membro richiesto non produrrebbe. Il ragionamento della Corte liquida, così, questa impostazione, ritenendo, con disarmante semplicità, che «uno degli obiettivi del regolamento n. 44/2001, quale emerge dal Considerando 2, è quello di «semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice», *il che depone ugualmente in favore di un'interpretazione della nozione di «decisione» che non tenga conto della qualificazione data dal diritto di uno Stato membro ad un atto emesso da un giudice nazionale, sia esso quello dello Stato membro d'origine o quello dello Stato membro richiesto. Infatti, un'interpretazione di tale nozione fondata sulle particolarità di ciascun diritto nazionale costituirebbe un ostacolo rilevante alla realizzazione di tale obiettivo»* (punto 26). In sostanza, la Corte si concentra più sul far rientrare la pronuncia nel concetto di *decisione* riconoscibile che sul significato del *riconoscimento* degli effetti stessa, così aggirando del tutto il nodo della verifica degli effetti extraprocessuali della pronuncia di rito.

Guardando al solo caso di specie deciso dalla pronuncia, con il Regolamento 1215/12 la questione oggi è superata, in quanto relativamente agli accordi di scelta del foro è stato introdotto l'art. 31, il quale, introducendo una deroga alla regola

¹²⁶ V. D'ALESSANDRO, *L'influenza esercitata dal diritto nazionale*, cit., 141 ss., per riferimenti sugli ordinamenti stranieri per i quali la pronuncia declinatoria della giurisdizione ha valenza extraprocessuale.

generale di litispendenza, conferisce in ogni caso la priorità al giudice prorogato nel decidere sulla validità dell'accordo¹²⁷.

Rimane comunque la questione dell'applicabilità della medesima soluzione ad ogni decisione che declini la competenza giurisdizionale. Se si accoglie il ragionamento della giurisprudenza europea, la soluzione che attribuisce riconoscibilità generale, e dunque automatica efficacia e vincolatività in senso negativo, a queste pronunce sembra in effetti imposta da una logica di coerenza¹²⁸, stante l'uniformità dei criteri di giurisdizione: ossia, come si legge in *Gothaer*, la declinatoria della competenza giurisdizionale, in quanto adottata in applicazione di norme comuni sulla competenza stabilite dal diritto dell'Unione, «obbedisce a un regime proprio». In altre parole, nell'impostazione della Corte, l'uniformità delle regole che i giudici europei sono chiamati ad applicare giustifica, *rectius* impone, l'uniformità del regime delle decisioni in cui si applicano tali criteri, a nulla valendo che nell'ordinamento di origine, come in quello italiano, la decisione abbia carattere meramente processuale e non sia dotata di alcuna efficacia panprocessuale. Questa considerazione, in effetti, permette di prescindere dal criterio secondo il quale si declina la giurisdizione – nella specie, appunto, la clausola attributiva di competenza, il cui accertamento di validità pure è stato ritenuto vincolante, anche se contenuto nella motivazione del provvedimento¹²⁹ – e di ritenere l'esportabilità

¹²⁷ L'art. 31, ai parr. 2 e 3, prevede ora che qualora sia adito il giudice di uno Stato membro al quale un accordo conferisce competenza esclusiva, qualunque giudice di altro Stato membro debba sospendere il procedimento fino a quando il giudice adito sulla base dell'accordo dichiari di non essere competente ai sensi dell'accordo stesso, per poi dichiararsi eventualmente incompetente a favore del giudice prescelto, se questi ha accertato la propria competenza in base all'accordo. In sostanza, si introduce la preclusione, nella stessa direzione ricercata, si crede, della Corte caso *Gothaer*, per il giudice di mettere in discussione l'accertamento già effettuato dal collega straniero in ordine alla propria competenza relativamente all'accordo di proroga. Su queste modifiche, v. SALVADORI, *Gli accordi di scelta del foro nello spazio giudiziario europeo*, Torino, 2018; PENASA, *La nuova disciplina degli accordi sulla giurisdizione alla luce del Reg. 1215/2012 (Bruxelles I bis)*, in *Int'l Ljs* 2013, 122; WELLER, *Choice of court agreements under Brussels Ia and under the Hague convention: coherences and clashes*, in *Journal of Private International Law*, 2017, 13,1, 91-129; AHMED - BEAUMONT, *Exclusive choice of court agreements: some issues on the Hague Convention on choice of court agreements and its relationship with the Brussels I recast especially anti-suit injunctions, concurrent proceedings and the implications of BREXIT*, in *Journal of Private International Law*, 2017, 13:2, 386-410; in generale sul tema, F. VILLATA, *L'attuazione degli accordi di scelta del foro nel regolamento Bruxelles I*, Padova, 2012.

¹²⁸ Così GAUDEMET-TALLON, *Compétence et exécution*, cit., 484.

¹²⁹ Sui limiti oggettivi del giudicato delineati, più o meno consapevolmente, dalla Corte di Giustizia, che sembra aderire alla teoria del giudicato sui motivi, v. DALFINO, *Un giudicato «europeo» sulla competenza giurisdizionale?*, cit., e HENKE, *Verso una nozione europea di res judicata*, cit.

di tale impostazione ad ogni decisione declinatoria della competenza. Lo stesso risultato, peraltro, poteva essere raggiunto, come autorevolmente sottolineato¹³⁰, ritenendo che il vincolo per gli altri giudici europei promanasse già dalla declinatoria stessa, senza dover passare per il meccanismo di riconoscimento della pronuncia, sul fondamento di quella che potrebbe trattarsi come fosse una *translatio iudicii*.

2.3. Il riconoscimento (e l'esecuzione) parziale

Non è stata riprodotta nel nuovo testo la disposizione dell'art. 48 del Reg. 44/2001 (art. 42 della Convenzione di Bruxelles), la quale prevedeva sia la possibilità per l'istante di richiedere l'*exequatur* limitatamente ad alcuni capi della sentenza – in base ad una valutazione discrezionale, sia per il giudice di concederlo qualora non tutti i capi possedessero i requisiti per essere eseguiti in uno Stato membro diverso: «Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, il giudice o l'autorità competente rilascia la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi. L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale»¹³¹.

Si pone dunque la questione se una tale possibilità sia concessa anche nel sistema vigente, pur in assenza di apposita norma. Il problema, evidentemente, per il riconoscimento degli effetti cognitivi si pone soltanto in relazione ad una domanda che sia proposta in via incidentale o principale; mentre per l'esecuzione può assumere nuova rilevanza, qualora si intenda porre in esecuzione solo alcuni capi della decisione di condanna¹³². La soluzione positiva appare maggiormente plausibile, rispondendo al principio dell'impulso di parte e della disponibilità

¹³⁰ CONSOLO, STELLA, *Notarella*, cit., 26.

¹³¹ In giurisprudenza in relazione alla l. 218/1995, v. Cass. 27 maggio 1982, n. 3245; Cass. 20 gennaio 1976 n. 165, secondo cui «la sentenza straniera può essere delibata limitatamente ad un suo capo non contrario all'ordine pubblico italiano, ancorché la soluzione giuridica contenuta presupponga la soluzione contenuta in un altro capo contrario all'ordine pubblico»: nella specie, tale principio ha consentito il riconoscimento delle sentenze aventi ad oggetto obbligazioni alimentari anche in presenza di una preclusione, per ragioni di ordine pubblico, al riconoscimento dell'accertamento del rapporto di filiazione contenuto nella stessa decisione: conf. Cass. 19 gennaio 1993, n. 606, in *Giust. civ.*, 1993, I, 1308.

¹³² Ad esempio, in una decisione che accerta la contraffazione di proprietà industriale, si può voler eseguire in altro Stato la condanna alla retroversione degli utili percepiti (art. 125 c.p.i.) ma non l'ordine di ritiro dei prodotti dal commercio, in quanto quest'ultimo è ben più difficile e oneroso da eseguire anche per la parte vittoriosa.

dell'oggetto del giudizio. Può infatti rispondere ad una strategia processuale la richiesta di ottenere il riconoscimento o l'esecuzione solo di quelle parti della decisione che si ritengono utili per gli effetti, evitando di stimolare opposizione avverso altri capi che non interessano o che si ritengono maggiormente sensibili a motivi di rigetto. Ancora più sostenibile, quest'opzione, laddove la decisione di cui si chiede il riconoscimento rientri solo parzialmente nel campo di applicazione del Regolamento¹³³, di talché la stessa possibilità di ottenere il riconoscimento e l'esecuzione è limitata ai capi che rientrano nella materia civile e commerciale. Ancora, ci si può domandare se il giudice d'ufficio possa attribuire efficacia soltanto ad alcune parti della sentenza anche senza espressa domanda di parte in senso limitativo. Si ritiene che risponda al *favor* per il riconoscimento il giudice che, espungendo i capi indipendenti che ritiene non suscettibili di essere riconosciuti, o viceversa, qualora sussista un motivo di rifiuto, non neghi *tout court* efficacia alla decisione.

Un particolare tipo di riconoscimento parziale, infine, può aver luogo quando la decisione non sia suscettibile di esecuzione forzata per ragioni sopravvenute (e la ragione sia fatto valere nella forma dell'opposizione all'esecuzione, ritenuta ammissibile ed idonea a caducare l'efficacia esecutiva della decisione straniera) ma sia nondimeno possibile riconoscere gli effetti di accertamento e costitutivi della sentenza prodottisi fino al momento dell'intervenuto fatto estintivo¹³⁴.

¹³³ V. Corte di Giustizia, *Hoffman*, cit., par. 21.

¹³⁴ ATTARDI, *La nuova disciplina*, cit., 781 s., cita ad esempio la sentenza straniera di condanna che condanna al pagamento di un debito; qualora venga fatta valere l'estinzione dell'obbligazione per fatti successivi al giudicato straniero, in questo caso il giudice adito nell'azione di diniego dell'esecuzione che cumula i motivi di opposizione all'esecuzione può accogliere l'opposizione limitatamente all'efficacia esecutiva, ma rigettarla con riguardo agli effetti di accertamento.

SEZIONE II

3. Caratteristiche dell'esecuzione forzata della decisione europea nel sistema Bruxelles I *bis*

Si è più volte accennato al fatto che il Regolamento 1215/2012 ha reso la decisione, sin dal momento della sua emissione nello Stato d'origine, già «decisione europea», ossia già idonea a circolare, sicuramente per farne valere il riconoscimento, ma anche per porla in esecuzione, solo che sia certificata come esecutiva da parte dell'autorità di emissione con l'attestato o «modulo», allegato I al Regolamento, di cui all'art. 53.

Il nuovo Regolamento, insomma, pone la regola secondo cui anche l'efficacia esecutiva delle decisioni, anche provvisoria, così come l'efficacia dichiarativa e costitutiva, è idonea a circolare senza preventiva delibazione nello spazio giudiziario europeo, sempre secondo il principio di equivalenza: «Le decisioni emesse in uno [in un altro, *ndr*] Stato membro che sono esecutive nello Stato membro richiesto sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro richiesto» (art. 41, primo paragrafo, seconda parte). La disposizione sembra debba essere interpretata nel senso che non si possano imporre condizioni più sfavorevoli per porre in esecuzione la decisione straniera rispetto alla decisione esecutiva interna¹³⁵.

¹³⁵ Al creditore non potranno, così, essere richieste cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione (art. 56 del Regolamento). Al contrario, l'esecuzione forzata dovrà avere le stesse caratteristiche e la decisione fungere da base di ogni conseguente diritto del creditore che lo avrebbe sulla base di una decisione nazionale (fermo comunque che l'idoneità del titolo a fondare quel tipo di esecuzione forzata dovrà comunque essere vagliato ai sensi dell'ordinamento dello Stato di emissione, con eventuale adattamento). Si veda, per un'applicazione nazionale del principio di equivalenza esecutiva in materia di decreto ingiuntivo europeo, Trib. Trieste, decreto 26 agosto 2015, Rel. Picciotto, in *eclegal.it* del 16 maggio 2016, ove il giudice tavolare ha ritenuto, si crede correttamente, che il decreto ingiuntivo europeo non opposto dovesse costituire titolo per ipoteca giudiziale, a pena di una illegittima discriminazione rispetto al decreto ingiuntivo nazionale. Il provvedimento cita, a supporto della propria decisione, Corte di Giustizia, 13 dicembre 2012, causa C-215/11, *Szyrocka*, in *Raccolta*, 2012, I-00794, spec. punto 34, la quale, ammettendo che i meccanismi nazionali di recupero dei crediti non sono stati armonizzati, sottolinea però che tali meccanismi non debbono essere meno favorevoli rispetto ad analoghe situazioni disciplinate dal diritto interno (principio di equivalenza) né l'esercizio dei diritti che essi accordano deve essere eccessivamente difficile (principio di effettività).

Sotto questo profilo, si segnala però all'attenzione la recentissima, criticabile, pronuncia della Corte di Giustizia che ha deciso su un rinvio pregiudiziale del *Bundesgerichtshof* tedesco¹³⁶ il quale ha domandato se l'articolo 38, par. 1 del Regolamento 44/2001, «ammetta l'applicazione di un termine previsto nel diritto dello Stato richiesto — in base al quale, decorso un determinato lasso di tempo, un titolo non può più essere oggetto di esecuzione — anche a un titolo comparabile sotto il profilo funzionale rilasciato in un altro Stato membro e riconosciuto e dichiarato esecutivo nello Stato richiesto». Più precisamente, il giudice del rinvio nutre dubbi circa l'applicabilità di una disposizione del diritto tedesco, vale a dire il § 929, par. 2, ZPO, nel procedimento principale, il quale prevede (analogamente al nostro art. 675 c.p.c.) che l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro è inammissibile qualora sia trascorso un mese dalla data di emanazione dell'ordinanza o dalla sua notifica alla parte richiedente¹³⁷. Secondo le conclusioni dell'Avvocato Generale, per rispondere alla questione pregiudiziale così come formulata dal giudice del rinvio, occorre determinare, in sostanza, se una disposizione del diritto dello Stato membro di esecuzione, in virtù della quale una decisione di sequestro conservativo non può più essere eseguita una volta trascorso un determinato lasso di tempo, si ricolleggi al «carattere esecutivo» della decisione, che è disciplinato dal diritto dello Stato membro di origine, ovvero se tale disposizione debba essere considerata una norma «afferente all'esecuzione» propriamente detta del diritto dello Stato membro richiesto, e solo nel secondo caso

¹³⁶ Corte di Giustizia, 4 ottobre 2018, C-379/17, *Società Immobiliare Al Bosco Srl*. Le conclusioni dell'avv. Generale Szpunar sono state presentate il 20 giugno 2018. Una società italiana, che ha ottenuto un sequestro conservativo dal Tribunale di Gorizia nei confronti di un resistente domiciliato in Germania, nove mesi dopo ottiene l'*exequatur* dal giudice tedesco. In Italia il sequestro era stato eseguito nel termine previsto dall'art. 675 c.p.c. quindi ancora efficace. Dopo ulteriori otto mesi, la società italiana tenta di porre in esecuzione il sequestro in Germania ma il giudice di primo grado competente per l'esecuzione rigetta l'istanza; parimenti rigetta l'appello il giudice di secondo grado.

¹³⁷ In dottrina, si è già sostenuto che l'applicazione di una disposizione del diritto spagnolo, che prevede un termine simile a quello previsto dal § 929, 2, ZPO, in occasione dell'esecuzione di una decisione straniera non è conforme all'articolo 38 del regolamento n. 44/2001, nella misura in cui una decisione non può essere eseguita nello Stato membro richiesto, indipendentemente dal carattere esecutivo della stessa decisione secondo il diritto dello Stato membro di origine. V. STEINMETZ, *Anwendbarkeit der Ausschlussfrist in der spanischen ZPO auch auf ausländische Vollstreckungstitel?*, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 2009, 304.

essa può trovare spazio di applicazione in virtù del generale rinvio¹³⁸. La Corte conclude, sorprendentemente, nel secondo senso, ossia che il termine di efficacia del sequestro non afferisce all'esecutività della decisione, ma alle norme relative all'esecuzione delle decisioni dello Stato – sul presupposto che una volta «integrata» e adattata la decisione nello Stato membro diverso, quest'ultimo rimane libero di prevedere nel proprio ordinamento giuridico, un termine per procedere all'esecuzione delle decisioni. Un ulteriore argomento avanzato a sostegno della conclusione è che l'opposta interpretazione implicherebbe un onere sproporzionato per le autorità incaricate di procedere all'esecuzione: nel caso di

¹³⁸ Si potrebbe pensare che delle due l'una: o è una norma che afferisce al carattere esecutivo della decisione, e allora si applicherà la norma di diritto italiano; oppure è una norma afferente all'esecuzione forzata in senso stretto, quindi si applicherà la norma tedesca: in entrambe le ipotesi, nel caso di specie, il sequestro conservativo non può essere eseguito. In realtà, la Commissione europea ha fatto notare che mentre nel diritto tedesco il sequestro conservativo perde automaticamente di efficacia a causa della scadenza di un termine, ciò non avviene nel diritto italiano, che prevede la necessità di un'istanza e di una declaratoria di revoca formale. Come noto, il termine di cui all'art. 675 c.p.c. è connaturato alla natura del sequestro conservativo, in quanto la previsione garantisce al soggetto passivo di non rimanere indefinitamente esposto ad una misura cautelare, che allo stesso tempo non assolverebbe (o tarderebbe ad assolvere) la sua funzione tipica, che è quella di evitare il pericolo nel ritardo, che ha giustificato la sua emanazione: così CONIGLIO, *Il sequestro giudiziario e conservativo*, Milano, 1949, 121; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, Napoli, 1964, 173; ZUMPANO, *Sequestro conservativo e giudiziario*, in ED, XLII, Milano, 1990, 126; SANTULLI, *Sequestro*, I, *Sequestro giudiziario e conservativo (dir. proc. civ.)*, in Enciclopedia Giuridica, XXVIII, Roma, 1998, 18; SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, 1, Milano, 1968, 194; CORSINI, *Il sequestro giudiziario di beni*, in CHIARLONI-CONSOLO (a cura di), *I procedimenti sommari e speciali*, II, *I procedimenti cautelari*, Torino, 2005, 932. La natura del termine di cui all'art. 675 c.p.c. è stata ricondotta alla figura della perenzione, scomparsa dal codice di rito, che disciplinava la fine anormale del processo per inattività della parte: v. Cass., 29 novembre 1993, n. 11789, in *Corriere giuridico* 1994, 746 con nota di: GUARNIERI. Al decorso del termine segue l'inefficacia della misura cautelare, che tuttavia potrà essere riproposta. Quanto al giudice competente a dichiarare l'inefficacia per mancato rispetto del termine previsto dalla norma in commento, disponendo l'eventuale ripristino dello *status quo ante*, benché l'ipotesi non sia espressamente contemplata dall'art. 669 *novies* c.p.c., sembra doversi fare applicazione di tale disciplina. In particolare, si è sostenuta l'applicabilità del secondo comma della norma richiamata (POTOTSCHING, *L'esecuzione dei sequestri*, in TARZIA-SALETTI (a cura di), *Il processo cautelare*, Padova, 2015, 590 ss.; SANTULLI, *Sequestro*, cit., 22). Per ragioni di economia processuale si è ammesso anche che la declaratoria di inefficacia possa avvenire nell'ambito della udienza destinata alla conferma, revoca o modifica della misura resa *inaudita altera parte* (DE MATTEIS, *La riforma del processo cautelare*, Milano, 2006, 532). Peraltro, mentre ai sensi del diritto tedesco il mancato rispetto di tale termine è passibile di rilievo d'ufficio, secondo il diritto italiano sarebbe il convenuto stesso a dover eccepire la scadenza di tale termine. L'esecuzione di un sequestro conservativo di diritto italiano rimarrebbe, quindi, in linea di principio possibile anche dopo la scadenza del termine. Pertanto, è possibile che l'esecutività della decisione di sequestro conservativo venga compromessa nella misura in cui, applicando il termine di efficacia tedesco, il creditore non potrebbe procedere all'esecuzione in Germania, indipendentemente dal carattere esecutivo della decisione secondo il diritto dello Stato membro di origine.

specie, l'autorità incaricata non è in grado di verificare se il diritto dello Stato membro in cui è stata emanata la decisione preveda un termine di esecuzione.

Non sembra invece conforme allo spirito della disciplina europea interpretare la disposizione nel senso che la decisione sia «equiparata» ad una decisione interna per quanto riguarda la sua portata oggettiva e soggettiva: il fatto che l'efficacia esecutiva sia quella propria della decisione emessa secondo il proprio diritto nazionale ad essere ammessa a circolare, dovrebbe far sì che, per la già accolta dottrina dell'estensione degli effetti, il titolo esecutivo straniero conservi i limiti soggettivi di efficacia delineati dall'ordinamento d'origine¹³⁹, e così il titolo esecutivo italiano potrà essere utilizzabile anche in altri Stati membri avverso gli eredi e gli aventi causa del debitore¹⁴⁰ a favore del creditore, i suoi eredi e aventi causa¹⁴¹.

La disciplina del Bruxelles I *bis*, pur risultando tra le più evolute forme di «cooperazione giudiziaria» in materia civile, si limita però, per quanto riguarda l'esecuzione forzata, a fornire previsioni di massima che riguardano la «documentazione» necessaria per poter direttamente procedere esecutivamente nell'altro Stato; mentre, per il resto, l'art. 41 par. 1 stabilisce che, fatte salve le disposizioni dettate dal Regolamento stesso, il procedimento di esecuzione forzata in senso stretto «è disciplinato dalla legge dello Stato richiesto». D'altra parte,

¹³⁹ Nel senso che l'estensione soggettiva dell'efficacia esecutiva della decisione vada stabilita in base alla legge sostanziale richiamata dalle regole di conflitto dello Stato di origine della decisione, già La relazione Jenard, sub art. 31, 421; GEIMER - SCHUTZE, *Europäisches*, cit., 525; KESSLER, *Die Vollstreckbarkeit und ihr Beweis gem. Art. 31 und 47 Nr. 1 EuGVÜ*, Berlino, 1998, 180; KROPHOLLER, *Europäisches Zivilprozessrecht*, Frankfurt am Main, 2011, sub Art 38 EuGVO, 389.

¹⁴⁰ Su cui per tutti LUISO, *L'esecuzione ultra partes*, Milano, 1984, 50 ss.

¹⁴¹ In tal senso D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del regolamento n. 1215/2012*, in *Riv. dir. proc.* 2013, 1046, che rimanda anche al suo *Il riconoscimento*, cit., 143 ss., ove l'a. aveva dimostrato che lo Stato membro richiesto poteva intervenire a confinare la portata soggettiva della decisione straniera soltanto ove la valenza *erga omnes* della stessa potesse reputarsi in contrasto con l'ordine pubblico processuale. La stessa a. tuttavia, poco comprensibilmente, in *Prime applicazioni giurisprudenziali del regolamento n. 805 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, con particolare riferimento alla possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. qualora lo Stato richiesto dell'esecuzione sia l'Italia*, in *judicium.it*, part. 4 e 16, è pervenuta alla conclusione diametralmente opposta con riguardo al titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, nonostante il Reg. 805/2004 condivide quasi letteralmente la disposizione citata nel testo. Cioè, secondo l'a, il tenore letterale del disposto di cui all'art. 20, c. 2, Reg. n. 805/2004 («Una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro d'esecuzione»), «induce a ritenere che i limiti soggettivi del titolo esecutivo europeo da eseguire in Italia siano quelli delineati dal nostro ordinamento».

l'invasione del legislatore europeo non avrebbe potuto che arrestarsi dinanzi all'esecuzione forzata, che necessita dell'apparato coercitivo del singolo Stato.¹⁴²

In assenza, nell'ordinamento italiano, di disposizioni interne di attuazione del Regolamento che coordinino i due sistemi europeo e nazionale, è dunque necessario per l'interprete individuare quali, tra le forme nazionali, si debbano intendere applicabili e quali siano conformi allo spirito del Regolamento: il suo *favor* per la circolazione in generale e per una semplice, e veloce, esecuzione in particolare. Come per la disciplina del riconoscimento della decisione straniera nella prima parte di questo capitolo, si procederà a trattare le regole disposte dal Regolamento e gli strumenti attraverso cui la decisione straniera deve essere posta in esecuzione in Italia – si badi, non necessariamente nei confronti dell'esecutato domiciliato in Italia¹⁴³, lasciando al prosieguo dello studio l'analisi dei rimedi avverso l'esecuzione.

3.1. L'esecuzione diretta della decisione europea: rilascio dell'attestato e sua notifica

L'art. 39 del Regolamento 1215/2012 adotta una formulazione a dir poco ridondante ma perciò efficace nel disporre che «la decisione emessa in uno Stato membro che sia esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività»¹⁴⁴. Rimane valido il

¹⁴² PICARDI, *Manuale del processo civile*, Milano, 2013, 589-590, sottolinea che, nonostante l'evoluzione che si registra nello spazio giuridico europeo, «la tutela esecutiva e quella cautelare mantengono, in linea generale, un *carattere statutale*, vengono cioè assicurate dal giudice nazionale e, nel nostro ordinamento in particolare, dal giudice professionale, essendo privi di tali poteri sia gli arbitri che il giudice di pace. Nessun atto di esecuzione processuale forzata, nessuna misura cautelare può essere, pertanto, compiuta nel nostro territorio ad opera di organi ed uffici di altro Stato».

¹⁴³ Infatti, il Considerando n. 27 prevede che «ai fini della libera circolazione delle decisioni, una decisione adottata in uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro anche se essa è emanata nei confronti di un soggetto non domiciliato in uno Stato membro»: si intende, quindi, che la decisione potrà essere eseguita in Italia ove esistano beni del convenuto da assoggettare ad esecuzione.

¹⁴⁴ Come si è accennato, la qualifica di «decisione» non può invece essere attribuita, secondo la Corte di Giustizia, 2 giugno 1994, C-414/92, *Solo Kleinmotoren*, in *Raccolta*, 1994, 2237, punti 15, 17-18 e 25, nonché coerentemente con i requisiti delineati *supra* nel testo, agli atti di transazione che non siano incorporati in un provvedimento giurisdizionale, pur se intervenuti fuori dal procedimento al fine di risolvere bonariamente la controversia, in quanto la loro natura sarebbe «essenzialmente contrattuale»: il loro contenuto, infatti, dipende essenzialmente dalla volontà delle parti; non possono così rientrare quindi nel concetto di «decisione» come accolto, quale provvedimento che risolve una questione controversia tra le parti. Sulla circolazione di prodotti propri dell'ordinamento italiano al limite tra le discipline – le conciliazioni stragiudiziali raggiunte ai sensi del d.lgs. 28 del 2010 – v. invece D'ALESSANDRO, *Il conferimento dell'esecutività*

principio espresso dalla Corte di Giustizia per cui l'esecutività della decisione è da intendersi in senso esclusivamente formale, in astratto, senza che debbano essere prese in considerazione le circostanze che, nello Stato d'origine, ne condizionino effettivamente l'eseguibilità¹⁴⁵.

La condizione posta dall'art. 39 può interpretarsi come un ulteriore requisito «positivo» che deve sussistere per le decisioni che si vogliono eseguire, in quanto la sua mancanza sarà ovviamente motivo di rifiuto dell'esecuzione (nella forma di mancata emissione dell'attestato ovvero di positivo esperimento dell'azione di diniego nello Stato richiesto); la sospensione dell'esecutività sarà motivo di automatica sospensione del processo esecutivo nello Stato richiesto a norma dell'art. 44 par. 2 del Regolamento.

La generalizzazione del contenuto delle decisioni automaticamente eseguibili operata dal Regolamento porta a ritenere che potrebbe venire in rilievo, nell'ambito del diritto nazionale, ogni forma di esecuzione forzata prevista dalla Stato richiesto e così, in Italia, il complesso delle norme dettate dal libro III del codice di procedura civile¹⁴⁶.

al verbale di conciliazione stragiudiziale e la sua circolazione all'interno dello spazio giudiziario europeo, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2011, 1157; BOVE, *Circolazione europea della conciliazione-titolo esecutivo*, in *judicium.it*.

¹⁴⁵ Corte di Giustizia, 29 aprile 1999, C-267/97, *Coursier*, in *Raccolta* 1999, I- 2543, punti 23-29, ove si specifica che una decisione che sia, anche solo formalmente, munita del carattere esecutivo deve beneficiare del regime di esecuzione di cui alla Convenzione, la quale si limita a disciplinare il procedimento di *exequatur* per i titoli esecutivi stranieri e non si occupa dell'esecuzione propriamente detta, la quale rimane soggetta al diritto nazionale del giudice adito, di talché non rilevano le condizioni alle quali le decisioni possono essere eseguite nello Stato d'origine. Nella specie la Corte ha escluso che il divieto di esercizio delle azioni esecutive individuali, operante nello Stato di origine (Francia) in virtù di una sentenza (diversa da quella di cui si chiedeva l'esecuzione) di chiusura di una procedura di liquidazione giudiziaria, valesse di per sé a privare di carattere esecutivo la decisione riconosciuta (che era rimasta esecutiva e munita della relativa formula), restando piuttosto al giudice dell'*exequatur* di valutare, alla stregua delle proprie norme di diritto internazionale privato, quali siano gli effetti di tale altra sentenza di natura fallimentare (e quindi esclusa dall'ambito di applicazione del Regolamento) nell'ambito del proprio ordinamento. Ciò fermo restando che, ai sensi dell'art. 44, par. 2, su cui v. *infra* nel testo, l'esecuzione nello Stato richiesto sarà sospesa se l'esecutività della decisione sia stata sospesa nello Stato d'origine (v. per tutti GEIMER-SCHUTZE, *Europäisches*, cit., 552, DE CRISTOFARO, *Presupposti e rimedi*, cit., 749; per un caso di specie App. Milano 22 ottobre 1993, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 1993, 987).

¹⁴⁶ Come si è visto *supra* nel capitolo primo, l'esecuzione senza bisogno di *exequatur* era già presente nel sistema europeo per il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Reg. 805/2004) per le ingiunzioni di pagamento europee (Reg. 1896/2006) e per le decisioni su crediti relativi alle obbligazioni alimentari (Reg. 4/2009). L'esecuzione di questi tre tipi di decisioni, avendo tutte ad oggetto diritti di credito al pagamento di una somma di denaro, può evidentemente esplicarsi soltanto mediante l'espropriazione forzata di cui agli artt. 483 ss. c.p.c. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (Reg. 861/2007) può invece dar

Il precedente che, dunque, è in possesso di una decisione esecutiva emessa da un giudice di uno Stato membro, dovrà, in forza dell'equiparazione al titolo giudiziale interno, se vuole procedere ad esecuzione forzata in Italia, provvedere alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nei confronti del debitore esecutato ai sensi dell'art. 479 c.p.c., per poi poter procedere, dopo lo spirare del termine di cui all'art. 482 c.p.c. ed entro il termine di efficacia del precetto, al primo atto di esecuzione.

Ciò posto, le peculiarità della disciplina uniforme rendono necessario approfondire innanzitutto quale sia, nel nostro caso, il titolo esecutivo in senso documentale, e quindi prendere in esame l'attestato rilasciato dall'autorità d'origine ai sensi dell'art. 53; poi, precisare la disciplina posta dal Regolamento in materia di notificazione del titolo e dell'attestato.

In primo luogo, l'art. 42, par. 1, impone alla parte richiedente – così come alla parte che vuole invocare una decisione ai fini del riconoscimento – di fornire all'autorità incaricata dell'esecuzione (i) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità e (ii) un attestato rilasciato ai sensi dell'art. 53 dall'autorità giurisdizionale dello Stato d'origine¹⁴⁷.

Si ritiene, così, che il titolo esecutivo sia costituito da questa «coppia» di documenti, e che, per quanto riguarda la decisione straniera da eseguire in Italia, l'attestato sostituisca il requisito interno dell'apposizione della formula esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c.¹⁴⁸ Per il problema, invece, speculare, se la decisione da

luogo a decisioni dall'ambito oggettivo più ampio (non è necessario richiedere il pagamento di una somma di denaro ma anche «altra prestazione», purché il valore della controversia non ecceda Euro 5.000), sicché possono necessitare di esecuzione in forma specifica (art. 605 ss.). La generalizzazione dell'esecuzione senza bisogno di *exequatur* per le decisioni di ogni possibile, operata dal Regolamento 1215, fa invece sì che potranno venire in rilievo tutte le forme di esecuzione forzata previste dall'ordinamento dello Stato di esecuzione.

¹⁴⁷ L'attestato di cui al Regolamento 1215, comprensibilmente data la sua rilevanza nel sistema dell'esecutività automatica, è «*vastly more elaborate*» rispetto ai moduli previsti dai sistemi precedenti – in particolare del certificato che costituisce il «visto» per il titolo esecutivo europeo di cui al Regolamento 805/2004. Cfr. HOVAGUIMIAN, *The enforcement of foreign judgments under Brussels I bis: false alarms and real concerns*, in *Journal of Private International Law*, 2015, 11:2, 214.

¹⁴⁸ FARINA, *Titoli esecutivi europei ed esecuzione forzata in Italia*, Roma, 2012, 271, con riferimento al titolo esecutivo europeo e al suo certificato – ma la questione si pone in termini identici – fa infatti notare come non abbia senso immaginare una spedizione in forma esecutiva apposta dal cancelliere italiano sulla decisione straniera, in quanto la formalità dell'art. 475 c.p.c. è volta a contraddistinguere la copia conforme del provvedimento idonea a dar luogo ad esecuzione forzata da tutte le altre copie; ciò che, evidentemente, non ha senso qualora il cancelliere non abbia a sue mani l'originale del provvedimento. In senso conforme alla non

esportare debba essere munita della formula esecutiva allorché (ovviamente) l'ordinamento di provenienza ne preveda l'apposizione per i titoli esecutivi interni¹⁴⁹, la risposta negativa, per cui non è necessario che si apponga la formula esecutiva, sembra preferibile in quanto – come detto – la sua funzione è sostituita dall'attestato, nonché per la «nazionalità» del comando contenuto nella formula per cui lo Stato si rivolge ai propri organi esecutivi. Tuttavia, è necessario che le autorità nazionali apprestino opportune cautele affinché si rilasci un solo attestato¹⁵⁰, e che anche quest'ultimo debba poi essere prodotto in copia autentica dall'istante.

Se la produzione di una copia autentica¹⁵¹ della decisione è un requisito tradizionale che non pone particolari problemi, merita un'attenzione maggiore

necessità per il titolo esecutivo europeo, DE CRISTOFARO, *La crisi del monopolio statale dell'imperium all'esordio del TEE*, in *Int'l Lis* 2004, 145; FUMAGALLI, *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel regolamento comunitario n. 805/2004*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 2006, 41, nota 39; CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul titolo esecutivo europeo*, *Giustizia civile*, 2004, II, 529. In giurisprudenza, Trib. Milano, 30 novembre 2007, in *Foro it.*, 2009, I, 936 ss., con nota di CAPONI; Trib. Tolmezzo, 7 marzo 2009, in *Riv. esecuzione forzata*, 2009, 477, con nota di DE STEFANO, per cui, anche sul rimedio avverso la carenza della spedizione: «Il titolo esecutivo europeo non necessita della previa spedizione in forma esecutiva ed è pertanto infondata l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore lamenta la carenza di tale spedizione». Sostengono parimenti che non sia necessaria la spedizione in forma esecutiva nel Regolamento 1215 di cui si tratta, SILVESTRI, *Recasting Brussels I: Il nuovo regolamento n. 1215 del 2012* in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2013, 679, che però prevede incertezze nell'applicazione pratica; LOPES PEGNA, *Il regime di circolazione delle decisioni nel regolamento (UE) n. 1215/2012 ("Bruxelles I-bis")*, in *Riv. dir. int.* 2013, 1213; D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo*, cit., 327. *Contra*, sul titolo esecutivo europeo, CONSALVI, *Il titolo esecutivo europeo in materia di crediti non contestati*, *Riv. esecuzione forzata* 2004, 662, nota 58. Per quanto riguarda il sistema francese, GAUDEMET-TALLON, op.cit., 606, ugualmente ritiene che le formalità previste dagli artt. 42 e 43 del Regolamento sostituiscano quelle di cui agli artt. 502 e 503 del codice di procedura civile francese. L'a. segnala invece che, negli ordinamenti ove è previsto un passaggio ulteriore per ottenere l'esecutività – come in Spagna e in Austria, ove si richiede un'apposita azione per ottenere un ordine di esecuzione – questo andrà comunque svolto. In Germania, nel quale ordinamento parimenti era necessaria l'apposizione di una *Vollstreckungsklausel*, il problema interpretativo è stato espressamente risolto dalla legge di implementazione del Bruxelles I bis (*Gesetz vom 8. Juli 2014 zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften*), la quale ha inserito nel Libro XI della ZPO, dedicato ai profili del diritto processuale europeo i §§ 1100-1117, oltre a modificare diverse altre disposizioni), che ha eliminato il requisito della «clausola di esecuzione» apposta dal cancelliere prevista dal § 724 ZPO per le decisioni che si debbano eseguire nel contesto del Regolamento 1215 cosicché, anche qui, il primo soggetto che si confronterà con il prodotto giudiziario straniero da porre in esecuzione sarà l'ufficiale giudiziario (cfr. §§ 808 e 883 ZPO).

¹⁴⁹ Che i titoli debbano essere muniti della formula esecutiva è previsto sia in Germania (§§ 724-725 ZPO) sia in Francia (art. 501 *Nouveau Code de procédure civile*).

¹⁵⁰ Così D'ALESSANDRO, *Regolamento 11 luglio 2007, n. 961*, cit., par. 10.

¹⁵¹ Secondo l'art. 61, l'autenticità è da determinarsi in conformità al diritto interno, ma non può mai essere richiesta la legalizzazione. Fatta eccezione per la traduzione della decisione, di cui più avanti in nota, non potranno poi essere richiesti documenti ulteriori rispetto a quelli richiamati nel testo.

l'attestato, che diviene requisito centrale, «obbligatorio ed infungibile»¹⁵², in un sistema dove la decisione non dev'essere oggetto di *exequatur* (ed infatti, il legislatore europeo non ha riproposto l'art. 55 del Regolamento 44/2001, che consentiva all'autorità competente di accettare un documento equivalente ovvero di dispensare la parte dalla produzione in caso si ritenesse sufficientemente informata).

Si è già avuto modo di descrivere i nuovi requisiti che l'attestato deve presentare, tra cui, in particolare, le dichiarazioni riguardo all'avvenuta notificazione o comunicazione della decisione presa *inaudita altera parte* e alla competenza nel merito del giudice che ha emesso il provvedimento provvisorio. Oltre, poi, a certificare l'esecutività della decisione, può contenerne un estratto, indicando, se del caso, informazioni circa le spese processuali ripetibili; il calcolo degli interessi; i soggetti contro cui la decisione è efficace.

L'attestato è rilasciato dal giudice dello Stato di origine che ha emesso la decisione. Le (invero poche) applicazioni giurisprudenziali relative allo stesso istituto previsto dal Regolamento sul titolo esecutivo europeo hanno rilevato che, in Italia, il certificato deve necessariamente essere emesso da un giudice, non risolvendosi in una «mera certificazione amministrativa»¹⁵³. In quest'ultimo senso, la Corte di Giustizia ha affermato – con riferimento ad un certificato da emettere ai sensi dell'art. 9, Regolamento 805/2004, in ordine in particolare al requisito della «non contestazione» del credito – che l'attività di certificazione di una decisione giudiziaria è attività giurisdizionale atteso che, dal punto di vista funzionale, non costituisce un procedimento distinto dal procedimento giudiziario precedente, ma la sua fase ultima, necessaria per assicurare la piena efficacia della decisione nello spazio giudiziario europeo, consentendo al creditore di procedere al recupero del credito anche in uno Stato diverso da quello nel quale la decisione è stata emessa,

¹⁵² SALERNO, Giurisdizione ed efficacia, cit., 326.

¹⁵³ Trib. Milano, 23 aprile 2008, in *Foro it.*, 2009, I, 396. D'altronde l'art. 53 del Regolamento 1215/2012 si riferisce espressamente alla sola «autorità giurisdizionale» d'origine, mentre il previgente art. 54 del Regolamento 44/2001 indicava anche l'«autorità competente». Il legislatore francese ha modificato l'art. 509-1 code de procédure civile che adesso dispone: «*Sont présentées au directeur de greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention : 1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application (...) du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.*».

considerato che la verifica delle condizioni per la certificazione devono essere oggetto di specifico controllo ed uniforme interpretazione, e ciò non può che essere svolto dall'autorità giurisdizionale¹⁵⁴. Non può farsi, allora, alcun parallelismo con il controllo che spetta al cancelliere italiano nell'apposizione della formula esecutiva *ex art. 153 disp. att.*, il quale deve verificare che il titolo è «formalmente perfetto», la rispondenza della copia all'originale: l'opinione prevalente è che si tratti di un controllo estrinseco, concernente la presenza o meno dell'esecutività, la legittimazione attiva del richiedente e che non sia stata rilasciata altra copia esecutiva¹⁵⁵.

L'attestato viene rilasciato su mera istanza dell'interessato. Nulla il Regolamento precisa circa l'attivazione del contraddittorio per la fase di rilascio dell'attestazione, e, pertanto, deve ritenersi che la stessa si svolga *inaudita altera parte*¹⁵⁶, né, d'altro canto, è prevista la notifica o la comunicazione al debitore

¹⁵⁴ Corte di Giustizia, 16 giugno 2016, C-511/14, *Pebros servizi s.r.l.*, in *Raccolta*, 2016, 448 ss, punto 30, che ribadisce le conclusioni adottate da Corte di Giustizia, 17 dicembre 2014, C-300/14, *Imtech Marine Belgium*, in *Raccolta*, 2015, 825, punti 46 e 47, ove la Corte ha osservato che la certificazione propriamente detta richiede un esame giurisdizionale delle condizioni previste dal regolamento n. 805/2004 in quanto «le qualifiche giuridiche di un giudice sono indispensabili per valutare correttamente, in un contesto di incertezza relativamente al rispetto delle norme minime volte a garantire il rispetto dei diritti della difesa del debitore e del diritto a un processo equo, i mezzi di ricorso interni conformemente ai punti da 38 a 40 della presente sentenza. Inoltre, solo un organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 267 TFUE potrà assicurare che, mediante un rinvio pregiudiziale alla Corte, le norme minime stabilite dal regolamento n. 805/2004 siano oggetto di un'interpretazione e di un'applicazione uniformi nell'Unione europea».

¹⁵⁵ Senza che tale verifica comporti l'accertamento dell'efficacia del titolo esecutivo, o dell'inesistenza di fatti estintivi, modificativi, impeditivi dell'azione esecutiva. Cfr. MASSARI, *Titolo esecutivo*, in *Novissimo Dig. it.*, XIX, Torino, 1973, 387; BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*, Milano, 1990, 67; Cass. 5 luglio 1990, n. 7074, in *Foro it. Rep.* 1990, voce *Esecuzione in genere* [2710], n. 13.

¹⁵⁶ L'ordinamento tedesco ha chiarito, nella citata *Gesetz* 8 luglio 2014, inserendo i §§ 1110 – 1111 ZPO, che i certificati di cui agli artt. 53 e 60 sono rilasciati «senza consultazione del debitore» e che ogni contestazione relativa al rilascio debba essere risolta con ricorso alle procedure di contestazione sull'apposizione della clausola di esecuzione (nostra spedizione in forma esecutiva) benché il titolo esecutivo straniero, come detto, sia dispensato dall'applicazione di quest'ultima dal § 1112. La soluzione non è trasponibile nell'ordinamento italiano, stante l'assenza di rimedi previsti dal codice di rito avverso l'ingiustificato diniego dell'apposizione della formula esecutiva, ritenendosi, perlopiù, che il richiedente possa fare ricorso al capo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, in analogia con l'art. 476, comma 2; e successivamente, in caso di ricorso infruttuoso, promuovendo un ordinario giudizio di cognizione avverso l'esecutando al fine di far accertare il diritto di procedere *in executivis* e dunque ottenere il rilascio della formula. Così MASSARI, op. cit. 388; VELLANI, *Titolo esecutivo e precetto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1982, 332.

dell'avvenuta emissione dell'attestato¹⁵⁷. Nemmeno vi sono indicazioni sulla possibilità di negare il rilascio dell'attestato per ragioni ulteriori rispetto a quelle previste nel Modulo I allegato al Regolamento¹⁵⁸. Ancora, nessun rimedio è previsto avverso l'eventuale diniego di emissione dell'attestato nello Stato d'origine: dovrà probabilmente ritenersi che esso non sia in alcun modo contestabile quando il rifiuto sia basato su carenze sostanziali dei requisiti per la circolazione della decisione¹⁵⁹ (i più frequenti, si può pensare saranno i due nuovi requisiti per la circolazione dei provvedimenti provvisori – ma anche quelli maggiormente controversi o controvertibili); in presenza di carenze formali nella domanda di concessione (come ad esempio della prova dell'avvenuta notificazione del provvedimento emesso *inaudita altera parte*), nulla dovrebbe invece ostare alla riproposizione dell'istanza di concessione¹⁶⁰. Allo stesso modo, non si vedono

¹⁵⁷ In realtà, questa conformazione della (non disciplinata) procedura di emissione dell'attestato da parte dell'autorità d'origine ricorda la procedura *ex parte* di *exequatur* prevista dal Regolamento 44/2001, da svolgersi nello Stato di destinazione, ma ugualmente sprovvista di natura contenziosa e caratterizzata da una *quasi automaticità* di concessione in seguito ad un mero controllo formale dei documenti sottoposti, tanto che, all'indomani della pubblicazione del Regolamento, MERLIN, *Riconoscimento ed esecutività*, cit., 451-452, ne aveva sostenuto la natura giuridica di procedimento di giurisdizione volontaria e assimilato il decreto ad un provvedimento sostanzialmente amministrativo. Nello stesso senso, con riguardo alla proposta di riforma del Bruxelles I, KENNETT, *The enforcement of judgements in Europe*, Oxford, 2000, 217. La nostra Cassazione, invece, si è espressa in maniera costante in favore di un'equiparazione della procedura di *exequatur* nel sistema previgente ad un procedimento monitorio: cfr. Cass., 15 maggio 2008, n. 11797, in *Foro it.* 2009, I, 2792, conf. Cass. 20 luglio 2007, n. 16163, in *Int'l Ljs* 2008, 21, con nota di D'ALESSANDRO.

¹⁵⁸ Sul tema, si veda il recentissimo rinvio alla Corte di Giustizia per una pronuncia pregiudiziale del Tribunale di Milano, 14 maggio 2018, dove il giudice competente al rilascio dell'attestato ha chiesto alla Corte di chiarire se esso possa rilevare d'ufficio che la decisione di cui si chiede la certificazione è stata emessa in violazione delle competenze protettive poste a tutela del consumatore ed informare, nell'ambito dell'attestato, il destinatario della notifica di tale violazione, in modo che lo stesso possa avvalersi consapevolmente del rimedio previsto all'art. 45 del Regolamento. La questione non è scontata, poiché, come rileva lo stesso giudice del rinvio, dal combinato disposto degli artt. 42 e 53 del Regolamento può legittimamente sostenersi che al giudice competente per il rilascio dell'attestato non spetti alcuna discrezionalità e non sia più di un «certificatore» che deve semplicemente trasporre il contenuto della decisione nel modulo predisposto. Allo stesso tempo, però, il giudice *a quo* osserva che una simile interpretazione è potenzialmente lesiva dell'art. 47 della CEDU come interpretato dalla Corte di Giustizia in tema di tutela del consumatore.

¹⁵⁹ Per i rimedi applicati in Italia avverso l'ingiustificato diniego da parte del cancelliere al rilascio della formula esecutiva, v. *supra* nota 156.

¹⁶⁰ In relazione ai rimedi esperibili dal creditore in caso di rigetto dell'istanza di certificazione nel titolo esecutivo europeo, v. CONSALVI, *Il titolo esecutivo europeo in materia di crediti non contestati*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2004, 662, nota 56. L'a. ritiene che al creditore si apra la duplice possibilità di «procedere lungo la via maestra del regolamento 44/2001» o di riproporre l'istanza di certificazione. V. altresì POZZI, *Titolo esecutivo europeo*, voce in *Enc. dir., Annali I.*, Milano, 2007, 1106, per la precisazione per cui al creditore è invece precluso il ricorso in via

ostacoli all'applicazione per analogia dell'art. 10, n. 1, lettera a) del Regolamento 805/2004 che prevede la richiesta di rettifica del certificato per errori materiali.

Ai sensi dell'art. 43, l'attestato e la decisione devono essere notificate o comunicate (b) alla persona contro cui è chiesta l'esecuzione «prima dell'inizio della stessa»¹⁶¹. Se la decisione non è stata già notificata (e in questo caso se ne deve dare indicazione nell'attestato) dovrebbe essere possibile notificarli contestualmente, purché personalmente al debitore, in analogia a quanto è consentito dall'art. 479 c.p.c. per il precetto e il titolo esecutivo. (Soltanto) nel Considerando n. 32 è espressa la necessità che, per rispettare il disposto dell'art. 43, la prima misura di esecuzione inizi quando sia trascorso un termine «ragionevole» dalla notificazione¹⁶². Nell'ambito delle regole dell'esecuzione in Italia, il termine di dieci giorni decorrenti dalla notifica dell'atto di precetto ai sensi dell'art. 482 c.p.c. dovrebbe soddisfare il citato parametro di ragionevolezza¹⁶³. Se si vuole riconoscere forza vincolante al citato Considerando, esso dovrebbe ostare all'applicazione dello stesso art. 482 c.p.c. nella parte in cui esso prevede la possibilità che il capo dell'ufficio competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato autorizzi l'esecuzione immediata in caso di pericolo nel ritardo, in quanto contraria al

analogica all'azione di revoca, che il regolamento collega solamente all'erronea concessione del certificato e non al suo diniego.

¹⁶¹ Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento, la persona contro cui è chiesta l'esecuzione può chiedere una traduzione della decisione qualora questa non sia redatta o accompagnata da una traduzione in una lingua a lui comprensibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è domiciliato. Quando viene richiesta, e finché il debitore non abbia ricevuto la traduzione, non potrà essere adottata nessuna misura esecutiva ad eccezione di misure cautelari: la disposizione si presta evidentemente ad un uso dilatorio e strumentale, cosicché sarà conveniente, per il creditore, procedere già in prima battuta ad allegare la traduzione. Per approfondimenti sul tema cfr. FERACI, *L'incidenza del regime linguistico sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni straniere nel nuovo regolamento «Bruxelles I-bis»*, in *Int'l Lis* 2013, 104.

¹⁶² Giova inoltre ricordare, benché superfluamente, che la Corte di Giustizia ha affermato, con riguardo alla disciplina convenzionale, che l'eventuale conoscenza del debitore della decisione, con altri mezzi, non consente di ritenere integrato il requisito della notifica, e quindi non è sufficiente a far decorrere il termine per l'opposizione: cfr. Corte di Giustizia, 16 febbraio 2006, C-3/05, *Verdoliva*, in *Raccolta*, I-01579, punti 33 ss. È interessante notare come in alcuni Stati membri si sia appositamente codificata una soluzione, seppure non imposta: nell'*Implementation Act* olandese, articolo 9, si prevede ad esempio che in questi casi di esecuzione transfrontaliera, la notifica dei documenti richiesti quando l'esecutato sia domiciliato in Olanda debba avvenire quattro settimane prima dell'esecuzione, ed otto settimane prima nel caso in cui sia domiciliato in un altro Stato membro. Cfr. HESS, *An evaluation study of national procedural laws and practices in terms of their impact on the free circulation of judgments*, cit., 153.

¹⁶³ Così BIAVATI, *L'esecutorietà delle decisioni nell'Unione europea alla luce del reg. UE n. 1215/2012*, in CAPPONI (a cura di), *Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella*, Torino, 2014, 193.

requisito del termine ragionevole. Nessuna sanzione espressa è prevista nel caso in cui l'esecuzione si iniziata prima della notifica dell'attestato: sempre in forza del rinvio alle norme nazionali, si deve ritenere che tale irregolarità nell'inizio dell'esecuzione sarà contestabile dal debitore nelle forme dell'art. 617 c.p.c.

Come si vede, la notifica della decisione corredata dell'attestato ha, nell'impianto del Regolamento, la funzione di «preannunciare» l'esecuzione – nel senso che la notificazione della decisione e dell'attestato è già sufficiente per prospettare come imminente l'inizio di un'esecuzione – e perciò si deve ritenere che il Regolamento ponga quale condizione necessaria per fondare l'interesse all'azione di diniego *ex art. 46* la sola notifica dell'attestato, in quanto l'azione è proponibile dalla parte «contro cui è richiesta l'esecuzione» (su questo, ampiamente nel capitolo secondo della trattazione). È perciò possibile proporre un'azione di diniego dell'esecuzione sollevando motivi ostativi previsti dal Regolamento (art. 45). Diversamente, affinché sia possibile opporsi all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sarà necessario che l'esecuzione sia preceduta altresì dal precetto. Perciò, prima della notificazione del precetto ma dopo la notificazione del titolo e dell'attestato sarà proponibile soltanto l'azione di diniego prevista dal Regolamento, mentre per proporre opposizione all'esecuzione sarà necessario essere stati destinatari della notifica del precetto.

3.2. (segue) Il controllo dell'attestato da parte dell'autorità competente per l'esecuzione nello Stato di destinazione

Nella maggior parte dei sistemi europei, gli atti iniziali dell'esecuzione forzata spettano ad autorità non-giurisdizionali: in particolare, con un certo margine di semplificazione gli ordinamenti europei vengono distinti dalla dottrina¹⁶⁴ in quattro categorie: (i) i sistemi *bailiff-oriented*, come Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Scozia, nei quali un ufficiale statale esterno all'ordinamento giudiziario è competente per lo svolgimento dell'esecuzione su richiesta del

¹⁶⁴ HESS, *Comparative Analysis of the National Reports*, in ANDENAS – HESS - OBERHAMMER (a cura di), *Enforcement Agency Practice in Europe*, London, British Institute of International and Comparative Law, 2005, 25 e 34–36. Si veda anche, per indicazioni pratiche relative alle procedure nei singoli Stati Membri, il sito <http://www.europe-eje.eu/> che raccoglie diverse schede informative sull'esecuzione giudiziaria in Europa.

creditore; (ii) i sistemi *administrative-oriented*, in vigore in Svezia e in Finlandia, dove l'esecuzione è condotta da agenzie governative sotto la direzione del Ministero delle Finanze – dunque completamente indipendenti dal sistema giurisdizionale; (iii) in Austria, Danimarca e Spagna si rinviene un sistema *court-oriented* nel quale l'esecuzione è condotta da autorità giurisdizionali; (iv) sistemi misti, infine, sono noti in Germania e Regno Unito, in cui l'esecuzione è condotta in parte dagli ufficiali giudiziari in parte da giudici. Ovviamente, i sistemi (i) e (ii) dove il ruolo principale è svolto da autorità non giurisdizionali non escludono di per sé l'intervento di un giudice dell'esecuzione, ma quest'ultimo, normalmente, interverrà soltanto in fase di contestazione dell'esecuzione¹⁶⁵.

In questo quadro, non è difficile notare come, se si ammette la possibilità di un controllo, benché formale, dell'autorità preposta all'esecuzione, in Italia un lungo elenco di verifiche preliminari potrebbe spettare all'ufficiale giudiziario come per la figura analoga prevista in altri ordinamenti europei, il quale si troverà a dover eseguire direttamente il titolo straniero¹⁶⁶. Si tratterebbe, in particolare, di quelli che nella vigenza del Regolamento 44/2001 si riteneva dovessero essere i controlli di «regolarità formale» da svolgersi nella prima fase di *exequatur* da parte della Corte d'appello, ossia: l'autenticità del titolo, l'appartenenza della decisione alla materia civile e commerciale, la provenienza della stessa da uno Stato membro, la legittimazione dell'istante; cui oggi si aggiunge, in caso di provvedimento provvisorio o cautelare, l'avvenuta notifica della domanda o del provvedimento e la competenza nel merito del giudice adito. È altresì vero che tutti questi requisiti dovrebbero essere stati chiaramente esplicitati nell'attestato che correda la decisione¹⁶⁷, il quale dovrebbe avere la precipua funzione di anticipare «a monte» il

¹⁶⁵ Sul punto si rinvia a CUNIBERTI-RUEDA, *Abolition of Exequatur. Addressing the Commission's Concerns*, in *RabelZ*, 2011, 75, 286, 309, in cui gli aa. distinguono tra i sistemi ad intervento giudiziale «obbligatorio» e quelli ad intervento «opzionale».

¹⁶⁶ Cfr. CARBONE-TUO, *Il nuovo spazio*, cit., 337, che indica, forse genericamente, quale competente per tali controlli il «giudice» competente per l'esecuzione dello Stato membro richiesto.

¹⁶⁷ Giova ricordare che l'art. 42, par. 3, prevede che l'autorità competente per l'esecuzione possa esigere la traduzione del contenuto dell'attestato, nel caso i cui le informazioni contenute nell'attestato non risultino comprensibili e non consentano di procedere con l'esecuzione (la perfetta corrispondenza tra le diverse versioni linguistiche dei moduli dovrebbe ridurre la necessità di una simile traduzione). Il par. 4 prevede che sia altresì possibile per l'autorità richiedere la traduzione della decisione, «solo se non sia in grado di procedere senza una tale traduzione»: può immaginarsi che una traduzione diventi

controllo di idoneità della decisione a fungere da base legale di un processo esecutivo in un altro Stato membro come se fosse stato lì emesso, eliminando il controllo «a valle» dell'*exequatur*, facilitando di molto il compito dell'autorità competente per l'esecuzione, che potrà desumere dall'attestato le informazioni necessarie¹⁶⁸. Tuttavia, è lecito chiedersi se la figura dell'ufficiale giudiziario abbia le competenze e la formazione necessaria per svolgere un tale controllo¹⁶⁹, benché estrinseco e formale, che ben può presentare questioni giuridiche di diritto processuale internazionale di una certa complessità, specialmente per quanto riguarda l'applicabilità *ratione materiae* del Regolamento, il che presuppone quantomeno il ricorso alla giurisprudenza interpretativa della nozione della Corte di Giustizia¹⁷⁰.

Invece, potrebbe ritenersi, come d'altronde alcuni autori già nella vigenza del sistema precedente (con riferimento alla prima fase dell'*exequatur*) e come sembra preferibile¹⁷¹, che la sussistenza requisiti di applicabilità del Regolamento

particolarmente rilevante nelle ipotesi in cui la decisione abbia ad oggetto non tanto il pagamento di una somma pecuniaria quanto, ad esempio, la condanna ad un obbligo di fare e non fare. La limitazione per cui l'autorità può richiedere la traduzione soltanto qualora sia impossibile procedere in sua carenza è una novità del Bruxelles I *bis*: già l'Heidelberg Report, par. 517, aveva criticato l'impostazione precedente per la quale la traduzione era sempre necessaria, in quanto essa introduceva di fatto la necessità di rappresentanza legale.

¹⁶⁸ Cfr. TIMMER, *Abolition of exequatur under the Brussels I Regulation: Ill Conceived and Premature?*, in *Journal of Private International Law* 2013, 129 ss., part. 140, ove l'a. solleva dubbi sull'effettiva idoneità degli organi preposti dell'esecuzione a compiere queste verifiche.

¹⁶⁹ Si veda, per un problema adiacente, all'indomani dell'entrata in vigore della l. 218/1995 che ha affermato l'assoluta automaticità del riconoscimento in assenza di contestazione o di mancata ottemperanza, la circolare del Ministero della Giustizia del 7.1.1997 (prot. 1/50/FG/29 (96) 1227) che impartito istruzioni agli ufficiali di stato civile chiamati ad iscrivere, trascrivere ed annotare le sentenze straniere che si sarebbero volute automaticamente riconosciute, «temperando» l'automaticità, prevedendo che l'ufficiale dello stato civile compie una verifica in via amministrativa, e ove afflitto da «ragionevoli dubbi» si debba rivolgere al procuratore della Repubblica. V. CAMPEIS-DE PAULI, *Riconoscimento "automatico" delle sentenze straniere ed interesse ad agire davanti alla Corte d'Appello italiana*, in *Nuova giur. civ. comm.* 1998, I, 415 ss.

¹⁷⁰ Nello stesso senso, con riferimento alla formazione limitata dell'ufficiale giudiziario tedesco (*Gerichtsvollzieher*), si veda la risposta del *Bundesrat* alla Proposta della Commissione, *Drucksache* 833/10(B) del 18 marzo 2011, par. 4; ALTHAMMER, in SIMONS, HAUSMANN (a cura di), *Brüssel I-Verordnung. Kommentar zur VO (EG) 44/2001 und zum Übereinkommen von Lugano*, Munich, 2012, n. 45; WAGNER, BECKMANN, *Beibehaltung oder Abschaffung des Vollstreckbarerklärungsverfahrens in der EuGVVO?*, in *Recht der internationalen Wirtschaft* 2011, 44 e 48; WELLER, *Der Kommissionsentwurf zur Reform der Brüssel I-VO*, *Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht* 2012, 4, 36.

¹⁷¹ Tra i pochi che affrontano la questione nel Regolamento 1215/2012 (ed escluse le posizioni già citate in relazione ai provvedimenti provvisori), MALATESTA-NISI, *Le novità in*

alla decisione debba ritenersi implicita nell'emissione dell'attestato da parte del giudice e che comunque una verifica sugli stessi sia riservata soltanto alla fase di opposizione del debitore¹⁷², in quanto il principio di reciproca fiducia impedisce un controllo da parte dell'autorità ricevente sulla regolarità o addirittura sulla veridicità di quanto espresso nell'attestato; sicuramente, in conformità a questo principio, si deve ritenere in particolare che sia inammissibile un controllo d'ufficio dell'autorità che è competente per l'esecuzione sulla rispondenza a verità di quanto dichiarato nell'attestato¹⁷³.

Più difficile, invece, determinare se le doglianze relative all'attestato possano trovare spazio in sede di domanda di diniego del riconoscimento o di esecuzione. Nel sistema italiano, in relazione alla formula esecutiva, la sede è quella dell'opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617 c.p.c.* per dolersi dell'erronea applicazione della formula esecutiva; viceversa, quando le doglianze siano relative alle condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo, l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

Tuttavia, l'attestato, come descritto, innegabilmente ha qualche somiglianza in più con il certificato che deve corredare titolo esecutivo europeo piuttosto che con la spedizione in forma esecutiva. È opportuno allora prendere in considerazione quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento 805/2004.

materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, in MALATESTA (a cura di), *La riforma del Regolamento Bruxelles I*, Milano, 2016, 144; *Contra*, BIAVATI, *op.ult.cit.*, 195.

¹⁷² POCAR, *Convenzione*, cit., par. 149 osservava che: «Il rilascio dell'attestato previsto dall'Allegato V da parte del giudice d'origine implica comunque l'attestazione che la decisione rientra nel campo di applicazione della Convenzione. Sarebbe in contrasto col principio che la prima fase del procedimento è limitata a controlli formali procedere alla verifica della correttezza di tale attestazione. Poiché tale verifica comporterebbe una valutazione anche giuridica della decisione, essa dovrebbe essere riservata alla seconda fase del procedimento».

¹⁷³ La soluzione è quella già accolta dalla Corte di Giustizia con riguardo al certificato di cui all'art. 42 del Regolamento 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nella sentenza 22 dicembre 2010, causa C-491/10 PPU, *Aguirre Zarraga* in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2011, 527, la quale ha affermato che il giudice dello Stato richiesto non può esercitare alcun controllo sulle indicazioni ivi contenute. Come notato dall'avv. gen. Kokott, al punto 34 delle proprie conclusioni, questo certificato attesta la sussistenza di un titolo esecutivo europeo, con la conseguenza che, conformemente alle regole che disciplinano l'istituto, un esame del certificato è possibile solo nello Stato di origine del provvedimento. V. sul Regolamento BARIATTI, *La famiglia nel diritto internazionale privato*, Milano, 2007; BOELE-WOELKISVERDRUP, *European Challenges in Contemporary Family Law*, Portland, 2008; CARBONE-QUEIROLO (a cura di), *Diritto di famiglia e Unione europea*, Torino, 2008; NASCIMBENE, *Divorzio, diritto internazionale privato e dell'Unione europea*, Milano, 2011.

Ebbene, l'art. 10, da un lato, esclude espressamente ogni impugnazione del *solo* certificato di titolo esecutivo europeo (par. 4); dall'altro, ne ammette sia la revoca, da parte del giudice dello Stato d'origine, qualora risulti manifestamente concesso per errore sui requisiti stabiliti dal Regolamento stesso, sia la rettifica, se risulti una divergenza tra i dati contenuti nel titolo originale e quelli del certificato a causa di un errore materiale. La Corte di Cassazione¹⁷⁴ ha, in quel contesto, ma con conclusioni esportabili al nostro caso, osservato che la funzione del certificato è meramente «integrativa e servente» rispetto al titolo esecutivo nazionale, tanto da avvicinare la sua funzione a quella di formula esecutiva intraeuropea o a quella del nostro art. 647 c.p.c.¹⁷⁵; è perciò carente di ogni natura decisoria («non risolve questioni, né pronunzia su diritti ulteriori rispetto a quelli consacrati nel titolo a favore del creditore»), limitandosi a certificare l'idoneità del titolo a fondare l'esecuzione. Per questo, «ogni contestazione relativa al processo conclusosi con il titolo esecutivo poi certificato come europeo va mossa esclusivamente contro il titolo esecutivo domestico e coi mezzi di impugnazione di questo, potendo solo in esito ad essi, una volta rimossane l'efficacia esecutiva, conseguire il risultato di elidere in radice quella del certificato europeo già rilasciato». La revoca del certificato – che comunque è da richiedersi al giudice d'origine – deve allora, secondo la Cassazione, essere circoscritta alle sole tassative ipotesi di «manifesto»¹⁷⁶ errore nell'emissione, ogni altra contestazione da riservarsi avverso la decisione.

¹⁷⁴ Si tratta di Cass. 22 maggio 2015, n. 10543, in *Riv. esecuzione forzata*, 2016, 135, la quale ha fondato sul percorso argomentativo esposto nel testo la conclusione per cui è da escludere che il provvedimento adottato dalla Corte di appello in sede di reclamo proposto avverso il diniego di revoca del certificato sia impugnabile con ricorso per Cassazione *ex art. 111 Cost.*

¹⁷⁵ A completamento di quanto detto sulla formula esecutiva, anche il parallelismo con l'art. 647 c.p.c. non è particolarmente utile nel ricercare una soluzione: si ritiene che il decreto in quanto tale non sia impugnabile, nemmeno con ricorso in Cassazione *ex art. 111 Cost.* (v. per tutti GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, 1991, 123, nota 51), a meno che non risulti essere un provvedimento dichiarativo della inammissibilità della opposizione per difetto di costituzione dell'opponente o per ritardata costituzione del medesimo, ed in questo caso è soggetto a gravame secondo i normali criteri del giudizio di cognizione, assumendo valore sostanziale di sentenza e pertanto suscettibile di impugnazione mediante appello: da ultimo Cass. 12 maggio 2016, n. 9772, in *Pluris*. Altrimenti, sarà sindacabile nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ugualmente instaurato (Cass. 23 ottobre 2008, n. 25621, in *Giur. it.*, 2009, 7, 1723; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, 1968, IV, 1, 88; RONCO, *Struttura e disciplina del rito monitorio*, Torino, 2000, 405); ovvero, da ultimo, nell'opposizione all'esecuzione.

¹⁷⁶ Sull'interpretazione della parola «manifestamente», utilizzata dall'art. 10 per qualificare l'erroneità della concessione del certificato, v. D'ALESSANDRO, *Prime applicazioni giurisprudenziali del regolamento n. 805 del 21 aprile 2004*, cit., 195 s., ove Pa. riporta l'opinione

Proseguendo nella trasposizione dei risultati raggiunti riguardo allo strumento più simile, al momento, nel sistema europeo, l'istanza di «revoca» del nostro attestato nel Reg. 1215/2012 dovrà allora essere, qualora possibile, proposta al giudice dello Stato d'origine. Se il giudice che ha emesso il provvedimento e l'attestato è il giudice italiano, ancora in analogia con gli approdi della dottrina e della giurisprudenza sul titolo esecutivo europeo, la «revoca» dell'attestato, qualora ammessa nella prassi, potrebbe svolgersi nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 737 ss. c.p.c.¹⁷⁷. Diversamente, ma si vedrà

maggioritaria secondo la quale «attualmente prevale l'idea per cui la revoca possa essere chiesta tutte le volte in cui l'originaria insussistenza dei requisiti per la certificazione emerga dalla mera lettura del *dictum* e del certificato o comunque (si deve intendere) sia ravvisabile senza necessità di effettuare una apposita istruttoria, sulla base cioè di un mero controllo esterno», e ciò, naturalmente, per evitare che la revoca si trasformi in un'espressamente vietata impugnazione del certificato, sui cui v. infatti G. PORCELLI, op.cit., 58: «in dottrina secondo alcuni tale revoca dovrebbe essere ammessa solo per errori 'formali', poiché altrimenti si vanificherebbe l'affermata non impugnabilità della certificazione [mentre] ad avviso di altri questo intervento ex post sulla certificazione non dovrebbe prescindere da considerazioni collegate, almeno in senso lato, al merito del diritto, come nelle ipotesi di erronea applicazione del regolamento ad una decisione non rientrante nel suo ambito di applicazione oggettivo o soggettivo», dove il riferimento è da un lato alla posizione di D'ALESSANDRO, sopra riportata, dall'altro, alla posizione di LUPOI, *Di crediti non contestati e procedimenti di ingiunzione: le ultime tappe dell'armonizzazione processuale in Europa*, in *judicium.it*, 11; v. anche CONSALVI, *Il titolo esecutivo europeo in materia di crediti non contestati*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2004, 661 s.

¹⁷⁷ Si veda il decreto del Tribunale di Modena, 14 dicembre 2010, in *Foro it.* 2011, I, 3205, con nota di MONDINI. Il Tribunale di Modena rileva che non vi sono istituti interni la cui disciplina possa essere per analogia applicata alla revoca, in particolare, ritiene impossibile un'analogia tra revoca e rimedi esperibili avverso l'erronea apposizione della formula esecutiva ex art. 475 c.p.c. (sui cui v. DE STEFANO, *L'insindacabilità del titolo esecutivo europeo nell'ordinamento italiano*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2009, 62, per la riconduzione di tale impossibilità alle differenze tra certificato di titolo esecutivo europeo e formula esecutiva). Il giudice propende allora per le forme previste dagli artt. 737 ss. c.p.c. per il procedimento in camera di consiglio, in quanto compatibili. La soluzione si conforma alla comunicazione dello Stato italiano alla commissione europea ai sensi dell'art. 30 del regolamento (v. *Atlante giudiziario europeo*: «... Il procedimento di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo di cui all'art. 10, par. 2, del regolamento per la legge italiana è la revoca in camera di consiglio»). Il Tribunale osserva inoltre che l'applicazione delle norme sul procedimento in camera di consiglio deve superare un vaglio di compatibilità, che porta ad escludere l'art. 740 e l'art. 742 c.p.c. (norma, quest'ultima riferibile solo a provvedimenti aventi, diversamente dalla revoca, effetti durevoli sull'assetto di situazioni giuridiche sostanziali). Per l'orientamento minoritario per il quale la revoca deve seguire le forme del giudizio a cognizione piena – che non sarebbe precluso dalla comunicazione, in quanto questa, priva di natura normativa, non ha forza vincolante, v. CARRATTA, *Titolo esecutivo europeo*, cit., 10, per il quale le forme della cognizione piena si impongono in ragione dell'oggetto del giudizio e del necessario coordinamento che va delineato tra procedimento di revoca e procedimento di rilascio del certificato: «o il procedimento (...) per il rilascio del certificato (...) è già strutturato in modo tale da assicurare la pienezza del contraddittorio e della cognizione, ed allora anche quello di revoca non può non adeguarsi ad una strutturazione di tal fatta, assumendo propriamente la natura e funzione di mezzo di impugnazione avverso la decisione di rilascio del certificato; oppure il procedimento di rilascio viene strutturato secondo forme

meglio nel prosieguo, soltanto nel caso in cui non sia previsto alcun rimedio nello Stato d'origine (come in effetti, ad esempio, per gli attestati emessi dal giudice italiano non è previsto) dovrà ammettersi la possibilità di contestare i requisiti «positivi» della decisione in sede di opposizione all'esecuzione.

3.3. La possibilità di integrare la decisione (anche con l'attualizzazione del credito), di determinarne le modalità esecutive e l'adattamento dei provvedimenti «ignoti» nello Stato richiesto

Ulteriore problema pratico che deriva dall'assenza, nel sistema attuale, di una fase, nemmeno sommaria, di delibazione della decisione, è la possibilità che sia necessario integrare la decisione, ad esempio, con il calcolo degli interessi e delle spese. Un simile *empasse* non va drammatizzato nell'ordinamento italiano, nel quale soccorre l'istituto del precetto; ma può invece creare qualche difficoltà nei Paesi in cui si deve utilizzare uno strumento processuale diverso per il calcolo delle somme¹⁷⁸. È poi possibile che la pronuncia nulla dica sulle modalità di attuazione

sommarie (...) ed allora la revoca assumerà propriamente la funzione di opposizione al rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo e non potrà non essere esaminata secondo un procedimento a contraddittorio pieno e a cognizione esauriente».

¹⁷⁸ D'ALESSANDRO, *Titolo esecutivo europeo e opposizione all'esecuzione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 2016, 566, nota 4, fa notare che in Germania e in Austria non esiste il precetto ed è previsto che il giudice esecutivo sia coinvolto dall'inizio dell'espropriazione forzata. L'a. osserva che in Italia il precetto ha, tra l'altro, la funzione di attualizzare l'importo del credito dovuto, mentre in Germania la liquidazione dell'importo è effettuata, normalmente, dallo stesso giudice della cognizione; mentre in caso di sentenza straniera e nella vigenza del Regolamento 44/2001, era svolta dal giudice dell'*exequatur*. In assenza, nel sistema attuale, di una sede ove svolgere tale giudizio di omologazione, la dottrina tedesca si è orientata nel senso di utilizzare la previsione sull'adattamento di cui all'art. 54 nel testo, che l'ordinamento tedesco ha poi espressamente codificato con il § 1114 ZPO, il quale ha distinto i rimedi avverso l'adattamento a seconda dell'autorità che ha proceduto ad adattare la decisione: (1) nel caso di misure adottate dall'ufficiale giudiziario o dal giudice dell'esecuzione si applica il § 766, (2) per le decisioni del giudice dell'esecuzione o le misure di esecuzione del tribunale di primo grado il § 793 e (3) in caso di misure di esecuzione dell'ufficio del registro fondiario, il § 71 del regolamento del *Grundbuchordnung*. Questione adiacente è il rispetto da parte del titolo esecutivo straniero del principio di determinatezza del titolo esecutivo che vige, ad esempio, nel diritto dell'esecuzione austriaco (*Bestimmtheitsgrundsatz*): un caso è stato risolto dall'Obester Gerichtshof, 28 gennaio 2004, 3 Ob 104/03w, in *Il diritto processuale civile visto da Int'l Lis*, cit., 1328 ss., con nota di DALLA BONTÀ, *Il principio di determinatezza del titolo esecutivo e la dichiarazione di esecutività di titoli stranieri*, con l'ammissibilità di un intervento meramente concretizzatore del titolo (cd. *Konkretisierung*) da parte del giudice dell'*exequatur* nello Stato *ad quem*, il quale ha appunto osservato che al titolo esecutivo straniero non devono richiedersi gli stessi rigorosi requisiti pretesi per i titoli esecutivi interni, di talché se il *quantum* della prestazione è determinabile tramite il rinvio a leggi o regolamenti dello Stato di emissione, il giudice dell'*exequatur* può operare la concretizzazione. Oggi l'art. 54 può fungere, dunque, da base giuridica anche per un simile intervento (salvo individuare quale sia l'autorità competente a svolgerlo).

delle proprie prescrizioni, anche in relazione al tipo di esecuzione forzata cui procedere.

A parziale soluzione per la questione descritta, v'è l'art. 54, di nuova introduzione, che disciplina la situazione in cui la decisione straniera da eseguire contenga un provvedimento ignoto all'ordinamento dello Stato richiesto, prevedendo, con una disposizione più di principio che di reale utilità pratica¹⁷⁹, che il provvedimento «è adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento previsto dalla legge di tale Stato membro che abbia efficacia equivalente e che persegua obiettivi e interessi analoghi»¹⁸⁰. Così, ad esempio, il provvedimento inglese di *Mareva injunction* con cui si ingiunge al debitore di non disporre dei suoi beni in attesa dell'esito del giudizio, assistito dalla sanzione coercitiva personale del *contempt of court*, dovrebbe considerarsi eseguibile nel nostro ordinamento quale sequestro conservativo ad effetti reali sul bene, adattandone il contenuto¹⁸¹. Del pari, un provvedimento italiano di sequestro giudiziario non potrebbe essere automaticamente eseguito in Germania, poiché quell'ordinamento non conosce il sequestro giudiziario quale autonoma tipologia, sicché dovrebbe eseguirsi come *einstweilige Verfügung* (nella forma della *Sequestration*)¹⁸².

Il già richiamato secondo comma della norma riecheggia la teoria dell'estensione degli effetti, laddove avverte che dall'adattamento non devono derivare effetti che vanno oltre quelli previsti dalla legge dello Stato membro

¹⁷⁹ Si riteneva normalmente – anche in assenza di espressa disposizione come quella in parola – che nei casi in cui la decisione straniera fosse eseguibile nello Stato di origine con mezzi sconosciuti all'ordinamento dello Stato richiesto, il dovere di reciproca lealtà imponesse al giudice dell'*exequatur* di adattare la decisione al sistema esecutivo interno, eventualmente convertendone il contenuto sì da assicurare l'accesso a mezzi esecutivi che realizzassero la stessa funzione di quelli messi a disposizione dall'ordinamento di origine: così GEIMER-SCHUTZE, cit., 523, BAUR-STUERNER, *Zwangsvollstreckungs-, Konkurs- und Vergleichsrecht*, I, 12ed., Heidelberg 1995, 642 ss., STUERNER, *Der einstweilige Rechtsschutz in Europa*, in *Festschrift fuer K. Geiss*, Koeln 2000, 206-207.

¹⁸⁰ Ha chiaramente costituito un precedente per la disposizione di nuovo conio Corte di Giustizia, 12 aprile 2011, C-235/09, *DHL Express France SAS*, in *Raccolta*, 2011, I-02801, punto 56, in un caso che riguardava l'esecuzione transfrontaliera di un'inibitoria di contraffazione di marchio accompagnata da un'*astreinte* di diritto francese, in cui la Corte ha stabilito che il tribunale adito dello Stato membro in cui si richiede l'esecuzione della sentenza che condanna all'*astreinte* deve realizzare l'obiettivo perseguito dalla citata misura coercitiva facendo ricorso alle pertinenti disposizioni del proprio diritto nazionale idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto inizialmente emanato.

¹⁸¹ L'esempio è di MERLIN, Commentario al Reg. 44/2001, artt. 38-46, inedito.

¹⁸² DE CRISTOFARO, *Exequatur di sentenze comunitarie*, cit., 716.

d'origine¹⁸³ (il che, di nuovo, fa propendere per la già menzionata necessità che l'idoneità del titolo a fondare l'esecuzione forzata non sia da valutarsi secondo le norme dello Stato di esecuzione ma vada desunta dall'efficacia che è attribuita al titolo nello Stato richiesto). Infine, si prevede che tale adattamento sia impugnabile davanti a «un'autorità giurisdizionale».

La norma lascia imprecisato a chi spetti questo compito di adattamento – lo fa peraltro consapevolmente, dato che al Considerando n. 28 si legge che ogni singolo Stato membro dovrebbe determinare le modalità e i soggetti competenti per l'adattamento (come ha fatto l'ordinamento tedesco con il § 1114 ZPO, che tuttavia ha avuto riguardo soltanto alle misure esecutive che possono essere concesse in *Anpassung* del titolo straniero ed ai relativi rimedi di opposizione agli atti esecutivi).

In carenza, ancora una volta, di qualsivoglia indicazione da parte del legislatore italiano, le opzioni disponibili su chi debba essere incaricato dell'adattamento di un provvedimento che si vuole eseguire in Italia sembrano essere tre: (a) l'ufficiale giudiziario, al momento della presentazione della decisione con l'attestato¹⁸⁴; (b) il giudice dell'esecuzione, in ogni caso, analogamente a quanto avviene nel nostro ordinamento per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare¹⁸⁵; (c) lo stesso creditore del denaro o della prestazione, con il precetto¹⁸⁶. Compiere una scelta a priori sembra poco corretto: probabilmente, a seconda del tipo di integrazione o adattamento cui si deve procedere, potrà essere compiuto in prima battuta dall'istante nel precetto o dall'ufficiale giudiziario; in caso di

¹⁸³ Negli esatti termini della norma, la sentenza *Apostolides*, cit., punto 66, della Corte di Giustizia, che a sua volta riprende un principio già espresso nella relazione JENARD: «sebbene il riconoscimento debba avere l'effetto, in linea di principio, di attribuire alle decisioni l'autorità e l'efficacia che esse rivestono nello Stato membro in cui esse sono state pronunciate (v. sentenza *Hoffmann*, cit., punti 10 e 11), non vi è tuttavia alcun motivo per accordare ad una sentenza, all'atto della sua esecuzione, diritti che non le spettano nello Stato membro d'origine (v. relazione JENARD, cit., 48] o effetti che una sentenza dello stesso tipo pronunciata direttamente nello Stato membro richiesto non produrrebbe».

¹⁸⁴ Esprimono dubbi sulla carenza di competenze delle autorità preposte all'esecuzione per procedure all'adattamento e alla concretizzazione della decisione ALTHAMMER, *Unvereinbare Entscheidungen, drohende Rechtsverwirrung und Zweifel an der Kernpunkttheorie – Weisfehler im Kommissionsvorschlag für eine Neufassung der Brüssel I-VO?*, in GEIMER - SCHUTZE (a cura di), *Recht ohne Grenzen: Festschrift für Athanassios Kaissis zum 65. Geburtstag*, Monaco, De Gruyter, 2012, 23-27; Risposta del Bundesrat, par. 24; DICKINSON-LEIN, op.cit., 267; KRAMER, *Cross-Border Enforcement*, cit., 356; TIMMER, *Abolition of Exequatur*, cit., 137.

¹⁸⁵ È questa la soluzione proposta da C. SILVESTRI, *Recasting Brussels I*, cit., 690 e, se si è ben inteso, da CARBONE-TUO, op.cit., 339.

¹⁸⁶ Opzione preferita da BIAVATI, op.ult.cit., 197.

particolari difficoltà o contestazioni, sarà possibile rivolgersi al giudice dell'esecuzione. Quando la necessità di adattamento concerne invece altri effetti, diversi da quelli propriamente esecutivi, dovrebbero ritenersi competenti le autorità che si pronunciano sul riconoscimento, in via principale o incidentale¹⁸⁷.

Per quanto riguarda la possibilità di impugnare l'adattamento, naturalmente dipende dalla soluzione accolta: se non v'è un giudizio ove si tratta del riconoscimento in via principale o incidentale, e l'adattamento è stato disposto dal giudice dell'esecuzione, la scelta fra il rimedio dell'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi andrà operata, ancora una volta, in base al «tipo» di adattamento che era richiesto ed è stato compiuto: se si è proceduto alla quantificazione delle somme dovute sembra maggiormente conforme allo scopo l'opposizione agli atti esecutivi; se, invece, il titolo esecutivo costituito dal provvedimento viene posto a fondamento di un tipo di esecuzione forzata che non si ritiene possa fondarsi su quella pronuncia, allora si dovrà procedere ad un'opposizione *ex* 615 c.p.c. L'oggetto delle opposizioni esecutive si continua, dunque, ad arricchire di nuovi possibili contenuti: si proverà a stabilire quali, con più precisione, nel prosieguo.

3.4. La non obbligatorietà dell'elezione di domicilio

Conclusivamente sul punto delle formalità per procedere all'esecuzione, si nota che ai sensi dell'art. 41, terzo paragrafo, «La parte che chiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio a prescindere dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti». È dunque ben possibile che il creditore non elegga il domicilio nel precetto, in quanto a ciò legittimato¹⁸⁸. Ciò dovrebbe, allora, dar luogo alle conseguenze previste dall'art. 480

¹⁸⁷ In tal senso, LOPES PEGNA, *Il regime di circolazione*, cit., 1214; LEANDRO, *Prime osservazioni*, cit., 615, e CARBONE-TUO, op.cit., 339.

¹⁸⁸ È comunque da osservare che l'incidenza pratica del caso che si espone nel testo non può essere così ampia: non dovrebbe infatti essere così frequente che il creditore provveda personalmente alla redazione del precetto; dovendo, invece, prevedere che nella maggioranza dei casi l'istante si affiderà ad un avvocato italiano.

c.p.c., terzo comma, per cui tale creditore riceverà le notifiche presso la cancelleria del giudice del luogo di notifica del precetto¹⁸⁹. Tuttavia, in carenza di un'elezione di domicilio nel luogo ove si trovano i beni da aggredire con l'esecuzione, possono sorgere delle difficoltà nell'individuazione del giudice competente a conoscere delle opposizioni a precetto¹⁹⁰, nel caso – che può facilmente verificarsi – in cui il debitore non sia residente né domiciliato in Italia e quindi la notificazione del precetto sia avvenuta all'estero. Escluso che l'opposizione possa svolgersi in un luogo diverso da quello in cui si deve procedere ad esecuzione forzata, la soluzione preferibile, in questo caso, sarebbe quella di applicare l'art. 27 c.p.c. e ritenere che competente per l'opposizione al precetto sia il giudice del luogo in cui le cose si trovano.

Successivamente al precetto, iniziata l'esecuzione forzata – e salvo il dover effettuare notifiche transfrontaliere quando il debitore non sia domiciliato in Italia¹⁹¹

¹⁸⁹ Per questa e le considerazioni che seguono, cfr. M. FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., 277-279; cenni anche in D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo nel regolamento 1215/2012*, cit., 1047.

¹⁹⁰ Come si vedrà più avanti, infatti, si ritiene che sia ben possibile proporre domanda di diniego dell'esecuzione della sentenza straniera nelle forme dell'opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. primo comma, cumulando i motivi di opposizione interni ai motivi ostativi previsti dal Regolamento.

¹⁹¹ Le norme interne relative alla notificazione degli atti giudiziari ovviamente si applicheranno soltanto nel caso in cui il debitore sia residente o domiciliato in Italia. Diversamente, qualora il debitore abbia dimora o residenza in altro Stato membro, si dovrà applicare il Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti), in *Gazz. Uff. Un. Eur.* del 10 dicembre 2007 L 324/79. Ciò frequentemente avviene quando la decisione è posta a fondamento di un'espropriazione forzata presso terzi ed il terzo (ma non il debitore) sia domiciliato in Italia. Sul tema, DE CRISTOFARO, *L'espropriazione internazionale di crediti nelle "strettorie" della tutela del terzo debitore*, in *Int'l Lis* 2003, 81 ss. Di recente si è riaperto il dibattito sulla questione della giurisdizione e competenza nel pignoramento presso terzi con caratteri di transazionalità, con l'introduzione dell'art. 26 *bis* c.p.c. operata dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha invertito la regola generale rispetto a quanto prima previsto, attribuendo la competenza territoriale al giudice del luogo in cui il debitore (e non il terzo) ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Secondo la relazione al d.l. 132/2014, che si può leggere negli atti parlamentari del Senato della Repubblica, XVII legislatura, d.d.l. 1612, 13, la modifica ai criteri di competenza territoriale nell'espropriazione di crediti «non intercetta in alcun modo il tema di riparto della giurisdizione esecutiva tra giudici appartenenti a Stati diversi, posto che il criterio di residenza del terzo di cui all'art. 26 del c.p.c. non rileva quale indice di collegamento ai sensi della legge 31 maggio 1995, n. 218» e ciò in quanto alla stregua di Cass., 5 novembre 1981, n. 5827, in *Giust. civ.* 1982, I, 1310, «la giurisdizione italiana sussiste se il credito oggetto dell'obbligazione è sorto o deve essere soddisfatto, con l'adempimento dell'obbligazione, nel territorio dello Stato». La Suprema Corte aveva altresì affermato che, se sussiste la giurisdizione italiana, dalla regola di giurisdizione doveva trarsi anche quella di competenza per territorio. SALETTI, *Competenza e giurisdizione per l'espropriazione di crediti*, in *Scritti in onore di Nicola Picardi*, Pisa, 2016, 2239 ss., ritiene che non sia convincente la soluzione esposta alla luce del quadro normativo odierno, essendo preferibile,

– non risulta che si possano presentare ulteriori differenze con riguardo alle norme del codice di rito che regolano il processo esecutivo. Il carattere «europeo» della decisione che si pone in esecuzione influirà, poi, in maniera più che rilevante sul contenuto e sulla struttura dei rimedi concessi al debitore per paralizzare l'esecuzione: sono questi che si tratteranno nel prossimo capitolo.

3.5. Il diritto al rilascio di provvedimenti conservativi

L'art. 47 del Reg. 44/2001, paragrafi 2 e 3 (già art. 39 della Convenzione di Bruxelles¹⁹², che l'art. 47 riproduce pressoché immutato, invertendone l'ordine, nei paragrafi 2 e 3) prevedeva, al secondo paragrafo, che una decisione straniera dichiarata esecutiva – ossia che avesse ottenuto l'*exequatur* – «implicasse» l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari, e ciò anche in pendenza del termine per proporre ricorso avverso la dichiarazione di esecutività. In pendenza del termine per proporre opposizione alla dichiarazione di esecutività, e una volta proposta l'opposizione, prima della decisione sulla stessa, il terzo paragrafo specificava che si sarebbe potuto procedere «solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione». Il primo paragrafo invece, colmando una lacuna già emersa nel sistema della Convenzione¹⁹³, introduceva la

qualora sussista la giurisdizione italiana trovandosi il terzo debitore in Italia, fare applicazione dell'art. 18, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui attribuisce la competenza al giudice del luogo ove risiede l'attore (il creditore) quando il debitore non abbia residenza, né domicilio né dimora nella Repubblica. È dello stesso avviso, nel quadro delle regole di competenza giurisdizionale poste dal Reg. 1215/2012, per cui la competenza esclusiva in materia di esecuzione è del giudice dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'esecuzione, Trib. Milano, 19 maggio 2016, in *expartecreditoris.it* che quindi individua la competenza nel luogo di residenza del procedente; v. anche Trib. Milano, 21 aprile 2016, in *ilcaso.it*, che, di nuovo, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice italiano per un sequestro presso terzi, ne individua la competenza territoriale alla luce dell'unica parte della procedura con residenza in Italia, il debitore. Cfr. anche GIUSSANI-CASSIANI, *Il pignoramento di crediti di debitori esteri e l'art. 26 bis c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.* 2018, 1182 ss.

¹⁹² Su cui v. POCAR, Sull'autorizzazione di provvedimenti conservativi ai sensi dell'art. 39 della convenzione di Bruxelles del 1968, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 1979, 495 ss; TROMBETTA-PANIGADI, A proposito di provvedimenti conservativi ex art. 39 della convenzione di Bruxelles del 1968, *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1985, 113 ss.

¹⁹³ Con riguardo al corrispondente art. 47 della Convenzione di Lugano del 2007, nel senso che la norma costituisse una rilevante innovazione, cfr. POCAR, *Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007. Relazione esplicativa*, in *Gazz. Uff. Un. Eur.* C 319, 1 ss, spec. par. 161. PALSSON, *Article 47*, in MAGNUS-MANKOVSKI, *Brussels I Regulation*, Monaco, 2007, 678,

possibilità di richiedere l'adozione di un provvedimento provvisorio o cautelare, in conformità alla legge dello Stato richiesto, anche prima di esperire il procedimento di *exequatur* e sia che la decisione fosse esecutiva nello Stato d'origine, sia che ancora non lo fosse ma potesse essere riconosciuta nello Stato di destinazione. Quest'ultima previsione aveva un'evidente portata innovativa nel prevedere che anche solo in virtù del riconoscimento automatico della pronuncia straniera, e dunque della presunzione di efficacia della stessa, si potesse richiedere un provvedimento provvisorio o cautelare, sebbene ciò «in conformità della legge dello Stato richiesto», ossia applicando il diritto comune dello Stato in materia di provvedimenti provvisori o cautelari.

La norma, complessivamente considerata, rispondeva allo scopo di permettere al creditore – riconosciuto tale nella pronuncia di merito del giudice di origine – di evitare il pericolo di infruttuosità¹⁹⁴ in attesa di poter dare inizio all'esecuzione¹⁹⁵: nelle more dell'ottenimento della dichiarazione di *exequatur* dal giudice dello Stato di destinazione e in caso di dichiarazione di esecutività ma pendenti i termini dell'opposizione, ovvero sino all'esito dell'opposizione avverso la stessa. Lo scarto temporale, *a fortiori*, avrebbe potuto danneggiare i creditori che

evidenza come la possibilità riportata nel testo fosse già implicitamente sussistente nella Convenzione, e che dunque il nuovo paragrafo non fosse altro che un chiarimento.

¹⁹⁴ Ma il confine tra il pericolo da infruttuosità, ossia il timore di perdere la garanzia, conservando l'integrità del patrimonio del debitore per garantire l'esecuzione forzata, ciò che è il *periculum in mora* tipico del nostro sequestro conservativo *ex art. 671 c.p.c.*, e il pericolo da ritardo nell'inadempimento, il c.d. «pericolo da tardività», cui soccorrono altri istituti specifici e, in mancanza, i provvedimenti d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* nei limiti in cui sono esperibili a tutela dei crediti (cfr. CONSOLO (a cura di), *Codice di procedura civile commentato*, Milano, 2013, III, *sub art. 671*, 536 ss.) è sottile, e non è scontato che si debba aderire, per quanto riguarda la norma in esame, alla prima delle due configurazioni. Ma quanto detto si approfondirà meglio nel testo.

¹⁹⁵ Ciò è espresso limpidamente anche nella pronuncia *Capelloni*, (v. *infra*), punto 19: «lo scopo perseguito da tale norma è manifestamente quello di offrire alla parte che ha ottenuto l'autorizzazione all'esecuzione ma che ancora non può procedere a misure esecutive, uno strumento che consenta di evitare che la parte nei cui confronti è chiesta l'esecuzione disponga nel frattempo dei suoi beni, in modo da rendere infruttuosa, se non impossibile, la futura esecuzione». Si noti inoltre che, nel sistema della Convenzione, l'esigenza cautelare di non perdere la garanzia del patrimonio del debitore si manifestava ancora più forte, in quanto non era prevista una prima fase del procedimento di *exequatur* che si svolgesse *inaudita altera parte*, e dunque il debitore veniva immediatamente a conoscenza della richiesta della dichiarazione di esecutività della sentenza nello Stato membro diverso da quello d'origine. È dubbia la piena trasponibilità di questa *ratio* nel sistema attuale, ove il creditore può procedere direttamente ad esecuzione forzata, spostandosi il problema sull'*interesse* dello stesso ad ottenere un provvedimento cautelare anziché procedere senz'altro all'espropriazione forzata: cfr. più avanti nel testo e note.

risultassero tali in decisioni non ancora esecutive nemmeno nello Stato d'origine (ipotesi di cui al primo comma)¹⁹⁶.

Si riteneva perlopiù, sempre nel previgente regime, che i provvedimenti di natura cautelare autorizzati ai sensi dell'art. 47, secondo e terzo paragrafo¹⁹⁷ avessero caratteristiche peculiari. La Corte di Giustizia¹⁹⁸ aveva infatti affermato che il diritto processuale interno degli Stati Membri andasse disapplicato nella misura in cui esso fosse in conflitto con lo scopo dell'art. 39 della Convenzione. La questione all'esame della Corte atteneva all'applicabilità ai provvedimenti conservativi di cui all'art. 39 della Convenzione delle norme nazionali previste per provvedimenti analoghi, e così (i) alla possibilità della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal diritto interno (in Italia, il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*) per la concessione del provvedimento cautelare, (ii) alla necessità di una specifica autorizzazione separata e diversa dalla dichiarazione di *exequatur*, nonché (iii) all'applicabilità degli strumenti interni di contestazione della misura. La Corte si pronuncia affermando che la concessione del provvedimento deve essere automatica, «di diritto» appunto, per cui il giudice dello Stato richiesto non può svolgere alcuna valutazione discrezionale sulla opportunità di concessione della misura¹⁹⁹, né che fosse necessaria una specifica

¹⁹⁶ Come fa notare LOPES PEGNA, *I procedimenti relativi all'efficacia delle decisioni straniere in materia civile*, Padova, 2009, 247.

¹⁹⁷ Poiché, invece, il primo paragrafo, come detto, prevedeva che le misure, emesse solo sulla base del riconoscimento automatico, potessero essere concesse solo «in conformità alla legge dello Stato richiesto»: dalla formulazione si intende quindi che, in quel caso, fossero espressamente circoscritte nei presupposti previsti dal diritto nazionale per la concessione del provvedimento e, più in generale, si applicasse la disciplina comune. Nel senso che fossero necessario rispettare i requisiti della probabile fondatezza della pretesa creditoria e il fondato timore di perdere le garanzie del credito nel caso di provvedimenti basati sull'art. 47, par. 1, v. App. Cagliari, 8 luglio 2009, in BARIATTI, VIARENGO, VILLATA (a cura di), *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia civile e commerciale e di famiglia*, Milano, 2016, 73.

¹⁹⁸ Corte di Giustizia, 3 ottobre 1985, C-119/84, *Capelloni c. Pelkmans*, in *Giust. civ.* 1986, I, 311, e in *Corriere Giur.* 1988, 35 con nota di GUARNIERI. La pronuncia saggia la compatibilità con l'art. 39 della Convenzione delle norme del nostro codice di procedura civile sul sequestro conservativo, dunque riveste particolare interesse per il giurista italiano. V. anche RUBINO-SAMMARTANO, *Esecutorietà di sentenza straniera e provvedimenti conservativi*, in *Il Foro pad.*, 1986, 7 ss.; TREVOR, *Procedure for obtaining Protective Measures*, in *European Law Review*, 1986, 96 ss.; GAUDEMET-TALLON, *Osservazioni*, in *Rev. crit. dr. int. privé*, 1987, 130 ss.

¹⁹⁹ POCAR, *Convenzione*, cit., par. 162, afferma che in presenza di una sentenza favorevole alla parte che faccia richiesta del provvedimento cautelare, il giudice dovrebbe astenersi dal valutare autonomamente il *fumus*, anche nel caso in cui l'esame sia previsto dalle norme nazionali, in quanto esso «è insito nella decisione sottoposta a riconoscimento e un suo autonomo accertamento sarebbe incompatibile col principio che l'istante può chiedere provvedimenti cautelari sulla base della decisione straniera».

autorizzazione oltre alla dichiarazione di esecutività²⁰⁰. Il testo convenzionale avrebbe, nella impostazione della Corte, operato una valutazione generale ed astratta della meritevolezza dell'interesse del creditore ad ottenere una tutela di tipo conservativo, basandosi soltanto sull'esistenza della sentenza straniera, che assurge a presupposto della misura, abbattendo i presupposti «ordinari» di concessione²⁰¹. Si escludeva, così, la possibilità di esperire il giudizio di convalida, allora previsto dagli artt. 680 ss. del c.p.c., e oggi la possibilità di esperire il reclamo *ex* art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso quei provvedimenti (v. punti 31-37 della sentenza), in quanto le sorti del provvedimento conservativo sarebbero state decise nell'ambito del procedimento di *exequatur*, ovvero nel successivo procedimento opposizione, o al più avrebbe seguito le sorti della sentenza straniera nello Stato di emissione. Sulla scorta di questa interpretazione, si è giunti²⁰² ad escludere l'applicabilità di altre norme del procedimento cautelare uniforme che risulterebbero incompatibili con il sistema convenzionale: in primo luogo, condivisibilmente nel sistema *de qua*, si escludeva l'obbligo di instaurazione della causa di merito di cui all'art. 675 c.p.c. – dipendendo la sorte della misura dall'esito del procedimento di *exequatur*; poi, la possibilità per il giudice della cautela di imporre cauzione²⁰³. Sarebbero rimaste, insomma, applicabili soltanto l'art. 669 *novies* c.p.c. nella misura in cui il provvedimento avrebbe perso efficacia in caso di pronuncia di sentenza straniera che dichiarasse inesistente il diritto cautelato; l'art. 669 *decies* c.p.c. nel caso in cui i

²⁰⁰ V. espressamente *Capelloni*, punto 26. L'incertezza permaneva comunque, anche dopo *Capelloni*, nel caso in cui l'istanza di apposizione della formula esecutiva non consentisse di identificare i beni sui quali imporre la cautela, v. DI BLASE, *Esecuzione di sentenze straniere e provvedimento provvisori in base alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Giust. civ.*, 1986, 319 ss.

²⁰¹ In questo senso, sull'art. 47 par. 2, App. Aquila, ord. 23 febbraio 2012, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 2012, 744 ss., con nota critica di SANDRINI. In questa pronuncia la Corte d'appello, pur ricostruendo in motivazione correttamente la *ratio* del secondo capoverso dell'art. 47 del Regolamento 44/2001 (riportata nel testo) e la fattispecie di cui invece al terzo capoverso, ritiene che nel caso di specie il sequestro conservativo fosse stato erroneamente emesso dal giudice di prime cure in forza del par. 2 (il quale aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso lo stesso) e non del par. 3, e, sulla scorta di un'interpretazione strettamente letterale di quest'ultima disposizione (basata sull'espressione «può procedersi» a confronto con «implica»), ritiene che il sequestro debba essere regolato dalla disciplina comune e che il reclamo fosse dunque ammissibile, esclusa ogni automaticità.

²⁰² DE CRISTOFARO, *Exequatur*, cit., 714.

²⁰³ In tal senso, HESS, 363; *Contra*, PALLSON, *Art. 47*, in MAGNUS-MANKOVSKI, cit., 680, par. 14 e da noi, nel senso che la corresponsione della cauzione non fosse invece incompatibile con la previsione dell'art. 39 Convenzione, CONSOLO, *La tutela sommaria e la Conv. Di Bruxelles*, cit. 399-400.

mutamenti delle circostanze avessero interessato le vicende della pronuncia straniera nello Stato d'origine, più dubbio in caso di altri mutamenti²⁰⁴.

Qualora si fosse inteso evitare l'esecuzione della misura cautelare «per altra via», nemmeno sarebbe stato possibile: si è negata altresì la possibilità di sospendere il decreto di *exequatur* nella misura in cui tale decreto autorizzasse a compiere provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è richiesta l'esecuzione²⁰⁵.

La misura cautelare eseguita ai sensi delle disposizioni descritte che avesse superato indenne la dichiarazione di esecutività e l'eventuale opposizione alla stessa, si sarebbe poi dovuta coordinare con il processo esecutivo. In caso di sequestro, questo si sarebbe convertito in pignoramento²⁰⁶.

Per quanto riguarda il novero di misure autorizzabili, pochi dubbi sorgono sulla possibilità, ai sensi del primo paragrafo dell'art. 47, del Regolamento 44/2001, che l'istante abbia la più ampia scelta nella richiesta, in quanto la norma tratta genericamente di provvedimenti «provvisori e cautelari previsti dalla legge dello Stato richiesto». Su quelle invece ottenibili ai sensi dei paragrafi secondo e terzo, la dottrina prevalente ha ritenuto che, malgrado la distinzione nella formulazione letterale contenuta nei diversi paragrafi²⁰⁷, in nessun caso potessero essere concesse

²⁰⁴ Sull'applicabilità della revoca e modifica, si veda App. Palermo, 22 giugno 2001, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 2002, 165 ss., nel senso di un'applicabilità *tout court* dell'art. 669 *decies* c.p.c.

²⁰⁵ V. App. Venezia, 21 febbraio 1996, in *Giur. it.* 1998, 711 ss, con nota di DE CRISTOFARO.

²⁰⁶ In tal senso, v. Cass. 16 novembre 1987, n. 8380, in *Nuova giur. Comm.* 1988, I, 293, con nota di CAMPEIS-DE PAULI, la pronuncia conseguente alla sentenza della Corte di Giustizia, *Capelloni*, cit. V. anche l'ordinanza di rinvio, 14 marzo 1984, in *Foro it.*, 1984, I, 1855.

²⁰⁷ Si deve infatti rilevare come la versione italiana del testo normativo riportasse infatti, al paragrafo 2, una differenza nella traduzione laddove si parlava di provvedimenti «cautelari» invece di «conservativi» rispetto alle versioni francese (*conservatoire*), inglese (*protective*) e tedesca (*Sicherungsmaßnahmen*) del Regolamento 44/2001 e anche rispetto all'art. 39 della Convenzione, ove ricorreva soltanto la locuzione «conservativi». In questa prospettiva, anche la differenza di formulazione tra il secondo e il terzo paragrafo può essere interpretata nel senso che la limitazione («solo») sia riferita alle misure dirette sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, che saranno (in ogni caso e non solo nell'ambito del terzo paragrafo) di natura conservativa. La stessa espressione «cautelari», dei quali i provvedimenti «conservativi» sono evidentemente un *genus*, è mantenuta nella versione italiana del Reg. 1215/2012. Fa notare C. SILVESTRI, *La tutela del credito contrattuale nell'Unione europea*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2011, 239, in un'ottica comparatistica, che non sembra vi sia stata un'intenzione del legislatore comunitario nel segno di un ampliamento del novero delle misure autorizzabili, bensì, probabilmente, di un adeguamento della versione italiana perché tutta interna sarebbe la distinzione tra misure anticipatorie e misure conservative, quest'ultime comprendendo soltanto i sequestri; mentre invece nel panorama internazionale, e specialmente in quello francese, con l'espressione si intendono tutti i provvedimenti di natura protettiva, non necessariamente volti

misure diverse da quelle conservative e strumentali ad un processo espropriativo²⁰⁸. L'individuazione degli atti conservativi cui si può procedere, in ogni caso, non è un problema di facile soluzione, dovendosi peraltro imprescindibilmente tenere conto, in una prospettiva comparatistica, della diversità degli strumenti di tutela approntati dagli ordinamenti degli Stati membri anche ai fini dell'interpretazione letterale della disposizione. Tuttavia, se si è ritenuto che l'adozione della misura non necessiti di un'autorizzazione specifica, in accordo con quanto stabilito dalla sentenza *Capelloni* e deponendo in tal senso la lettera della disposizione, è difficile ipotizzare che si possano adottare provvedimenti diversi dai sequestri italiani o forme comparabili, i quali sono eseguibili con le forme dell'esecuzione forzata e dunque senza la necessità dell'intervento di un giudice che individui il contenuto del provvedimento su apposita domanda, che non appare presente nella fattispecie (ancora meno nel sistema attuale dove non v'è nemmeno la dichiarazione di esecutività). In ogni caso, come già ricordato, senz'altro sarà possibile richiedere ogni tipo di provvedimento provvisorio e cautelare previsto dallo Stato membro richiesto sulla base della decisione straniera non munita di carattere esecutivo, ma con le ordinarie forme e secondo gli ordinari presupposti²⁰⁹; dovendo, in conclusione, ritenere che l'autorizzazione «automatica» del Regolamento operi solo per quei provvedimenti

alla cristallizzazione del patrimonio del debitore. Ulteriori considerazioni sul punto si svolgono più avanti nel testo.

²⁰⁸ Pur con riguardo all'art. 39 della Convenzione di Bruxelles, DE CRISTOFARO, *Exequatur di sentenze comunitarie e straniere e tutela interinale dell'istante*, in *Giur. it.* 1998, 712 e ivi riferimenti. Successivamente, spec. 717, lo stesso autore ammette che non è in contrasto con la finalità del sistema convenzionale la concessione di provvedimenti anticipatori, ma che se la possibilità di richiedere tali provvedimenti è da ammettersi, questi non potranno godere del regime agevolato di cui più avanti nel testo, poiché la pronuncia straniera non sarà di per sé sufficiente a fondare la pretesa creditoria: dunque il giudice potrà liberamente valutare il *fumus* e il *periculum* ed emetterà il provvedimento anticipatorio solo in caso di positivo riscontro. *Contra*, SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia*, cit, 399, il quale ritiene, per l'art. 47 del Regolamento 44/2001 come per la norma rifiuta di cui più avanti nel testo, che le misure cautelari suscettibili di essere concesse attraverso questa disposizione siano quelle «commisurate» al contenuto esecutivo della sentenza straniera, e dunque anche misure che, a titolo protettivo, impongano obblighi di fare o non fare. Quest'ultima posizione è tuttavia viziata da poca coerenza, se si ritiene contemporaneamente che le misure non abbiano bisogno di specifica autorizzazione (su cui subito nel testo): è difficile immaginare un provvedimento, ad esempio, di inibitoria *ex art.* 700 c.p.c., il cui contenuto non sia individuato da un giudice su apposita istanza.

²⁰⁹ Come ben espresso nella sentenza della Court of Appeal Civil Division del Regno Unito, *Banco Nacional de Comercio Exterior SNC v Empresa de Telecomunicaciones de Cuba SA*, 2007, 662, ILPr 51 [44] (Tuckey LJ).

che non abbiano un proprio contenuto precettivo ulteriore e diverso da quanto «coperto» dalla sola esecutività della sentenza.

La situazione descritta dovrebbe essere oggi mutata, in seguito alla soppressione della necessità di una dichiarazione di esecutività della decisione straniera e del relativo procedimento²¹⁰. In realtà, il legislatore europeo si è limitato ad espungere i riferimenti al procedimento di *exequatur*, non più pertinenti rispetto al sistema adottato, ma ha trasfuso quasi identica la disposizione di cui al paragrafo 2 dell'art. 47 del Regolamento 44 nell'art. 40 del Regolamento 1215²¹¹ – dunque spetta all'interprete svolgere qualche considerazione ulteriore, ai fini di tentare l'adattamento della norma al nuovo sistema.

La nuova disposizione pone due ordini di problemi: da un lato, riferendosi alla sola decisione già esecutiva, lascia privo di espressa tutela il creditore che sia tale in forza di una decisione non ancora esecutiva nello Stato d'origine (ipotesi invece espressamente regolata nel Regolamento previgente); dall'altro, mantiene il diritto per il creditore, in forza di una decisione esecutiva, di avvalersi di provvedimenti

²¹⁰ Proprio perché il nuovo Regolamento consente il superamento delle questioni strettamente riferite al procedimento di *exequatur*, non si è dato conto nel testo di un ulteriore problema applicativo al quale l'art. 47 ha dato luogo, in particolare con riguardo alla dubbia necessità di una pronuncia apposita e distinta per l'emaneazione del cautelare rispetto a quella dichiarativa dell'esecutività – che si è negata da parte della più volte citata sentenza *Capelloni*, e, nel caso positivo, sulla competenza interna ad adottare il provvedimento: se il giudice di primo grado competente *ex art. 669 ter* terzo comma c.p.c. ovvero la Corte d'appello competente per l'*exequatur*, risolta perlopiù in questo secondo senso.

²¹¹ Recita infatti l'art. 40 Regolamento 1215/2012: «Una decisione esecutiva implica *di diritto* l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro richiesto» (enfasi aggiunta). L'inciso «di diritto» è una novità nella formulazione; che sembra voler richiamare proprio la giurisprudenza *Capelloni* di cui nel testo. L'altra innovazione nella lettera della norma è la precisazione per la quale i provvedimenti cautelari sono quelli «previsti dalla legge dello Stato membro richiesto» (in inglese, ancor più significativamente, *'which exist under the law of the Member State addressed'*), ciò che per la verità non appare più che una specificazione di quanto già non si ritenesse nel regime previgente, ossia che i provvedimenti da richiedere fossero quelli previsti dalla disciplina interna dello Stato ove si intendesse dare esecuzione alla decisione. Bisogna però osservare che non è richiesto dal diritto uniforme europeo che gli Stati Membri approntino misure specifiche a tutela del creditore, oltre alla generale previsione dell'art. 47 CEDU: cfr. DICKINSON-LEIN, cit., 415 e già SCHLOSSER, par. 221. Inoltre, si nota che nella previsione corrispondente nella Proposta della Commissione, cit., art. 40, si facesse riferimento allo Stato membro «dell'esecuzione» e non allo Stato membro «richiesto». Ciò permette di azzardare l'ipotesi per cui il legislatore intendesse dare la possibilità di procedere alle misure in ogni Stato membro e non solo, specificamente, nello Stato membro ove sono situati beni da aggredire con esecuzione forzata. Ciò ha un rilievo non trascurabile nell'effettività della misura, in quanto può preservare l'effetto sorpresa sul Paese nel quale il creditore procederà (per primo) all'esecuzione, pur avendo la possibilità di assicurarsi la sua fruttuosità in più Stati contemporaneamente.

cautelari (ovvero soltanto conservativi) secondo un regime che si vorrebbe peculiare ed agevolato, anche se la *ratio* della disposizione previgente non sussiste più, in quanto non è più previsto un procedimento intermedio da esperire per ottenere la dichiarazione di esecutività, e anche se l'equivalenza esecutiva della decisione, secondo la definizione in precedenza accolta, autorizzerebbe a procedere direttamente ad esecuzione forzata, senza la necessità di avvalersi di provvedimenti cautelari a cautela, appunto, della fruttuosità dell'esecuzione.

Con riguardo al primo profilo, può affermarsi con sufficiente convinzione che il legislatore europeo abbia – superficialmente – ommesso di regolare un caso già previsto e pacificamente regolato dal testo normativo precedente. In ogni caso, pur nel silenzio del Regolamento, sarebbe ingiustificata ogni soluzione tendente a negare che il riconoscimento automatico autorizzi l'istante a richiedere una misura cautelare a tutela del diritto accertato nel provvedimento. Il problema sta nel fatto che, in difetto di espressa copertura da parte del diritto uniforme europeo, il provvedimento dovrà, sulla base del diritto comune e come nell'art. 47, paragrafo 1, previgente, essere richiesto, i suoi presupposti valutati, concesso²¹². Nel nuovo regime, invece, ben avrebbe potuto trovare cittadinanza la possibilità per il creditore in forza di una pronuncia di condanna riconoscibile (e quindi automaticamente riconosciuta) e idonea a costituire titolo esecutivo di beneficiare dello stesso regime agevolato nella concessione di provvedimenti conservativi di cui godono le decisioni già esecutive, tanto più che si è in attesa della concessione dell'esecutività nello Stato di emissione – riproducendo la *ratio* dell'art. 47 nel sistema odierno dell'equivalenza esecutiva, considerato che, anche in caso di una decisione che (ancora) non costituisce titolo esecutivo ma è sicuramente munita dell'efficacia di accertamento, si sarebbe potuto prescindere dalla valutazione del *fumus* per l'emanazione della misura, in maniera identica all'altro caso.

Per quanto riguarda il secondo profilo, conviene partire da un esempio. La massima estensione possibile della portata della norma di cui all'art. 47 era integrata dal caso in cui un provvedimento straniero che avesse disposto un sequestro conservativo avesse consentito al creditore di ottenere un sequestro conservativo in Italia anche in pendenza di *exequatur*, esauendo così l'intera potenzialità del

²¹² Cfr. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia*, cit., 401.

provvedimento straniero²¹³ e in fin dei conti limitando il positivo esperimento della procedura di *exequatur* (opposizione non proposta o respinta) alla sola conferma del provvedimento cautelare, che nel caso di sequestro conservativo si sarebbe concretizzata nella sua conversione in pignoramento *ex art. 686 c.p.c.*²¹⁴. Nel sistema oggi vigente, in un simile caso, la norma dell'art. 40 del Reg. 1215/2012 non è l'unica scelta a disposizione del creditore, in quanto qualsiasi provvedimento che sia munito di esecutività nello Stato d'origine può essere direttamente eseguito: si può senz'altro procedere al pignoramento²¹⁵.

²¹³ L'esempio, adattato, è di CONSOLO, *La tutela sommaria*, cit., 375 s. L'a. osserva (si noti, con riguardo alla Convenzione e all'ivi previsto effetto sospensivo automatico dell'opposizione), che in questo caso-limite «l'effetto internale assentito dall'art. 39 coinciderebbe con quello finale (...)», pur osservando che l'art. 39 della Convenzione «non è stato evidentemente concepito pensando ad ipotesi diverse da quelle della decisione (non importa se in forma di finale sentenza o di interlocutoria ma anticipatoria pronuncia cautelare) di vera e propria condanna idonea a sorreggere la esecuzione forzata; solo allora, infatti, i 'provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione' concessi *ex art. 39* in pendenza di opposizione o del relativo termine in deroga parziale all'effetto sospensivo, integrano qualcosa di meno rispetto all'effetto della cui esecuzione appunto ancora si discute (...)». Evidenzia la possibilità, accordata dalla norma, di ottenere in Italia un provvedimento cautelare di contenuto identico a quello di cui già si dispone, più di recente, LUPOI, *L'attuazione negli altri Stati membri dei provvedimenti provvisori*, cit., 1544.

²¹⁴ Da realizzare, si ritiene, mediante il deposito da parte del beneficiario nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 156 disp. att. c.p.c., della sentenza che rigetta l'opposizione ovvero del decreto che dichiara l'esecutività. Cfr. Trib. Bologna, 8 giugno 2006, in *Giur. it.* 2007, 2541, con nota di SALVIONI, che ha anche pronunciato riguardo al *dies a quo* degli adempimenti di cui all'art. 156 disp. att.: laddove la conversione del sequestro si fosse determinata a seguito della dichiarazione di esecutorietà della sentenza comunitaria, il *dies a quo* sarebbe cominciato a decorrere, in caso di opposizione al decreto di *exequatur*, dal momento della comunicazione della sentenza con cui la Corte d'appello avesse deciso sull'opposizione.

²¹⁵ Non sono nuovi al diritto interno i dubbi, emersi in dottrina e giurisprudenza, circa la possibilità, per un soggetto già in possesso di titolo esecutivo, di formazione giudiziale o stragiudiziale, di ricorrere al sequestro conservativo: cfr. SAMORÌ, *Ammissibilità del sequestro conservativo in pendenza di un titolo esecutivo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1985, 134. L'orientamento per la soluzione positiva, che si deve necessariamente accogliere stante la possibilità espressamente concessa dal Regolamento 1215/2012, è autorevolmente sostenuto da SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, 1968 (rist.) vol. IV, parte prima, 176 che, attese le diverse utilità conseguibili con la tutela cautelare rispetto a quella esecutiva, ritiene concedibile il sequestro anche in presenza di un titolo esecutivo; di talché il creditore non sarebbe onerato a procedere al pignoramento. Per l'opinione contraria, si vedano ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, Napoli, 1964, 155; COSTA, *Sequestro conservativo*, in *Nss. Dig. it.*, XVII, Torino, 1970, 45. La giurisprudenza di merito sembra in prevalenza orientata nel primo senso, motivando la possibilità di preferire il cautelare perché la realizzazione mediante la procedura esecutiva può essere più rischiosa, oppure per la necessità di evitare che le notificazioni mettano sull'avviso il debitore. *Contra*, Trib. Milano, 14 giugno 2001; Corte App. Milano, 22 marzo 1983, in *Giust. Civ.* 1983, I, 2476 e in *Foro It.*, 1983, I, 3106, nel senso che l'azione in via cautelare quando si sia già in grado di procedere ad esecuzione forzata manchi di *periculum in mora*. Una tesi intermedia distingue tra titoli stragiudiziali e giudiziali, e tra i titoli giudiziali la sentenza

Sicuramente, si rinvencono diverse ragioni di perdurante utilità della norma, tra cui quella – già anticipata con riguardo ai provvedimenti emessi in difetto di contraddittorio – dell'«effetto sorpresa», poiché, mentre per procedere ad atti esecutivi è necessariamente richiesta dal Regolamento la previa notifica della decisione corredata dall'attestato *ex art. 53*, l'art. 40 consente di assicurarsi una misura protettiva, ove il diritto nazionale lo preveda, *inaudita altera parte*²¹⁶. Vi sono poi motivi di opportunità per il creditore che non voglia rischiare di procedere ad esecuzione forzata, con i relativi oneri, in forza di una decisione ancora soggetta ad impugnazione nello Stato d'origine, o sulla quale nutra dubbi in ordine all'insussistenza di motivi di rifiuto.

La rifusione della disposizione senza il primo paragrafo dell'art. 47 Reg. 44/2001, che avrebbe mantenuto un significato con riguardo al riconoscimento, ma conservando soltanto il secondo paragrafo sull'esecuzione, così congegnata è però probabilmente foriera di alcuni problemi che potrebbero sorgere in conseguenza del concorso fra titoli²¹⁷, soprattutto con riguardo ai mezzi di contestazione della misura.

Se si guarda ai possibili rimedi avverso il provvedimento cautelare secondo il diritto interno, come noto, dall'introduzione del procedimento cautelare uniforme con la l. 26 novembre 1990, n. 353, si è perlopiù esclusa l'applicabilità delle opposizioni esecutive²¹⁸, ritenendo, in estrema sintesi, che il provvedimento

esecutiva, ritenendo il sequestro inammissibile solo in questo secondo caso (CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I, Padova, 2014, 315, perché verrebbe meno la strumentalità cautelare; MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, IV, Torino, 2015, 307, in caso di sentenza passata in giudicato, a causa dell'automaticità della conversione in pignoramento).

²¹⁶ Così LUPOI, *L'attuazione negli altri Stati membri dei provvedimenti provvisori*, cit., 1544: «A ben vedere, però, il combinato disposto degli artt. 40 e 42 induce a ritenere che chi voglia dare attuazione a un provvedimento cautelare emesso *inaudita altera parte*, prima di notificare la decisione, in ottemperanza al requisito di cui alla lett. c), dell'art. 42, par. 2, possa richiedere la concessione automatica di un provvedimento cautelare, in ipotesi dal contenuto identico a quello del provvedimento (a sua volta cautelare) di cui già dispone, anche questo *inaudita altera parte*, in base alle norme della *lex fori*».

²¹⁷ Esprime perplessità sulla norma in parola RECCHIONI, *Diritto processuale cautelare*, Torino, 2015, 270 evidenziando proprio che nella vigenza del Reg. 1215/2012 non esiste più il rischio che il meccanismo cautelare del tipo dell'art. 47 Reg. 44/2001 mirava a neutralizzare.

²¹⁸ Ad eccezione dei provvedimenti d'urgenza, per i quali la dottrina prevalente al momento ammette, entro alcuni limiti, l'esperibilità delle opposizioni, operando peraltro distinzioni a seconda del contenuto del comando cautelare (di pagamento di somma di denaro ovvero ad obblighi diversi da quelli pecuniari) e del tipo di opposizione. Ma sul tema si tornerà ampiamente più avanti, in relazione ai rimedi avverso la decisione provvisoria o cautelare straniera.

cautelare non costituisca titolo esecutivo, e che dunque si debbano privilegiare gli strumenti di controllo previsti dalla disciplina uniforme, quali il reclamo e la revoca o modifica. Ma, come si è visto, nel caso di misura autorizzata ai sensi dell'art. 40, non vi è specifico provvedimento di autorizzazione da «impugnare» – ciò che costituisce oltre che un problema tecnico, anche un problema di contenuto dell'eventuale impugnazione, i presupposti per l'adozione del cautelare non sono stati verificati; senza contare che l'applicabilità del reclamo o della revoca e modifica è stata espressamente esclusa dalla Corte di Giustizia, benché con riferimento al regime previgente. Certo è che se e in quanto i provvedimenti siano emessi senza la verifica della sussistenza dei presupposti del foro, non potranno essere sottoposti al generale strumento di controllo della sussistenza dei presupposti per la concessione provvedimento cautelare interno, quale il reclamo cautelare²¹⁹. Non può dirsi lo stesso, invece, per la revoca e la modifica. Infatti, l'utilizzabilità dello strumento di cui all'art. 669 *decies* si rende indispensabile per realizzare la funzione «servente» del provvedimento rispetto alla decisione straniera cui accede – per cui l'istanza di revoca o modifica al giudice italiano che ha emesso il provvedimento si configura come il mezzo più idoneo a far valere le vicende che possano occorrere alla decisione europea a cautela della quale il provvedimento *ex art. 40* è stato emesso: così per domandare la revoca se il provvedimento abbia perso efficacia nello Stato d'origine, così per chiedere la modifica dell'ambito quantitativo o qualitativo se la stessa modifica sia stata operata dal giudice straniero sul contenuto della pronuncia (ad esempio in sede di riforma all'esito dell'impugnazione). Al contrario, non saranno evidentemente ammissibili doglianze che abbiano ad oggetto «fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare»²²⁰: questi elementi saranno da far valere nei modi e nei tempi previsti dall'ordinamento dello Stato d'origine della decisione «principale» ed eventualmente saranno recepiti dal giudice italiano, di nuovo, con un'istanza di revoca o modifica.

²¹⁹ Così testualmente, pur con riferimento all'art. 47 del Regolamento 44/2001, RECCHIONI, *Il processo cautelare*, cit., 823.

²²⁰ Sull'eccezionalità dell'estensione dell'ambito applicativo della norma alle nuove deduzioni di fatti anteriori, v. MERLIN-HENKE, *La revoca e la modifica*, in TARZIA-SALETTI (a cura di), *Il processo cautelare*, cit., 464 s.

Insomma, poiché il reclamo è da ritenersi inammissibile, si ritiene conforme alla disciplina regolamentare colorata dell'interpretazione della Corte di Giustizia che il provvedimento cautelare emesso sulla base dell'art. 40 sia sensibile soltanto a fatti nuovi *extraprocessuali* (il mutamento delle circostanze – ossia le vicende della decisione straniera nello Stato d'origine) e, poiché non può essere sindacato dal giudice italiano nei suoi presupposti, i presupposti non possono nemmeno riemergere successivamente come oggetto di riesame.

Il quadro odierno di strumenti a disposizione del creditore è stato peraltro ulteriormente ampliato in conseguenza dell'entrata in vigore del Regolamento che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari del debitore, che, emessa dal giudice del merito, si può ottenere *ante causam* ed *inaudita altera parte*²²¹. Ulteriore questione che, si può immaginare, dovrà impegnare nel

²²¹ Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, in *Gazz. Uff. Un. Eur.* n. L 189/59 del 27 giugno 2014, e Regolamento di Esecuzione UE n. 1823/2016 della Commissione del 10 ottobre 2016, entrambi in vigore dal 18 gennaio 2017, su cui v. FRANZINA-LEANDRO (a cura di), *Il sequestro europeo di conti bancari*, Milano, 2015; BIAVATI, *Il sequestro conservativo europeo su conti bancari: alla ricerca di un difficile equilibrio*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2015, 856; TEDOLDI, *Reg. (UE) 655/2014: il recupero dei crediti e il nuovo sequestro conservativo su conti bancari all'estero*, in *Quotidiano giuridico*, 7 aprile 2017; M. FARINA, *L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari*, in BRIGUGLIO-MARTINO-PANZAROLA-SASSANI (a cura di), *Scritti in onore di Nicola Picardi*, Pisa, 2016, 1075; D'ALESSANDRO, *I mezzi di ricorso nel sistema del Regolamento n. 655/2014 sul sequestro conservativo di conti bancari*, *ivi*, 729. Ai sensi di questo Regolamento, il creditore può domandare l'emissione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari («OESC») sia prima sia durante il processo di merito, ovvero dopo aver ottenuto nello Stato membro d'origine un provvedimento di merito che non sia stato (anche solo in parte) eseguito (art. 5). L'OESC si può così sovrapporre ai provvedimenti cautelari resi ai sensi degli articoli 40 e 44, par. 1, lett. a), del Regolamento 1215/2012, per sorreggere in uno Stato membro l'esecuzione di un provvedimento di merito pronunciato in altro Stato membro. In altre parole, l'esecuzione prevista dal Regolamento 1215/2012 del provvedimento potrà beneficiare, nello Stato richiesto, di un'OESC sia come misura cautelare che anticipa e protegge la fase esecutiva (sovrapponendosi così all'art. 40) sia come misura cautelare (temporaneamente) sostitutiva dell'esecuzione principale (art. 44, par. 1, lett. a, su cui v. nel prosieguo della trattazione) se quest'ultima è contestata dal debitore ai sensi dell'art. 46 del Regolamento. Il Regolamento 655/2014 prevede la piena fungibilità dell'OESC con il sequestro conservativo concesso dallo Stato richiesto ai sensi dell'art. 40 Regolamento 1215/2012, con la differenza, ovviamente, che la prima sarà concessa dal giudice del foro competente per il merito principale, ovvero dal giudice che ha emesso la decisione che si vuole porre in esecuzione (art. 6, parr. 1 e 3). Spunti significativi sul tema delle opposizioni potranno essere colti dalla disciplina dell'OESC, per la quale, ai sensi degli artt. 33-36 del Regolamento 655/2015, essa può essere contestata dal debitore con ricorso di fronte all'autorità dello Stato di emissione della misura per motivi determinati (art. 33) o, di fronte alla stessa autorità, con domanda di revoca e modifica per mutamento delle circostanze (art. 35); ma anche, «se il diritto nazionale lo prevede, all'autorità competente per l'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione» (art. 36).

futuro gli interpreti, è il coordinamento tra i due strumenti laddove sia possibile la concessione di più provvedimenti cautelari, uno emesso dal giudice d'origine (ordinanza europea di sequestro) e uno emesso dal giudice dello Stato di esecuzione (*ex art. 40 Regolamento 1215/2012*), e in questo caso come si atteggiino i possibili rimedi.

3.6. La sospensione del processo esecutivo. Rinvio.

Nonostante la norma del Regolamento che prevede le ipotesi di sospensione del processo esecutivo (art. 44) si ritrovi nella sezione relativa all'esecuzione, è da ritenere che la collocazione della stessa sia imprecisa, in quanto le ipotesi di sospensione si dovrebbero verificare nell'ambito dell'azione di diniego al riconoscimento (essa, infatti, esordisce con l'inciso «Quando si richiede il rigetto dell'esecuzione di una decisione (...»). Si rinvia allora al prosieguo della trattazione per l'esame dei provvedimenti sospensivi che l'autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto che conosce del diniego dell'esecuzione può emettere su istanza del debitore; in quanto davvero rilevante, come si vedrà, è il ruolo della sospensione nel sistema delle opposizioni alla sentenza straniera.

CAPITOLO SECONDO

I RIMEDI AVVERSO IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLA DECISIONE STRANIERA NEL REGOLAMENTO 1215/2012

SOMMARIO: **1.** Le azioni «in via principale» previste dal Regolamento e la commistione con i motivi interni di opposizione all'esecuzione; **2.** I motivi 'ostativi' e i motivi 'aggiuntivi' rispetto all'azione di diniego dell'esecuzione. In particolare, le doglianze che possono formare l'oggetto «di merito» dell'opposizione all'esecuzione della sentenza straniera, la giurisdizione e la legge applicabile; **3.** Caratteri delle azioni esperibili in via principale previste dal Regolamento; **3.1.** La domanda in via principale di accertamento dell'avvenuto automatico riconoscimento (o della vigenza degli effetti dichiarativi) della decisione straniera. Legittimazione attiva ed interesse ad agire; **3.2.** La domanda in via principale di diniego (o di accertamento negativo) del riconoscimento; **3.3.** La domanda di diniego dell'esecuzione; **3.4.** Le forme dei procedimenti. Profili tecnico-processuali; **3.4.1.** Il rito applicabile; **3.4.2.** L'onere della prova dei motivi e il rilievo d'ufficio; **3.5.** La portata preclusiva delle pronunce sul riconoscimento sui giudizi che hanno ad oggetto l'efficacia esecutiva della decisione; **4.** Caratteri dell'opposizione all'esecuzione della sentenza straniera fondata su motivi 'aggiuntivi'; **4.1.** Legittimazione attiva; **4.2.** La natura e l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione che decide sulla domanda sull'attuale esistenza del diritto sostanziale: una proposta ricostruttiva.

1. Le azioni «in via principale» previste dal Regolamento e la commistione con i motivi interni di opposizione all'esecuzione

Come si è efficacemente osservato, «(...) Sul piano pratico balza all'occhio che, a rigore, il riconoscimento automatico è un espediente giuridicamente fragilissimo ed il cui più genuino valore è invece storico e politico, ché basta la contestazione di una parte a rendere necessaria la via giudiziaria, la quale non è solo un altro modo di ottenere lo stesso effetto, ma è l'unico modo di ottenere la pienezza di effetti che danno nerbo al riconoscimento giudiziale e che mancano invece del tutto nella via c.d. automatica – in sostanza, il presidiare di nuova autorità ed efficacia la decisione riconoscenda, avendo superato e disarmato ogni contestazione contro di essa –; fragilità peraltro compensata da ciò, che la non necessità, oggettiva e primaria, di una via giudiziaria al riconoscimento non consente in alcun modo di emergere alle varie potenziali ragioni ostative d'esso, le quali dunque anch'esse restano per così dire allo stato virtuale, come virtuale è la condizione di autorità ed efficacia nei vari Stati membri della decisione c.d. riconosciuta senza procedimento, tutto di essa dipendendo dalla buona volontà di

una parte interessata di non contestare»²²². La trattazione giunge così, lasciato il piano descrittivo del modo di operare del riconoscimento e dell'esecuzione «senza contestazione» di altre parti, all'esame delle ipotesi in cui tale contestazione ha luogo, ed è perciò necessario intraprendere la via giudiziale per ottenere una pronuncia di riconoscimento o di non riconoscimento.

Nel contesto del Regolamento 1215/2012 sono individuate tre tipologie di azioni che è possibile proporre, in via principale²²³, nello Stato richiesto, che qui di

²²² Sono le parole di LA CHINA, Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze nel regolamento 44/2001, in Riv. dir. proc. 2002, 402.

²²³ Esula dai fini del presente lavoro, che si propone di delineare i caratteri dell'opposizione all'esecuzione, il complesso tema del riconoscimento in via incidentale, che necessiterebbe di apposita trattazione. Basti qui osservare, per completezza dell'esposizione, che la possibilità di pronunciare sulla riconoscibilità o irriconoscibilità della decisione in via incidentale da parte del giudice di fronte al quale ne sia invocata l'efficacia è prevista dall'art. 36, par. 3 nel Regolamento 1215, che riprende con alcune modifiche la corrispondente previsione dell'art. 33, par. 3, del Regolamento 44/2001, ove dispone che se l'esito di un procedimento pendente «dipende» dalla soluzione di una richiesta di diniego di riconoscimento sollevata in via incidentale, tale autorità giurisdizionale è competente a conoscere della domanda, e ad accertarne la riconoscibilità in base ai motivi di rifiuto previsti dal Regolamento. Si noti che l'art. 36 (3) si applicherà soltanto nel caso in cui la questione pregiudiziale abbia ad oggetto una decisione che rientra nel campo di applicazione del Regolamento 1215/2012. Viceversa, se la decisione che ha statuito sulla questione pregiudiziale rientra, ad esempio, nell'ambito di applicazione del regolamento europeo sulle successioni, il giudice adito avrà giurisdizione in base all'art. 39 (3) del Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni e di creazione di un certificato successorio europeo, e lo stesso dovrà valutarsi in base alle norme interne di diritto internazionale privato per una decisione che non ricada nella materia di applicazione di uno strumento europeo. Allo stesso modo e applicando il medesimo principio, si deve ritenere che l'art. 36(3) possa applicarsi anche nel caso in cui sorga una questione di riconoscimento di una decisione in materia civile e commerciale all'interno di una controversia che, invece, non ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento 1215/2012: su questo caso nella vigenza del Regolamento 44/2001, si è pronunciato il giudice inglese, Court of Appeal, 12 dicembre 2009, *National Navigation Co. v. Endesa Generacion SA*, (2009) EWCA (Civ) 1397 su cui v. WILINSKI, *Emergence of Lis Pendens Arbitralis in Europe*, in *Kwartalnik ADR*, 2011, 160. La Corte inglese ha osservato, in particolare, che nulla fa intendere, nel capo III del Regolamento, che il riconoscimento della decisione in via incidentale dipenda dalla natura del procedimento davanti la quale si svolge la richiesta di riconoscimento; e che è conforme allo scopo del Regolamento che la possibilità e le norme sul riconoscimento debbano coincidere con quelle del procedimento in cui la decisione di cui è richiesto il riconoscimento incidentale è stata emessa. La circostanza per cui l'articolo nomina il solo «diniego», ossia la domanda di irriconoscibilità, non sembra tale da far escludere dall'ambito di applicazione della norma l'ipotesi in cui venga sollevata in via incidentale la questione di avvenuto automatico riconoscimento (la quale apposita azione è prevista al paragrafo precedente della medesima disposizione), come prospetta invece SALERNO, *Il nuovo spazio*, cit., 328, il quale ritiene dalla lettera della norma debba discendere l'inammissibilità di una richiesta di riconoscimento in via incidentale. Come è evidente, le due domande, sebbene il riconoscimento si produca automaticamente, possono essere proposte indifferentemente da un convenuto (o da un attore in reconventio reconventionis) che si difenda eccependo la non-riconoscibilità di una pronuncia che fondi un fatto costitutivo del diritto dell'attore, o eccependo, viceversa, l'avvenuto automatico riconoscimento di una pronuncia che verta su fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto

dell'attore, e posto che la parte contro cui tale efficacia è invocata ne contesti l'avvenuto riconoscimento, le azioni sono sottoposte alla medesima disciplina da parte del Regolamento; di talché una simile distinzione non appare ponga un'ipotesi di inammissibilità, ma la differenza nella formulazione è probabilmente dovuta alla volontà di dare enfasi alla necessità di una «contestazione» in ordine all'idoneità della decisione straniera ad essere efficace (Così infatti MALATESTA, *La riforma del regolamento Bruxelles I*, cit., 140). Piuttosto, il problema si pone sul tipo di potere di cognizione la norma attribuisca al giudice. Tenuto conto della genericità della formulazione, sono infatti almeno due le opzioni interpretative che è possibile individuare. Da un lato, si può ritenere che, ponendo una deroga di competenza per ragioni di connessione a favore dell'autorità giurisdizionale presso la quale pende il procedimento al quale la questione di riconoscibilità è pregiudiziale, la norma implichi che, se normalmente si deciderà dell'efficacia della decisione straniera *incidenter tantum*, il giudice presso il quale pende la causa dipendente potrà altresì, se è richiesto dalla legge o se vi è domanda di parte, decidere sulla riconoscibilità della pronuncia con efficacia di giudicato, ed è questa la tesi accolta da D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento*, cit., 358 ss; da LEIBLE, in RAUSHER, *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR*, *Brüssel Ia-VO*, 4. Auflage, 2015, sub art. 36, 947 e in DICKINSON-LEIN, *Brussels I Recast*, cit., 391, testo e nota 106. Quest'ultimo richiama, sostenendone l'identità di *ratio*, la pronuncia Corte di Giustizia, 13 luglio 1995, C-341/93, *Danvaern Production A/S*, in *Raccolta*, 1995, I-20153, 18, la quale però, trattando dell'odierno art. 8(3) che attribuisce la competenza al giudice adito sulla domanda riconvenzionale, ove la Corte ha evidenziato come quella disposizione non si applica alla mera difesa del convenuto bensì soltanto all'ipotesi in cui il convenuto richieda una pronuncia «di una decisione separata» - ossia di un apposito capo, non sembra in realtà attagliarsi al capo di specie né dare indicazioni determinanti in ordine al potere di cognizione attribuito al giudice dall'art. 36(3). In questo caso, la domanda di parte rende il processo oggettivamente cumulato e il giudice dovrà decidere nel merito la domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'efficacia della decisione straniera. La previsione è però da coordinare con il nuovo art. 38, lettera b) del Regolamento, a mente del quale il giudice davanti al quale è invocata l'efficacia della decisione può sospendere il procedimento se «è stata presentata una domanda finalizzata a far accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui all'art. 45 ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi». Se la «presentazione della domanda», in questo caso, è motivo di sospensione del giudizio - e se si è ritenuto che il giudice davanti al quale pende la questione sollevata in via incidentale potrà altresì decidere con efficacia di giudicato, deve ritenersi necessariamente che la norma si riferisca al caso in cui *sia già pendente* il giudizio di accertamento o di contestazione della riconoscibilità in altra sede, e non sia possibile la riunione dei due processi (così D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo*, cit., 1044). Diversamente, argomentando dalla lettera della nuova disposizione dell'art. 38, lett. b), che parla di «presentazione» di una domanda «al fine di *accertare*» che non sussistono o che sussistono i motivi, potrebbe anche ritenersi che la sospensione si debba applicare ogni qualvolta la questione debba essere decisa con efficacia di giudicato (in quanto da *accertare*) per legge o su domanda di parte, e sia necessaria una rimessione al giudice competente per la domanda di riconoscibilità; mentre invece l'art. 36, par. 3, voglia soltanto attribuire al giudice della causa pendente la possibilità di decidere *incidenter tantum*, con effetto limitato al procedimento in corso (Così VIRGOS SORIANO-GARCIMARTIN ALFÉREZ, *Derecho procesal civil internacional*, Madrid, 2007, 20.31.). La maggior parte degli ordinamenti moderni abbia accolto il principio della cognizione incidentale delle situazioni giuridiche pregiudiziali in senso tecnico: il giudice ha il potere-dovere di risolvere tutte le questioni (non soltanto civili, ma anche amministrative e penali), dalle quali dipende la definizione del processo dinanzi a lui instaurato, e tale decisione ha efficacia limitata al giudizio in corso (per riferimenti storici circa il sorgere e l'affermarsi di tale regola, si vedano per tutti: MENESTRINA, *La pregiudiziale nel processo civile*, Milano, 1963, 119 ss., 141 ss.; CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, cit., 110 ss., 342 ss., 352 ss., 359 ss.). L'accertamento *incidenter tantum* è infatti sembrata essere la soluzione più confacente alle esigenze di economia processuale e di celerità delle decisioni: «costituirebbe un grave impiccio per le parti, l'attribuzione della forza di giudicato alla risoluzione di tutti quei punti, sui quali

seguito si tratteranno: (i) il giudizio in via principale di accertamento della riconoscibilità della sentenza straniera, o di assenza di motivi di diniego al riconoscimento (art. 36, par. 2); (ii) il giudizio di accertamento negativo dell'avvenuto automatico riconoscimento o giudizio in via principale di diniego del riconoscimento (art. 45, par. 4); (iii) il giudizio di diniego dell'esecuzione (art. 46).

La Corte di Giustizia ha nel passato a più riprese affermato che i rimedi previsti dalla disciplina europea sono un «sistema autonomo e completo», cui non possono sovrapporsi altri diversi rimedi previsti dalle leggi processuali nazionali.²²⁴ Tale ricostruzione nel senso dell'esclusività e dell'uniformità appare oggi suscettibile di ripensamento, in forza dell'indicazione posta nel nuovo Considerando n. 30 del Regolamento, per il quale «La parte che si oppone all'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro dovrebbe, nei limiti del possibile e, conformemente al sistema giuridico dello Stato membro richiesto, poter invocare, *nella medesima procedura*, oltre ai motivi di diniego contemplati dal presente regolamento, i motivi di diniego previsti dal diritto nazionale ed entro i termini previsti da tale diritto. Tuttavia, il riconoscimento di una decisione dovrebbe essere negato solo in presenza di uno o più dei motivi di diniego previsti dal presente regolamento». In altre parole, i motivi 'aggiuntivi' che subito si individueranno possono, *rectius* dovrebbero, essere invocati assieme ai motivi ostativi nella medesima procedura di diniego dell'esecuzione. Per comodità espositiva, d'ora innanzi si utilizzerà l'espressione motivi 'aggiuntivi' per fare riferimento ai «motivi

viene sollevata una contestazione, al solo fine di risolvere una lite insorta tra loro»: così A. ROMANO, *La pregiudizialità nel processo amministrativo*, Milano, 1958, 146. Si veda altresì MENCHINI, *I limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano, 1987, 59 ss.; 300 ss.; ID., *Sospensione del processo civile (di cognizione)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 32 ss.; ID., *Accertamenti incidentali*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1995. Non è tuttavia scontato che il legislatore europeo non abbia solamente inteso specificare il potere di decidere in via incidentale, e destinare al giudice ordinariamente competente la decisione della questione se essa debba avere efficacia di giudicato. La risposta all'interrogativo se la sospensione prevista all'art. 38 sia da intendersi necessaria o facoltativa è suggerita dal Regolamento che utilizza l'espressione «può» nel senso della facoltatività: ma da quale elemento dipenda tale facoltà non è specificato. Probabilmente, è rimessa alla discrezionalità del giudice la valutazione in ordine alla pregiudizialità della decisione sulla sentenza straniera, e di contemperare le esigenze di economia processuale con quella del necessario coordinamento tra decisioni. Sulla sospensione, v. ampiamente *infra* il capitolo terzo di questo lavoro.

²²⁴ Così Corte di Giustizia 2 luglio 1995, causa C-148/84, *Deutsche Genossenschaft*, in *Giust. civ.* 1986, I, 3009 ss., 3012; Corte di Giustizia 11 agosto 1995, causa C-432/93, *SISRO*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 1996, 380 ss., 386.

di diniego previsti dal diritto nazionale», ad esempio ragioni di merito come l'avvenuto adempimento dell'obbligazione contenuta nella decisione o vizi processuali come l'impignorabilità dei beni; mentre i motivi previsti dall'art. 45 del Regolamento 1215/2012, ad esempio la manifesta contrarietà degli effetti del riconoscimento all'ordine pubblico dello Stato richiesto (lett. a, art. 45) saranno definiti motivi 'ostativi'.

La disposizione costituisce un superamento *per tabulas* della nota pronuncia *Prism Investments*²²⁵, in cui la Corte di Giustizia aveva ritenuto che nel giudizio avverso la dichiarazione di esecutività non potessero essere dedotti motivi diversi da quelli espressamente previsti – nel caso di specie l'avvenuto adempimento del credito oggetto della decisione nello Stato d'origine – poiché era opportuno salvaguardare la speditezza della procedura; per contro, l'adempimento avrebbe dovuto essere sottoposto all'esame del giudice dell'esecuzione dello Stato membro richiesto²²⁶.

²²⁵ Corte di giustizia, 13 ottobre 2011, C-139/10, Prism Investments BV c. Jaap Anne van der Meer, in *Raccolta*, 2011, 9511 e in *IPRax*, 2012, 326, con nota di WAGNER, Vollstreckbarerklärungsverfahren nach der EuGVVO und Erfüllungseinwand. Dogmatik vor Pragmatismus?.

²²⁶ La Corte aveva in quella sede richiamato la costante giurisprudenza secondo cui una volta integrata la decisione nell'ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, le norme nazionali di quest'ultimo Stato in materia di esecuzione si applicano allo stesso modo che alle decisioni emanate dal giudice nazionale: Corte di Giustizia, 2 luglio 1985, C-148/84, *Deutsche Genossenschaftsbank*, in *Raccolta*, 1981, 18 ss. Il governo tedesco aveva al contrario sostenuto che ragioni di economia procedurale avrebbero dovuto indurre a ritenere che la concentrazione dei motivi di difesa relativi all'esecuzione della decisione di cui trattasi nella fase del procedimento di ricorso contro l'exequatur consenta di evitare la fase ulteriore del procedimento di esecuzione nello Stato membro richiesto. Diversamente ragionando, tale decisione verrebbe certamente dichiarata esecutiva in esito ad un esame formale, ma la sua esecuzione forzata dovrebbe essere successivamente interrotta. Tale concentrazione dei motivi di difesa, secondo il governo tedesco, unicamente nella fase del ricorso contro la dichiarazione di exequatur avrebbe aumentato l'efficacia della procedura ed evitato di imporre al debitore una situazione in cui una decisione che lo condanni al pagamento del suo debito venga dichiarata esecutiva laddove non potesse comunque essere eseguita. Evidentemente, il legislatore europeo ha poi ritenuto di accogliere tale opposto approccio rispetto alla pronuncia citata. Vedi anche Cass. 10 luglio 2008, n. 19067, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 2009, 149 ss. che, relativamente alla Convenzione, ha deciso che le questioni attinenti alla validità della decisione giudiziale od alla validità del contratto rogato dal notaio, di cui si chieda l'esecutività, possono essere dedotte soltanto nel giudizio ordinario di opposizione all'esecuzione e non in sede di giudizio di esecuzione del titolo straniero; poiché con l'opposizione di cui all'art. 36 della convenzione possono essere fatte valere solo le questioni attinenti alle condizioni dettate dalla convenzione medesima per l'apposizione della formula esecutiva.

La soluzione, in verità, del «cumulo» di motivi, già emersa nella dottrina nel sistema previgente²²⁷, nonché espressamente accolta in alcune leggi nazionali di esecuzione della Convenzione, come l'art. 15 della legge tedesca AVAG²²⁸ e dalle *Rules of the Supreme Court* inglesi, Ord. 71, rule 28 (1) (d) (ii)²²⁹, è fondata su ragioni

²²⁷ Sulla questione dell'ammissibilità di difese avverso il diritto sostanziale accertato nel titolo, v. HESS-PFEIFFER-SCHLOSSER, *The Brussels I Regulation 44/2001. Application and Enforcement in the EU*, Monaco, 2008, 148 ss., dove si legge che, se non vi è dubbio che motivi nazionali possano essere utilizzati per sospendere l'esecuzione della decisione, è problematica l'ammissibilità di tali ragioni all'interno dell'art. 45 Regolamento 44/2001. In particolare, si riferisce che Austria e Polonia avrebbero espressamente negato tale possibilità; mentre essa è ammessa in Germania e Inghilterra (v. più avanti nel testo). Gli aa. esprimono dubbi sulla compatibilità di tale differenza di soluzioni con l'art. 10 del Trattato sulla Comunità Europea, sul punto della non discriminazione ed efficienza.

²²⁸ Si tratta della legge tedesca di implementazione delle procedure di riconoscimento e dichiarazione di esecutività di decisioni straniere, sulla base di convenzioni internazionali, plurilaterali o bilaterali, o di regolamenti comunitari, tra cui il Regolamento 44/2001, AVAG – *Anerkennung und Vollstreckungsausführungsgesetz*, (*Bundesgesetzblatt* 1, 2001 I 288). Essa prevedeva che il debitore, con lo stesso ricorso contro il provvedimento di *exequatur*, potesse fare opposizione per avvenuto adempimento (§ 12); per motivi inerenti alla validità del titolo solo se sopravvenuti dopo l'emanazione della sentenza (§ 13, primo comma) e potesse spiegare opposizione all'esecuzione ai sensi del § 767 ZPO solo nel caso in cui i motivi fossero sopravvenuti alla scadenza del termine per proporre ricorso o, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, dopo la conclusione del relativo giudizio (§ 15). V. SCHLOSSER, *EuGVU*, München, 1996, sub art. 36 n. 4. In senso critico rispetto a questa disposizione che impone il cumulo tra azioni, che avrebbe dovuto essere disapplicata perché contraria all'economia procedurale ed alla autonomia del sistema del Regolamento, v. MAGNUS-MANKOVSKI, *Brussels I Regulation*, 2^o ed., Monaco, 2012, 774; NELLE, *Anspruch, Titel und Vollstreckung im internationalen Rechtsverkehr*, 2000, 442 ss. La situazione in Germania è oggi mutata, con l'introduzione della citata *Gesetz* dell'8 luglio 2014 di implementazione del Regolamento 1215/2012, che aggiungendo il § 1117 al ZPO ha previsto separatamente la disciplina sulla competenza per l'opposizione all'esecuzione fondata su eccezioni che riguardano il diritto accertato nella sentenza, così facendo intendere la possibile separazione dell'azione di opposizione all'esecuzione ex § 767 ZPO dall'azione di diniego dell'esecuzione ex art. 46 Regolamento, regolata dal § 1115 ZPO. In altre parole, anche nella dottrina tedesca oggi ci si domanda in quale misura, prevedendo un'azione separata, il legislatore tedesco abbia voluto escludere la possibilità di sollevare i motivi di cui al § 767 ZPO all'interno dell'azione di diniego: cfr. PRÜTTING-GEHRLEIN (a cura di), *ZPO Kommentar*, 10. Auflage, Monaco, 2018, sub art. 40, ed ivi riferimenti.

²²⁹ Si fa riferimento al RSC Order 71: *Reciprocal enforcement: the Administration of Justice Act 1920 (20) and the Foreign Judgments (reciprocal enforcement) Act 1933 (21) power under relevant act exercisable by judge or master*. La Rule 3 (1), sotto la rubrica *Evidence in support of application*, richiede un *affidavit* sull'attuale esistenza del credito: «*An application for registration must be supported by a witness statement or affidavit: (...) (c) stating to the best of the information or belief of the witness: (i) that the judgment creditor is entitled to enforce the judgment; (ii) as the case may require, either that at the date of the application the judgment has not been satisfied, or the amount in respect of which it remains unsatisfied.* Sul sistema inglese, v. GATTI KRAUS, *Efficacia delle sentenze straniere nel diritto inglese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1961, 633 ss.; HARTLEY, *Civil Jurisdiction and Judgments: the application in England of the Convention on the Jurisdiction and Enforcement of Judgments in civil and commercial matters under the Civil Jurisdiction and the Judgments Act 1982*, London, 1984, O'MALLEY-LAYTON, *European Civil Practice*, London, 1989, KAYE, *Civil Jurisdiction*, cit.

di economia processuale, poiché consentiva la trattazione nella medesima sede, evitando un successivo e separato giudizio di opposizione all'esecuzione²³⁰.

Il legislatore europeo dunque adotta dunque ora un approccio opposto a quello seguito dalla Corte di Giustizia investita a suo tempo della questione, suggerendo l'opportunità di un cumulo tra i motivi ostativi e i motivi 'aggiuntivi', limitatamente alle azioni di diniego avverso le decisioni di condanna; mentre per mezzo della precisazione di cui all'ultimo inciso, il Considerando n. 30 esclude espressamente la spendita dei motivi 'aggiuntivi' nelle azioni che hanno ad oggetto il solo riconoscimento dell'efficacia di accertamento della decisione.

La «differenziazione» di contenuto tra i giudizi relativi al riconoscimento e all'esecutività – nel senso che il diniego all'esecuzione sarà normalmente caratterizzato da un oggetto più ampio – risulta dalla lettura del Considerando appena citato, ma anche dalla previsione delle azioni come istanze distinte, o quantomeno dalla loro distinta collocazione nell'impianto delle norme sul riconoscimento e dell'esecuzione. Tale divergenza di contenuto va tuttavia coordinata con l'art. 36, par. 2 e con l'art. 45, parr. 1 e 4, i quali stabiliscono che «ogni parte interessata può, conformemente alla procedura di cui alla sezione 3,

²³⁰ Anche nel sistema del Regolamento 44/2001, in base ad alcuni accenni contenuti nelle Relazioni JENARD, cit., 426 e SCHLOSSER, cit., 520, si sosteneva diffusamente che il debitore potesse contrastare l'*exequatur* anche sul fondamento di fatti estintivi sopravvenuti operanti sul diritto sostanziale, quale un'eccezione di adempimento, di compensazione o di transazione (v. GEIMER-SCHUETZE, cit. 548, 558 s., GAUDEMET-TALLON, cit. 306, DE CRISTOFARO, *Presupposti e rimedi*, cit., 767 ss., e in giurisprudenza, a livello di *obiter dictum*, App. Milano 11 aprile 1995, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 1996, 299 ss.; critico invece, considerando discutibile la soluzione dell'AVAG, SCHLOSSER, *EuGVÜ*, cit., *sub art.* 36, n. 4). Anche MERLIN, *Commentario*, cit., valuta in senso critico il riportato orientamento, osservando che il giudizio di *exequatur* ha un oggetto meramente processuale (l'efficacia della decisione straniera e la sua estensione all'ordinamento dello Stato richiesto) e non dovrebbe essere in alcun modo destinato ad accertare l'esistenza o persistenza del diritto sostanziale: «Le relative eccezioni, se ammissibili in quanto sopravvenute rispetto al processo in cui si è formata la decisione straniera, dovrebbero pertanto poter essere spese solo nel successivo giudizio di opposizione all'esecuzione, da noi *ex art.* 615 c.p.c. La deducibilità di tali eccezioni nel giudizio di *exequatur* espone tra l'altro, di conseguenza, il debitore ad una dura sanzione, vale a dire alla preclusione nella successiva e diversa sede dell'opposizione *ex art.* 615 c.p.c. di tutte le eccezioni che già risultavano maturate in tempo utile per essere dedotte nel giudizio di *exequatur*». Ugualmente critico CONSOLO, *Limiti alla esecuzione di decisioni straniere*, in *Nuovi problemi*, cit., 111 ss., ma con rilievi superabili nel sistema attuale, laddove osserva che il cumulo costituirebbe un indebito appesantimento del giudizio di opposizione all'*exequatur*, ritardando la circolazione infracomunitaria dei titoli esecutivi (ma oggi essi circolano automaticamente) soprattutto in considerazione della sospensione e quindi del possibile uso dilatorio e strumentale delle eccezioni da parte del debitore (ma l'efficacia oggi non è sospesa dalla proposizione dell'opposizione) e che sarebbe una forzatura far decidere sulla fondatezza delle eccezioni sopravvenute alla Corte d'appello (ma oggi la competenza è del tribunale).

sottosezione 2, chiedere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento» (i) e che «su istanza di ogni parte interessata (...) la domanda di diniego del riconoscimento (ii) è presentata in conformità delle procedure di cui alla sottosezione 2». In entrambi i casi, dunque, per le azioni relative al solo riconoscimento, il Regolamento rimanda alle norme previste in tema di azione di diniego dell'esecuzione (sezione 3, sottosezione 2), che a loro volta richiamano le procedure previste dal diritto nazionale per tutto quanto non espressamente regolato.

È necessario, allora, stabilire se i procedimenti dovranno svolgersi secondo le medesime forme e di fronte allo stesso giudice, valutando, in relazione all'oggetto di ciascuno, l'opportunità della forma processuale più idonea allo scopo e se sia auspicabile che in effetti la forma sia la stessa per tutte le azioni; nonché delineare il rapporto tra le azioni, ossia se abbiano il medesimo od un diverso oggetto; e dunque anche stabilire se vi sia un'efficacia preclusiva di una decisione sui requisiti di riconoscibilità in un successivo giudizio cumulato di opposizione all'esecuzione; per poi giungere ad una più completa analisi dell'oggetto dell'opposizione di merito all'esecuzione della sentenza straniera, che nell'impianto del Regolamento 1215 costituisce il rimedio «modello» o «principale» al quale le azioni relative alla sola efficacia di accertamento dovrebbero rifarsi²³¹.

2. I motivi 'ostativi' e i motivi 'aggiuntivi' rispetto all'azione di diniego dell'esecuzione. In particolare, le doglianze che possono formare l'oggetto «di merito» dell'opposizione all'esecuzione della sentenza straniera, la giurisdizione e la legge applicabile

L'art. 45 elenca i motivi ostativi, che sono gli stessi sia che l'azione tratti di riconoscimento degli effetti dichiarativi e di accertamento, sia che si tratti di diniego

²³¹ In applicazione dell'art. 45, par. 4, laddove dispone che «la domanda di diniego del riconoscimento è presentata in conformità delle procedure di cui alla sottosezione 2, e, se del caso, della sezione 4» e dell'art. 36, par. 2, che ugualmente prevede «ogni parte interessata può, conformemente alla procedura di cui alla sezione 3, sottosezione 2, chiedere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui all'art. 45»

all'esecuzione della decisione straniera²³². In particolare, secondo la norma il riconoscimento e/o l'esecuzione della decisione è negato:

«a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico (*ordre public*) nello Stato membro richiesto;

b) se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione;

c) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

d) se la decisione è incompatibile con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, sempre che tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto; o

e) se la decisione è in contrasto con:

i) le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5²³³ nella misura in cui il contraente dell'assicurazione, l'assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto; o

ii) le disposizioni del capo II, sezione 6²³⁴».

A ciò si aggiungono i requisiti «positivi» che la decisione deve presentare (discussi nel capitolo primo, sezione I della presente trattazione), i quali saranno oggetto dell'attestato, le cui risultanze potranno essere verificate in sede di azioni sul riconoscimento o sull'esecuzione²³⁵. Tra i principali, si citano (1) l'attinenza della

²³² Si è già osservato che la differenza tra i due contenuti delle azioni può scorgersi soltanto tra i requisiti che si sono chiamati «positivi»: in particolare, nell'azione di diniego dell'esecuzione dovrà entrare a far parte della cognizione del giudice il requisito dell'esecutorietà attuale della decisione nello Stato d'origine, previsto all'art. 39 del Regolamento.

²³³ Si tratta delle cc.dd. competenze «protettive» previste dalla fonte europea in materia di assicurazioni, lavoratori e consumatori.

²³⁴ Il riferimento è alle competenze esclusive previste in materia immobiliare; di validità di trascrizioni e iscrizioni in pubblici registri; di costituzione, nullità o scioglimento delle società e delle persone giuridiche; registrazione o validità di titoli di proprietà industriale; in materia di esecuzione di decisioni.

²³⁵ Sulla valenza probatoria dell'attestato in relazione alla certificazione dei requisiti positivi, si rinvia al Capitolo II, par. 3.4.2. del presente lavoro.

decisione alla materia civile e commerciale; (2) la provenienza da un'autorità giurisdizionale (3) il carattere contenzioso; (4) in caso di provvedimento provvisorio o cautelare²³⁶ (4a) la previa notificazione del provvedimento adottato *inaudita altera parte*; (4b) la competenza nel merito del giudice che lo ha pronunciato; (5) l'esecutività della decisione all'interno dello Stato d'origine nel caso in cui se ne richieda l'esecuzione, tra cui, ad esempio, si può annoverare anche l'idoneità della decisione a spiegare efficacia esecutiva, che potrebbe essere negata ad esempio poiché la sentenza è di mero accertamento e non di condanna (efficacia da indagare secondo il diritto dello Stato di origine).

Tanto chiarito, si può ora procedere ad analizzare quali, tra le ragioni che possono formare oggetto dell'opposizione all'esecuzione al titolo giudiziale nel diritto nazionale, siano ugualmente proponibili nell'azione di opposizione all'esecuzione della decisione straniera.

È evidente, anzitutto, e non presenta criticità, la proponibilità di doglianze in punto di rito, quali il difetto di giurisdizione, l'incompetenza del giudice adito o la sussistenza di un presupposto processuale negativo. La giurisdizione sarà vagliata secondo le norme dello stesso Regolamento 1215/2012; la competenza funzionale del tribunale (e non del giudice di pace) risponde, come visto, alla comunicazione *ex art. 75*.

L'opposizione all'esecuzione sarà poi la sede per invocare:

a) la mancanza (originaria) di efficacia esecutiva del titolo a favore del precedente o contro l'esecutato, ossia la violazione dei limiti soggettivi di efficacia del titolo²³⁷. L'estensione soggettiva del titolo sarà da valutare, secondo il già accolto principio dell'estensione degli effetti, secondo il diritto processuale dell'ordinamento di origine della decisione²³⁸;

b) l'inidoneità oggettiva del titolo a fondare quel tipo di esecuzione forzata (sempre secondo l'efficacia di cui gode la decisione nello Stato di origine, e salvo l'adattamento *ex art. 54* di provvedimenti o di forme di esecuzione forzata sconosciuti nello Stato di destinazione);

²³⁶ V. *supra* Capitolo I, par. 2.1.2.

²³⁷ Sulla possibilità di fare valere tale doglianza in sede di opposizione all'esecuzione, cfr. LUISO, *L'esecuzione ultra partes*, cit., 389 s.

²³⁸ Così D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo*, cit., 581.

c) la sopravvenuta cessazione dell'efficacia esecutiva del titolo, perché l'efficacia esecutiva del titolo è stata sospesa da un giudice dello Stato d'origine (in questo caso potendo integrare una richiesta di sospensione anche del procedimento esecutivo in corso – v. *amplius* il capitolo terzo della presente trattazione) o perché la decisione è stata riformata in sede di impugnazione e dunque ha del tutto perso la sua efficacia esecutiva (salvo che il giudice abbia già sospeso il procedimento di opposizione all'esecuzione alla notizia della proposizione dell'impugnazione della decisione nello Stato d'origine, facoltà concessagli dall'art. 51 del Regolamento, e in questo caso il procedimento si estinguerà).

Inoltre, poiché sono applicabili le regole interne relative allo svolgimento dell'esecuzione (come espressamente disposto dall'art. 41, par. 1 – in quanto non siano in contrasto con i motivi di diniego, art. 41 par. 2), saranno opponibili le relative doglianze, come ad esempio²³⁹, nei Paesi in cui siano previste, la sproporzione delle forme di esecuzione intraprese rispetto a ciò che si ha diritto di ottenere (o, se si preferisce, l'abuso del processo²⁴⁰); l'opposizione al cumulo dei mezzi di espropriazione; l'impignorabilità dei beni (secondo comma del nostro 615 c.p.c.); i termini di decadenza *interni* alla procedura esecutiva (alcune di queste doglianze, in Italia, andranno invece proposte con lo strumento dell'art. 617 c.p.c.).

Più difficile, invece, è stabilire la compatibilità dei motivi che fondano l'opposizione all'esecuzione su ragioni di merito, che involgono cioè l'esistenza del diritto sostanziale accertato con la sentenza, con il contenuto di accertamento che la decisione straniera porta con sé, e dunque con il principio del divieto di revisione

²³⁹ Cfr. KRAMER, in DICKINSON-LEIN, cit., 420.

²⁴⁰ Cfr. per un caso limite COSTANTINO, *L'interesse ad eseguire e l'abuso del processo* (Note a margine di Cass. 3 marzo 2015, 4228), in *Giusto processo civile*, 2015, 929, in senso fortemente critico rispetto all'emersione nel nostro ordinamento di una negazione dell'interesse ad agire *in executivis* «se l'entità del valore economico è oggettivamente minima e quindi tale da giustificare il giudizio di irrilevanza giuridica dell'interesse stesso», con riferimento alla fattispecie di abuso del processo; dalla pronuncia hanno peraltro successivamente preso le distanze Cass 20 gennaio 2017, n. 1565 e Cass. 25 gennaio 2017, n. 1925, in *Osservatorio sulla Cassazione civile*, Riv. dir. proc. 2017, 877; ma v. anche Cass. 9 aprile 2013, n. 8576, in *Foro it.* 2014, I, 916, che ha negato l'avvio di più esecuzioni fondate sul medesimo titolo esecutivo, non giustificato da particolari esigenze di effettiva tutela del credito, sostenendo che esso violi il principio d'infrazionabilità del credito originariamente unico in quanto comporta un'indebita maggiorazione degli oneri a carico del debitore.

nel merito del provvedimento straniero, caposaldo del sistema Bruxelles oggi ribadito dall'art. 52 del Regolamento 1215/2012²⁴¹.

Si è infatti visto che l'opposizione all'esecuzione, secondo il Considerando n. 30 del Regolamento, dovrebbe includere tra le possibili contestazioni, oltre alla mancanza del titolo esecutivo in senso sostanziale dovuta alla irriconoscibilità della decisione per sussistenza di uno o più requisiti ostativi, anche i motivi che il diritto nazionale consente di proporre per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata²⁴².

La formulazione adottata nel citato Considerando ed il rinvio generale all'ordinamento dello Stato richiesto per quanto riguarda le norme in materia di esecuzione, non consente di escludere a priori la proponibilità delle doglianze relative all'inesistenza del diritto accertato nel titolo. Si fa riferimento in particolare a quelle posizioni, sostenute soprattutto dalla dottrina tedesca, per le quali, quando il titolo straniero sia costituito da un provvedimento giurisdizionale, le doglianze che hanno ad oggetto l'inesistenza del diritto sostanziale che si intende attuare coattivamente sarebbero escluse dalla *potestas decidendi* del giudice dello Stato richiesto poiché in contrasto con il divieto di revisione nel merito²⁴³.

²⁴¹ V. *ex multis* Cass. 25 maggio 2004, n. 10005, in *Il diritto processuale civile visto da Int'l Lix*, cit., 1154 s.

²⁴² Per agevolare lo scambio di informazioni, l'art. 74 del Regolamento dispone che gli Stati membri forniscano una descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione, e le informazioni su eventuali limitazioni a tale riguardo, in particolare «le norme relative alla tutela del debitore e ai periodi di prescrizione e decadenza».

²⁴³ Si fa riferimento a BITTMANN, *Die Zulässigkeit materiellrechtlicher Einwendungen gegen einen Europäischen Vollstreckungstitel im Vollstreckungsstaat*, in *IPRax*, 2015, 129 ss., spec. 131 ss., il quale non attribuisce rilevanza al dato testuale costituito dal già citato § 1086 ZPO, reputato contrastante con la disciplina del titolo esecutivo europeo; HALFMEIER, *Die Vollstreckungsgegenklage im Recht der internationalen Zuständigkeit*, in *IPRax*, 2007, 381 ss., spec. 385 ss.; NELLE, *Anspruch, Titel und Vollstreckung*, in *Internationalen Rechtsverkehr*, Tubinga, 2000, spec. 377 ss.; KÖNIG, *Die oppositionsklage und Art.22 Nr. EuGVVO*, 2006, p. 933 ss. Questi ultimi due aa., in particolare, ravvisano problemi di incompatibilità con i regolamenti sul titolo esecutivo europeo tutte le volte in cui i locali «giudizi di opposizione all'esecuzione» riguardino «*das titulierte Anspruch*». Una simile posizione è stata avanzata dalla giurisprudenza austriaca: v. OGH, 24 marzo 2010, 3 ob 12/10a, in *Ecolex*, 2010, p. 768, il quale ha ritenuto che la *Oppositionsklage* austriaca, poiché il suo esito incide sul diritto sostanziale da tutelare coattivamente, non possa avere ad oggetto una decisione di un altro Stato membro, quanto meno nei casi in cui quest'ultimo giudice non abbia anche giurisdizione in base al foro generale o ai fori speciali previsti dal legislatore europeo (sui titoli di giurisdizione, v. *infra* nel testo). In Germania la perplessità in tal senso era emersa già prima dell'entrata in vigore del Regolamento Bruxelles I *bis*: come fa notare D'ALESSANDRO, *Titolo esecutivo europeo*, cit., 572, ciò è spiegabile se si ha riguardo al fatto che, nella disciplina comune tedesca, l'azione che corrisponde alla nostra opposizione all'esecuzione è proposta allo stesso giudice della cognizione che ha deciso la causa

Bisogna innanzitutto domandarsi se il Regolamento fornisca un titolo in forza del quale il giudice italiano sia munito di giurisdizione per i motivi che involgono l'inesistenza del diritto sostanziale che si vuole tutelare con l'esecuzione. Da un lato, sembrerebbe che già dal combinato disposto dell'art. 47 del Regolamento e il 30° Considerando possa ricavarsi che il legislatore ha inteso accordare al giudice del diniego anche la giurisdizione su *tutti* i motivi previsti dal diritto nazionale. Dall'altro, anche non accogliendo questa soluzione, l'attribuzione della giurisdizione può ricavarsi dall'art. 24, n. 5²⁴⁴ del Regolamento: lo Stato membro «nel cui territorio ha o ha avuto luogo l'esecuzione», ha competenza esclusiva in materia di esecuzione delle decisioni, dove la materia dell'«esecuzione delle decisioni» dovrebbe comprendere le relative opposizioni²⁴⁵. L'idea è stata

in primo grado, e ciò principalmente al fine di evitare che non si discuta delle censure relative al titolo esecutivo in sede di impugnazione (*Beschwerdefahren*) come risulta dai lavori preparatori dello ZPO; ma, ovviamente, come si è sostenuto da parte di NELLE, *Anspruch, Titel und Vollstreckung*, cit., 346, il fine può anche essere interpretato nella convenienza di far decidere la controversia al medesimo giudice che ha già accertato il diritto sostanziale. In sostanza, questa dottrina tedesca parte dal presupposto che l'opposizione *non può che essere* una revisione nel merito della decisione, una semplificazione che naturalmente non può operarsi *tout court*: è necessario, invece, distinguere tra doglianze in forza delle quali si propone l'opposizione. Inoltre, un simile ragionamento non è applicabile all'opposizione all'esecuzione italiana (dove invece la competenza è attribuita al giudice *ex art. 27 c.p.c.*). Peraltro in Germania, come si è avuto modo di notare, in seguito all'entrata in vigore della *Gesetz* del 2014, la competenza per decidere delle azioni di cui all'art. 46 del Regolamento è stata fissata, separatamente dall'azione che ha ad oggetto l'inesistenza del diritto sostanziale, nel luogo di domicilio del debitore o, in mancanza di domicilio del debitore in Germania, al giudice del luogo dove l'esecuzione deve avere luogo (nuovo § 1117 ZPO), che rimanda al § 1086 in tema di esecuzione in Germania del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati ai sensi del Regolamento 805/2004.

²⁴⁴ L'art. 24 n. 5 non si applicava nel sistema antecedente (art. 22 del Regolamento 44/2001) al procedimento di *exequatur*, poiché per i giudizi previsti direttamente dal testo regolamentare sono le stesse disposizioni che attribuiscono la giurisdizione al giudice dello Stato richiesto: come oggi dall'art. 47 per la (sola) domanda relativa al diniego dell'esecuzione per i motivi di rifiuto, allora ad attribuire la giurisdizione al giudice dello Stato richiesto per il procedimento di *exequatur* era l'art. 39 del Regolamento 44/2001. In tal senso, limpidamente, l'avv. generale Lenz nelle conclusioni presentate il 16 settembre 1993 per la causa C-129/92, *Owens Bank*, in *Raccolta*, 1993, 363, punto 39, secondo cui «I procedimenti relativi all'*exequatur* di decisioni giudiziarie, non riguardano l'esecuzione forzata, bensì la fase antecedente alla medesima. Essi non sono pertanto riferibili all'art. 16, punto 5».

²⁴⁵ Si veda la relazione JENARD, 36, il quale addirittura si esprime come dando per scontato che la norma della Convenzione facesse riferimento alle sole controversie sull'esecuzione: «L'articolo 16, n. 5, sancisce che i giudici dello Stato in cui l'esecuzione ha luogo o deve aver luogo hanno competenza esclusiva a conoscere delle 'controversie relative a detta esecuzione'. Qual è il significato di tale espressione? Per controversie relative all'esecuzione delle sentenze bisogna intendere le vertenze a cui può dar luogo «il ricorso alla forza, alla coercizione o alla espropriazione di beni mobili e immobili (sequestro e pignoramento) per assicurare l'esecuzione materiale delle decisioni e degli atti». Reputa che l'art. 16, n. 5, conv. non consenta dubbi sulla competenza esclusiva dei tribunali dello Stato ove si svolge o è richiesta

espressamente accolta dalla Corte di Giustizia²⁴⁶, con riferimento alla medesima norma sulla competenza giurisdizionale contenuta nella Convenzione (art. 16, n. 5): «si deve constatare che un procedimento del tipo di quello contemplato dal par. 767 del codice tedesco di procedura civile [rimedio assimilabile alla nostra opposizione all'esecuzione di merito²⁴⁷] rientra di per sé nella norma di competenza dell'art. 16, n. 5, in ragione della sua stretta connessione con il procedimento di esecuzione. Tuttavia, tale constatazione *lascia aperto il problema di accertare quali siano le eccezioni di merito che una parte può far valere nel procedimento di esecuzione, senza superare i limiti dell'art. 16, n. 5* (corsivo aggiunto)». Tali limiti, secondo la Corte, vengono in effetti superati nel caso dell'eccezione di compensazione, quando la questione «opposta» sarebbe suscettibile di formare oggetto di un distinto procedimento e su quest'ultimo manchi la giurisdizione del giudice adito, come, nella specie, l'eccezione di compensazione²⁴⁸.

L'esecuzione per le contestazioni e le controversie che possono sorgere al riguardo, MALATESTA, *La competenza giurisdizionale in materia di esecuzione forzata tra Conv. di Bruxelles del 1968 e legge di riforma del diritto internazionale privato*, in *Collisio Legum. Studi di diritto internazionale privato per Gerardo Broggin*, Milano, 1997, 307 s. CONSOLO, in *Limiti alla esecuzione*, cit., 82 ss., part. 84, oltre a far leva sull'applicabilità dell'art. 16, n. 5, in quanto norma di giurisdizione che si applica per il solo fatto che l'esecuzione si svolga di fronte al giudice italiano, osserva che in ogni caso si può far ricorso all'art. 6 della l. 218/1995, la «valvola di sicurezza» che sancisce la possibilità di decidere *incidenter tantum* sulle questioni pregiudiziali di merito. Quindi, indubbia la possibilità di decidere, quantomeno in via incidentale, sull'esistenza del credito, il problema si sposta sull'idoneità, nel caso di decisione incidentale e difetti una concorrente giurisdizione italiana sul credito, a spiegare effetti della decisione sull'esistenza del credito.

²⁴⁶ Corte di giustizia, 4 luglio 1985, causa C-220/84, *Autoteile*, in *Foro it.*, 1988, IV, 343, nonché in *IPRax*, 1986, 208, con nota di GEIMER, *EuGVÜ und Aufrechnung: keine Erweiterung der internationalen Entscheidungszuständigkeit. Aufrechnungsverbot bei Abweisung der Klage wegen internationaler Unzuständigkeit*.

²⁴⁷ Come noto, nel nostro art. 615 c.p.c. convivono rimedi che nell'ordinamento tedesco sono tenuti distinti: nella ZPO tedesca è prevista la *Vollstreckungsgegenklage* al § 767, con la quale si contesta *die titulerte Anspruch*; cui si aggiunge la *Erinnerung gegen Erteilung der Vollstreckungsklausel* del § 732 e la *Vollstreckungserinnerung* con la quale si contesta la pignorabilità del bene, che si esperisce con il § 766.

²⁴⁸ La Corte risolve negativamente la questione se nell'ambito di un procedimento di esecuzione, una parte possa far valere, mediante eccezione, un credito del quale, se venisse fatto valere autonomamente, i giudici dello stato in cui deve aver luogo l'esecuzione non sarebbero stati competenti a conoscere. Esula dai limitati fini della presente trattazione tale caso peculiare del credito opposto in compensazione, per cui si rinvia a MERLIN, *Rinconvenzione e compensazione al vaglio della Corte di giustizia (una nozione comunitaria di «eccezione»?)* in *Riv. dir. proc.* 1999, 48 ss., anche sulla successiva e problematica pronuncia Corte di Giustizia, 13 luglio 1995, C-341/93, *Danvaern Production A/S*, in *Raccolta*, 1995, I-20153, 18 e in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 1996, 153, che invece trattava della giurisdizione sull'eccezione di compensazione ai sensi dell'odierno art. 8 (3), ritenuta estranea alla nozione di domanda riconvenzionale; per una ricognizione sulla problematica nel nuovo sistema del Regolamento 1215/2012, v. D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo*, cit., 584 ss., part. 598 s., in cui l'a. propende per la proponibilità di una mera

La Corte ha dunque escluso ogni incompatibilità ontologica del sistema Bruxelles I *bis* con un'opposizione di merito da svolgersi nello Stato di esecuzione. È tuttavia necessario individuare quali tra i motivi 'aggiuntivi' che involgono la perdurante esistenza del diritto sostanziale siano effettivamente proponibili avverso il titolo giudiziale straniero perché non in contrasto con il divieto di revisione nel merito, a questo fine distinguendo, naturalmente, tra sentenze passate in giudicato (o decisioni comunque definitive) e decisioni idonee al giudicato ma ancora soggette ad impugnazione nello Stato membro d'origine²⁴⁹.

1) Se il titolo è una decisione straniera di condanna passata in giudicato, il giudice che conosce dell'opposizione sarà senz'altro vincolato dalla cosa giudicata secondo i limiti (soggettivi, oggettivi e) cronologici di efficacia propri dell'ordinamento in cui è stata emessa. Nel giudizio che si svolge nello Stato di destinazione potranno, allora, essere fatte valere soltanto sopravvenienze idonee a superare il giudicato. Secondo un saldo principio infatti, in sede di opposizione all'esecuzione, l'azione esecutiva, fondata su di un titolo esecutivo di natura giudiziale, potrebbe essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo, che si siano verificati successivamente alla formazione del giudicato, e non anche di fatti anteriori a tale momento, come tali deducibili nel giudizio di cognizione destinato alla formazione del titolo stesso; l'opposizione ha carattere sussidiario rispetto alle impugnazioni del provvedimento²⁵⁰.

Ma, qualora si alleghino tali sopravvenienze, la questione da sciogliere è se esse vadano valutate (e per «valutate» si intende sia la stessa qualificazione quale «sopravvenienza», sia la decisione sul merito della sopravvenienza che sia

eccezione di compensazione nel contesto dell'opposizione all'esecuzione proposta dinanzi al giudice italiano, ciò anche nei casi in cui l'art. 35 c.p.c. esige un accertamento con efficacia di giudicato del controcredito.

²⁴⁹ Per il percorso argomentativo del testo, cfr. D'ALESSANDRO, *Titolo esecutivo europeo e opposizione all'esecuzione*, cit., 581 ss.

²⁵⁰ GARBAGNATI, voce *Opposizione all'esecuzione (diritto processuale civile)*, in *Noviss. Dig. it.*, m. XI, Torino 1962, 1070 s.; MANDRIOLI, voce *Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi*, in *Enc. dir.*, XXXX, Milano 1980, 440 ss.; VACCARELLA, voce *Opposizione all'esecuzione*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma 1990, XXI, 4; BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*, Torino 1990, 307 s.; sotto l'angolo prospettico dei limiti temporali del giudicato civile, per tutti, MENCHINI, *Il giudicato civile*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile*, diretta da A. Proto Pisani, Torino 1988, 204 ss.

eventualmente ritenuta tale) secondo la legge sostanziale in base alla quale è stata pronunciata la sentenza straniera (anche eventualmente applicando le sopravvenienze in diritto ivi intervenute) ovvero se il giudice debba applicare *ex novo* le norme di conflitto poste dal Regolamento²⁵¹. Un'autorevole interpretazione²⁵², alla quale qui si ritiene di aderire, suggerisce che la prima opzione ha l'indiscutibile vantaggio di fare in modo che l'accertamento della sopravvenienza di fatti estintivi o modificativi avvenga in base alla medesima legge materiale che ha presieduto alla verifica dell'esistenza dei fatti costitutivi già dedotti nel giudizio estero e che ha disciplinato il relativo onere della prova: in questo modo, la decisione conclusiva del giudizio di opposizione costituirà una sorta di decisione di «aggiornamento» rispetto alla decisione straniera²⁵³; così da evitare la formazione di rapporti c.d. claudicanti e realizzare il valore internazionalprivatistico dell'uniformità delle soluzioni.

A fondamento dell'opposizione potranno essere fatti valere solo fatti modificativi (ad esempio, un'intervenuta transazione) ed estintivi (tra i quali

²⁵¹ La legge sostanziale in base al quale la sentenza straniera ha deciso il merito, si noti, non necessariamente coincide con la legge dello Stato membro d'origine, in quanto lo stesso giudice straniero potrebbe aver applicato le norme di conflitto e applicato una legge sostanziale diversa dalla propria – mentre invece l'efficacia di accertamento ed esecutiva della decisione sarà sempre attribuita dallo Stato in cui essa è emessa, di talché per stabilire i limiti soggettivi, oggettivi e temporali di efficacia la legge sarà senz'altro quella dello Stato d'origine.

²⁵² CONSOLO, *Limiti alla esecuzione*, cit., 87 ss. per questa e per le considerazioni che seguono nel testo; similmente CIVININI, op.cit, 146 ss., che dà rilievo alla portata della sentenza di condanna, in quanto quest'ultima contiene sì l'accertamento della situazione giuridica esistente tra le parti, ma anche la prescrizione di una regola futura di condotta per le stesse, di talché la sentenza (passata in giudicato) opera come *lex specialis*, staccando la disciplina del diritto fatto valere in giudizio dalla norma generale e astratta: ciò implica che il fatto estintivo o modificativo non può essere giudicato riqualficando in modo difforme l'accertamento contenuto nella pronuncia. L'a. osserva, inoltre, che in linea tendenziale, per i fatti estintivi che siano derivati da negozi giuridici, deve ricordarsi che il negozio giuridico da cui derivi l'estinzione è soggetto alla sua legge regolatrice per quanto attiene alla regolarità formale e sostanziale.

²⁵³ Quella che sia una sorta di «decisione di completamento a metro di giudizio obbligato, una sorta di *Ergänzungsurteil* rispetto alla pronuncia straniera. Nuova sentenza sì di merito, ma che è chiamata ad estendere la cognizione già svolta a fatti sopravvenuti nel tempo, dovendo però fare pur sempre richiamo alla normativa sostanziale del medesimo ordinamento individuato a suo tempo dal giudice *a quo* come deputato a disciplinare il rapporto»: così, letteralmente, CONSOLO, *Limiti alla esecuzione*, cit., 96.

l'eccezione di adempimento, la prescrizione²⁵⁴) sopravvenuti al momento temporale in cui si è formato il giudicato sostanziale²⁵⁵.

²⁵⁴ Sul principio per cui la prescrizione possa essere eccepita solo in sede di esecuzione nello Stato richiesto e che la relativa eccezione debba essere accolta solo se si sia compiuta per la legge regolatrice del diritto sostanziale di cui alla sentenza straniera, v. la recente sentenza del Tribunale di Milano, 18 ottobre 2017, che ha ad oggetto una sentenza inglese, resa esecutiva in Italia con provvedimento di *exequatur* (con riferimento al sistema del Regolamento 44/2001), in seguito al rigetto dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza della Corte di Appello, e per l'effetto, convertito un sequestro in pignoramento. Il debitore esecutato reiterava l'eccezione di prescrizione del diritto di portare ad esecuzione la decisione della High Court of Justice passata in giudicato nel 2003; eccezione che il giudice milanese, con provvedimento del 21 aprile 2016, aveva ritenuto di poter esaminare solo in pendenza dell'esecuzione (e, pertanto, solo una volta convertito il sequestro in pignoramento) e che la Corte di Appello di Milano aveva precedentemente ritenuto di non poter esaminare in quanto estranea ai casi tassativi in presenza dei quali è possibile non riconoscere una decisione straniera. Il Tribunale osserva: «Ritiene questo giudice di dover aderire all'orientamento maggioritario secondo il quale la prescrizione ha natura sostanziale, militando in questo senso l'indissolubile legame che avvicina i mezzi di estinzione dei rapporti giuridici e la legge che ne disciplina l'origine e la sostanza. La natura non processuale dell'istituto in esame preclude l'applicazione della *lex fori* ed impone invece di valutare la prescrizione del diritto di portare ad esecuzione il titolo vantato dal precedente alla luce della disciplina inglese»; successivamente, pur in sede di opposizione all'esecuzione, il giudice decide anche (rigettandola nel merito e non dichiarandola inammissibile, come probabilmente sarebbe stato più corretto) sull'eccezione di compatibilità con l'ordine pubblico dello Stato richiesto (in particolare l'argomento secondo il quale la mancata previsione, nell'ordinamento inglese, di un termine di prescrizione del diritto di portare ad esecuzione – mediante espropriazione di crediti – una decisione straniera sarebbe in contrasto con l'ordine pubblico interno). Sul tema, v. già JACCARINO, *Questioni di prescrizione nel giudizio di riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Annuario di dir. int.*, 1965, 139 ss. e GAJA, *Giudizio di delibazione e prescrizione*, in *Riv. dir. int.* 1964, 123 ss., sebbene oggi sia ampiamente superata la questione precipua che tali contributi si proponevano di risolvere, relativa al ruolo *intermedio* della pronuncia di riconoscimento o di esecutività sul decorrere della prescrizione (nonché della stessa prescrittibilità dell'azione di delibazione), queste ultime già risolte da CONSOLO, op.ult.cit., 100 ss., nel senso che qui interessa, ossia come inerenti il solo giudizio di opposizione all'esecuzione, inteso come nuovo giudizio di merito: peraltro con funzione di attualizzazione e così di completamento, in base a parametri normativi omogenei, di quello a suo tempo svoltosi nel paese di origine della condanna eseguita. Da ultimo sul tema, v. Cass. 9 maggio 2018, n. 11198, in *Foro it. Le banche dati*, in relazione all'azione di cui all'art. 68 l. 218/1995, dove si legge che l'azione tesa al riconoscimento in Italia di atti pubblici è un'azione autonoma tendente ad una pronuncia «ad effetti meramente processuali», limitandosi ad accertare l'esistenza dei requisiti per procedere ad esecuzione forzata, e che è fermo il diritto di ogni interessato a far valere gli eventuali vizi del titolo negoziale opponendosi all'esecuzione forzata.

²⁵⁵ Il termine ultimo per la deduzione in giudizio di un fatto deve essere individuato tenendo conto del diverso procedimento di formazione del titolo esecutivo giudiziale (ovviamente nello Stato d'origine). Cfr. MENCHINI, *Il giudicato civile*, cit., 205; FURNO, *Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo*, Firenze, 1942, 148 ss.; ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, Napoli, 1979, 997; COSTA, *Manuale di diritto processuale civile*, Napoli, 1979, 997; OLIVIERI, *Opposizione all'esecuzione, sospensione interna ed esterna, poteri officiosi del giudice*, cit. In argomento cfr. anche CAPONI, *L'efficacia del giudicato civile nel tempo*, Milano, 1991, 121. Non sembra che alcuna rilevanza possa essere invece attribuita al momento del rilascio dell'attestato, in quanto l'attività attestazione non è subordinata alla verifica dell'attuale esistenza del credito: così per il titolo esecutivo europeo e la certificazione, D'ALESSANDRO, *Prime applicazioni*, cit., 14.

Diverso problema, poi, è se la decisione così assunta, sulla base del titolo di giurisdizione *ex art. 24 n. 5* che costituisca un «aggiornamento» della fattispecie sostanziale decisa dal giudice dello Stato d'origine, possa circolare negli altri Stati membri (oltre, comunque, a poter costituire una decisione incompatibile *ex art. 45 lett. c)* nello Stato in cui essa è emessa; ma non *ex art. 45 d)*, poiché evidentemente successiva alla decisione di cui si vuol domandare l'esecuzione).

Diviene perciò molto rilevante stabilire l'ambito di efficacia di una simile decisione, che non può non derivare dalla natura che si vorrà attribuire al «nuovo» giudizio di opposizione di merito alla sentenza straniera automaticamente esecutiva: su questa fondamentale questione si tornerà in conclusione del presente capitolo (par. 4.2).

2) Se il titolo è una decisione di condanna non (ancora) passata in giudicato, il problema dei motivi «sopravvenuti» si pone in un momento in cui la decisione d'origine è ancora soggetta ai propri mezzi di impugnazione, in quando pendono i termini o in quanto pende già il giudizio che ha ad oggetto la decisione, che nondimeno può essere dotata di provvisoria efficacia esecutiva e quindi posta in esecuzione nello Stato richiesto.

In punto di ammissibilità delle doglianze, per evitare di incorrere in un'inammissibile revisione nel merito del provvedimento straniero, si deve comunque propendere per l'applicabilità del principio generale argomentato dall'art. 161, primo comma, c.p.c.²⁵⁶, per cui vuoi i vizi processuali di formazione, vuoi ogni altro fatto giuridico sopravvenuto deve essere fatto valere nell'ambito dei mezzi di impugnazione previsti per la decisione nel suo Stato di origine²⁵⁷. Infatti, discende *de plano* dal divieto di revisione nel merito che i vizi di formazione del provvedimento e le ragioni di ingiustizia originaria della decisione possono essere

²⁵⁶ Così D'ALESSANDRO, *Titolo esecutivo europeo e opposizione all'esecuzione*, cit., 582.

²⁵⁷ Per l'operatività del principio nell'ordinamento italiano, si veda ad esempio di recente Trib. Imperia, 31 gennaio 2018, in *Pluris*, dove il giudice ha osservato che nel giudizio di opposizione all'esecuzione non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, escludendo la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione.

avanzati²⁵⁸, ove ancora possibile, solo nell'ambito del processo in cui il titolo si è formato, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame²⁵⁹.

Il dubbio se vi sia comunque l'onere di spendere con l'impugnazione i motivi sopravvenuti in pendenza del termine per impugnare e se ne permanga l'inammissibilità nello Stato richiesto nel caso in cui essa non sia coltivata va risolto in senso positivo avuto riguardo alla previsione – che si ritiene espressiva di un principio generale – contenuta nell'art. 45, par. 1, lett. b), che pone un'eccezione alla rilevabilità di violazioni del diritto di difesa del convenuto «qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione».

Identico discorso vale nell'ipotesi dell'attuazione in un diverso Stato membro di un provvedimento provvisorio o cautelare, per cui ogni questione relativa alla legittimità dell'emissione del provvedimento e all'esistenza del diritto a cautela del quale il provvedimento è stato emesso va sottoposta al giudice competente per il merito nello Stato d'origine della decisione.

Nondimeno, qualora sia avviata l'esecuzione forzata e/o proposta un'opposizione all'esecuzione avverso la decisione provvisoriamente esecutiva ma ancora non definitiva poiché l'impugnazione nello Stato d'origine è stata proposta o sono pendenti i termini, potranno operare i meccanismi di sospensione previsti

²⁵⁸ Gli *errores in procedendo* potranno solo successivamente essere fatti valere come violazione dell'ordine pubblico processuale, *ex art. 45 lett. a)*, e quindi nell'ambito dell'azione di irricognoscibilità della decisione.

²⁵⁹ V. *ex multis*, da ultimo, Cass. 18 febbraio 2015, n. 3277, in *Foro it. Mass.* 2015, 125. La giurisprudenza, tuttavia, ritiene ammissibile contestare con l'opposizione all'esecuzione del titolo giudiziale il vizio di «assoluta inesistenza» del titolo; per cui, come noto, in Italia l'unica ipotesi disciplinata dalla legge è la carenza di sottoscrizione del giudice (art. 161, comma 2, c.p.c.) ma la giurisprudenza ha esteso la nozione (e la eccezionale proponibilità dell'opposizione all'esecuzione) ad ulteriore casistica, data dai casi in cui la sentenza «manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato», come, ad esempio, nell'ipotesi di pronuncia resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (Cass. 5 ottobre 2001, n. 12292, in *Mass. Giur. It.*, 2001); l'inesistenza della notificazione introduttiva del giudizio (Cass. 2 aprile 2006, n. 8608; in *Riv. dir. proc.*, 2007, 763, con nota di GOZZI). Cfr. BALENA, *In tema di inesistenza, nullità assoluta e inefficacia delle sentenze*, in *Foro it.*, 1993, I, 179. Nel sistema di cui trattasi, stante la necessità di ottenere l'attestato dall'autorità giurisdizionale d'origine, sembra davvero non più che un'ipotesi di scuola l'attestazione di una decisione *inesistente* nello Stato d'origine, eppure, qualora ciò accada e l'errore nell'emissione del certificato sia dunque talmente macroscopico da permettere al giudice italiano di accertare l'inesistenza della decisione nello Stato membro d'origine, si può prospettare l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione.

dagli articoli 44 e 51 del Regolamento, che saranno analizzati *ex professo* nel capitolo successivo del presente lavoro.

3) Una precisazione è opportuna con riferimento ai motivi di opposizione al provvedimento cautelare o provvisorio straniero, che sia stato emesso dal giudice competente per il merito e quindi idoneo a circolare (v. *supra* par. 2.1.2.), nel caso particolare in cui il provvedimento provvisorio ad effetti anticipatori e per il quale, in ipotesi, non sia sempre prevista la possibilità di avviare il giudizio di merito (in seguito «provvedimenti provvisori autonomi»). Avverso tali provvedimenti (ma la casistica è ampia²⁶⁰), non dovrebbero venire in rilievo le azioni relative al solo riconoscimento, in quanto queste decisioni sono normalmente prive di effetti di accertamento (benché dotate di stabilità – come si è visto, ad esempio, per il *kort goeding* olandese). Proprio perché privi di effetti di accertamento o dotati di efficacia di accertamento limitata, nell'ipotesi in cui non sia più proponibile un giudizio di merito nello Stato d'origine, potrebbe farsi strada la possibilità di sollevare motivi aggiuntivi sull'inesistenza del diritto sostanziale per quanto non accertato nel titolo costituito dal provvedimento provvisorio autonomo.

Come noto, l'unica eccezione, prevista dallo stesso art. 161, secondo comma, c.p.c., attiene all'inesistenza dell'atto, che supera il principio di conversione delle nullità della sentenza in motivi di impugnazione in quanto l'atto non è semplicemente viziato, ma è carente dei presupposti essenziali in modo tale da considerarsi come radicalmente improduttivo di effetti. Alcuni casi che in Italia sono ricondotti ad ipotesi di inesistenza potrebbero rientrare nella nozione di decisione così come individuata nei suoi requisiti «positivi» dal Regolamento, come

²⁶⁰ I già citati cc.dd. *Helsinki Principles* suggeriscono che i provvedimenti provvisori e cautelari in Europa hanno due funzioni principali: il mantenimento dello *status quo* nelle more del processo di merito, e la preservazione dei beni del debitore. Le altre tre funzioni che si ritrovano nella prassi sono la conservazione di mezzi di prova; la *security for costs*; e gli ordini di pagamento. Ad esempio, l'ordinamento inglese non ha un elenco di provvedimenti cautelari tipici, ma le ingiunzioni possono essere concesse quando sia '*just and convenient to do so*' (Supreme Court Act 1981, s 37(1)). La nuova *Ley de Enjuiciamiento Civil* spagnola, invece, contiene un capo relativo alle misure provvisorie e cautelari (Artt. 721-747). Naturalmente, poiché ogni misura di un'ampia casistica porta con sé gli effetti che ha nell'ordinamento di emissione (salvo adattamento), sfugge dall'oggetto della presente trattazione la compiuta analisi di un mezzo di opposizione che sia atto a contestare specificamente ogni misura; ma si tenterà di trarre delle conclusioni di ordine generale tenendo in considerazione i provvedimenti emessi sulla base di una cognizione sommaria, privi di effetti di accertamento e cui deve – o può – seguire un procedimento di merito.

la decisione emessa da un soggetto che non ha potere giurisdizionale; in altre eccezionali ipotesi di inesistenza, come quando il provvedimento è stato emesso nei confronti di una parte inesistente, quando l'oggetto della decisione è incerto o impossibile, quando la sentenza non abbia i requisiti minimi indispensabili per svolgere la propria funzione²⁶¹, l'inefficacia del titolo esecutivo potrà essere fondatamente fatta valere con l'opposizione all'esecuzione²⁶².

3. Caratteri delle azioni esperibili in via principale previste dal Regolamento

3.1. La domanda in via principale di accertamento dell'avvenuto automatico riconoscimento (o della vigenza degli effetti dichiarativi) della decisione straniera. Legittimazione attiva ed interesse ad agire

L'art. 36, par. 2, prevede che «ogni parte interessata» ad invocare una sentenza di un altro Stato membro possa adire l'autorità giudiziaria di tale diverso Stato per domandare una decisione «attestante l'assenza di motivi di rifiuto al riconoscimento» di cui all'art. 45.

Dal punto di vista della legittimazione ad agire, era ricorrente già nel vigore dell'art. 796 c.p.c., poi nell'ambito della disciplina di diritto internazionale privato e

²⁶¹ Per gli esempi citati, v. LUISO, *Diritto processuale civile*, I, cit., 419 ss.

²⁶² La giurisprudenza ritiene ammissibile contestare con l'opposizione all'esecuzione del titolo giudiziale il vizio di «assoluta inesistenza» del titolo. Come noto, in Italia l'unica ipotesi disciplinata dalla legge è la carenza di sottoscrizione del giudice (art. 161, comma 2, c.p.c.) ma la giurisprudenza ha esteso la nozione (e la eccezionale proponibilità dell'opposizione all'esecuzione) ad ulteriore casistica, quale tutte le volte che la sentenza «manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato», come nell'ipotesi di pronuncia resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (Cass. 5 ottobre 2001, n. 12292, in *Mass. Giur. It.*, 2001); l'inesistenza della notificazione introduttiva del giudizio (Cass. 2 aprile 2006, n. 8608; in *Riv. dir. proc.*, 2007, 763, con nota di GOZZI). Cfr. BALENA, *In tema di inesistenza, nullità assoluta e inefficacia delle sentenze*, in *Foro it.*, 1993, I, 179. Nel sistema di cui trattasi, stante la necessità di ottenere l'attestato dall'autorità giurisdizionale d'origine, sembra davvero non più che un'ipotesi di scuola l'attestazione di una decisione *inesistente* nello Stato d'origine, eppure, qualora ciò accada e l'errore nell'emissione del certificato sia dunque talmente macroscopico da permettere al giudice italiano di accertare l'inesistenza della decisione nello Stato membro d'origine, si può prospettare l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione.

nel sistema convenzionale²⁶³ l'impostazione in senso restrittivo per la quale legittimate a proporre tutte le azioni relative al riconoscimento della sentenza straniera fossero soltanto le medesime parti che avevano preso parte al processo nello Stato d'origine. Una tale limitazione era maggiormente sostenibile nel giudizio di opposizione all'*exequatur* (nell'ambito della cui interpretazione, infatti, si sono

²⁶³ Il tema della legittimazione ad agire nel giudizio di cui all'art. 67 l. 218/1995 è stato espressamente affrontato dalle sezioni unite della Cassazione nella sentenza 18 novembre 2008, n. 27338, in *Foro it.* 2010, I, 1283; e nel giudizio *ex art.* 36 nel sistema della Convenzione da Cass. 12 maggio 2008, n. 11797, *id.*, 2009, I, 2792. Entrambe hanno affermato che la legittimazione, sia attiva che passiva, spetta ai soli soggetti che hanno rivestito la qualità di parti nel giudizio avanti al giudice straniero, qualora ancora esistenti. La Cassazione ha affermato che tali procedimenti hanno natura dichiarativa, di talché la corte d'appello adita deve limitarsi al mero accertamento dei requisiti per il riconoscimento, ma è abilitata alla previa verifica dell'esistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione. In dottrina v. MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1954, 293; ATTARDI, *La nuova disciplina*, cit., 781, secondo cui nella formula «chiunque vi abbia interesse», oltre alle parti del giudizio straniero, rientrerebbero anche i terzi titolari di rapporti dipendenti da quello deciso all'estero; secondo CONSOLO, *Evoluzioni nel riconoscimento delle sentenze*, cit., 63., l'ambito sicuro di applicabilità della formula aperta della legge dovrebbe tuttavia riportarsi agli eventuali successori a titolo particolare o universale, sia in corso di causa sia *post iudicatum*, delle parti del giudizio. Il terzo non sarà evidentemente legittimato: egli «potrà, all'estero, tutelarsi contro il giudicato pregiudizievole nei modi previsti da quell'ordinamento processuale (opposizione di terzo inclusa, se esso sarà di matrice francese) con diretta efficacia della corrispondente decisione in Italia; da noi il terzo potrà – invece – se vi sia la giurisdizione, esercitare una azione di accertamento e presidiarne all'occorrenza la piena fruttuosità con i provvedimenti cautelari del caso, ed in particolare con quelli d'urgenza» (ma su questo punto v. meglio *infra*); BARIATTI, *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995 n. 218. commentario*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1995, 1245, secondo cui la nozione di «chiunque vi abbia interesse» è più ampia di quella precedente, che ricomprendeva solo chi avesse partecipato al giudizio all'estero. La dottrina straniera è incline ad adottare l'interpretazione in senso ampio GOTHOT-HOLLEAUX, *La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968*, Parigi, 1985, 395, e GAUDEMET-TALLON, cit., ed. 2002, 440. Nella dottrina recente, propende per l'impostazione restrittiva SALERNO, op. cit., 387, ritiene che la dialettica processuale che ha ad oggetto le azioni sul «merito processuale» (come dall'a. definite) debba necessariamente esplicitarsi in continuità con le parti del processo originario, e ciò sarebbe ulteriormente confermato nel sistema del 2012 dal contenuto dell'attestato, che viene sì rilasciato su istanza di ogni parte interessata, ma deve contenere le parti principali della causa ovvero indicare le parti nei cui confronti la decisione è esecutiva. Non sembra in verità che sia questa una circostanza determinante. Infatti, l'attestato specifica le parti del processo originario precipuamente ai fini dell'esecuzione forzata, al fine di identificare i soggetti contro i quali la decisione può essere posta in esecuzione. Ma, in ogni caso, (i) l'attestato può, di nuovo, essere rilasciato «su istanza di qualunque parte interessata»; (ii) l'attestato è necessario, soltanto al fine di eseguire la decisione (come si è visto, venendo a comporre il titolo esecutivo insieme alla decisione straniera), mentre le norme uniformi in tema di azioni di diniego obbligano solo il richiedente a fornire una copia della decisione e, ove necessario, una traduzione o traslitterazione, ma, appunto, non l'attestato (art. 47 par. 3) che ovviamente sarà stato notificato, in caso di azione di diniego di diniego dell'esecuzione, dall'altra parte; ma in caso di azioni sul solo riconoscimento (che siano positive o di diniego), non è detto che debba essere richiesto e prodotto.

formate le pronunce della Corte di Giustizia²⁶⁴), mentre nell'ambito del giudizio di riconoscimento in via principale non si vede la necessità di una simile limitazione. Risulta cioè preferibile l'orientamento opposto a quello descritto, cui sembra aderire anche una recente ordinanza interlocutoria per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite²⁶⁵, secondo cui l'art. 67 l. n. 218/1995 (che in modo identico all'art. 36 prevede la legittimazione di 'ogni parte interessata') andrebbe letto in senso estensivo, atteso che, in caso contrario, vi sarebbe «un ingiustificato restringimento del novero dei legittimati e un ostacolo alla circolazione dei diritti»²⁶⁶; di conseguenza, dovrebbe ritenersi «legittimato ad agire ogni soggetto che allegghi come direttamente strumentale alla tutela di un proprio interesse sostanziale il riconoscimento della sentenza o del provvedimento straniero. E deve inoltre ritenersi legittimato ad agire chi, alla luce dello stesso criterio, abbia l'opposto interesse all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge»²⁶⁷. L'interesse ad ottenere una

²⁶⁴ Non sembrano insomma trasponibili ad un'azione che concerne il solo riconoscimento, in via principale e preventiva le conclusioni del caso *Draka*, Corte di Giustizia 23 aprile 2009, C-167/08, *Draka NK Cables Ltd*, in *Raccolta* 2009, 263 ss. e nel precedente Corte di Giustizia, 2 luglio 1985, C-148/84, *Deutsche Genossenschaftsbank v SA Brasserie du Pêcheur*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 1986, 425 ss.

²⁶⁵ Cass. ord. 22 febbraio 2018, n. 4382, in *Foro it.* 2018, I, 782, con nota di richiami, che ha rimesso all'esame del primo presidente, perché valuti l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, due questioni di massima di particolare importanza ed in particolare: a) la legittimazione del sindaco, quale ufficiale di stato civile, e del ministro dell'interno ad essere parti del procedimento ex art. 67 l. 218/95, per conseguire l'accertamento del riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giudiziario straniero; b) la legittimazione del pubblico ministero, almeno quando si verta in tema di ordine pubblico, a ricorrere in Cassazione avverso il relativo provvedimento (nella specie, la statuizione impugnata aveva riconosciuto l'efficacia in Italia, escludendone il contrasto con l'ordine pubblico del provvedimento giudiziario straniero che ha disposto la rettifica dell'atto di nascita di due bambini, nati da una pratica di maternità surrogata, i quali hanno acquisito così lo status di figli di due uomini, quello già indicato come padre e quello di cui il provvedimento aveva accertato la genitorialità).

²⁶⁶ Cass. 8 gennaio 2013, n. 220, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2013, 964, che tratta dell'art. 31 della Convenzione di Lugano, osserva che esso va interpretato nel senso che «parte interessata» non sia soltanto una delle parti del processo che ha dato luogo alla sentenza da eseguire, ma anche il cessionario del diritto accertato con la medesima decisione, in considerazione anche del fatto che l'art. 67 l. n. 218 del 1995 riconosce tale legittimazione «a chiunque vi abbia interesse».

²⁶⁷ App. Venezia, 11 giugno 1997, in *Giur. it.*, 1998, 1158; v. anche CARPI, *Il riconoscimento e l'efficacia delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 996, per cui «legittimato è chiunque abbia interesse e non solo chi vuol far valere la sentenza straniera nello stato... il nuovo più ampio criterio di legittimazione apre la strada alla possibilità di azione di accertamento negativo, volta alla contestazione dei requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera»; cfr. anche App. Venezia, 14 novembre 1996, in *Nuova giur. civ. omm.*, 1998, I, 414, con nota di CAMPEIS - DE PAULI, *Riconoscimento "automatico" delle sentenze straniere ed interesse ad agire avanti alla Corte d'Appello italiana*, che rileva la carenza dell'interesse ad agire per il riconoscimento della sentenza straniera di divorzio, ove siano incontestati i requisiti di cui all'art. 64, cit.

pronuncia di riconoscimento deve essere comunque valutato in base all'ordinamento dello Stato richiesto. Sono dunque da considerarsi legittimate, oltre alle parti del giudizio straniero, eredi ed aventi causa, tutti coloro che avrebbero potuto spiegare intervento, anche nella forma di intervento adesivo dipendente²⁶⁸, qualora il giudizio si fosse svolto in Italia.

In punto di interesse ad agire, una norma dal fine analogo a quella in parola era già presente nell'art. 33(2) del Regolamento 44/2001, che differisce notevolmente dal testo dell'art. 36(2) del Regolamento 1215/2012 dal momento che l'istanza non è più subordinata ad una contestazione²⁶⁹ – e la norma mantiene soltanto la formula «ogni parte interessata». Con la modifica è così confermata la possibilità di agire in via *puramente preventiva*, supportata dall'interesse ad avere la certezza della riconoscibilità (e solo eventualmente dell'eseguibilità) ed a precostituirsi una decisione che la accerti in relazione alla pronuncia che si vuol far valere²⁷⁰. L'interesse ad agire per il riconoscimento, infatti, non deve in questa ipotesi coincidere con l'interesse ad eseguire (come si poteva invece prospettare nella richiesta di *exequatur*), ben potendo trattarsi di una pronuncia non di condanna²⁷¹. Non si può perciò neppure immaginare un termine di decadenza per

²⁶⁸ Per meglio chiarire, legittimato sarebbe non solo il terzo che subisce la estensione del giudicato (effetti di accertamento), ma più latamente colui che vede la propria situazione sostanziale incisa (con differenti gradazioni e pregiudizio) da altre tipologie di effetti della sentenza; quali gli effetti costitutivi, esecutivi e di fattispecie, quali ripercussioni fattuali, che conseguono sulle fattispecie sostanziali dipendenti alla emanazione della sentenza. Cfr. sul punto CHIZZINI, *L'intervento adesivo*, Padova, 1991, 655 ss.; 826 s.

²⁶⁹ L'art. 33 par. 2 del Regolamento 44/2001 recitava infatti «*In caso di contestazione*, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere riconosciuta». Analogamente l'art. 67 l. 218/1995 dispone «*In caso di mancata ottemperanza o di contestazione* del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla corte d'appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento».

²⁷⁰ Concorda con la possibilità di agire in via preventiva LOPES PEGNA, *Il regime di circolazione*, cit., 1210.

²⁷¹ Nello stesso senso CADET, *Le nouveau règlement Bruxelles I ou l'itinéraire d'un enfant gâté*, in *Journal du droit international (Clunet)*, 2013, 772, il quale fa opportunamente notare che: «*Dès lors que l'exécution n'est pas nécessaire ou n'est pas souhaitée par cette partie et si la partie adverse ne prend pas l'initiative, en application de l'article 36, paragraphe 2, de contester le jugement dans l'État membre requis, la partie qui souhaite la reconnaissance d'un jugement peut faire constater par une juridiction de cet État membre l'absence de motifs de non-reconnaissance. Cette disposition donne l'assurance à la personne qui cherche la reconnaissance mais pas (encore) l'exécution d'un jugement que celui-ci peut être reconnu et exécuté. Sans cette disposition qui «crystallise» la situation juridique, l'incertitude quant au sort du jugement étranger serait totale jusqu'au stade de l'exécution, ce que les législateurs ont entendu éviter*». Sull'interesse ad agire, si veda

presentare la domanda (termine che comunque non è previsto nemmeno per la decisione sull'eseguibilità, ma v. meglio *infra*), poiché l'interesse all'accertamento dell'avvenuto riconoscimento automatico può avvenire in qualunque momento e finché la pronuncia straniera sia efficace nel proprio Stato d'origine²⁷².

Stante l'assenza, nel nuovo sistema, di un apposito procedimento per ottenere la dichiarazione dell'efficacia esecutiva, sembra possa dirsi, senza eccessive esitazioni, che la pronuncia di accoglimento della domanda di riconoscimento, nel caso in cui la decisione riconosciuta sia un provvedimento di condanna che abbia efficacia esecutiva, accerterà anche l'eseguibilità della decisione, salva la sopravvenienza di motivi ostativi ovvero la possibilità di sollevare motivi 'aggiuntivi' che fondino un'ordinaria opposizione all'esecuzione avverso il titolo giudiziale *ex art. 615 c.p.c.*

Il giudizio positivo di accertamento delle condizioni di efficacia ha natura dichiarativa – con effetti *ex tunc* – come si ritiene, d'altronde, da parte della giurisprudenza e della dottrina maggioritaria, anche per il giudizio di cui all'art. 67,

Cass. 18 novembre 2008, n. 27338, cit., per la quale esso va verificato alla stregua dei principi elaborati per le azioni di mero accertamento, quale utilità giuridicamente apprezzabile, ed allo scopo è sufficiente l'allegazione della parte attrice, in via alternativa, della «mancata ottemperanza» o della «contestazione del riconoscimento», o della necessità di «procedere ad esecuzione forzata», rimanendo del tutto irrilevante in tale sede quale potrà essere l'esito dell'esecuzione, satisfattivo o meno. Cfr. anche LOPES PEGNA, *Interesse ad agire per l'accertamento dell'efficacia delle sentenze*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 1999, 509 ss., che ritiene che l'azione *ex art. 67* possa essere esperita per prevenire future contestazioni, anche nei casi di incertezza circa la sussistenza dei requisiti del riconoscimento idonea a recare pregiudizio ai titolari delle situazioni giuridiche soggettive; cfr. anche MALINTOPPI, *Interesse ad agire e interesse a contraddire nel giudizio di delibazione*, in nota a Cass. 5 agosto 1950, n. 2383, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1951, 290; RUINI, *L'oggetto del giudizio di delibazione, l'azione di delibazione e l'interesse ad agire nel processo di delibazione*, nota a App. Milano, 27 marzo 1956, in *Temì*, 1957, 29 ss.

²⁷² L'unica norma che impone un termine di cui si potrebbe prospettare l'applicabilità anche nel sistema vigente è l'art. 156 *bis* disp. att. c.p.c., il quale dispone che, se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero, il sequestrante che ha beneficiato di un provvedimento di sequestro «esorbitante» nell'ordinamento italiano deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile. Potrebbe, in altre parole, ritenersi che ai fini di soddisfare la condizione ivi prevista il sequestrante sia onerato a presentare una domanda positiva di riconoscimento anche per le decisioni che provengano da uno Stato membro. Tuttavia, sembra maggiormente conforme al sistema Bruxelles che l'istante sia semplicemente onerato a presentare la decisione di merito del giudice straniero sul presupposto dell'automatico riconoscimento, che solo in caso di contestazione sarà poi sottoposta al giudizio di riconoscibilità.

comma 1, l. 218/1995, che pure fa capo al principio dell'automaticità del riconoscimento²⁷³.

3.2. La domanda in via principale di diniego (o di accertamento negativo) del riconoscimento

Per la prima volta codificata²⁷⁴, la domanda di diniego del riconoscimento – ossia che la decisione non soddisfa i requisiti per l'automatico riconoscimento – da proporsi in via principale è prevista dall'art. 45, par. 4, a mente del quale «su istanza di ogni parte interessata» il riconoscimento di una decisione è negato se è integrato uno o più motivi di rifiuto ivi previsti. La possibilità di esperirla era già generalmente ammessa nel sistema previgente, ma si riteneva che dovesse essere regolata dal diritto interno dello Stato membro²⁷⁵.

Anche qui, l'interesse ad agire non è necessariamente legato ad una contestazione²⁷⁶ e può come può non coincidere con l'interesse ad evitare l'esecuzione forzata.

²⁷³ ATTARDI, *La nuova disciplina*, cit., 777 ss.; BARIATTI, *Sentenza straniera*, in *Dig. IV civ.*, XVIII, 345 ss.; CARELLA, *Riconoscimento di sentenze e di atti stranieri*, in *Enc. Dir. Agg. IV*, 2000, 1081 ss.; CONSOLO, *Evoluzioni nel riconoscimento*, cit., 57 ss.; CIVININI, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, cit., 113 ss; in giurisprudenza, espressamente, Cass. 25 novembre 2003, n. 17941, in *Int'l Lis*, 2004, 80, con nota di D'ALESSANDRO.

²⁷⁴ Un analogo strumento era già previsto nel Regolamento 2201/2003, art. 21(3), che prevede che per queste domande la competenza per territorio debba determinarsi sulla base del diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l'istanza di diniego.

²⁷⁵ Si riteneva che l'azione fosse proponibile, da parte della dottrina maggioritaria, ma che fosse soggetta alle regole processuali comuni, ossia che non fosse ammissibile l'esperimento della fase monitoria della procedura di *exequatur* per richiedere l'accertamento negativo dell'efficacia o dell'esecutività: v. GOTTFWALD, *Muenchener Kommentar zur Zpo*; 2ed., III, 2097; LÜKE-WALCHSHOEFER (a cura di), Monaco 2001, *sub* art. 26, 2096; in senso opposto GEIMER-SCHÜTZE, *op.cit.*, 710; SCHLOSSER, *EU-Zivilprozessrecht*, Monaco, 2009, 172; DROZ, *Compétence judiciaire internationale*, Paris, 1972, 288-289; GOTHOT-HOLLEAUX, *La Convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968*, Paris, 1985, 207. Relazione JENARD, cit., 43. Nella giurisprudenza italiana, favorevoli all'ammissibilità di tale azione con riferimento all'art. 67 della legge 2018/1995, App. Venezia, ord. 11 giugno 1997, in *Giur. it.* 1998, 1158 ss; App. Roma, 12 aprile 2000, in *Riv. dir. int. priv. proc.* 2001, 126 ss. È interessante notare come, invece, la Cassazione per orientamento consolidato neghi l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo della riconoscibilità di un lodo arbitrale straniero: si veda Cass. 17 aprile 2003, n. 6164, in *Il diritto processuale civile visto da Int'l Lis*, cit., 906 s.; Cass. 15 giugno 2000, n. 8163, in *Corriere Giuridico* 2001, 1335, con nota di CONSOLO, *In tema di accertamento negativo della riconoscibilità dei lodi stranieri e di struttura dell'opposizione*, sul presupposto che la proponibilità di un'azione di accertamento negativo quale strumento di tutela atipico trova limite nello strumento di tutela tipico di cui si debbono presidiare gli specifici presupposti e parametri di giudizio (*i.e.* l'opposizione *ex* artt. 839 e 840 c.p.c.).

²⁷⁶ *Contra* SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia*, 388, il quale ritiene che la domanda *ex* art. 45 presupponga che l'interessato ne abbia riscontrato la richiesta da parte dell'avente diritto e

L'oggetto del processo, naturalmente, è costituito dai motivi ostativi, ossia i requisiti «negativi» di cui all'art. 45. È giunta peraltro la sede per definire se i requisiti «positivi» possano parimenti costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del diniego, ovvero anche esso sia vincolato dalle risultanze dell'attestato. L'attestato, come si è sopra sostenuto, è uno strumento di semplificazione, che sebbene debba essere emesso dall'autorità giurisdizionale dello Stato d'origine, non si ritiene possa assurgere a prova legale dei presupposti positivi di riconoscibilità nel momento in cui si apre il giudizio di accertamento del giudice dello Stato richiesto. Ciò a differenza di quanto si deve ritenere con riguardo al Regolamento sul titolo esecutivo europeo (n. 805/2004), nell'ambito del quale è previsto lo strumento specifico della revoca (art. 10) del certificato: l'applicazione di questo rimedio ha, infatti, carattere esclusivo e prevalente rispetto agli istituti processuali contemplati dalla *lex fori*²⁷⁷. D'altra parte, il significato e la valenza, lì della concessione del certificato di titolo esecutivo europeo, qui del rilascio dell'attestato, è diversa: come noto, una volta ottenuto, da parte del creditore, un certificato ai sensi del Regolamento 805/2004 i motivi di opposizione per il debitore sono molto ridotti: la concessione ha una valenza «certificativa», sebbene non accertativa, quanto alla sussistenza dei requisiti minimi che la decisione deve possedere per poter circolare²⁷⁸. Ed è per questo che è previsto il rimedio del riesame e che l'art. 21, comma 2, precisa che la certificazione non può essere oggetto di riesame. Nel Regolamento 1215/2012, non essendo previsto alcun rimedio avverso la concessione dell'attestato *ex art. 53*, né alcuna disposizione che ne vieti il riesame, delle due l'una: o può sostenersi che comunque il rilascio vada impugnato nello Stato di emissione (ed infatti si è visto *supra* come potrebbero, in Italia, applicarsi le forme in uso nella prassi al fine di non negare tutela all'istante); ovvero deve necessariamente ammettersi che i requisiti attestati possano contestarsi (e rilevarsi

debba pertanto promuovere l'azione di accertamento negativo se intende rimuovere tali effetti, analogamente alla domanda di diniego dell'esecuzione.

²⁷⁷ Nel senso che la previsione della revoca nel sistema del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati attribuisca la competenza esclusiva del controllo sugli estremi della concessione al foro in cui è stato pronunciato il provvedimento giurisdizionale v. CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni*, cit., 533 ss.; DE CRISTOFARO, *La crisi del monopolio*, cit., 145; FUMAGALLI, *Il titolo esecutivo europeo*, cit., 31; LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., 188 ss.

²⁷⁸ Si veda la già citata Cass. 22 maggio 2015, n. 10543, in *Riv. esecuzione forzata*, 2016, 135.

anche dal giudice d'ufficio) quando la decisione viene posta in esecuzione nello Stato di destinazione. Se si vuol fare un ulteriore passo avanti, in assenza di opportune indicazioni normative, si può prospettare questo schema: se l'opponente aveva a disposizione un mezzo processuale per contestare l'emissione dell'attestato nello Stato d'origine, allora la censura sarà preclusa²⁷⁹. Viceversa, ogni qualvolta non sia previsto alcun rimedio nazionale avverso l'attestato, non potrà negarsi la possibilità di ridiscutere dei presupposti della sua concessione in sede di azione di diniego – anche perché alcuni dei presupposti positivi potrebbero agevolmente risolversi in motivi ostativi di cui all'art. 45: vuoi nella violazione dell'ordine pubblico di cui alla lettera a) (così per una decisione che esula dalla materia civile e commerciale o per il foro esorbitante del giudice che ha emesso il provvedimento provvisorio o cautelare), vuoi nella mancata notifica della domanda per il rispetto del diritto di difesa di cui alla lettera b) (così per la riconoscibilità della decisione *inaudita altera parte* in conformità alla definizione dell'art. 2).

Per il resto, e salva la verifica sul coordinamento fra le due, l'azione di diniego del riconoscimento non presenta rilevanti differenze con l'azione di diniego dell'esecuzione (stante l'identità dell'oggetto) che si tratterà qui di seguito.

3.3. La domanda di diniego dell'esecuzione

Le norme uniformi poste dal Regolamento per la disciplina dell'azione di diniego dell'esecuzione cui tutte le altre rinviano, sono molto scarse, mentre un rinvio generale è operato dall'art. 47 par. 2: per ogni aspetto che non sia disciplinato dal Regolamento, bisogna rifarsi alla legge dello Stato richiesto dell'esecuzione.

Siano concesse due osservazioni preliminari sulla portata del nuovo sistema, nel quale non vi è più una dichiarazione di esecutività. Nell'ambito della prima fase prevista dal Regolamento 44/2001, come noto, non si «accertava» la eseguibilità della sentenza straniera, ma essa si «dichiarava» a seguito di un controllo meramente formale svolto in una fase monitoria e senza contraddittorio; era poi prevista la possibilità, per ciascuna delle parti, di opporsi alla declaratoria di *exequatur* entro un

²⁷⁹ Ad esempio, la Germania ha previsto al § 1111, par. 2, ZPO che ogni contestazione relativa al rilascio dell'attestato si cui all'art. 53 debba essere risolta con ricorso alle procedure di contestazione dell'apposizione della clausola di esecuzione (corrispondente alla nostra spedizione in forma esecutiva).

termine perentorio di uno o due mesi (art. 43 (5) del Regolamento 44/2001). Spirato tale termine, non vi era più alcuno spazio per contestare la irricevibilità della decisione per presenza di un motivo ostativo, nemmeno in via di opposizione all'esecuzione *ex* art. 615 c.p.c., e ciò naturalmente perché era previsto un termine perentorio, che non avrebbe avuto senso di esistere se fosse stato comunque possibile promuovere successivamente l'accertamento di non riconoscibilità²⁸⁰.

Nel nuovo Regolamento, invece, non è previsto alcun termine per l'instaurazione dell'azione di diniego dell'esecuzione (che avrebbe quale *dies a quo* la citata notifica dell'attestato di cui all'art. 53, in quanto la proponibilità dell'azione è fissata a partire da tale termine e non in via preventiva). Un cenno in tal senso è contenuto nel più volte richiamato Considerando n. 30, che tuttavia sembra riferirsi ai soli motivi 'aggiuntivi' previsti dal diritto nazionale (poiché specifica: «*entro i termini* previsti da tale diritto»). Potrebbe dunque ritenersi che il termine eventualmente previsto dal diritto interno – ad esempio corrispondente al termine previsto dall'art. 615, secondo comma, c.p.c., come di recente modificato in materia di espropriazione forzata: il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione²⁸¹ – si applichi ai soli motivi 'aggiuntivi' o «propri» dell'opposizione all'esecuzione, esclusi invece i motivi ostativi previsti dal Regolamento²⁸². Infatti, la

²⁸⁰ Così MERLIN, *Riconoscimento ed esecutività*, cit., 454 s.

²⁸¹ «L'opposizione all'esecuzione è inammissibile dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile». La modifica è stata operata dall'art. 4 d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito nella legge 30 giugno 2016, n. 102 (entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 153 del 2 luglio 2016), rubricato «disposizioni in materia di espropriazione forzata».

²⁸² L'art. 74 del Regolamento dispone che gli Stati membri forniscano una descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione, e le informazioni su eventuali limitazioni a tale riguardo, in particolare «le norme relative alla tutela del debitore e ai periodi di prescrizione e decadenza» (le comunicazioni effettuate dagli Stati membri sono reperibili all'indirizzo https://beta.e-justice.europa.eu/52/IT/how_to_enforce_a_court_decision, qui si fa in particolare riferimento alla domanda n. 6). Non sembra quindi potersi revocare in dubbio la soggezione ai termini di prescrizione e decadenza previsti dal diritto interno «in materia di esecuzione», ma rimane l'incertezza se tali termini debbano estendersi alla domanda cumulata di diniego dell'esecuzione. La giurisprudenza intervenuta sui testi legislativi previgenti era relativa alla (im)possibilità di apporre termini alla richiesta di delibazione (v. Cass. sez. un. 1° ottobre 1996, n. 8590, in *Foro it.* 1997, I, 1551, con nota di MANZO, in tema di prescrizione dell'azione di delibazione, per l'affermazione dell'imprescrittibilità delle azioni proposte per il riconoscimento delle sentenze di condanna alla prestazione alimentare rese nell'ambito del sistema convenzionale facente capo alla convenzione dell'Aja del 1958 (l. 4 agosto 1960 n. 918), oltreché a quelle dell'Aja del 2 ottobre 1973 (l. 24 ottobre 1980 n. 745) e di New York del 20

nuda preclusione derivante dal decorso del termine di cui all'art. 615 non sembra possa incidere sulla spendita dei motivi ostativi – in quanto, ad esempio, si è agito in via esecutiva soltanto per una parte dell'importo: e non può ammettersi che la conclusione della procedura esecutiva (salva naturalmente la incontrovertibilità degli effetti della vendita o dell'assegnazione forzata²⁸³) possa impedire di negare il riconoscimento di una decisione che venga successivamente fatta valere per il restante importo in presenza di motivi ostativi.

L'incertezza sulla legittimità dell'esecuzione rimarrebbe dunque indefinitamente protratta nel tempo, pur nella vigenza di un sistema di automatico riconoscimento ed esecuzione.

Dall'altro lato, si segnala che il vantaggio della nuova disciplina per il creditore dal punto di vista della pronta eseguibilità della decisione è notevole. Infatti, nel sistema Bruxelles I la pendenza del termine per proporre il ricorso in opposizione all'*exequatur* e il tempestivo ricorso del debitore avevano l'effetto di sospendere automaticamente l'eseguibilità della decisione, salva la possibilità di procedere a provvedimenti conservativi²⁸⁴. Viceversa, nel Bruxelles I *bis*, ferma la possibilità di procedere comunque a provvedimenti conservativi (art. 40, su cui v. *supra*) si è esclusa la possibilità di un uso strumentale e dilatorio dell'opposizione: nessuna delle ipotesi di sospensione dell'esecuzione è obbligatoria per l'autorità

giugno 1956 (l. 3 marzo 1958 n. 338), conseguente al rilievo del «carattere speciale della convenzione, che si manifesta nell'indicazione di condizioni uniformi e, soprattutto, nell'esclusione del riesame del merito da parte del giudice della delibazione»); mentre, ovviamente, il termine perentorio per l'opposizione era previsto dal Regolamento 44/2001.

²⁸³ Secondo gli attuali orientamenti delle Sezioni Unite, anche nell'espropriazione condotta senza titolo esecutivo (il vizio più eversivo immaginabile) l'atto traslativo conserva i suoi effetti, purché l'esecuzione sia svolta con l'apparenza delle forme legali facendo insorgere nell'offerente all'incanto (il soggetto cui si accorda maggiore tutela) il legittimo affidamento di aver acquistato senza ledere l'atruo diritto. Così Cass. sez. un. 28 novembre 2012, n. 21110, in *Corriere giur.* 2013, 391 ss. con nota di CAPPONI, *Espropriazione forzata senza titolo esecutivo (e relativi conflitti)*, in *Foro it.*, 2013, I, 1224 ss., con nota di LONGO, *Carenza del titolo esecutivo, vendita forzata e salvezza dell'acquisto del terzo*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 1551 ss., con nota di VINCRE, *La stabilità della vendita forzata: un «dogma» riaffermato*.

²⁸⁴ Così era per l'art. 47(3) del Regolamento 44/2001, per il quale in pendenza del termine per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non fosse stata adottata alcuna decisione in materia, si sarebbe potuto procedere solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione. Oltre all'elisione di tale limite, il Regolamento 1215/2012 assicura la possibilità di procedere a provvedimenti cautelari sulla base di una decisione esecutiva nell'art. 40. La necessità di evitare una sospensione automatica dell'esecuzione era stata ben espressa prima della riforma da CUNIBERTI-RUEDA, *Abolition of Exequatur: Addressing the Commission's Concerns*, in *RabelsZ*, 2011, 306, testo e nota 74.

giudiziaria adita, ma sono previste soltanto ipotesi di sospensione facoltativa (art. 44, sui cui ampiamente il capitolo terzo del presente lavoro) e dunque anche in pendenza del giudizio di diniego, in mancanza di sospensione, il creditore potrà comunque procedere ad esecuzione forzata.

Secondo il Regolamento, l'azione è esperibile da chi intenda opporsi alla preannunciata esecuzione: l'articolo 46 si riferisce infatti alla parte «contro cui è richiesta l'esecuzione», il che lascia intendere che debba essere stata destinataria della notifica richiesta dall'art. 43, la quale, come si è visto, preannuncia l'esecuzione forzata.

Sulle modalità di svolgimento del procedimento il testo non dà alcuna indicazione²⁸⁵, sebbene sia l'unico che il Regolamento si propone di disciplinare e cui le altre azioni rinviano, fatta eccezione per l'avvertimento per cui l'autorità dovrà statuire «senza indugio» sulla domanda di diniego dell'esecuzione; come d'altronde nessuna disciplina era contenuta nel Regolamento 44/2001, né per il procedimento di opposizione dell'allora art. 43, paragrafo 3 né per riconoscimento in via principale *ex art. 33, par. 2*: il testo previgente, rispetto all'attuale, specificava che si dovesse svolgere secondo «le norme sul procedimento in contraddittorio», ciò che naturalmente si ritiene anche oggi anche in assenza di una trasposizione della norma (benché una tale trasposizione comunque non avrebbe guastato).

Secondo l'art. 47, poi, l'istante dovrà fornire all'autorità giurisdizionale una copia della decisione e, ove necessario, una traduzione o traslitterazione della stessa. L'autorità giurisdizionale può anche dispensare la parte dalla produzione dei citati documenti, qualora ne sia già in possesso (probabilmente ciò sarà possibile soltanto nei Paesi in cui la medesima autorità giurisdizionale dello Stato richiesto sia competente per l'esecuzione della decisione e per l'opposizione alla stessa – dove sia cioè previsto sin dall'inizio il coinvolgimento dell'autorità giurisdizionale) o qualora ritenga «irragionevole» chiedere all'istante di fornirli. In quest'ultimo caso, l'autorità giurisdizionale può chiedere all'altra parte di fornire la documentazione prevista.

²⁸⁵ La maggioranza degli autori ha sottolineato come la carenza di disciplina e la genericità della formula relativa alla celerità del provvedimento potrà condurre a notevoli e poco auspicabili difformità nell'applicazione concreta del Regolamento. Cfr. GAUDEMET-TALLON, KESSEDJAN, *La refonte du règlement Bruxelles I*, cit., 435.

L'autorità cui deve essere proposta la domanda è individuata da ciascuno Stato membro in conformità all'art. 75(a) del Regolamento, il quale richiede di comunicare «i nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1». L'Italia²⁸⁶ ha designato i «tribunali ordinari»²⁸⁷ per il primo grado, le Corti d'appello per il secondo grado e la Cassazione per l'ultimo, senza peraltro porre termini per tali impugnazioni, di modo che si ritiene che si applichino i termini ordinari.

3.4. Le forme dei procedimenti. Profili tecnico-processuali

3.4.1. Il rito applicabile

Il Regolamento non contiene alcuna indicazione circa le modalità di svolgimento dei procedimenti sopra descritti, limitandosi a rimandare, per tutte le forme di azione, al procedimento previsto per il diniego dell'esecuzione di cui agli artt. 46 ss. del Regolamento.

Da quanto si è sinora detto, è possibile delineare, in estrema sintesi, le seguenti tipologie di azioni, distinte in base sia ai motivi sollevati, sia al momento temporale in cui possano essere proposte:

1. Azione di accertamento negativo del riconoscimento o azione in via principale di avvenuto riconoscimento (solo motivi 'ostativi'; anche in via preventiva rispetto alla notificazione);

²⁸⁶ La comunicazione ufficiale effettuata ai sensi dell'art. 75 è reperibile all'indirizzo https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/BXLI_notifications_Italy.pdf

²⁸⁷ Alcuni Paesi, come l'Italia, hanno indicato un unico organo per tutte e tre le designazioni: la Germania le corti regionali di prima istanza, i *Landgericht*; la Spagna i tribunali di primo grado, i *Juzgado de Primera Instancia*; l'Inghilterra la *High Court of Justice (Enforcement Section, Queen's Bench Division)*; la Francia ha, invece, distinto tra azioni e specifica che la competenza indicata per le domande sul riconoscimento si applica a quelle proposte in via principale: (i) *pour les demandes de refus d'exécution: le «juge de l'exécution»*, *pour les demandes formées à la suite d'une mesure d'exécution forcée sauf la saisie des rémunérations*, (ii) *le «Tribunal d'instance»*, *pour les demandes formées dans le cadre d'une saisie des rémunérations*, (iii) *pour les demandes en constatation d'absence de motifs de refus de reconnaissance prévues à l'article 36, paragraphe 2, et les demandes de refus de reconnaissance (article 45)*, *le «Tribunal de grande instance» si c'est à titre principal* e così anche l'Austria, che ha indicato la corte distrettuale (*Bezirksgericht*) del luogo dell'esecuzione per le azioni *ex art. 46*, mentre la *Bezirksgericht* del luogo di residenza del soggetto contro cui si vuol far valere il riconoscimento della decisione per le azioni *ex art. 36(2)* e 45.

2. Azione di diniego all'esecuzione «pura» (solo motivi 'ostativi'; successivamente alla notifica dell'attestato);

3. Opposizione a precetto *ex art.* 615, primo comma, c.p.c. «pura» (solo motivi 'aggiuntivi') o «cumulata» con motivi 'ostativi', dopo la notifica del precetto;

4. Opposizione all'esecuzione *ex art.* 615, secondo comma, c.p.c. «pura» (solo motivi 'aggiuntivi') o «cumulata» con motivi 'ostativi', dopo l'inizio dell'esecuzione forzata.

È evidente che il rito da adottare per ogni contestazione non possa essere, in Italia, l'opposizione all'esecuzione *ex art.* 615 c.p.c. – se non altro perché due delle azioni descritte mirano a neutralizzare la sola portata di accertamento e costitutiva della decisione straniera, non hanno ad oggetto l'efficacia di titolo esecutivo e, come si è stabilito, possono essere presentate in via preventiva rispetto ad una contestazione della parte contro cui si voglia far valere la decisione²⁸⁸. Vi è dunque un rilevante ostacolo teorico all'applicazione dell'art. 615, oltre all'ostacolo «tecnico» della necessità della notificazione del precetto da parte dell'istante²⁸⁹ (e dell'attestato corredato della decisione, notifica necessaria per dare inizio all'esecuzione anche ai sensi dell'art. 43 par. 1²⁹⁰).

È auspicabile, insomma, se non obbligatorio, che le azioni instaurate da chi vuol valersi dei soli effetti di accertamento e/o costitutivi della decisione straniera o da chi intende negare tali effetti – come già detto, perché la decisione non è idonea

²⁸⁸ Conf. LEANDRO, cit., 622; e MALATESTA, *La riforma*, cit., 152 s., il quale ritiene altresì che vi sia un'opzione interpretativa nel senso di mantenere la separazione tra il giudizio di diniego dell'esecuzione (indipendente dall'avvio della procedura esecutiva) ma infine propende per la concentrazione dei due strumenti di fronte allo stesso giudice – soluzione che a sua volta, ammette, avrebbe l'inconveniente di non essere applicabile alle domande di riconoscimento principali, positive o negative.

²⁸⁹ Cfr. MANDRIOLI, voce *Opposizione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1980, 432: «L'opposizione in discorso non è proponibile (per difetto di interesse ad agire) se non dopo l'effettivo esercizio o avvio (o quanto meno un concreto preannuncio) dell'azione esecutiva. (...) Il concreto preannuncio dell'esercizio dell'azione esecutiva rilevante sotto il profilo di cui trattasi è costituito dalla notificazione del precetto (...) Ne deriva che, prima della notificazione del precetto, il preannuncio conseguente alla notificazione del solo titolo esecutivo fonda un interesse ad agire che la legge non considera sufficiente per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione, pur essendo ovviamente sufficiente- in quanto inequivoca enunciazione di pretesa o vanto – a fondare un'azione di accertamento negativo il cui oggetto finisce in pratica col coincidere con quello dell'opposizione all'esecuzione». È conforme a questa classica impostazione, come si è visto, l'art. 46 del Regolamento che limita la legittimazione a proporre l'azione di diniego alla parte «contro cui è chiesta l'esecuzione».

²⁹⁰ Per l'ipotesi in cui l'azione di diniego sia proposta subito dopo la notifica dell'attestato con la decisione ma prima del precetto v. subito *infra*.

per sua natura o non è ancora idonea a costituire titolo esecutivo – siano proposte in autonomi giudizi di cognizione²⁹¹. Il problema è nello stabilirne la forma.

Come noto, sin dall'entrata in vigore della l. 218/1995 la dottrina italiana aveva manifestato insoddisfazione per la lacunosità della previsione legislativa sul giudizio di accertamento dei requisiti del riconoscimento disciplinato dall'art. 67; si registrava infatti, subito dopo, un progetto di legge (presentato alla camera l'11 settembre 1996, n. 2200) ove si proponeva l'applicabilità del procedimento camerale disciplinato dagli artt. 737-742 c.p.c., che sarebbe stato definito con sentenza²⁹². Già allora, si era posta la questione dell'estensione di una simile previsione anche ai giudizi aventi ad oggetto pronunce straniere provenienti da Paesi rientranti nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles, risolta in senso positivo dalla più parte dei commentatori, motivata sulla necessità di mantenere un'uniformità di trattamento²⁹³. Il progetto di legge, comunque, non fu mai approvato, e la giurisprudenza si orientò per l'applicazione del rito ordinario di cognizione per l'art. 67 della l. 218/1995, per l'assimilazione al rito monitorio del sistema del

²⁹¹ CARBONE-TUO, cit., 349 s., propone invece di mantenere autonoma anche l'azione di diniego dell'esecuzione, nel senso che essa soggiace alla competenza funzionale dell'art. 47 e dunque i motivi di diniego non potrebbero essere dedotti all'interno dell'azione *ex* 615, che comunque resterebbe esperibile in virtù dei principi di equivalenza e di trattamento nazionale sottesi all'art. 41 del Regolamento. Per gli aa. l'azione di diniego, da svolgersi autonomamente nelle forme del 702 *bis* c.p.c., dovrebbe poi coordinarsi con l'opposizione all'esecuzione eventualmente proposta tramite l'art. 44 – che in questa prospettiva può essere applicato dal giudice dell'opposizione *ex* 615 sulla base, però, della fondatezza delle doglianze di chi domanda il diniego dell'esecuzione ai sensi dell'art. 46. Una tale posizione nel senso della separazione tra le forme dei giudizi non risulta, tuttavia, né dalla lettera della norma, che invece, come evidenziato, fa proprio riferimento ad un cumulo nella stessa sede tra i giudizi, né da ragioni di efficienza. Come si è visto, nessun ostacolo, né dal punto di vista della legittimazione, né dal punto di vista della giurisdizione si frappone al cumulo nella stessa sede dei due ordini di motivi.

²⁹² Aveva valutato con favore questa possibilità CONSOLO, *Evoluzioni nel riconoscimento*, cit., 57 s.; manifesta un maggiore scetticismo CARPI, *Il riconoscimento e l'efficacia delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. proc.* 1997, 981 ss.

²⁹³ Cfr. GAJA, *La Convenzione di Bruxelles e la riforma della normativa comune sulla giurisdizione o sul riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 1983, 753, part. nota 22, v. anche DROZ, *Compétence judiciaire*, cit., 264 s.

Regolamento 44/2001²⁹⁴. La giurisprudenza di legittimità²⁹⁵ ha mantenuto però un approccio elastico, precisando che l'eventuale errore nella scelta del rito costituiva un'irregolarità che poteva assumere rilievo solo in quanto avesse determinato uno specifico pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva delle parti²⁹⁶.

Oggi, un analogo interrogativo può avere ad oggetto l'applicabilità delle forme del giudizio sommario di cognizione *ex artt.* 702 *bis* ss., al quale, nel 2011, sono state ricondotte le controversie di accertamento dell'efficacia delle sentenze straniere ai sensi dell'art. 67 l. 218/1995²⁹⁷. Nella Relazione illustrativa che

²⁹⁴ V., per la necessità dell'introduzione del giudizio con atto di citazione, che dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in unico grado, il comunicato della Corte di appello di Milano sull'applicazione dell'art. 67 l. n. 218/95, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 1997, 271 ss.; Corte d'appello Venezia, 26 novembre 1997, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 1999, 631 ss.; Corte d'appello Napoli, 21 aprile 1999, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 2000, 163 ss.; Cass. 25 novembre 2003, n. 17941, in *Int'l Lis* 2004, 80 ss., con nota di D'ALESSANDRO; *Contra*, Corte d'appello Bari, 11 maggio 2000, in *Riv. dir. int.* 2000, 135 ss., che, adita con ricorso, aveva provveduto in camera di consiglio. Per analoga soluzione relativa all'art. 43 del Regolamento 44/2001, v. anche di recente Cass. 25 gennaio 2016, n. 1260, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2016, 1106, che segue l'insegnamento di Cass. 12 gennaio 2010, n. 253, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2010, 488, indicando che il rimedio previsto avverso il decreto con cui la corte di appello dichiara esecutiva la sentenza straniera deve rivestire la forma della citazione a udienza fissa; in tal senso depongono la natura contenziosa del procedimento - destinato alla soluzione di un conflitto su diritti - e la finalità perseguita dal Regolamento di semplificare le formalità necessarie per assicurare in modo rapido il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni degli stati membri, non essendo decisiva, in contrario, la circostanza che l'art. 43 par. 5 del Regolamento 44/2001 faccia uso dell'espressione «ricorso»; nondimeno, la domanda proposta nella forma del ricorso non risulta inammissibile se la notifica dell'atto e del decreto di fissazione dell'udienza abbia luogo nel termine perentorio stabilito dall'art. 43 par. 5. Nel senso che la fase a cognizione piena nella Convenzione di Bruxelles fosse disciplinata in analogia con le norme sull'opposizione al decreto ingiuntivo, v. POCAR, *Alcune osservazioni in merito al procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere previsto nelle Convenzioni dell'Aja e della Cee*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1985, 136; e in giurisprudenza Cass. 16 luglio 1994, in *Giur. it.* 1995, I, 391 ss.

²⁹⁵ Con l'avallo di una parte della dottrina: si vedano CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo*, 2009, cit., 234; SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia*, 2006, cit., 353-354.

²⁹⁶ Così Cass. 21 febbraio 2008, n. 4435, in *Foro it. Mass.*, 2008, 271 e in senso analogo Cass. 22 luglio 2004, n. 13662, in *Riv. dir. int.* 2005, 516 ss.

²⁹⁷ Art. 30 del D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in *Gazz. Uff.* del 21 settembre 2011, p. 1 ss. In dottrina sul tema si veda CONSOLO, *Il nuovo rito sommario (a cognizione piena) per il giudizio di accertamento dell'efficacia delle sentenze straniere in Italia dopo il d.lgs. n. 150/2011*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 2012, 513 ss.; ID., *Prime osservazioni introduttive sul d.lgs. 150/2011 di riordino (e relativa 'semplificazione') dei riti settoriali*, in *Corriere Giuridico* 2011, 1485 ss.; ABBAMONTE, sub art. 30, *Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento*, in MARTINO-PANZAROLA (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile: dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, Torino, 2013, 376 ss.; C. MARINO, *Attuazione delle sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria*, in SANTANGELI (a cura di), *Riordino e semplificazione dei procedimenti civili*, Milano, 2013, 912 ss.; FARINA, *Commento sub art. 30*, in SASSANI-TISCINI (a cura di), *La semplificazione dei riti civili*, Roma, 2011, 266 ss.

accompagna il testo definitivo del decreto legislativo in commento, si legge che il giudizio di cui all'art. 67 «nel suo pratico svolgimento, è caratterizzato da un *thema probandum* semplice, cui consegue ordinariamente un'attività istruttoria breve, a prescindere dalla natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte o delle questioni giuridiche da trattare e decidere». La scelta, sebbene non immune da critiche, è comunque da valutare con favore, quantomeno nella sua funzione di colmare il vuoto normativo lasciato dal legislatore del 1995²⁹⁸. Le differenze rispetto al procedimento sommario previsto dal codice di rito da segnalare emergono sia dalle singole disposizioni (nel caso in esame, dall'art. 30, secondo comma del decreto legislativo, a mente del quale la competenza funzionale è assegnata alla Corte d'appello in composizione collegiale²⁹⁹ del luogo di attuazione del provvedimento³⁰⁰) sia dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo, quest'ultime

²⁹⁸ Ha prospettato una possibile violazione dei limiti imposti dalla legge di delega FARINA, *Commento*, cit., 272, spec. nota 11, osservando che il giudizio in oggetto non aveva peculiarità procedurali, fatta salva la speciale competenza della Corte d'appello in unico grado; ed era fino a quel momento regolato (sebbene in via implicita, per costante giurisprudenza) dal rito ordinario di cognizione, di talché non si sarebbe potuto annoverare tra i procedimenti speciali «autonomamente regolati dalla legislazione speciale» a mente dell'art. 54, comma 4, lett. b), legge n. 69/2009. D'altra parte si è anche sostenuta la fedeltà alla realtà della descrizione di cui alla relazione illustrativa, cfr. CONSOLO, *Il nuovo rito sommario*, cit., 517, il quale commenta come, in effetti, i giudizi di riconoscimento delle sentenze straniere siano quasi sempre caratterizzati da un'istruttoria documentale, per giurisprudenza costante refrattari alle prove costituenti, salvo sporadici bisogni di svolgere una consulenza tecnica d'ufficio per la necessità di interpellare esperti di diritto straniero.

²⁹⁹ Come si evince dall'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 150/2011, che adatta il rito in questione alle controversie di competenza del giudice collegiale, cui normalmente non dovrebbe applicarsi il procedimento sommario di cognizione, aggiungendo che «quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702 *bis*, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».

³⁰⁰ L'art. 54, quarto comma, lettera a) della legge delega imponeva al legislatore delegato di mantenere fermi i criteri di competenza previsti dalla legislazione vigente. La formula che individua la competenza nel luogo di «attuazione» della sentenza riconoscenda è stata estesa e riadattata dalla giurisprudenza. Cfr. per tutte Cass. sez. un. 18 novembre 2008, n. 27338, in *Foro it.* 2010, I, 1283, per la quale la competenza territoriale della corte d'appello va individuata alla stregua del criterio di attuazione se l'attore indica dove si trovano i beni da sottoporre ad esecuzione, mentre, in caso di mancata indicazione, vengono in rilievo le ordinarie regole della competenza territoriale (v. Cass. 1° agosto 2007, n. 16991, in *Foro it. Rep.* 2007, voce *Delibazione*, n. 14, e *Int'l Lis*, 2008, 72, con nota di FABIANI). In senso conforme, sulla mancanza di ogni potere da parte della corte d'appello adita di verificare l'effettiva esistenza di beni aggredibili sulla base della sentenza straniera nel proprio distretto, cit. in motivazione, v. Cass., sez. un., 23 ottobre 2006, n. 22663, *Foro it., Rep.* 2006, voce cit., n. 4, e *Riv. dir. proc.*, 2007, 1364, con nota di E.F. RICCI, *Un'importante decisione delle sezioni unite circa il foro per la lite sul riconoscimento della sentenza straniera*, che critica la scelta delle sezioni unite, in quanto consentirebbe di attribuire insindacabilmente la scelta del «luogo di attuazione» alla parte istante, obiettando altresì che potrebbe anche mancare il luogo di attuazione secondo criteri obiettivi; la critica è superata

riguardanti la generalità delle controversie sottoposte a questo modello processuale. Vi si stabilisce che «nelle controversie disciplinate dal capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702 *ter* del codice di procedura civile», ovvero la possibilità di dichiarare inammissibile la domanda (ove non rientrante nell'ambito di applicazione del procedimento sommario) e la possibilità per il giudice di disporre mutamento del rito da sommario in procedimento a cognizione piena ed esauriente. La cognizione si dovrebbe svolgere nelle forme elastiche di cui all'art. 702 *ter*, quinto comma c.p.c., per il quale il giudice, sentite le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti e provvede con ordinanza all'accoglimento al rigetto della domanda. L'ordinanza conclusiva di accoglimento è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione³⁰¹.

Ora, in seguito alla modifica legislativa che ha interessato i giudizi aventi ad oggetto decisioni provenienti da paesi extra-europei, e alla mutata situazione in ambito europeo con la rifusione nel Regolamento 1215/2012, è possibile anzitutto domandarsi se la proponibilità delle azioni *ex artt.* 36 (2) e 45 (4) può mantenersi separata dall'azione di diniego dell'esecuzione, e ciò malgrado la lettera del Regolamento, che, per le prime due, precisa che devono essere presentate «in conformità delle procedure di cui alla sezione 3, sottosezione 2³⁰²». Il rinvio, infatti, è da intendersi alle norme comuni poste dal testo regolamentare: in particolare, alle

appunto da Cass. 18 novembre 2008, n. 27338, cit., la quale appunto, oltre a confermare la possibilità di ricollegare la competenza al luogo di attuazione anche allorché la sentenza debba essere oggetto di «attuazione in senso lato» mediante trascrizioni o iscrizioni in pubblici registri, consente di fare riferimento al foro generale del convenuto, residente o domiciliato nella Repubblica – ove, ad esempio, si tratti di una sentenza di mero accertamento o costitutiva, o, in subordine, alla residenza o domicilio dell'attore (conf. CONSOLO, *Evoluzioni nel riconoscimento*, cit., 59, nota 115).

³⁰¹ Per quanto riguarda le impugnazioni nella l. 218/1995, la competenza della Corte d'appello in unico grado, deve ritenersi inapplicabile l'art. 702 *quater* che disciplina l'appello avverso l'ordinanza nel termine breve di trenta giorni; e si propende per la ricorribilità in Cassazione con il ricorso straordinario *ex art.* 111, settimo comma, Cost., nel consueto termine di sessanta giorni dalla notificazione ovvero sei mesi dal deposito in cancelleria sul presupposto che l'ordinanza, pur avendo un oggetto processuale, è destinata ad incidere, sebbene mediatamente, su posizioni di diritto soggettivo: FARINA, *Commento*, cit., 274, testo e nota 13.

³⁰² Non sembra si possa attribuire particolare significato alla circostanza per cui il Regolamento aggiunge, nell'azione di diniego del riconoscimento, un rinvio all'eventuale applicabilità della sezione 4, che invece omette nell'azione di accertamento dell'avvenuto riconoscimento. Come già si è osservato nel testo, le due azioni sono speculari ed in entrambe potrà venire in rilievo, ad esempio, l'art. 52 della sottosezione 4, il quale dispone che in nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame nel merito.

formalità necessarie per proporre l'azione (v. *supra*) e all'impossibilità, per lo Stato membro, di imporre diverse ed ulteriori; non può viceversa immaginarsi che un simile rinvio imponga allo Stato richiesto di predisporre un'unica azione nelle forme, o che sia, in altre parole, obbligato ad utilizzare il medesimo procedimento, se la predisposizione anche nelle forme di più rimedi non risulti maggiormente oneroso per l'istante. A conforto di tale interpretazione vi è la comunicazione che era richiesto di effettuare alla Commissione europea, dove si richiede di indicare l'autorità preposta *ex art. 75 (a)*, che considera separatamente le tre azioni (nonché le comunicazioni francese e austriaca, che le hanno tenute distinte anche sotto il profilo dell'autorità giurisdizionale competente³⁰³).

Se è bene mantenere separate le azioni sul riconoscimento dalle azioni di diniego dell'esecuzione, altro problema è se si possa o debba configurare un'unica azione di opposizione all'esecuzione ove si possano cumulare i motivi ostativi e i motivi 'aggiuntivi'. In altre parole, in assenza di indicazioni in proposito da parte della comunicazione italiana, occorre anche stabilire se nel caso di giudizio di diniego dell'esecuzione il giudice vada individuato in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c. oppure se si debba fare riferimento alle regole di competenza territoriale richiamate dall'art. 615 c.p.c. Per evitare una contemporanea pendenza tra il giudizio di diniego dell'esecuzione e quello di opposizione all'esecuzione, con i conseguenti inconvenienti relativi al loro reciproco coordinamento nonché alla spettanza del potere di sospensione ai sensi dell'art. 44, insomma almeno per ragioni di semplicità, sembra preferibile ritenere che, allorquando si tratti di instaurare un'azione di diniego dell'esecuzione a precetto già notificato, sia opportuno che le forme siano individuate ai sensi dell'art. 615 c.p.c.³⁰⁴

Rimane ancora stabilire se l'interpretazione analogica dell'art. 30 d.lgs. 150/2011 possa spingersi sino a consentire l'applicazione del rito sommario ai procedimenti sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni provenienti di Stati membri dell'UE previsti dal Regolamento 1215/2012. L'operazione non è semplice dal punto di vista formale, in quanto oggi, rispetto al passato, vi è anche una

³⁰³ V. *supra* nota 287.

³⁰⁴ Conf. D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del Regolamento 1215/2012*, in BESSO-FRUS-RAMPAZZI-RONCO, *Trasformazioni e riforme del processo civile*, Bologna, 2015, 338 ss., spec. 340.

differenza di competenza funzionale, poiché lì è competente, secondo la legge 150/2011, la Corte d'appello in composizione collegiale, qui il tribunale (in composizione ignota)³⁰⁵. Inoltre, è già dubbio che possa essere sottoposta ad interpretazione analogica una norma «speciale», che prevede un rito sommario in luogo del procedimento ordinario di cognizione. E tuttavia, gli argomenti sistematici e di principio a favore dell'estensione sono diversi, se si accoglie una visione non formalistica. Il principale consiste nella impossibilità, per il principio di equivalenza che informa ogni strumento legislativo uniforme, di sottoporre la situazione disciplinata dal diritto europeo ad un trattamento deteriore rispetto a quello di situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno³⁰⁶. D'altronde, il procedimento in ambito europeo è caratterizzato da minore complessità; l'elenco dei motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione previsti dal Regolamento è più ridotto, il progressivo avvicinamento degli ordinamenti in ambito europeo rende più rare le ipotesi di incompatibilità e comunque più facile l'accertamento del diritto straniero, sono tutte considerazioni nel senso dell'irragionevolezza di sottoporre un *thema decidendum* più semplice ad un rito probabilmente sovrabbondante come il procedimento ordinario di cognizione, ed *il thema decidendum* più complesso che riguarda le decisioni sottoposte alla l. 218/1995 ad un rito più snello³⁰⁷. Quest'ultimo avrebbe altresì il pregio di conformarsi, quantomeno

³⁰⁵ LUPOI, *L'attuazione negli altri Stati membri dei provvedimenti provvisori*, cit., 1542, dopo aver fatto notare che la previsione di un terzo livello di giudizio è una novità in materia di riconoscimento di decisioni straniere, prospetta, all'inverso, la possibilità di riconsiderare il giudizio di cui alla l. 218/1995 come procedimento da proporre, in primo grado, avanti al tribunale. Infatti, pur in controtendenza rispetto alle previsioni dell'art. 30, d.lgs. 150 del 2011, una simile soluzione avrebbe il vantaggio di alleggerire il lavoro delle oberatissime Corti distrettuali.

³⁰⁶ È pur vero che non è scontato che il trattamento «deteriore» sia da individuarsi nell'applicazione del procedimento a cognizione piena, dove è possibile un pieno spiegamento delle possibilità difensive delle parti e sono attuate le massime garanzie; a confronto con un procedimento sì snello ma sicuramente dall'accertamento semplificato. Tuttavia, il fattore temporale, della celerità del procedimento, è altresì rilevante e probabilmente prevalente nell'ottica del Regolamento.

³⁰⁷ Si può obiettare a quanto nel testo che la certezza del procedimento da seguire costituisce altresì un valore, nel senso della minore assoggettabilità ad eccezioni di rito che potrebbero condurre ad una chiusura anticipata del processo. Tuttavia, dall'altro lato rispetto alla proposta applicabilità del rito sommario di cognizione non v'è una situazione priva di incertezze, come dimostrano le pronunce giurisprudenziali richiamate *supra* in nota che, anche in epoca recente, si trovano a dover stabilire quale sia l'atto introduttivo, in completa carenza di indicazioni da parte del legislatore italiano che sarebbe chiamato ad implementare le previsioni regolamentari.

in teoria, alla necessità che la decisione avvenga «senza indugio», come richiesto dal Regolamento.

A titolo di esempio sulla modalità semplificate che altrove vengono adottate per regolare lo svolgimento della controversia sul riconoscimento e sull'esecuzione, può farsi riferimento alle norme poste dal legislatore tedesco in sede di trasposizione del Regolamento nel ZPO. Il § 1115 par. 3 oggi prevede che la domanda di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione possa essere presentata per iscritto od oralmente al *Landgericht* del luogo in cui è domiciliato il debitore, e se il debitore non è domiciliato in Germania, è competente il *Landgericht* presso il quale deve essere condotta l'esecuzione³⁰⁸. A decidere sarà, in composizione monocratica, il Presidente di una delle Sezioni della Camera civile. Non è obbligatoria un'udienza, ma è previsto che il convenuto debba essere sentito prima della decisione. La decisione dev'essere motivata ed assume la forma del *Beschluss*, che sarà successivamente reclamabile per motivi di diritto con il mezzo del *Rechtsbeschwerde*³⁰⁹ – e non di altri mezzi di impugnazione – presso l'*Oberlandesgericht* nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione, e ancora con il *Rechtsbeschwerde* di fronte al *Bundesgerichtshof*. Subito di seguito, l'art. § 1116 specifica che, in caso di opposizione all'esecuzione, saranno applicabili, *mutatis mutandis*, le norme relative alla competenza territoriale per l'opposizione all'esecuzione ed ai motivi che è possibile avanzare in opposizione ad un titolo giudiziale (soltanto quelli sopravvenuti): «Für Klagen nach § 795 Satz 1 in Verbindung mit § 767 gilt § 1086 Absatz 1 entsprechend».

³⁰⁸ In base alla premessa che l'articolo 41 lascia agli Stati membri la facoltà di decidere se intendono riservare l'esercizio dei motivi aggiuntivi a procedimenti speciali (così MANKOWSKI, in RAUSCHER, *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR*, Band I, Rz32) il legislatore tedesco ha previsto separatamente un'azione di diniego dell'esecuzione (cfr. § 1117 ZPO. Non è chiaro tuttavia se abbia voluto escludere l'esercizio dei motivi aggiuntivi dal procedimento di cui all'articolo 46 (in tal senso, THOPU/HÜBTEGE, in PRÜTTING-GEHRLEIN (a cura di), *ZPO Kommentar*, 10. Auflage, Monaco, 2018, sub art. 46). SCHLOSSER-HESS, *EU-Zivilprozessrecht*, 4. Erweiterte Auflage, Monaco, 2015, Rz8 (cfr. anche Hess in *IPRax* 2008, 25 ss.) sollevano preoccupazioni di incompatibilità del §1117 ZPO con il sistema europeo: ossia, la creazione di un ulteriore foro competente nello Stato membro di esecuzione ai sensi dei §§ 1117 e 1186 ZPO costituirebbe una violazione del principio di equivalenza.

³⁰⁹ Su cui v., per molti, ROSENBERG-SCHWAB-GOTTWALD, *Zivilprozessrecht*, München, 2018, 149 ss.; BOECKH, *Beschwerde und Rechtsbeschwerde im Zivilverfahren*, 2007; GEHRLEIN, *Erste Erfahrungen mit der reformierten ZPO-Revision und Beschwerde*, MDR 2003, 547, 552; JUNGK, *Beschwerden über die Rechtsbeschwerde*, BRAK-Mitt. 2002, 265; KREFT, *Missstand bei der Rechtsbeschwerde*, ZRP 2003, 77.

Da quanto detto, emerge come le soluzioni prospettabili non siano che due: o si propende per instaurare, in ogni caso – ossia per ogni tipo di azione – di fronte al tribunale un giudizio di cognizione da introdurre con citazione, in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza richiamata nella vigenza del testo regolamentare precedente, che sia in grado di fungere da «contenitore» per l'esame dei motivi di rifiuto ed eventualmente, in caso di esecuzione preannunciata o iniziata, per i motivi previsti dall'ordinamento per l'opposizione all'esecuzione di un titolo giudiziale; ovvero, come si ritiene preferibile, si mantengono separate le azioni sul riconoscimento e sull'esecuzione, le prime, che avranno ad oggetto soltanto i motivi di cui all'art. 45, potranno essere condotte sin dall'inizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione; la seconda, come richiesto dal Regolamento, instaurabile soltanto dopo la minaccia dell'inizio dell'esecuzione, direttamente nelle forme del sommario di cognizione se instaurata dopo la notifica dell'attestato ma prima della notifica del precetto; dopo la notifica del precetto, invece, nelle forme dell'art. 615, primo o secondo comma c.p.c. e successivamente si potrà comunque procedere con il rito sommario, eventualmente ai sensi dell'art. 183 *bis* c.p.c.

In sintesi e per concludere sul punto, in Italia le azioni potrebbero atteggiarsi come segue³¹⁰.

(a) le domande di diniego del riconoscimento o di mero accertamento dell'avvenuto riconoscimento andranno proposte con ricorso ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c. Potrà essere adottata anche la forma della citazione secondo il rito ordinario, ma in tal caso il giudice ben potrà e dovrà convertire il rito in quello sommario *ex* art. 183 *bis* c.p.c., onde osservare la prescrizione di decidere sulla domanda «senza indugio». La competenza territoriale dovrebbe essere individuata secondo i criteri di competenza territoriale degli artt. 18 e 19 c.p.c.;

(b1) per la domanda di diniego dell'efficacia esecutiva che venga proposta dall'intimato subito dopo la notifica dell'attestato di esecutività e del titolo esecutivo (che ha preceduto la notifica del precetto) la forma più appropriata sarà di nuovo quella del ricorso con rito sommario; l'intimato potrà proporre domanda di diniego

³¹⁰ Le ipotesi di sospensione, salva l'ipotesi pacifica di sospensione da parte del giudice dell'esecuzione *ex* art. 624 c.p.c. che viene infatti nominata al punto b3) dell'elenco, saranno meglio definite e trattate nel capitolo terzo della trattazione.

dell'esecutività dinanzi al tribunale del luogo di notificazione, salvo che il creditore intimante, nell'eseguire la notificazione, non abbia effettuato elezione di domicilio nel circondario del tribunale competente per l'esecuzione. In mancanza di diverse indicazioni normative, pare che il criterio di cui all'art. 480, comma 3, c.p.c. si debba applicare anche quando non vi sia ancora stata la notificazione del precetto, onde consentire all'intimato di attivare subito il procedimento di diniego dell'esecutività;

(b2) per la domanda di diniego dell'efficacia esecutiva che viene proposta dopo la notifica del precetto, eventualmente steso di seguito all'attestato e alla decisione, mediante opposizione allo stesso *ex art. 615, comma 1, c.p.c.*: in tal caso, la forma dell'atto introduttivo sarà normalmente quella della citazione secondo il rito ordinario (sebbene il rito sommario non appaia di per sé incompatibile con l'opposizione a precetto *ex art. 615, comma 1, c.p.c.*) e il giudice (in quanto in composizione monocratica) potrà convertire il rito ordinario in quello sommario, a norma dell'art. 183 *bis* c.p.c.. La competenza funzionale del tribunale ordinario – come indicato nella comunicazione alla Commissione – dovrebbe escludere la possibilità che l'opposizione all'esecuzione cui si cumula la domanda di diniego sia proposta di fronte al giudice di pace, come ordinariamente potrebbe invece accadere se il credito per cui si procede sia riconducibile alla sua competenza per valore³¹¹; territorialmente competente per la domanda di diniego sarà il tribunale del luogo dell'esecuzione ovvero, quando manchi l'elezione di domicilio da parte del creditore nel circondario del tribunale competente per l'esecuzione, il tribunale del luogo di notificazione del precetto, a norma degli artt. 27 e 480, comma 3, c.p.c.

(b3) per la domanda di diniego dell'efficacia esecutiva è proposta dopo l'inizio dell'esecuzione mediante ricorso in opposizione all'esecuzione *ex art. 615, comma 2, c.p.c.*, con eventuale istanza di sospensione *ex art. 624 c.p.c.* (e/o *ex art. 44 del Regolamento*), sulla quale il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza reclamabile e fissazione del termine per dare impulso al giudizio di merito, ai sensi dell'art. 616 c.p.c. «secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito»:

³¹¹ Anche qualora si ritenesse che l'opposizione all'esecuzione *ex art. 615* che contiene il diniego all'esecuzione non sia direttamente soggetta al criterio di competenza funzionale posto dalla norma uniforme, si può ipotizzare l'operatività dell'art. 40, comma 6, ritenendo che le cause siano connesse in quanto entrambe aventi ad oggetto l'inesistenza sopravvenuta od originaria del titolo esecutivo in senso sostanziale; cfr. D'ALESSANDRO, *Titolo esecutivo europeo*, cit., 568, nota 5.

il giudice ben potrà (o dovrà) indicare perciò l'introduzione con il rito sommario. Qualora non sia introdotto correttamente dall'attore, il rito potrà comunque essere mutato per intervento del giudice *ex art. 183 bis c.p.c.*

Anche nei giudizi di impugnazione oggi espressamente previsti sarà necessario assicurare che la domanda di diniego del riconoscimento o dell'esecutività vengano decise «senza indugio» *ex art. 48 Regolamento*: l'appello si dovrebbe svolgere nelle forme del 702 *quater c.p.c.*; in Cassazione potrebbe essere preferibile la procedura camerale *ex art. 380 bis c.p.c.*

3.4.2. L'onere della prova dei motivi e il rilievo d'ufficio

In assenza di regole processuali uniformi per le azioni che il Regolamento descrive come possibili, avendo eliminato la procedura *inaudita altera parte* per la concessione dell'*exequatur* e il successivo ricorso in opposizione, una volta chiarito il rito che si ritiene il più idoneo, anche le regole sulla ripartizione della prova e sul rilievo d'ufficio non possono che confrontarsi con il diritto nazionale, in assenza di diverse indicazioni da parte del legislatore europeo³¹².

Come è stato autorevolmente osservato, «il problema dell'automaticità del riconoscimento e dell'efficacia della sentenza straniera non pregiudica infatti il tema della ripartizione fra le parti dell'onere di dimostrare l'esistenza o l'inesistenza dei presupposti

³¹² Si è consapevoli che, con una simile impostazione, si mina al fondo l'uniformità di applicazione dei regolamenti e dunque il sistema di cooperazione giudiziaria europea, ammettendo che ogni Stato membro possa applicare le proprie regole in tema di rilievo d'ufficio e di ripartizione dell'onere probatorio. D'altra parte però, come già osservato nella Relazione POCAR, 156, se il legislatore non pone norme uniformi non può che spettare all'interprete di trovare regole che rispondano al proprio diritto nazionale: «La questione se il giudice del ricorso possa considerare d'ufficio tutti o alcuni dei motivi di non riconoscibilità della decisione straniera è stata a lungo dibattuta nel Gruppo *ad hoc* che ha elaborato la nuova procedura per l'esecuzione delle decisioni, con particolare riguardo alla manifesta contrarietà del riconoscimento della decisione all'ordine pubblico.(...) Questo dibattito non trova riscontro in alcuna specificazione normativa circa i poteri del giudice che si pronuncia sul ricorso (...) L'assenza di una indicazione normativa comporta pertanto che la questione se il giudice possa accertare i motivi di rifiuto d'ufficio o su istanza di parte è questione che dovrà essere risolta dal giudice stesso alla luce dell'interesse pubblico che l'ordinamento al quale appartiene può avere ad intervenire per impedire il riconoscimento della decisione. Quando questo interesse pubblico non sussista e il motivo di rifiuto appaia posto essenzialmente nell'interesse della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, l'onere di dedurre la esistenza sarà lasciato alla parte interessata. Una valutazione in proposito non può pertanto che essere effettuata alla luce del diritto nazionale». Sulla valutazione in ordine all'interesse pubblico al rilievo dei motivi, v. *infra* nel testo.

di riconoscibilità della sentenza, e ancor prima non si interseca con il tema relativo alla *rilevabilità d'ufficio* del difetto di uno di tali presupposti, ove la parte interessata a negare il riconoscimento non invochi l'attuale l'eventuale carenza di uno di essi nelle proprie difese, né appare fondato tradurre in termini operativi il significato dell'automaticità del riconoscimento parlando di una sorta di presunzione ribaltabile di efficacia della sentenza straniera» (corsivo nell'originale)³¹³.

Sembra più corretto allora impostare il problema secondo i principi generali, tenendo conto della circostanza per cui (i) fatti costitutivi del riconoscimento sono i requisiti «positivi» della decisione, visti nel primo capitolo, ed oggetto di attestazione *ex art.* 53; (ii) l'art. 45 del Regolamento 1215/2012, con la sua formulazione in negativo, sembra contenere soltanto fattispecie impeditive dell'effetto processuale che consiste nell'efficacia della decisione straniera³¹⁴; sebbene, comunque, «la fattispecie dei singoli motivi di disconoscimento è sufficientemente complessa da ben potersi immaginare che alcune circostanze operino come fatti contro-impeditivi del fatto impeditivo di cui sia gravato invece l'istante»³¹⁵. In quest'ultimo senso, l'esempio maggiormente evidente è costituito dal motivo ostativo costituito dal rispetto del diritto di difesa del convenuto (oggi art. 45 lett. b): «se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione»).

Orbene, come noto, i fatti impeditivi rientrano nella fattispecie costitutiva di un diritto ma l'art. 2697 c.c. opera una decisa semplificazione nel momento in cui attribuisce comunque al convenuto l'onere di dare la prova del fatto impeditivo, e quindi di allegarne «in positivo» l'esistenza, e non configura invece in capo all'attore alcun onere di allegare e provare l'inesistenza dei fatti impeditivi. Spetta al convenuto eccepire la mancanza dei requisiti negativi, allo scopo di far valere un'incompletezza della fattispecie costitutiva azionata e di ottenere il rigetto della

³¹³ Così CONSOLO, *Evoluzioni nel riconoscimento*, cit., 592.

³¹⁴ A differenza dell'art. 64, l. 218/1995 che invece alle lettere a), c) e d) pone fatti costitutivi.

³¹⁵ Come fa opportunamente notare MERLIN, *Riconoscimento ed efficacia*, cit., 457, nota 57.

domanda³¹⁶: così la comunicazione della domanda giudiziale o dell'atto equivalente «in tempo utile» (art. 45, lett. b), prima parte) sicuramente potrà essere provata dall'attore; mentre il mancato rispetto del diritto di difesa che compone l'ordine pubblico processuale dovrà essere provato dal convenuto (art. 45, lett. a)).

In sostanza:

(a) per proporre l'azione di riconoscimento *ex art. 36 (2)*, l'attore potrà limitarsi a dichiarare la non sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento della decisione, limitandosi a provare quanto richiesto dall'art. 45 lett. b), prima parte; allegando e provando i requisiti positivi, utilizzando (almeno) l'attestato quale prova documentale sulla sussistenza di questi ultimi. Spetterà al convenuto contro cui si vuol far valere la decisione, poi, di allegare e provare la sussistenza di motivi ostativi, per il resto opereranno i principi in tema di non contestazione, *ex art. 115 c.p.c.*³¹⁷.

(b) qualora, invece, sia il debitore a proporre un'azione di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione (art. 45 par. 4 e 46) spetterà naturalmente ad esso allegare e provare i motivi che privano la decisione dell'efficacia nello Stato di destinazione³¹⁸.

³¹⁶ V. ampiamente VERDE, *L'onere della prova nel processo civile*, Napoli-Camerino, 1974, 179 ss. ANDRIOLI, *Presunzioni (diritto civile e diritto processuale civile)*, in *Nss. D.I.*, XIII, Torino, 1966, 766 ss.; COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 2010, 199 ss.; PATTI, *Prova. (diritto processuale civile)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXV, Roma, 1991, 7; TOMMASEO, *Delle prove*, in *Comm. Cendon*, VI, Torino, 1991, 159.

³¹⁷ Su cui v. per molti CARRATTA, *Il principio della non contestazione nel processo civile*, Milano, 1995, nonché, più di recente: CARRATTA, *Principio della non contestazione e art. 115 c.p.c.*, in *Il libro dell'anno del diritto*, Roma, 2012, 630; DE VITA, *Onere di contestazione e modelli processuali*, Roma, 2012, con ampia dottrina e giurisprudenza ivi citata; CEA, *Le incertezze della cassazione in tema di non contestazione ed il bisogno di nomofilachia*, in *Foro it.*, 2012, I, 1575; A. D. DE SANTIS, *Il principio di non contestazione*, in *AA.VV.*, *La nuova giustizia del lavoro*, a cura di DALFINO, Bari, 2011, 125; CEA, *L'evoluzione del dibattito sulla non contestazione*, in *Foro it.*, 2011, V, 99 ss.; TEDOLDI, *La non contestazione nel nuovo art. 115 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 76 ss.; TARUFFO, *Commento art. 115 c.p.c.*, in CHIARLONI (a cura di), *Poteri del giudice. Commentario del codice di procedura civile*, Bologna, 2011, 447 ss.; BATTAGLIA, *Sull'onere del convenuto di prendere posizione in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda (riflessioni sull'onere della prova)*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1512 ss.; SANTANGELI, *La non contestazione come prova liberamente valutabile*, in *www.judicium.it*.

³¹⁸ Non si vuol qui banalizzare il dibattuto problema del riparto dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, che nasce dall'inammissibilità nel nostro sistema di azioni provocatorie che pongano sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto oggetto di accertamento negativo e dall'esigenza di evitare pronunce di *non liquet*, ma è principio pacifico che l'attore in accertamento negativo debba provare i fatti estintivi e impeditivi del diritto del convenuto, come d'altronde avviene nel processo a parti invertite, mentre invece la questione controversa concerne la prova dell'inesistenza del fatto costitutivo: cfr. per tutti A.A. ROMANO, *L'azione di accertamento negativo*, Napoli, 2006, 288 ss.; 416 ss.

L'onere della prova prescinde dunque, nelle azioni *de qua*, dall'onere di proposizione delle azioni – non sembra cioè che debba conseguire un'inversione dell'onere della prova a carico del creditore nel caso in cui sia esso preventivamente ad instaurare l'azione.

A questo punto è evidente la somiglianza con la struttura dell'opposizione all'esecuzione, nella quale l'inversione dell'iniziativa processuale non determina l'inversione dell'onere probatorio³¹⁹: spetterà pertanto al creditore convenuto l'onere di provare il fondamento della sua azione, in quanto è il creditore che chiede all'ordinamento di tutelare, attraverso l'esecuzione, il proprio diritto derivante dalla pronuncia straniera.

Da questo punto di vista, così come non si può dire che il possesso da parte del creditore del titolo esecutivo in senso documentale inverta l'onere della prova, perché «questo titolo in sede di cognizione (opposizione) avrà semplicemente l'efficacia di un documento probatorio precostituito a suo favore, e di cui il giudice dovrà tenere conto secondo le regole ordinarie di diritto probatorio»³²⁰, così il titolo esecutivo in senso documentale nel giudizio che ha ad oggetto la decisione straniera, che, come si vide, comprende l'attestato, il quale in particolare «attesta» quelli che abbiamo chiamato i requisiti «positivi» di riconoscibilità, funge anch'esso, si crede, da mera prova documentale dei fatti costitutivi, una volta che la riconoscibilità della pronuncia sia sottoposta alla cognizione del giudice³²¹.

³¹⁹ Cfr. LUISO, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 2017, 271 ss: anche qui l'art. 2697 c.c. è applicato in base alla posizione sostanziale delle parti, e non all'iniziativa processuale. Il creditore procedente, convenuto opposto, deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto ed è il debitore esecutato, attore opponente, a dover dimostrare i fatti impeditivi, modificativi, estintivi del diritto del creditore.

³²⁰ Così limpidamente REDENTI-VELLANI, *Diritto processuale civile*, III, 3° ed., Milano, 1999, 404 s.

³²¹ In relazione al vincolo del giudice alle risultanze dell'attestato, con riferimento al giudizio di opposizione all'*exequatur*, v. la nota sentenza della Corte di Giustizia, 6 settembre 2012 C-619/10, *Trade Agency*, in *Foro it.* 2012, IV, 556 e in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 2013, 185. La Corte ha stabilito che nel contesto della fase a cognizione piena, attivabile su istanza di colui contro cui l'esecuzione forzata dovrebbe avere luogo, l'autorità giurisdizionale dello Stato richiesto deve verificare se è integrato il requisito ostativo di cui all'art. 34, n. 2, del Regolamento 44/2001, in forza del quale l'esecutività non può essere concessa se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato al convenuto contumace in tempo utile ed in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione. Nell'ipotesi in cui convenuto proponga ricorso contro la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in contumacia nello Stato membro di origine e corredata dell'attestato redatto ai sensi dell'art. 54, sostenendo di non avere ricevuto comunicazione della domanda giudiziale, il giudice dello Stato membro richiesto, investito del

La prova dei fatti impeditivi spetterà, insomma, al debitore che si opponga al riconoscimento o all'esecuzione – ma ciò consegue non dall'automatico riconoscimento da cui discenderebbe *de plano* una presunzione dal punto di vista della prova; ma dalla natura dei motivi ostativi (la differenza ben si evince se si guarda al sistema di diritto internazionale privato comune, per cui, nell'art. 64 l.218/1995, i fatti costitutivi, «positivi», ivi presenti³²² andranno allegati e provati da colui che domanda il riconoscimento, sebbene anche in quel sistema viga il principio del riconoscimento automatico).

Problema ulteriore è se sia possibile per il giudice rilevare d'ufficio vuoi la sussistenza dei requisiti negativi basati su fatti estintivi o impeditivi non allegati dalle parti, vuoi la mancanza dei requisiti positivi. In dottrina, si registrano opinioni discordanti³²³.

ricorso, è competente a verificare la concordanza tra le informazioni contenute in detto attestato e le prove. Se, viceversa, l'autorità giurisdizionale dello Stato richiesto fosse vincolata alle risultanze del certificato emesso nello Stato di origine del provvedimento, siffatta verifica sarebbe, di fatto, annichilita. (già Corte di Giustizia, 16 giugno 1981, causa 166/80, *Kloms*, in *Foro it.*, 1982, IV, 217; 14 dicembre 2006, causa C-283/05, *ASML Netherlands*, *id.*, 2007, IV, 454, con nota di PORRECA; *Int'l Ls.*, 2007, 7 ss., con nota di DE CRISTOFARO; *Riv. dir. proc.*, 2007, 1349, con nota di D'ADAMO). Cfr. sul tema anche DE CESARI, *L'esecuzione delle decisioni civili straniere nello spazio giudiziario europeo*, in *Dir. comm. internaz.*, 2002, 277 ss. La Corte di giustizia, tuttavia, in questa pronuncia omette di precisare ulteriormente se la verifica debba avere luogo soltanto quando colui che propone opposizione all'*exequatur* contesti l'esistenza di siffatto requisito concernente l'ordine pubblico processuale ovvero se possa altresì essere effettuata dal giudice d'ufficio.

³²² In particolare che: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano; b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa; c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge; d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata.

³²³ Negano la possibilità del rilievo d'ufficio CARBONE, *Il nuovo spazio giudiziario*, cit., 352, e GASCÓN-INCHAUSTI, in GUINCHARD, op.cit., 240 sul presupposto che la presenza di impedimenti alla circolazione delle sentenze è rimessa al controllo giudiziale su istanza della parte avente legittimazione a riguardo. SALERNO, op.cit., 396 s. ritiene che il rilievo d'ufficio sia possibile soltanto nell'azione di accertamento positivo; viceversa, nell'azione di diniego «prevala la logica tradizionale che considera gli ostacoli ai principi di 'libera circolazione' alla stregua di una eccezione invocabile soltanto dalle parti interessate; essa implica infatti che sia rimesso alla parte opponente il potere di eccepire il mancato rispetto di una o più condizioni di efficacia». D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo*, cit., 1053, pur dubitando, segnala che *prima facie* sembra prevalere l'indicazione nel senso della non rilevanza d'ufficio che deriva dal *favor* per la riconoscibilità. Nel vigore della Convenzione non si dubitava che il giudice dovesse accertare i presupposti per la riconoscibilità della decisione ai sensi degli artt. 27 e 28 della Convenzione, e quelli specifici per la sua esecutorietà. L'opinione prevalente riteneva in particolare che il giudice potesse rilevare d'ufficio la presenza di un motivo di diniego di riconoscimento pur non potendo disporre, nella fase *inaudita altera parte*, di poteri istruttori e dovendosi quindi attenere alla risultanze degli atti: v. JENARD nella sua relazione, 190, ove afferma che «Se viene posto in

Per approcciare il complesso tema, si deve sgomberare il campo da un criterio che, si ritiene, non possa venire in aiuto. Si tratta del «rilievo pubblicistico» di alcuni dei motivi, indice proposto da alcuni autori per giustificare il potere di rilievo d'ufficio in relazione ad essi. In particolare, si dovrebbe operare una distinzione tra quei motivi che sono posti nell'esclusivo interesse della parte e invece i requisiti che rispondono ad un interesse pubblico. Nel primo gruppo dovrebbe rientrare, in ipotesi, soltanto l'art. 45, lett. b); e, forse, la violazione delle competenze protettive di cui all'art. 45 e); nel secondo sicuramente il rispetto dell'ordine pubblico dello Stato richiesto e, forse, l'incompatibilità fra decisioni di cui alle lettere c) e d). Il criterio sembra tuttavia incerto, dalla non facile interpretazione ed applicazione, foriero di molte differenze nell'applicazione. Può ben sostenersi, infatti, che l'interesse pubblico al riconoscimento o all'esecuzione vada inteso complessivamente, come interesse dell'ordinamento a non far circolare al suo interno una decisione che non goda dei requisiti cui *ex lege* si ricollega la sua efficacia, e che tale interesse sarebbe ugualmente minato se si «accettasse» una decisione che non rispetta tutti i requisiti previsti dalla norma uniforme. In altre parole, non

atto un procedimento ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, non si impedisce al giudice di prendere in considerazione d'ufficio i motivi di rifiuto del riconoscimento che risultano dalla sentenza o sono noti al giudice; tuttavia il giudice, per decidere sull'esistenza di tali motivi, non può procedere ad indagini. Ciò sarebbe incompatibile con il carattere sommario del procedimento. Soltanto in un ulteriore procedimento, posto in atto facendo opposizione ai sensi dell'articolo 36, c'è la possibilità di discutere in modo approfondito i presupposti reali del riconoscimento»; v. anche Relazione SCHLOSSER punto 555, GEIMER-SCHUETZE, op.cit., 550, pur se soltanto per i motivi che mettono in gioco interessi pubblicistici dello Stato, e in giurisprudenza cfr., a livello di *obiter dictum*, Cass. 16 luglio 1994, n. 6704, in *Giur. it.* 1995, I, 396. L'opposta regola in relazione alla fase *inaudita altera parte* era stata accolta dall'art. 41 Reg. 44/2001, alla cui stregua la decisione è dichiarata esecutiva «senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35», e dunque senza che vi fosse alcuna possibilità di tener conto dei motivi di disconoscimento. La questione identica si ripropone nel giudizio di ricorso avverso la dichiarazione di *exequatur*. ROMANO, in BONOMI, cit., 160, sostiene che siano rilevabili d'ufficio solo i motivi che proteggono interessi statali; l'opinione di GAUDEMET-TALLON, cit., è nel senso di lasciare la questione al diritto nazionale, senza che l'a. prenda espressa posizione, 371. La Cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi soltanto in relazione al giudizio *ex art. 67* della l. 218/1995 (che in realtà nella nostra categorizzazione corrisponde al giudizio di riconoscimento ai sensi dell'art. 36, par. 3) ed ha ritenuto che la verifica dei requisiti debba essere compiuta d'ufficio: v. Cass. 22 luglio 2004, n. 13662 in *Foro it.* 2005, I, 1458: «L'indagine relativa alla sussistenza di tali requisiti deve essere compiuta dal giudice anche d'ufficio (a prescindere, cioè, dai termini in cui la richiesta sia stata formulata dalla parte richiedente), tale essendo l'ambito di accertamento ad esso devoluto dall'art. 67 della legge n. 218/1995, anche se, com'è ovvio, l'indagine d'ufficio incontrerà i limiti delle risultanze processuali, restando a carico della parte che abbia chiesto il riconoscimento il mancato riscontro delle prescritte condizioni»; conformi nella vigenza dell'art. 796 c.p.c. Cass. 15 marzo 1971, n. 717; Cass. 10 luglio 1962, n. 1820. In dottrina in riferimento allo stesso giudizio e per il rilievo d'ufficio, v. CONSOLO, *Evoluzioni nel riconoscimento*, cit., 20 ss.; CIVININI, op.cit., 174.

sembra corretto, avuto anche riguardo al fine di una almeno tendenziale uniformità di applicazione del Regolamento, costruire una «classifica» della rilevanza pubblicistica tra le condizioni ostative su base nazionale, per cui la sussistenza di alcuni fatti impeditivi dell'efficacia possa essere «ignorata» o superata, anche se dagli atti risulti la loro integrazione, solo perché non espressamente oggetto di rilievo; mentre di altri no.

Inoltre, non si può attribuire rilevanza determinante alla dizione contenuta nell'*incipit* degli artt. 45 e 46, «su istanza di parte». È evidente che l'istanza si riferisce all'introduzione del giudizio, che altrimenti in assenza di contestazione e di sottoposizione della controversia sul riconoscimento all'autorità giurisdizionale opererebbe il riconoscimento e l'esecutività automatica, ma questa locuzione, si crede, nulla dice sul fatto che il rilievo, una volta che tale giudizio sia instaurato, rimanga riservato alla parte.

Conviene partire dall'azione in via principale per l'accertamento dell'avvenuto riconoscimento, la cui particolarità sta nell'esplicitazione contenuta nella norma: poiché il fine del giudizio in parola è ottenere una decisione «attestante l'assenza di motivi di rifiuto», deve ammettersi che questo giudizio abbia ad oggetto l'accertamento dell'assenza della *totalità* dei requisiti negativi³²⁴ – anzi si può immaginare che, anche nella prassi, la domanda verrà posta come una «richiesta di controllo» su tutte le ragioni di rifiuto³²⁵, di talché sembra difficile escludere l'esame d'ufficio delle condizioni.

Ma, anche prescindendo dal dato letterale, e data l'identità della soluzione in ordine all'onere della prova che si è accolta nei due giudizi (di accertamento in via principale e di diniego), ugualmente nel caso dell'azione di diniego una limitazione al potere officioso non sembra condivisibile, e ciò in virtù dell'art. 112

³²⁴ Come si vedrà meglio, ATTARDI, *La nuova disciplina*, cit., 760, in relazione al giudizio dalla struttura simile *ex art.* 67 l. 218/1995 a partire da questo dato letterale aveva osservato che il giudizio di riconoscibilità avrebbe eccezionalmente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un «mero complesso di fatti processuali», ossia tutti i requisiti di riconoscibilità. Cfr. anche CIVININI, *op.cit.*, 154. In consonanza come una simile interpretazione sembra Cass. 25 novembre 2003, n. 17941, cit., laddove parla di «accertamento giurisdizionale della sussistenza dei requisiti per l'automatico riconoscimento».

³²⁵ Il che naturalmente non significa che il giudice debba necessariamente prendere posizione espressa su tutti i requisiti, ma soltanto un primo punto fermo dell'esposizione, che si ricava dalla finalità della norma, sta nel fatto che dalla lettera della norma si evince la volontà di sottoporre alla cognizione del giudice tutti i requisiti di riconoscimento.

c.p.c. che sancisce il principio generale per cui le eccezioni di merito sono rilevabili anche d'ufficio in mancanza di una disposizione di legge che attribuisca il potere di rilievo alla sola parte: cioè, se (a) i requisiti in commento devono tutti attenersi all'oggetto del giudizio e (b) nessuna norma prevede che le questioni ad essi attinenti possano essere rilevate solo dall'interessato, evidentemente non si può escludere la loro rilevanza (anche) d'ufficio³²⁶.

Appare coerente con una simile impostazione che, anche in assenza di specifica domanda di parte, il giudice dovrà e potrà rilevare d'ufficio sia la carenza dei requisiti ostativi al riconoscimento sia la carenza dei «presupposti» positivi – e in quel caso, naturalmente, dovrà sottoporre tale rilievo al contraddittorio e si attualizzerà l'onere probatorio per la parte, anche con riguardo ai presupposti positivi, che erano rimasti «dormienti» se non contestati³²⁷. Così il giudice potrà (cioè che si era negato all'ufficiale giudiziario in sede di presentazione dell'attestato, v. *supra*) rilevare d'ufficio sia l'assenza dei presupposti generali di applicabilità del Regolamento, ossia (i) che la decisione sia resa in materia civile e commerciale; (ii) che la decisione rientri nella nozione di decisione riconoscibile ai sensi dell'art. 2; (iii) che la decisione sia esecutiva nello Stato d'origine (se si tratti di un'azione di diniego dell'esecuzione)³²⁸; sia l'integrazione di un motivo ostativo.

Ulteriore interrogativo è se il giudice, cui venga sottoposta la sentenza straniera da un debitore che si dolga soltanto, ad esempio, dell'impignorabilità dei beni colpiti dall'esecuzione forzata, e che dunque ponga in essere una «semplice» opposizione all'esecuzione *ex art. 615 c.p.c.*, possa rilevare d'ufficio l'integrazione di uno dei fatti impeditivi di cui all'art. 45, anche se il ricorrente in opposizione nulla abbia eccepito in merito. In questo caso, in effetti, è necessario fare i conti con la

³²⁶ Così, quasi letteralmente, D'ALESSANDRO, *L'oggetto del giudizio di riconoscimento ed il relativo onere di allegazione e prova secondo la S.C.*, in *Int'l Lis* 2004, 82.

³²⁷ Il rilievo officioso della sussistenza dei requisiti negativi di cui all'art. 45 c) e d) difficilmente potrà essere attuato in concreto poiché esso è immaginabile solo se il convenuto abbia allegato in giudizio i relativi fatti, salvo il caso, poco probabile, che tali fatti siano stati allegati da un attore poco accorto. Diversamente, il giudice potrà agevolmente rilevare d'ufficio la manifesta contrarietà con l'ordine pubblico e la violazione delle competenze protettive ed esclusive di cui all'art. 45 e) (i) e (ii).

³²⁸ Questi sono d'altronde i requisiti la carenza dei quali, nella vigenza del sistema precedente, si riteneva potessero essere rilevati già dal giudice richiesto di emettere la dichiarazione di esecutività, cfr. MERLIN, *Riconoscimento ed esecuzione*, cit., 449. La necessità della verifica di questo requisito anche nella prima fase di *exequatur* era stata chiarita da Corte di Giustizia, *Prism Investments*, cit.; 29 aprile 1999, causa C-267/97, *Coursier*, in *Raccolta* 1997, I-2543, punto 23. Così anche GASCÓN-INCHAUSTI, in GUINCHARD, *op.cit.*, 240.

locuzione contenuta nell'art. 46, dove si legge che il giudizio di diniego di riconoscibilità può essere soltanto attivato «su istanza di parte», nonché con il principio di disponibilità dell'oggetto del giudizio. Se il debitore non contesta la pronuncia sul punto della riconoscibilità, e quindi non attiva affatto il giudizio previsto dal testo regolamentare, in questo caso necessariamente dovrà dirsi operante il principio del riconoscimento automatico, che impedisce al giudice di rilevare d'ufficio una condizione ostativa, non diversamente da come lo si deve negare quando, in un diverso giudizio, sorga una questione pregiudiziale che è stata decisa da una sentenza straniera: la questione di riconoscibilità potrà essere sciolta (anche soltanto in via incidentale) soltanto ove vi sia contestazione della controparte – rispetto alla parte che della pronuncia si voglia far valere, ma diversamente (in assenza di espressa contestazione) il giudice deve prenderne atto come automaticamente riconosciuta³²⁹.

3.5. La portata preclusiva delle pronunce sul riconoscimento sui giudizi che hanno ad oggetto l'efficacia esecutiva della decisione

I requisiti ostativi alla circolazione dell'efficacia di accertamento ovvero di modificazione giuridica della pronuncia straniera sono i medesimi che ostano all'efficacia di titolo esecutivo di natura giudiziale³³⁰. L'opportuno chiarimento operato dal legislatore europeo offre lo spunto per specificare alcune conseguenze in ordine alla eventuale «prevalenza» del giudizio di riconoscimento su quello di diniego dell'esecuzione e sul rapporto fra il primo e il secondo.

Come si è detto, il legislatore ha previsto tre ipotesi³³¹, con i seguenti possibili esiti:

³²⁹ La conclusione è confortata dalla nuova formulazione dell'art. 36 (3) che dà maggior rilievo alla necessità di contestazione, come si è visto *supra*.

³³⁰ Art. 46 Regolamento 1215/2012: «Su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione, l'esecuzione di una decisione è negata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di cui all'articolo 45».

³³¹ Lasciando in disparte la possibilità di una pronuncia richiesta in via incidentale, la quale, nella classificazione presentata, se si ammette che possa avere efficacia di giudicato su domanda di parte o per legge, dovrebbe seguire, a seconda dei casi, le regole della pronuncia sull'accertamento negativo dell'efficacia o dell'accertamento in via principale.

1. L'azione di diniego del riconoscimento ha la natura di azione di accertamento negativo dell'efficacia della pronuncia straniera che si dovrebbe essere prodotta automaticamente. In caso di accoglimento della domanda (1a), la pronuncia viene dichiarata come «non riconoscibile» e quindi «non automaticamente riconosciuta», nel senso che, in realtà, il riconoscimento non si è mai prodotto, non sussistendone i requisiti³³². Qualora la decisione di cui si vuol negare il riconoscimento sarebbe anche idonea a costituire titolo esecutivo (e si è domandato il solo disconoscimento perché l'interesse era limitato a negare gli effetti di accertamento; ovvero perché la decisione non era ancora esecutiva nello Stato d'origine ma nel corso del giudizio di irriconoscibilità lo è diventata) l'accoglimento della domanda di diniego di riconoscimento dovrebbe precludere, stante l'equivalenza dei motivi ostativi all'esecuzione, la possibilità di procedere ad esecuzione forzata. Insomma: (a) se l'efficacia esecutiva della decisione straniera viene ad esistenza nel corso del giudizio di riconoscimento, nulla impedisce all'istante di richiedere che il giudice accerti altresì che la decisione non ha i requisiti per essere eseguita; (b) se l'efficacia esecutiva della decisione sorge in un momento successivo alla chiusura del primo processo, la pronuncia di accoglimento dell'istanza di disconoscimento potrà senz'altro spiegare la propria efficacia se fatta valere dal debitore in sede di opposizione all'esecuzione *ex art. 615 c.p.c.*

Per quanto riguarda, invece, gli effetti di una pronuncia di rigetto sulla domanda di diniego al riconoscimento (1b), ed in particolare se il rigetto in ordine ad un singolo motivo comporti l'accertamento della riconoscibilità *tout court* della pronuncia straniera, senza poter qui prendere posizione sulla controversa questione della portata preclusiva della pronuncia di rigetto nell'azione di accertamento negativo ad oggetto processuale, basti ai nostri fini affermare che è difficile immaginare la possibilità di riproposizione della domanda di diniego una volta rigettata e dunque la possibilità di spendere motivi ostativi in una successiva

³³² Se, invece, si ritiene che la pronuncia privi dell'efficacia di accertamento o costitutiva di cui godeva già automaticamente nello Stato richiesto; o, in altre parole, si vuol che la pronuncia incida, modificandola, sulla preesistente realtà di diritto processuale costituita dall'efficacia della decisione straniera, il tipo di tutela accordato potrebbe definirsi tutela costitutiva processuale, categoria prospettata dai giuristi tedeschi: cfr. KISCH, *Beiträge zur Urteilslehre*, Leipzig, 1903, 45 e ss. e 161 e ss., il quale ascrive al *genus* delle sentenze costitutive processuali le decisioni finalizzate al conferimento dell'esecutività alla sentenza straniera, e SCHLOSSER, *Gestaltungsklagen und Gestaltungsurteile*, Bielefeld, 1966, 92 e ss.

opposizione all'esecuzione, che dunque potrà essere proposta soltanto per motivi 'aggiuntivi'.

2. Per quanto riguarda, invece, l'azione in via principale di avvenuto automatico riconoscimento, questa è descritta dalla legge come la richiesta di una decisione «attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui all'art. 45». Sembra, quindi, che la disposizione imponga al giudice adito di verificare la compatibilità della decisione con tutti i motivi previsti dall'art. 45, e che quindi l'oggetto del processo e la cognizione del giudice in questo caso debbano coincidere con una compiuta analisi dei criteri di riconoscibilità. In questa prospettiva, se il giudizio si conclude con un giudicato di accertamento della riconoscibilità di siffatta decisione (2a), la preclusione del dedotto e del deducibile impedirà di farne valere in altra e successiva sede ragioni di non-riconoscibilità, rimanendo esclusa la proponibilità di un'azione di diniego dell'efficacia esecutiva fondata sugli stessi motivi³³³ e residuando, soltanto, (i) lo spazio per un'opposizione all'esecuzione «pura» che faccia leva sull'inefficacia o inopponibilità del titolo esecutivo, impignorabilità dei beni o sull'allegazione di fatti estintivi o modificativi del credito che non abbiano potuto essere invocati nel procedimento nello Stato di origine (ii) eventuali variazioni nelle circostanze, per le quali un motivo ostativo è venuto in essere successivamente (l'ipotesi di scuola, un mutamento del concetto di ordine pubblico, che si vuole continuamente in divenire).

Al pari dell'ipotesi (1a), una decisione di rigetto nel merito che accerti l'esistenza di uno o più motivi di diniego precluderà la possibilità di procedere ad esecuzione forzata sulla base della decisione straniera (2b); qualora questa sia

³³³ Il problema è all'opposto di quello che si poneva nella vigenza del Regolamento 44/2001, dove ci si domandava se la dichiarazione di *exequatur* accertasse con efficacia vincolante l'insussistenza di motivi di diniego di cui agli art. 34 e 35, anche in relazione alla successiva richiesta di riconoscimento della medesima decisione esercitata in via incidentale o principale in un successivo processo (v. in senso affermativo, argomentando dalla piena coincidenza fra i motivi di disconoscimento e di diniego dell'esecutorietà, GEIMER-SCHUETZE, *Europaisches Zivilverfahrensrecht*, cit., 444, GEIMER, *Internationales Zivilverfahrensrecht*, 4ed., 917, 954s., SCHLOSSER, *EuGVU*, Muenchen 1996, 199; in senso contrario, argomentando dal fatto che i presupposti della riconoscibilità fossero accertati solo *incideter tantum* ai fini della dichiarazione di esecutorietà della decisione, GOTTWALD, in *Muenchener Kommentar*, 2ed. III, 2097). La soluzione nel senso dell'accertamento «pieno» è più facile da accogliere nel sistema attuale, in quanto, se nel Regolamento 44/2001 il procedimento per la dichiarazione di *exequatur* era caratterizzato da una cognizione sommaria e si svolgeva *inaudita altera parte*, l'azione di cui si tratta è un'ordinaria azione di cognizione, seppure da decidere 'senza indugio', per cui deve senz'altro ammettersi che sussista un accertamento a cognizione piena sui motivi di diniego, oggetto precipuo del processo.

comunque avviata, la pronuncia del giudice italiano sarà opponibile al creditore che voglia agire in Italia (ma non al creditore che voglia procedere in altri Stati membri, poiché, come si è visto, la pronuncia sui soli motivi di diniego non è suscettibile di circolazione nel sistema di Bruxelles) nella sede dell'art. 615, primo o secondo comma, c.p.c.

3. Infine, il rapporto tra l'azione di diniego e l'opposizione all'esecuzione dovrebbe intendersi nel modo seguente. Nell'ambito dell'unico giudizio che include sia le condizioni ostative sia l'ordinaria opposizione all'esecuzione, come si è detto è facoltà dell'attore cumulare le domande, che possono essere spiegate sia come domande alternative sia come domande subordinate. Non è facile stabilire quale sia la questione logicamente preordinata, in quanto, come tra poco si vedrà (par. 4.2.), l'oggetto del giudizio è il medesimo, di consistenza processuale e consiste proprio nell'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata (ed è il fatto che la domanda sia posta avverso un titolo esecutivo giudiziale costituito da una decisione pronunciata in un altro Stato membro ad aggiungervi i motivi di diniego di cui all'art. 45 del Regolamento), e la problematica del cumulo condizionale di domande (e dell'ordine di esame delle questioni nel processo³³⁴) è troppo complessa per essere qui anche soltanto accennata: ciò che si può dire è che, rispetto alle eccezioni che possono formare l'oggetto di un'opposizione di merito all'esecuzione, la riconoscibilità della decisione può apparire la ragione più liquida, che permette, con

³³⁴ «Il giudice non è tenuto a rispettare una sequenza prestabilita, perché ai fini della decisione, le questioni sono fungibili, stanno tutte sullo stesso piano. Le sole circostanze che assumono valore sono che il giudice sia in condizione di risolvere la questione, essendosi formato un convincimento pieno e definitivo in ordine ad essa, e che la sua decisione provochi la chiusura del giudizio. Deve essere considerata prioritaria la questione più pronta, ossia quella che è di più agevole soluzione; comunemente, tutto ciò trova espressione nell'affermazione che l'ordinamento è informato al principio del primato della ragione più liquida: 'se, in un processo, sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise'» Così MENCHINI, *L'ordine di esame delle questioni di merito - nel processo di primo grado*, in *Riv. dir. proc.* 2016, 975 ss.; Cfr. anche, per molti, LUISO, *Diritto processuale civile*, vol. II, 8° ed., Milano 2015, 68; ATTARDI, *Diritto processuale civile*, I, Padova 1999, 489; VERDE, *Diritto processuale civile*, 2, 4° ed., Bologna 2015, 141; CONSOLO, *Il cumulo condizionale di domande*, I, Padova 1985, 478; LIEBMAN, *L'ordine delle questioni e l'eccezione di prescrizione*, in *Riv. dir. proc.* 1967, II, 539 ss.; DALFINO, *Case management e ordine delle questioni*, in *Studi Acone*, Napoli 2010, III, 847 ss., specie 870-871. Nel senso che l'attività decisoria è governata dal principio del primato della ragione più liquida e che il giudice non è vincolato all'ordine logico di esame delle questioni, v. anche la notissima Cass., sez. un. 14 dicembre 2014, n. 26242, in *Foro it.*, 2015, I, 862, con note di PARDOLESI, PALMIERI, PROTO PISANI, M. ADORNO, DI CIOMMO, PAGLIANTINI, MENCHINI, in *Giur. it.*, 2015, 70 con nota di PAGNI; *id.*, 1886, con nota di BOVE; in *Riv. dir. proc.*, 2015, 1560, con nota di GIUSSANI.

un esame il più delle volte soltanto documentale, di bloccare l'esecuzione sul presupposto della carenza dei requisiti di riconoscibilità della pronuncia. Può inoltre argomentarsi a favore della «priorità» della decisione sulla questione di riconoscibilità osservando che il legislatore europeo impone che essa sia decisa «senza indugio». Insomma, ove il giudice ravvisi la sussistenza di un fatto impeditivo previsto dall'art. 45 del Regolamento, esso dichiarerà la decisione irricognoscibile – *rectius*, inesequibile – e potrà, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità dell'azione esecutiva, senza necessità di esaminare le altre doglianze relative all'art. 615 c.p.c. La irricognoscibilità, in Italia, della decisione ai sensi del Regolamento che ne permetterebbe l'automatica eseguibilità, in altri termini, è senza dubbio assorbente e permette di rigettare in rito ogni altro spendibile motivo. Certamente, l'attore potrebbe avere interesse ad un accoglimento su un motivo che consente di dichiarare, in maniera tombale – quantomeno nello Stato membro richiesto, la sopravvenuta inesistenza del diritto sostanziale, come ad esempio l'accertamento della intervenuta prescrizione; mentre invece, come più volte sottolineato, in relazione alla mutevole nozione di ordine pubblico (che è probabile divenga man mano più ampia, nel senso di ricomprendere istituti stranieri che al momento vi risultano incompatibili) una sentenza dichiarata irricognoscibile per contrarietà con l'ordine pubblico italiano potrebbe, successivamente, in virtù del mutamento delle circostanze (ossia il mutato sostrato sociale, culturale e, conseguentemente, l'evoluzione giurisprudenziale) essere riammessa a circolare.

4. Caratteri dell'opposizione all'esecuzione della sentenza straniera fondata su motivi 'aggiuntivi'

4.1. La legittimazione attiva

È necessario ora verificare la compatibilità delle norme che regolano l'ordinaria opposizione all'esecuzione con la procedura «speciale» che vi vede cumulata l'azione di diniego all'esecuzione. L'art. 615 c.p.c. non indica espressamente chi sia legittimato a proporre l'opposizione all'esecuzione: si ritiene così che l'opposizione all'esecuzione possa essere proposta da colui al quale la parte istante abbia effettivamente indirizzato, almeno col precetto, la sua pretesa

esecutiva, anche se non risultante dal titolo esecutivo³³⁵. A ciò è pienamente coerente l'art. 46 del Regolamento 1215/2012, dove si legge che legittimato a proporre l'azione di diniego all'esecuzione sia (soltanto) la parte contro cui l'esecuzione è minacciata, ossia colui che abbia ricevuto la notifica dell'attestato prevista dal Regolamento stesso.

Attore in opposizione è pertanto il soggetto passivo che subisce, o contro cui è soltanto minacciata l'esecuzione: *in primis*, il debitore individuato dal precetto ed i suoi eredi (art. 477 c.p.c.). Ma l'opposizione all'esecuzione può essere proposta anche dal terzo assoggettato all'esecuzione in quanto *debitor debitoris*, terzo rispetto al debito ma non rispetto alla responsabilità (v. art. 602 c.p.c.), dall'avente causa del debitore, successore nel titolo ai sensi dell'art. 111 c.p.c., e, via surrogatoria (art. 2900 c.c.), da un creditore dell'esecutato di fronte all'inerzia di quest'ultimo³³⁶. Tali soggetti rientrano nel novero dei legittimati *ex* 615, ed in quanto la loro legittimazione attiene alla fase esecutiva del titolo che si svolge in Italia ed è completamente autonoma dagli effetti della sentenza straniera, non ha alcuna rilevanza l'esame di chi possa opporsi all'esecuzione di quella sentenza nell'ordinamento d'origine.

Se il terzo è completamente estraneo alla decisione straniera che costituisce il titolo esecutivo, invece, di norma non avrà interesse a cumulare eventuali motivi di diniego al riconoscimento; a meno che non voglia contestare che i limiti soggettivi di efficacia che il titolo straniero porta con sé dall'ordinamento di origine (e che lo coinvolgono) non siano in contrasto con l'ordine pubblico processuale dello Stato richiesto.

³³⁵ Cfr. Cass. 23 marzo 1973, n. 817, secondo la quale è legittimato a proporre l'opposizione al precetto chi ne risulti destinatario, ancorché non contemplato nel titolo esecutivo posto a base del precetto stesso o contemplato in detto titolo in una veste diversa da quella cui si riferisce l'intimazione di adempimento.

³³⁶ Cfr. MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, IV, Torino, 2017, 202 s.; MONTESANO, *Garanzie di difesa ed esecuzione ordinaria contro terzi e successori particolari dell'obbligato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1987, 931 ss.; NICOLETTI, *Profili istituzionali del processo esecutivo*, Milano, 1996, 112. Nell'espropriazione contro il terzo proprietario, il precetto viene notificato anche al terzo che, essendo parificato al debitore esecutato, può proporre opposizione all'esecuzione (ed in questo caso il debitore è litisconsorte necessario). Sulle diverse figure del terzo coinvolto nel processo espropriativo e sui diversi strumenti di tutela a sua disposizione, v. COSTANTINO-VACCARELLA, *Il terzo proprietario nei processi di espropriazione forzata*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, 387 e ss.

4.2. La natura e l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione che decide sulla domanda sull'attuale esistenza del diritto sostanziale: una proposta ricostruttiva

Per tutto quanto detto, è imprescindibile prendere posizione sulla natura e sull'oggetto del giudizio di riconoscimento della decisione che statuisca sull'opposizione di merito all'esecuzione *ex* art. 615 c.p.c., culminando in una pronuncia che si è chiamata di «aggiornamento» della decisione straniera³³⁷ (che sia di accoglimento o di rigetto, in ogni caso ha deciso su contestazioni c.d. di merito, quale l'inesistenza del diritto sostanziale), al fine di stabilire quali siano i suoi effetti e se essa sia idonea a circolare ai sensi del Regolamento 1215/2012.

Il tema dell'oggetto del giudizio di diniego all'esecuzione della sentenza straniera deve essere affrontato muovendo dalla rilevante modifica intervenuta a livello di diritto positivo; in particolare, come visto, non è più necessaria l'azione di *exequatur*, al fine di permettere l'ingresso nell'ordinamento dell'efficacia esecutiva del titolo straniero.

Gli effetti di accertamento, costitutivi e di condanna, e quale *species* di quest'ultimo l'idoneità a fondare l'azione esecutiva, si producono automaticamente in ogni Stato membro nel momento in cui la decisione acquista quel tipo di efficacia nel luogo in cui è stata emessa. Anche l'esecutività, dunque, oggi inerisce alla

³³⁷ Si è già detto (capitolo primo, par. 2.1.1.) che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia pronunciata sul sistema previgente, la decisione dello Stato richiesto sul riconoscimento e sull'*exequatur* (che sia di accoglimento o di rigetto) non è idonea a circolare, in quanto i motivi 'ostativi' presentano, secondo la Corte, un carattere strettamente nazionale, interno agli Stati membri. Ciò è ampiamente comprensibile nel sistema previgente, poiché la dichiarazione di *exequatur* ha di per sé portata nazionale. Dall'angolo visuale odierno, con riguardo ai motivi ostativi, mentre per alcuni motivi rimane evidente che vadano valutati con esclusivo riferimento al sistema dello Stato richiesto (es. art. 45, lett. c, se la decisione è in contrasto con una decisione emessa precedentemente nello Stato richiesto), per altri il carattere nazionale è quantomeno discutibile (ad es. il mancato rispetto dei diritti di difesa del convenuto – art. 45 lett. b – o il contrasto con le competenze esclusive o protettive – art. 45 lett. e). Ciononostante, per motivi di coerenza del sistema è opportuno mantenere fermo il principio *exequatur sur exequatur ne valet*, in quanto, in assenza di indicazioni da parte del legislatore europeo, sarebbe difficile sostenere la necessità di distinguere tra gli effetti delle pronunce a seconda del motivo ostativo su cui si è deciso. Perciò il problema si pone soltanto qualora il giudice dello Stato membro abbia deciso sul diritto sostanziale che si vuole porre in esecuzione, 'aggiornandolo', in quanto, in questo caso, la seconda decisione ha un contenuto di accertamento che potrebbe essere suscettibile di essere esportato negli altri Stati membri al pari della prima decisione. In ogni caso, la conclusione cui si perviene sull'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione alla decisione straniera include anche la decisione sul diniego di esecuzione che si pronuncia su motivi ostativi e, si ritiene, risolve in radice ogni problema di efficacia extrastatale della decisione dello Stato richiesto.

sentenza straniera di per sé, non essendovi necessità di un'apposita statuizione che le attribuisca tale efficacia, insomma non differentemente da quanto avviene per una sentenza italiana³³⁸: anzi, l'equiparazione è espressa e propugnata dal testo di matrice europea («La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività», art. 39).

Se dunque l'efficacia è già propria della decisione straniera, la negazione o l'affermazione della sua efficacia di accertamento, costituiva ed esecutiva non è un effetto prodotto dalla pronuncia del giudice italiano, quanto un effetto ricollegato *ex lege* alla sentenza che conclude i giudizi sopra descritti (una situazione già operante di efficacia o inefficacia) e da esso solo accertato³³⁹. La sentenza ha così necessariamente natura dichiarativa, *rectius*, di mero accertamento negativo, dell'efficacia della sentenza straniera nello Stato membro richiesto.

Entrambi i giudizi di diniego del riconoscimento e di diniego di esecutività hanno natura di mero accertamento e assumono un oggetto di consistenza puramente processuale: l'inefficacia della sentenza nello Stato³⁴⁰. Fatti impeditivi

³³⁸ Cfr. BOVE, *L'esecuzione forzata ingiusta*, Torino, 1996, 72 ss. in testo e in nota, ed ivi ampi riferimenti. Pur non risultando necessario né sarebbe possibile *funditus*, ai nostri fini, entrare nel merito del dibattito del rapporto tra il contenuto di accertamento della sentenza di condanna e il titolo esecutivo (operazione che l'a. svolge al proprio fine: di dimostrare che il credito non è un presupposto del processo esecutivo), basti qui rilevare ciò che è soltanto più evidente in relazione alla sentenza di condanna emessa in un diverso Stato membro, ossia che essa, se per un verso è un atto di accertamento quale esercizio della giurisdizione, per altro verso è una fattispecie a cui la legge collega la produzione di un effetto giuridico, ossia l'azione esecutiva. Ed è su questo effetto giuridico che è necessario concentrarsi per individuare l'oggetto dell'azione di opposizione.

³³⁹ In tal senso, con riguardo al giudizio di riconoscimento *ex art. 67 l. 218/1995*, letteralmente Cass. 25 novembre 2003, n. 17941, cit.

³⁴⁰ ATTARDI, *La nuova disciplina*, cit., 760, in relazione al giudizio dalla struttura simile *ex art. 67 l. 218/1995* a partire da questo dato letterale aveva osservato che il giudizio di riconoscibilità avrebbe eccezionalmente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un «mero complesso di fatti processuali», ossia tutti i requisiti di riconoscibilità. Cfr. anche CIVININI, *op.cit.*, 154. In consonanza come una simile interpretazione sembra Cass. 25 novembre 2003, n. 17941, cit., laddove parla di «accertamento giurisdizionale della sussistenza dei requisiti per l'automatico riconoscimento». Diversamente, D'ALESSANDRO preferisce ricostruire il giudizio come un accertamento della sussistenza di effetti giuridici processuali, ossia la vigenza in Italia del regolamento giudiziario dato dal giudice straniero al rapporto controverso – accertando se gli effetti processuali propri della decisione straniera si sono prodotti nel foro a partire dall'emanazione della decisione, in quanto *dictum* automaticamente riconosciuto. Oggi è necessario che queste considerazioni possano essere applicate anche all'efficacia esecutiva della decisione straniera, e si privilegerà, laddove possibile, la ricostruzione di un oggetto unitario (v. *infra* nel testo). In entrambe le ricostruzioni, vengono comunque in rilievo il complesso dei requisiti negativi previsti dalla norma e non il singolo motivo speso dall'istante.

della sua efficacia, come si è visto, sono le condizioni ostative previste dal Regolamento all'art. 45; fatti costitutivi sono i requisiti positivi che compongono la nozione di decisione ai sensi dell'art. 2.

In particolare, se il giudizio di diniego del riconoscimento mira ad accertare che la decisione non ha *ab origine* prodotto alcun effetto riconoscibile³⁴¹ (neppure di accertamento o costitutivo)³⁴², il giudizio di diniego dell'esecuzione mira ad accertare che la decisione non ha prodotto, in Italia, alcun effetto esecutivo: si tratta comunque di accertare che la sentenza non dà il diritto di agire in via esecutiva³⁴³.

Si vede allora chiaramente che l'oggetto del giudizio di diniego all'esecuzione non è altro che l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata: oggetto comparabile, se non identico, a quello del giudizio di cui all'art. 615 c.p.c., se si accoglie la tesi, seguita dalla praticamente unanime dottrina, per cui il diritto (processuale) di procedere ad esecuzione forzata ha autonoma consistenza e può formare oggetto di azione, e dunque secondo la

³⁴¹ Bisogna tener conto, nell'ipotesi invece in cui il diritto ad esecuzione forzata sia negato per un fatto sopravvenuto che ha inciso sul diritto sostanziale, che nel frattempo e fino al verificarsi del fatto modificativo o estintivo del diritto sostanziale la decisione ha prodotto i suoi effetti costitutivi e di accertamento: «è chiaro che la mancata concessione dell'esecutività dovuta a sopravvenuto venir meno del credito non metterà in questione l'accertamento dell'esistenza antecedente di questo e, quindi, l'estensione del relativo giudicato, in via di riconoscimento, all'ordinamento dello Stato *ad quem*, sia pure nei limiti cronologici risultanti dalla decisione resa». Così CONSOLO, *Limiti alla esecuzione*, cit., 109.

³⁴² In altre parole, oggi che l'efficacia, anche esecutiva, si produce *ipso iure*, deve ritenersi che anche i motivi ostativi operino *ipso iure*, cosicché la sentenza straniera è in sé priva di effetti nello Stato richiesto e il giudice si limita ad accertarlo.

³⁴³ Naturalmente, i due giudizi (di diniego del riconoscimento e di diniego dell'esecuzione) si mantengono qui separati perché si sta trattando della particolare configurazione in cui l'opposizione all'esecuzione contenga anche motivi di diniego, azione che può essere proposta, secondo il legislatore europeo come quello italiano, soltanto successivamente alla minaccia dell'inizio dell'esecuzione ed ha, dunque, come primaria funzione quella di fermare l'esecuzione, ossia di sentir dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione forzata intrapresa sulla base del titolo esecutivo straniero. Come si è visto precedentemente, non è escluso che si possano cumulare il giudizio di disconoscimento, che tende a negare i soli effetti di accertamento (dichiarativi, costitutivi e di condanna diversi dall'idoneità a costituire titolo esecutivo) e, su apposita domanda, qualora nel frattempo la decisione abbia acquisito nello Stato d'origine l'idoneità a titolo esecutivo, il giudizio di diniego dell'esecuzione. In questo senso, e ove i giudizi non siano cumulati, si deve ritenere che le due pronunce spieghino un effetto sull'altra (ed in particolare la pronuncia sull'impossibilità di riconoscimento per integrazione di una condizione ostativa sulla successiva richiesta di esecutività) per la circostanza, se si vuole, casuale o comunque non necessaria, per cui i fatti impeditivi nelle due fattispecie sono i medesimi: quindi un giudicato che abbia accertato la sussistenza di un motivo ostativo, dovrà spiegare la propria efficacia sul successivo giudizio di diniego dell'esecuzione sol perché contiene l'accertamento di un motivo ostativo che nega *anche o contemporaneamente* il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata.

quale l'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione coincide con il diritto processuale ad agire in via esecutiva, ossia nella titolarità, da parte del soggetto istante, di una serie di poteri processuali coordinati e diretti all'avvio e allo svolgimento dell'esecuzione «e conglobati in quella situazione soggettiva composita (o diritto) che è l'azione esercitabile in via esecutiva, o più semplicemente, “azione esecutiva”»³⁴⁴.

Il diritto di azione esecutiva ha, fra le sue condizioni, sia presupposti di natura processuale (ad esempio, la natura di condanna del provvedimento) sia di natura sostanziale (ad esempio, la non sopravvenuta estinzione del diritto da eseguire).

Si discute in ordine alla natura giuridica dell'opposizione all'esecuzione; in particolare se si tratti di un'azione costitutiva a contenuto processuale³⁴⁵ ovvero di mero accertamento negativo, come sostenuto dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria; ed ulteriormente se si tratti di un'azione di accertamento negativo del credito³⁴⁶ (di diritto sostanziale) o del diritto ad agire ad esecuzione forzata (di consistenza processuale)³⁴⁷. Secondo la giurisprudenza e dottrina maggioritaria, però, l'azione di opposizione all'esecuzione si configura come un'azione di mero accertamento negativo diretta a dichiarare l'inesistenza dell'azione esecutiva del creditore³⁴⁸.

³⁴⁴ Così MANDRIOLI, *Opposizione all'esecuzione*, cit., 431 ss., part. 434.

³⁴⁵ Come sostenuto quasi unanimemente dalla dottrina tedesca, in Italia sostenuta da LIEBMAN, *Le opposizioni di merito*, Roma, 1936, 168 ss.; GARBAGNATI, *Opposizione all'esecuzione (diritto processuale civile)*, in *Noviss. dig. it.*, XI, Torino, 1965, 1068 ss.

³⁴⁶ In tempi meno recenti: cfr. SCHMIDT, *Lehrbuch des Deutschen Zivilprozessrechts*, Leipzig, 1910, 1012: «Für diese Klage hat sich der Ausdruck der “Vollstreckungsgegenklage” eingebürgert. Sie ist eine negative Feststellungsklage, gerichtet auf die Feststellung, darf der für vollstreckbar erklärte Anspruch nicht mehr besteht»; GEIB, *Rechtsschutzbegehren und Anspruchsbetätigung*, Monaco, 1909, 122.

³⁴⁷ Si segnala altresì l'originale ricostruzione proposta da BOVE, *L'esecuzione forzata ingiusta*, Torino 1996, 88 ss. secondo cui oggetto dell'opposizione all'esecuzione cd. di merito altro non è che un'azione inibitoria anticipata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.

³⁴⁸ È l'affermazione più diffusa in giurisprudenza, per la quale *ex multis* v. Cass. 21 agosto 2013, n. 19344, in *Foro it. Mass.* 2013, 613; Cass. 28 luglio 2011, n. 16610, in *Foro it. Mass.*, 2011, 624; Cass. 13 ottobre 2009, n. 21683, in *Foro it. Mass.*, 2009, 1332; Cass. 5 maggio 2009, n. 10296, in *Foro it. Mass.*, 2009, 587; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047, in *Foro it. Mass.*, 2009, 1415, in cui si esplicita che il «diritto di procedere ad esecuzione» è l'azione esecutiva, Cass. 24 aprile 2008, n. 10676, in *Foro it. Mass.*, 2008, 621, dove si qualifica l'opposizione ex art. 615 come azione di accertamento negativo, totale o parziale dell'azione esecutiva; in dottrina FURNO, *Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo*, cit., 136 s.; 140; 143 ss.; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, cit., vol. III, 337 s.; COSTA, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., 610; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli 1994, 781 s.; ORIANI, voce *Opposizione all'esecuzione*, cit., 598 ss.; VACCARELLA, *L'esecuzione forzata dal punto di vista del titolo esecutivo*, cit.,

La sentenza che accoglie l'opposizione accerta l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa, da cui consegue l'illegittimità dei singoli atti di esecuzione già compiuti, di cui verranno meno gli effetti con efficacia *ex tunc*³⁴⁹.

Nell'opposizione all'esecuzione alla sentenza straniera, e stante il divieto di riesame del suo contenuto, come si è sopra visto, possono essere opposti come motivi di «merito» soltanto i fatti sopravvenuti, ed in questo non vi è differenza con l'opposizione avverso l'esecuzione della sentenza italiana; in più, si potranno far valere le vicende della sentenza nell'ordinamento d'origine, ossia il venir meno dell'efficacia della sentenza straniera, per qualunque causa, che costituisce parimenti un fatto sopravvenuto³⁵⁰.

La sentenza che accerti l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, per fatto sopravvenuto, accerta l'inesistenza del diritto del creditore a

80 e *Opposizioni all'esecuzione*, cit., 7 s., con le specificazioni di cui *infra* nel testo; REDENTI, *Diritto processuale civile*, cit., III, 308; MANDRIOLI, *L'azione esecutiva. Contributo alla teoria unitaria dell'azione e del processo*, Milano, 1955, 397, 399, 405, 419 ss.; ID., voce *Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi*, cit., 394 ss. Vedi anche A. ROMANO, *L'azione di accertamento negativo*, Napoli, 2006, 136 ss.; TOMMASEO, *L'esecuzione forzata*, Padova, 2009, 256; ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto processuale civile*, III, 2, Padova, 1655.

³⁴⁹ FURNO, *Disegno sistematico*, cit., 65 ss.

³⁵⁰ Su questo punto, ha avuto di recente l'occasione di pronunciarsi la Cassazione, con la pronuncia del 12 aprile 2017, n. 9350, in *Foro it. Rep.* 2017, voce *Delibazione*, n. 17, con riferimento al regime del regolamento 44/2001. Vi si legge che qualora sia iniziata una esecuzione in Italia sulla base di un titolo esecutivo, giudiziale o negoziale, formatosi in uno stato membro dell'Unione e riconosciuto nell'ordinamento italiano, e sia successivamente intervenuta una decisione dello stato di formazione del titolo che abbia inciso su di esso privandolo dell'efficacia esecutiva o ridimensionandola, la riserva alla giurisdizione nazionale dell'esecuzione forzata (prevista dall'art. 22, n. 5, oggi l'art. 24, n. 5), non osta alla delibazione di tale successiva pronuncia dello stato estero, atteso che essa dispiega la sua incidenza non già in modo diretto sull'esecuzione forzata, ma sull'efficacia del titolo, e la sua utilizzazione, una volta riconosciuta, dovrà passare attraverso la necessaria investitura del giudice dell'esecuzione con l'apposito rimedio dell'opposizione all'esecuzione, cioè realizzando il monopolio della giurisdizione italiana sull'esecuzione forzata. La conclusione sembra coerente, nel sistema attuale, con quanto esposto nel testo: il fatto che l'esecuzione forzata si stia svolgendo in uno Stato membro non fa sì che la giurisdizione sulla controversia volta a dichiarare l'inesistenza del titolo per il quale si procede sia «attratta» dallo Stato di esecuzione: anzi, nel caso di specie si è ritenuta riconoscibile la pronuncia che decide sull'azione *ex par.* 767 ZPO intentata di fronte al *Landgericht*, il quale accoglie la domanda e dichiara l'inesistenza del credito perché le obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita erano state adempiute, benché la stessa sia idonea a paralizzare l'esecuzione forzata pendente in Italia. La Corte osserva correttamente che il titolo (stragiudiziale nella specie, ma le considerazioni valgono altresì per il titolo giudiziale) si è formato nell'ordinamento straniero e il provvedimento giurisdizionale del giudice dello Stato di formazione del titolo dispiega la sua incidenza non già in modo diretto sull'esecuzione forzata, ma sull'efficacia del titolo. La pronuncia, poi, dovrà essere fatta valere nell'ordinamento italiano tramite l'apposito rimedio dell'opposizione all'esecuzione, e soltanto l'esercizio della giurisdizione italiana così investita realizzerà l'incidenza sull'esecuzione forzata, rispettando il monopolio della giurisdizione sull'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 22, n. 5 sopra citato.

procedere in forza del titolo esecutivo straniero. Va tenuto conto che il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata è un diritto verso il singolo Stato al compimento dell'attività esecutiva. Si è visto all'inizio che l'attività esecutiva è una esternazione strettamente nazionale della forza dello Stato, in quanto ogni potere di aggressione, nei sistemi moderni, spetta esclusivamente allo Stato³⁵¹. Il contenuto della decisione sull'opposizione, allora, quantomeno nel sistema italiano, può conseguentemente descriversi in termini di accertamento del diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata *in Italia* in forza del titolo straniero, comprensivo di tutti i presupposti che condizionano l'esistenza di tale diritto (siano essi strettamente 'ostativi' alla circolazione del provvedimento come previsti dal Regolamento, siano motivi 'aggiuntivi' che hanno ad oggetto l'attuale esistenza del diritto sostanziale che si vuole tutelare con l'esecuzione)³⁵². In sostanza, l'oggetto non è solo l'efficacia esecutiva della sentenza straniera (come poteva ritenersi nel vecchio giudizio di *exequatur*) ma, più ampiamente, il *diritto di* procedere ad esecuzione *in forza* della sentenza straniera.

³⁵¹ Per il rilievo per cui l'azione esecutiva non è una situazione giuridica intercorrente tra creditore e debitore, ma a che il debitore abbia soltanto l'obbligo sostanziale nei confronti del creditore, CARNELUTTI, *Diritto e processo nella teoria dell'obbligazione*, in *Studi in onore di G. Chiovenda*, Padova, 1927, 221 ss.

³⁵² Sull'oggetto dell'opposizione all'esecuzione, si veda però da ultimo Cass. 30 marzo 2018, n. 7891, in *Foro it. Rep.*, 2018, voce *Arbitrato* [0480], n. 14, che nel decidere se le opposizioni all'esecuzione forzata rientrano nella competenza arbitrale cui sono devolute tutte le cause da parte di una clausola compromissoria riferita genericamente a qualsiasi controversia nascente da un determinato rapporto giuridico cui essa, ha ritenuto che l'opposizione all'esecuzione ex 615 c.p.c. fosse compromettibile in arbitri, osservando, da un lato, che essa si configura come un giudizio di accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente, dall'altro, però, afferma che essa ha ad oggetto il diritto sostanziale del creditore, per affermare che, al pari di ogni altro diritto patrimoniale, è liberamente disponibile, salvo che non sia previsto altrimenti dalla legge, e dunque che l'opposizione all'esecuzione può essere decisa dagli arbitri: «Ragionando diversamente si avrebbe che, in presenza di una clausola arbitrale, la domanda di accertamento negativo del credito azionato rientrerebbe nella competenza degli arbitri, se proposta preventivamente in via d'azione, e in quella dell'autorità giudiziaria ordinaria, se proposta dopo l'inizio dell'azione esecutiva, pur essendovi identità di *causa petendi* e di *petitum* sostanziale»; viceversa, non ha ritenuto compromettibili in arbitri le opposizioni agli atti esecutivi, in quanto la verifica dell'osservanza di regole processuali d'ordine pubblico riguarda diritti di cui le parti non possono mai liberamente disporre». Una tale ricostruzione, pur tenendo formalmente fermo il dettato tralatizio dell'oggetto dell'opposizione all'esecuzione come il diritto di procedere ad esecuzione forzata, come tale sicuramente rivolto verso lo Stato e dunque indisponibile, fa trasparire una preferenza per la ricostruzione dell'oggetto come l'esistenza del diritto sostanziale affermato dal creditore.

E, certo, un accertamento con tale effetto, limitato al diritto di procedere ad esecuzione forzata nel territorio dello Stato membro richiesto, non ha possibilità di circolare, a prescindere dalla natura della singola ragione spesa nell'opposizione³⁵³.

Questa conclusione si ritiene conforme alla norma di giurisdizione contenuta nell'art. 24, n. 5, del Regolamento, dalla quale si è ritenuto di desumere che non vi è ostacolo alla possibilità, da parte del giudice dello Stato in cui l'esecuzione è intrapresa, di conoscere delle questioni che escludono il diritto di procedere ad esecuzione forzata. La *ratio* della disposizione è chiara: nello Stato in cui si svolge l'esecuzione forzata, il giudice può conoscere delle ragioni che possano incidere sulla sua legittimità, tra le quali, senza dubbio, rientra la perdurante esistenza del diritto sostanziale. Ciò però al solo fine di «bloccare» l'esecuzione forzata in Italia, ossia al solo fine di negare il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata in Italia. Non si crede che, invece, l'ambito di applicazione di una norma sulla giurisdizione per l'esecuzione forzata possa essere esteso fino a ricomprendere la possibilità, per il giudice dello Stato dove si svolge l'esecuzione, di decidere sul diritto sostanziale oggetto della sentenza straniera, con effetti esportabili; ciò almeno nel caso in cui non esista un concorrente titolo di giurisdizione sul quale la propria decisione, adesso sì, anche nel merito della perdurante esistenza del diritto sostanziale consacrato nella sentenza straniera, e dunque, se si abbia giurisdizione *anche* sul diritto sostanziale sulla quale la sentenza ha inciso, e dunque sull'eccezione che lo coinvolge, e soltanto ove l'esame della giurisdizione, risolto in senso positivo, sia esplicito da parte del giudice dello Stato richiesto.

Riassumendo, ciò che si può decidere sulla base del titolo di giurisdizione assegnato dall'art. 24 n. 5, è soltanto l'inesistenza (o l'esistenza, con il rigetto), del diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo straniero. Il diritto a procedere ad esecuzione forzata è un diritto, a consistenza processuale, strettamente nazionale, ossia legato allo Stato membro in cui l'esecuzione si sta svolgendo o dovrebbe svolgersi, per domanda del creditore. La decisione che accorda, o nega, il

³⁵³ Nel senso che la decisione resa sull'opposizione all'esecuzione alla sentenza straniera resa ai sensi del § 794 ZPO non circola ed ha effetti limitati alla Germania, perché una decisione che accoglie l'opposizione dichiara inammissibile l'esecuzione forzata solo per la Germania, conf. AA.VV., *Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung*: ZPO Band 3: §§ 946-1117, EGZPO, GVG, EGGVG, UKlaG, *Internationales und Europäisches Zivilprozessrecht*, 5 Auflage, Monaco, 2017, *sub* § 1117 ZPO.

diritto di procedere ad esecuzione forzata in Italia non è una decisione di merito nel senso che si è visto nel primo capitolo della presente trattazione: è una decisione che non ha senso di circolare, perché non accerta altro che un diritto processuale relativo al singolo Stato richiesto, perché è quel tanto che concede la regola di giurisdizione posta dall'art. 24, n. 5.

Declinata o non esaminata la giurisdizione ulteriore da quella attribuita dall'art. 24 n. 5, l'accertamento del diritto sostanziale affermato è un mero accertamento *incidenter tantum*, ai fini della pronuncia sul diritto di procedere ad esecuzione forzata³⁵⁴. Sul piano dei limiti di efficacia della pronuncia, la sentenza italiana sul diritto sostanziale non avrà né per il diritto nazionale né ai fini della circolazione all'estero alcun effetto di giudicato quanto alla questione di esistenza o inesistenza del diritto sostanziale.

Viceversa, se il giudice adito, per mezzo dell'opposizione all'esecuzione, goda anche di un titolo di giurisdizione concorrente a quello del giudice d'origine per decidere sulle vicende che hanno nel frattempo interessato il diritto sostanziale già accertato nella sentenza straniera, soltanto allora potrà, applicando la medesima legge sostanziale applicata dal giudice d'origine, decidere nel merito con una piena efficacia di accertamento.

La conclusione si impone particolarmente per la pronuncia di rigetto dell'opposizione all'esecuzione, che dunque accerta l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione. Non è ammissibile che un rigetto dell'opposizione, accertando l'esistenza del diritto sostanziale affermato, sia idonea a sostenere ogni esecuzione forzata intrapresa in forza della decisione in tutti gli Stati membri: non si ritiene che la soluzione sia proporzionata alla finalità del sistema, tenuto conto dell'(unico) titolo di giurisdizione assegnato dal Regolamento al giudice dello Stato

³⁵⁴ Cfr. LIEBMAN, *Le opposizioni di merito*, cit., 183 e 184; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2014, 700, secondo il quale nel caso di opposizione di merito all'esecuzione «oggetto immediato del processo è sempre l'esistenza o non del diritto processuale di agire in via di esecuzione forzata, mentre la questione relativa all'esistenza o no del diritto rappresentato dal titolo è questione pregiudiziale che, alla stregua della regola generale enunciata dall'art. 34 c.p.c., dovrebbe essere conosciuta *incidenter tantum* senza autorità di giudicato». Per lo stesso a., tuttavia, «irrefrenabili esigenze di carattere pratico inducono però a ravvisare in questo caso una di quelle ipotesi in cui per volontà di legge la questione pregiudiziale deve essere conosciuta con autorità di cosa giudicata»; v. anche RECCHIONI, *Note sull'oggetto*, cit., 305 s.

richiesto, che, come si è più volte sottolineato, è strettamente relativo all'esecuzione forzata³⁵⁵.

³⁵⁵ Un ultimo punto è opportuno chiarire. È noto che il controllo del titolo della giurisdizione del giudice europeo che ha assunto la decisione è da lungo tempo escluso dal sistema di Bruxelles, ossia la giurisdizione sul merito del giudice dello Stato d'origine, al di fuori dei limitati casi di cui all'art. 45, lett. e) e del provvedimento provvisorio o cautelare, non costituisce una condizione per la circolazione della decisione. Ed infatti non si intende qui riproporre un controllo sulla giurisdizione del giudice dello Stato richiesto al fine della circolazione della pronuncia. L'art. 24, n. 5, è solo un indice che va a comporre la ricostruzione dell'oggetto dell'opposizione all'esecuzione come possibilità di cognizione del giudice dello Stato richiesto, al quale viene assegnata la giurisdizione per decidere, si crede, soltanto del diritto di procedere ad esecuzione forzata.

CAPITOLO TERZO

LE IPOTESI DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO E «LIMITAZIONE»

DEGLI EFFETTI ESECUTIVI DELLA DECISIONE STRANIERA

SOMMARIO: 1. Le ipotesi di sospensione-limitazione del processo esecutivo previste dal Regolamento; 2. La sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva del titolo straniero nell'opposizione fondata su motivi 'aggiuntivi'; 3. L'oggetto della sospensione di cui all'art. 51 e i suoi rapporti con le ipotesi dell'art. 44; 3.1. Puntualizzazioni sulla nozione autonoma di impugnazione della decisione nello Stato d'origine.

1. Le ipotesi di sospensione-limitazione del processo esecutivo previste dal Regolamento

L'art. 44 del Regolamento stabilisce che, *quando sia richiesto il diniego dell'esecuzione di una decisione*, su istanza della parte *contro cui è chiesta l'esecuzione*, «l'autorità giurisdizionale» dello Stato richiesto può:

- a) limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi;
- b) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia di cui determina l'importo;
- c) sospendere, in tutto in parte, il *procedimento* di esecuzione);

soggiunge, poi, al secondo paragrafo che «l'autorità competente dello Stato membro richiesto sospende il *procedimento* di esecuzione se l'esecutività è sospesa nello Stato membro d'origine»³⁵⁶.

³⁵⁶ Disposizioni analoghe, ma non identiche, tutte rubricate «Limitazione o sospensione dell'esecuzione» sono contenute nell'art. 23 del Regolamento 805/2004; nell'art. 23 del Regolamento 1896/2007 e nell'art. 23 del Regolamento 861/2007. Nel regolamento 805/2004 la possibilità di sospensione dal parte del giudice dello Stato richiesto è correlata ad un'impugnativa del titolo a monte che può concretarsi sia nell'impugnazione in senso tecnico della sentenza straniera certificata come titolo esecutivo europeo, sia nella istanza di rettifica o revoca per errore di cui all'art. 10 dello stesso Regolamento. Similmente, nell'art. 23 del Regolamento 1896/2006, nel caso in cui il convenuto abbia chiesto il riesame del decreto ingiuntivo europeo dinanzi allo Stato membro d'origine, nell'art. 23 del Regolamento 861/2007 nel caso in cui una parte abbia impugnato una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o se l'impugnazione è ancora possibile, o se una parte ha chiesto il riesame a norma dell'articolo 18. In tutti i regolamenti citati la lettera c), rispetto alla formulazione del Regolamento 1215/2012, specifica che la sospensione del procedimento di esecuzione può avvenire soltanto «in circostanze eccezionali»: la differenza

Si avverte subito che, per il momento, si prenderà in considerazione soltanto il caso della sospensione dell'esecuzione della decisione straniera che sia opposta in quanto siano sollevati, avverso la stessa, soltanto 'motivi ostativi' ai sensi dell'art. 45 del Regolamento. Il problema, infatti, delle cause di sospensione previste dal diritto interno per le opposizioni fondate su motivi 'aggiuntivi' è diverso ed ulteriore, e vi si farà cenno più avanti. Per il momento, si esamina ciò che pacificamente rientra nel campo di applicazione della norma, ossia la proposizione dell'istanza di sospensione nell'ambito di un'azione di diniego che, a prescindere dal momento temporale in cui è stata instaurata (e quindi delle forme utilizzate) contiene soltanto doglianze relative alla non riconoscibilità ed eseguibilità della decisione.

Appare preliminarmente necessario soffermarsi sul novero dei provvedimenti che possono essere disposti ai sensi dell'art. 44.

Visto il contenuto delle singole misure che possono pronunciarsi *sub* lettere a) e b), potrebbe forse più esattamente parlarsi di provvedimenti «sospensivi-limitativi», o comunque di contenuto non strettamente sospensivo.

Procedendo con ordine nell'analisi della disposizione, viene in rilievo la lettera a) ove prevede che, su istanza di parte, il giudice possa «limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti cautelari». La norma, dal punto di vista dell'interprete italiano, non è di immediata comprensione, in quanto sembrerebbe riferita alle misure conservative da emettere in sede di processo esecutivo. Infatti, in altri ordinamenti europei, quali il francese e il belga, le «*saisies conservatoires*» sono disciplinate nell'ambito della normativa riguardante il processo

può ritenersi foriera di conseguenze nell'interpretazione della norma di cui nel testo – si può cioè immaginare che la mera fondatezza della domanda di diniego nel nostro caso sia idonea a costituire un motivo di sospensione, benché di certo non costituisca una circostanza eccezionale che legittimerebbe una sospensione ai sensi dei regolamenti 805/2004, 1896/2006 ed 861/2007. Si esprime in senso positivo su un residuo ambito di operatività, nel Regolamento sul titolo esecutivo europeo, della sospensione *ex* art. 615 primo comma c.p.c. e 624 c.p.c. D'ALESSANDRO, *Prime applicazioni*, cit., 18, sul presupposto che la norma di cui all'art. 23 Regolamento 805/2004 disciplina le sole fattispecie di sospensione del processo esecutivo che sono conseguenza delle doglianze fatte valere nello Stato di origine (impugnazione, richiesta di rettifica o revoca del certificato), con la peculiarità per cui il potere sospensivo è attribuito eccezionalmente al giudice a valle, nell'attesa della definizione del procedimento a monte; mentre non sono comprese entro l'ambito applicativo della disposizione *de qua* le ipotesi di quiescenza del processo esecutivo derivanti da doglianze fatte valere nello Stato richiesto dell'esecuzione, che dovrebbero poter essere disciplinate dalla *lex loci executionis* in forza del generale rinvio operato dal Regolamento alla disciplina sull'esecuzione della legge dello Stato membro dell'esecuzione.

esecutivo, ed in Francia la competenza a pronunciarle è attribuita al giudice dell'esecuzione – ossia, il creditore in possesso di un titolo esecutivo può scegliere se procedere ad una misura conservativa o all'esecuzione. Non così, come noto, in Italia, dove la richiesta di un provvedimento cautelare avviene in ogni caso fuori dal processo esecutivo, al limite è preliminare e conservativa rispetto ad esso, ma comunque ne rimane distinta³⁵⁷. Probabilmente dunque il legislatore europeo, nella redazione della norma, si è riferito a misure che non trovano corrispondenti nella disciplina nazionale.

Volendo, però, ritagliare un ambito di applicazione della disposizione nel sistema italiano, necessariamente immaginando un contenuto «originale» dei provvedimenti, più ampio rispetto ad una sospensione *tout court*, si possono prospettare queste ipotesi:

(i) se il processo esecutivo non è ancora iniziato, cioè il debitore ha soltanto ricevuto la notifica dell'attestato (e/o del precetto) il giudice che conosce dell'azione di diniego o dell'opposizione al precetto può emettere un'ordinanza con la quale «limita l'esecuzione forzata alla fase 'conservativa'»³⁵⁸ ossia, ad esempio, in caso di espropriazione forzata, al pignoramento senza possibilità di procedere alle operazioni di alienazione dei beni pignorati, permettendo invece ogni altra attività preliminare e preparatoria della vendita; o alla custodia in caso di esecuzione per consegna o rilascio. Poiché ciò che è in esecuzione è la stessa decisione straniera, di cui si limita parzialmente l'efficacia, si concretizzerebbe insomma in un ordine destinato all'ufficiale giudiziario, senza spazio per la pronuncia di paralleli e diversi provvedimenti cautelari³⁵⁹;

³⁵⁷ Così D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo*, cit., 1063 s.

³⁵⁸ Se invece si ammettesse il potere di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo straniero (v. *infra*) si potrebbe immaginare l'emissione di un provvedimento di sequestro conservativo in corso di causa e contemporaneamente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

³⁵⁹ Sembra infatti che la previsione non consenta l'emissione di provvedimenti cautelari in senso proprio, ad esempio, di sequestro conservativo. Questa è una possibilità concessa al creditore dall'art. 40. Invece, qui si tratta di una «limitazione» dell'esecuzione forzata, che normalmente potrebbe essere cominciata e proseguita, domandata dal e concessa al debitore. Risulterebbe infatti ancor più complessa la configurazione per cui il giudice del diniego investito della domanda di sospensione da parte del debitore emetta un provvedimento, ad esempio, di sequestro conservativo sul bene, ciò che però non «limiterebbe» di per sé il potere di procedere ad esecuzione forzata. Senza contare che la possibilità di concedere provvedimenti «cautelari» porterebbe con sé il rischio di veder concessi provvedimenti con effetti anche di condanna o anticipatori, ed in questo caso non si vede che tutela sia per il debitore – perché è a ciò che si

(ii) se il processo esecutivo è iniziato, il giudice dell'esecuzione può sospendere *ex art. 624 c.p.c.* l'avanzare del procedimento subito dopo la sua fase 'conservativa' come sopra individuata³⁶⁰.

L'art. 44 lett. a) consentirebbe, insomma, al giudice dell'esecuzione una maggiore ampiezza di misure rispetto al mero ordine di totale stasi delle operazioni (del resto, si veda l'art. 626 c.p.c., ultimo inciso).

La lettera b) prevede, poi, che il giudice, sempre in base ad una valutazione discrezionale, possa subordinare l'esecuzione ad una costituzione di una garanzia da esso determinata.

Rappresenta un'inversione rispetto alla disposizione già nota al sistema Bruxelles (art. 46, par. 3, Regolamento 44/2001). Quel sistema prevedeva la necessità di una dichiarazione di esecutività e l'impossibilità, finché pendeva l'opposizione all'*exequatur*, di procedere ad esecuzione forzata. Quest'ultima poteva però essere autorizzata, subordinandola alla concessione di garanzia, valutando *prima facie* l'insussistenza delle ragioni ostative all'esecuzione ed il rischio di infruttuosità dell'esecuzione. All'opposto, in un sistema di automatica esecutorietà, il giudice potrà subordinare l'esecuzione a cauzione o a garanzia. Il Considerando n. 31 si esprime infatti così: «Nel contesto dell'opposizione all'esecuzione di una decisione dovrebbe essere possibile per le autorità giurisdizionali dello Stato membro richiesto, nel corso dell'intero procedimento di opposizione, anche in fase di impugnazione, consentire che si proceda all'esecuzione purché ne siano previsti limiti o siano costituite garanzie».

Infine, la previsione di cui alla lettera c) attribuisce all'«autorità giurisdizionale» il potere generale di sospendere, in tutto o in parte, il «procedimento», locuzione che, avuto riguardo anche alle altre versioni linguistiche

deve aver riguardo – l'emissione di un provvedimento anticipatorio. Per «limitare» l'esecuzione forzata da parte di un giudice diverso dal giudice dell'esecuzione, allora, a pena di non dare alcuna attuazione alla norma nel nostro ordinamento, si deve optare per una soluzione come quella proposta nel testo.

³⁶⁰ Così già A. ROMANO, *Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento*, cit., 189, nota 216, che ha interpretato l'analoga norma contenuta nell'art. 23 del Regolamento 1896/2007 nel senso che essa conferisca al giudice dell'esecuzione il potere di sospendere l'espropriazione forzata dopo il pignoramento. In questo caso, ossia quando il processo esecutivo è iniziato, se non si ammette che la lettera c) consenta anche la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, è difficile dire che la lettera a) abbia un autonomo ambito di applicazione rispetto all'ipotesi di cui alla lettera c) (ma sul punto v. meglio *infra*).

del Regolamento, non può che essere interpretata come riferita al *singolo* processo di esecuzione *già iniziato*.

In tutte e tre le ipotesi, in difetto di indicazioni da parte del legislatore europeo, che non esige alcuna condizione specifica, il potere sarà verosimilmente esercitato in base, da un lato, ad un'indagine sulla fondatezza, *prima facie*, dell'azione di diniego, dall'altro, avuto riguardo alle conseguenze pregiudizievoli, per entrambe le parti, derivanti dalla prosecuzione o dal temporaneo arresto del procedimento³⁶¹. La norma non sembra infatti esigere la verifica della sussistenza di un vero e proprio *periculum in mora*, ma solo il *fumus* di fondatezza della domanda di diniego, condizione che (almeno questa) deve ritenersi insita nella parola 'può'.

Presupposto indefettibile è sempre l'istanza del debitore – ebbene, stante che un'azione di opposizione dev'essere già pendente, senza dubbio l'opposizione e l'istanza di sospensione potranno essere presentate contestualmente³⁶².

Il secondo paragrafo dell'art. 44 fa conseguire alla momentanea perdita di esecutività della decisione nello Stato d'origine, e quindi in carenza del requisito «positivo» della sussistenza del carattere esecutivo della decisione richiesto dall'art. 39 del Regolamento, la necessità della correlativa sospensione del procedimento di esecuzione nello Stato di destinazione³⁶³.

³⁶¹ Similmente, cioè, alle valutazioni dei «gravi motivi» di cui al nostro art. 624 c.p.c. Per la tesi che attribuisce un rilievo centrale alla fondatezza dell'opposizione (maggiormente adottata dalla dottrina tradizionale, v. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, rist. 1966, 502; BUCOLO, *Il processo esecutivo ordinario*, Padova, 1994, 100) ed un rilievo soltanto accessorio o eccezionale al pregiudizio (che spesso viene ritenuto in *re ipsa* nel subire l'esecuzione) e per la ricostruzione delle diverse posizioni in ordine al bilanciamento e all'importanza che assumono i due requisiti, si veda LONGO, *Contributo allo studio della sospensione nel processo esecutivo*, Vol. I, Pisa, 2018, 107 ss. e ivi ampi riferimenti. La giurisprudenza tende invece ad includere nella valutazione del giudice anche una riflessione sulla gravità del pregiudizio che subirebbe l'esecutato dalla prosecuzione dell'azione creditoria (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19487, in *Dejure*), assieme ad una parte della dottrina: si vedano *ex multis* PROTO PISANI, *Lezioni*, cit., 701; LUISO, *Sospensione del processo di esecuzione forzata*, EdD, XLII, Milano, 1990, 63 ss; BOVE, in BALENA-BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006, 300; OLIVIERI, *L'opposizione dell'esecuzione*, in *Riv. esec. forz.* 2003, 244.

³⁶² Con riferimento all'art. 23 del Regolamento sull'ingiunzione europea di pagamento, KROPHOLLER, cit., 1044.

³⁶³ La *Gesetz* cit. di implementazione nell'ordinamento tedesco del Regolamento 1215 disciplina l'ipotesi rinviando ai §§ 775, commi 1 e 2 e 776 ZPO, il primo che prevede l'analogo caso in cui sia presentata copia di una decisione esecutiva in cui si evinca che è stata annullata la sentenza da eseguire o la sua provvisoria esecutività, oppure che l'esecuzione è stata dichiarata inammissibile o ne è stata disposta la sospensione; il secondo riguardo all'annullamento delle misure esecutive già adottate.

In questo caso la sospensione non è un provvedimento discrezionale adottato dal giudice dello Stato richiesto³⁶⁴ che sospende una decisione altrimenti automaticamente esecutiva, ma una decisione «dovuta» resa da qualsiasi «autorità competente» (così, letteralmente, la disposizione) dello Stato richiesto, che altro non fa che recepire la sospensione già disposta nello Stato di origine del titolo esecutivo³⁶⁵.

Dato il carattere dovuto della sospensione (che invero avrebbe potuto essere prevista con una formulazione più felice da parte del legislatore europeo, in modo da chiarirne la vera e propria automaticità, ossia svincolandola dalla necessità di una pronuncia) qualsiasi sia l'autorità abilitata alla sospensione secondo il diritto dello Stato ove si svolge l'esecuzione, anche se sia un'autorità amministrativa o un ufficiale giudiziario (nei sistemi *bailiff-oriented*, come individuati nel par. 3.2 del primo capitolo di questo lavoro), essa può pronunciarla.

Se la differenza di formulazione induce a ritenere che l'«autorità giurisdizionale» cui si riferisce il primo paragrafo della norma³⁶⁶ debba necessariamente presentare il requisito della «giurisdizionalità» (cfr. par. 2.1. del primo capitolo del presente lavoro), altra questione problematica è l'individuazione della competenza, in particolare se ad adottare i provvedimenti debba o possa essere il giudice del diniego, il giudice dell'opposizione al precetto o il giudice dell'esecuzione³⁶⁷.

³⁶⁴ Naturalmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine può intervenire sia ad opera del giudice di un procedimento che si assume non concluso (ad esempio la decisione straniera è assimilabile ad una nostra sentenza non definitiva o un'ordinanza provvisoria di condanna) sia ad opera del giudice dell'impugnazione cui sia sottoposta la decisione, sia ad opera del giudice del giudizio di merito che segua eventualmente al provvedimento cautelare straniero posto in attuazione in Italia.

³⁶⁵ Conf. DICKINSON-LEIN, op.cit.,431.

³⁶⁶ La *Gesetz* tedesca di implementazione delle norme regolamentari, inserendo il § 1115 ZPO, comma 6, disciplina così la sospensione di cui all'art. 44, par. 1, del Regolamento: «Über den Antrag auf Aussetzung oder Beschränkung der Vollstreckung und den Antrag, die Vollstreckung von der Leistung einer Sicherheit abhängig zu machen (Artikel 44 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012), wird durch einstweilige Anordnung entschieden. Die Entscheidung ist unanfechtbar».

³⁶⁷ Secondo DICKINSON-LEIN, cit., 431, deve essere la disciplina nazionale a stabilire quale sia l'autorità giurisdizionale cui sottoporre la richiesta, e questa «will be generally the court that also has competence in regard to an application to refuse enforcement pursuant of Art. 47»: tuttavia non è così per i Paesi, come l'Italia, in cui la competenza per la sospensione è attribuita in via funzionale al giudice dell'esecuzione (salvo il caso dell'opposizione a precetto, sulla cui applicabilità v. *infra*). Gli stessi aa. sottolineano come l'unico limite alla disciplina nazionale è nella ipotesi in cui a conoscere delle richieste di sospensione non sia un'autorità giurisdizionale.

Non sembra vi siano impedimenti a ritenere che nell'ordinamento italiano la decisione sulla sospensione possa anzitutto essere adottata dal giudice dell'esecuzione quando essa sia iniziata, di talché l'art. 44 assume una configurazione molto simile all'art. 624 c.p.c. dove richiede, ai fini della sospensione da parte del giudice dell'esecuzione, l'avvenuta introduzione del giudizio di opposizione all'esecuzione e una specifica istanza di parte per la sospensione.

Se tale potere spetti anche al giudice dell'opposizione³⁶⁸ quando essa non sia ancora cominciata, cioè al giudice che abbiamo visto coincidere con il giudice dell'opposizione a precetto *ex* art. 615 primo comma c.p.c.; nonché, nel caso in cui il giudice del diniego non coincida con il giudice *ex* art. 615 primo comma c.p.c. in quanto l'attestato è stato notificato prima del precetto, e il debitore abbia immediatamente proposto l'azione di diniego fondata soltanto su motivi ostativi. (il giudice dell'azione di diniego invece, dipende dalla soluzione della più generale questione se, nell'ambito di un'azione proposta sollevando motivi ostativi, sia configurabile, anche avverso la chiara lettera della norma, una sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo straniero, ossia una sospensione che intervenga prima dell'inizio del processo esecutivo, quando esso sia soltanto «minacciato», con la notifica (anche solo) dell'attestato o del precetto³⁶⁹.

Non può venire in aiuto la disciplina previgente: proprio con riguardo alla disciplina della sospensione, è evidente che in un sistema in cui era il decreto di

³⁶⁸ In alcuni ordinamenti, tuttavia, il giudice dell'opposizione all'esecuzione coinciderà con il giudice dell'esecuzione – ed entrambi coincideranno con il giudice del diniego dell'esecuzione comunicato alla Commissione *ex* art. 75. La norma, trattando di 'autorità giurisdizionale' senza individuare specificamente il giudice del diniego, probabilmente ha inteso richiamare tutte le possibilità che nell'implementazione interna siano state adottate dagli Stati membri.

³⁶⁹ Tra i pochi autori che hanno sollevato il quesito, cfr. A. ROMANO, *Il procedimento europeo di ingiunzione*, cit. 190, in nota, ammette che qualora ciò sia previsto dallo Stato richiesto la sospensione *ex* art. 615, primo comma, c.p.c., sia applicabile. *Contra* D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo*, cit., 1064, osserva che «Parimenti, con riferimento al reg. n. 1215/2012 sembrerebbe da escludere un'interpretazione dei requisiti di cui all'art. 44 finalizzata a consentire che nello Stato richiesto dell'esecuzione possa essere ottenuta non già una sospensione del processo esecutivo già iniziato ma, piuttosto, la sospensione dell'esecutività del titolo. Se il presupposto da cui si muove è che l'efficacia esecutiva sulla base della quale si attivano gli organi esecutivi dello Stato membro è quella conferita nello Stato di origine allora dovrebbe spettare solo a quest'ultimo ordinamento sospendere la valenza». Conferma M FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., 280 ss. con riferimento ai Regolamenti 805/2004, 1896/2006 e 861/2007. Si osserva peraltro che, se si dovesse far riferimento alla lettera della norma, anche nell'ipotesi di cui all'art. 44, par. 2, ossia anche quando l'esecutività è sospesa nello Stato d'origine, sembrerebbe impossibile sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e non soltanto il processo esecutivo *medio tempore* iniziato.

exequatur ad attribuire l'esecutività alla decisione straniera la sospensione aveva ad oggetto gli effetti del decreto di *exequatur* e non la decisione straniera in sé, né il singolo processo esecutivo, e dunque competente ai fini del Regolamento risultava soltanto la Corte d'appello funzionalmente competente per l'opposizione all'*exequatur*.

La proponibilità di un'istanza di sospensione si può porre anche nell'ambito di un giudizio sul solo riconoscimento, qualora la decisione abbia nel frattempo ottenuto l'efficacia esecutiva nel Paese d'origine. Anche quest'ultima ipotesi, anche se forse dalla limitata ricorrenza nella pratica, non è comunque di scarso rilievo, poiché in effetti, se il debitore è a conoscenza del processo conclusosi all'estero e dell'emissione di una decisione che sia, nel caso limite, *manifestamente* sprovvista dei requisiti per essere riconosciuta ed eseguita (poiché ad esempio emessa in violazione delle competenze protettive) lo spazio per un'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo benché ancora non in pendenza di processo esecutivo, insomma *ante causam* non si vede se non accompagnata da una domanda di diniego del riconoscimento, prima della minaccia dell'esecuzione, di talché l'unica opzione percorribile per assegnare al possibile futuro esecutato tale possibilità è quella di cumularla ad una domanda di diniego³⁷⁰. La Suprema Corte aveva deciso³⁷¹, nella vigenza del sistema antecedente, che la sospensione del procedimento per l'esecuzione della sentenza straniera che poteva essere concessa ai sensi dell'art. 37, par. 1, Regolamento 44/2001 dal giudice dello Stato membro davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro se la decisione in questione è impugnata, ha efficacia ordinatoria e natura *lato sensu*

³⁷⁰ Similmente con riguardo all'analogia norma contenuta nell'art. 23 del Regolamento 1896/2006 sull'ingiunzione europea, LUIPOI, *Art. 23*, in BIAVATI, *Commentario al Reg. Ce n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, in *Nuove leggi civ. comm.* 2010, 462 ss., che ritiene non sia necessario proporre una vera e propria opposizione all'esecuzione e che la richiesta di sospensione possa essere presentata anche prima dell'inizio dell'esecuzione nelle forme del rito cautelare uniforme, o, in alternativa, attraverso la presentazione di una mera istanza del debitore al giudice dell'esecuzione.

³⁷¹ Cass. 24 novembre 2015, n. 23974, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2017, 395. Nel caso di specie, è stato dichiarato inammissibile dalla competente corte d'appello il ricorso presentato da una società italiana al fine di ottenere, in via principale, la sospensione del procedimento e/o del provvedimento di riconoscimento, nonché dell'esecutività di una sentenza francese di condanna al pagamento di una somma, atteso che, secondo la Corte, se non sono formulate conclusioni di merito nell'atto di opposizione, non basta un mero riferimento incidentale, in premessa, alla riforma del decreto, per introdurre nel *thema decidendum* anche la richiesta di revoca della dichiarazione di efficacia.

cautelare (in analogia con l'art. 337 c.p.c.) e non può costituire, di per sé sola, il *petitum* sostanziale di un'opposizione alla dichiarazione di esecutività di una sentenza straniera, se non accompagnata dalla domanda di revoca della declaratoria stessa, cui è strumentale.

Il vuoto normativo è insomma evidente. Nel sistema del Regolamento – nell'ambito cioè di un'azione di diniego fondata soltanto su motivi ostativi – non è previsto il potere di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione da parte del giudice dello Stato richiesto, cioè non è concepita la sospensione prima dell'inizio dell'esecuzione forzata, ed è comprensibile soltanto se si immagina che il legislatore europeo si sia appiattito – ossia non si sia posto questioni ulteriori – sul diversissimo sistema precedente, in cui sospendere l'efficacia esecutiva della decisione straniera *significava* sospendere l'efficacia del decreto di *exequatur*. Con l'odierna equiparazione tra titoli esecutivi, invece, sparisce il *medium* del decreto di esecutività, e dunque si pone il non secondario problema dell'ammissibilità di un potere del giudice italiano di sospendere ciò che si chiama l'efficacia esecutiva del titolo straniero.

La lettera della norma dell'art. 44, lett. c), è difficilmente superabile quando sia proposta un'azione di diniego pura e dunque non si possano avanzare dubbi sull'applicabilità della disposizione al caso di specie, perché la sospensione viene regolata in via diretta dal testo regolamentare.

La decisione proveniente da un diverso Stato membro avrebbe in questo senso una forza esecutiva addirittura «maggiore» della decisione interna, la cui efficacia esecutiva può ben essere sospesa prima dell'inizio dell'esecuzione. Il solo giudice abilitato a sospendere l'efficacia della decisione è il giudice dell'impugnazione della pronuncia del suo Stato d'origine (si veda *infra* sull'art. 51) – ma anche in quel caso non è certo che l'autorità di destinazione possa sospendere l'efficacia esecutiva del titolo in sede di azione di diniego pura o di opposizione al precetto, ossia quando l'esecuzione non è ancora cominciata, data l'identica formulazione letterale.

La decisione che non sia più impugnabile nel suo Stato d'origine potrà invece senz'altro essere posta in esecuzione in Italia, residuando soltanto la possibilità di limitarla alla fase conservativa (art. 44, lett. a)) o di subordinarla ad idonea garanzia (art. 44 lett. b)). Infatti, almeno il potere limitativo di cui alle ipotesi a) e b) deve essere ammesso, a meno di: (i) interpretare in parziale abrogazione la

proponibilità dell'istanza di sospensione nell'«azione di diniego» *ex* art. 46, in quanto l'azione di diniego, come visto, è ben instaurabile prima dell'inizio dell'esecuzione forzata (ii) non rinvenire alcuna differenza tra il provvedimento *ex* 44 a) e il provvedimento *ex* 44 b), poiché entrambi «sospenderebbero» il procedimento esecutivo già iniziato limitandolo al «momento conservativo»³⁷².

In sintesi si può ritenere possibile «limitarla» ma non del tutto «sospenderla». Il vero e proprio potere di sospensione è riservato al giudice dell'esecuzione soltanto una volta che l'esecuzione forzata sia iniziata. La conclusione non è soddisfacente poiché la situazione, nel caso di decisione straniera, è sufficientemente diversa rispetto ad un'opposizione all'esecuzione avverso una decisione italiana: avverso la decisione straniera sono spendibili dei motivi ulteriori che dovrebbero evitare l'ingresso della decisione nello Stato, in quanto non idonea all'automatica eseguibilità. Perciò, si ritiene non sia incompatibile con la *ratio* del sistema la possibilità sospendere, in attesa della definizione del giudizio sulla riconoscibilità ed eseguibilità, l'efficacia esecutiva che si presume automatica del titolo straniero – sebbene al momento la lettera della norma appaia difficilmente superabile.

In ordine al vuoto di disciplina descritto e al suo rapporto con i principi di equivalenza, di parità di trattamento, in ultima analisi sulla giustizia intrinseca del sistema, non potrà che attendersi una pronuncia chiarificatrice della Corte di Giustizia.

2. La sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo straniero nell'opposizione fondata su motivi 'aggiuntivi'

È emerso da quanto sinora esposto che il legislatore europeo non ha previsto (quantomeno espressamente) nessuna ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo da parte del giudice che conosce delle «opposizioni» fondate su motivi ostativi. Ossia, si può ritenere, secondo l'interpretazione che si è ritenuta la più aderente al testo della norma, che l'art. 44 assegni il potere al giudice adito per il «rigetto dell'esecuzione» a norma della sezione 3, sottosezione 2, quindi al giudice

³⁷² Sono casi marginali, infatti, quelli di processo esecutivo che inizia *senza* il compimento di atti conservativi (come ad esempio la nomina dell'incaricato nell'esecuzione di obblighi di fare o la distruzione di quanto realizzato in inadempimento di un obbligo di non fare).

adito per anche solo in un'azione di diniego dell'esecuzione, ma che in questo caso i provvedimenti da esso adottabili siano solo quelli «limitativi» di cui alle lettere a) e b), o, al più, impedire l'avvio dell'esecuzione preannunciata con il precetto impugnato, mentre al giudice dell'esecuzione spetterà di adottare il provvedimento *strictu sensu* sospensivo di cui alla lettera c).

Si potrebbe cioè dire che, regolando la sospensione del processo esecutivo, il legislatore europeo ha avuto riguardo principalmente alla finalità cautelare dell'istituto della sospensione, più che ad un coordinamento tra cognizione ed esecuzione che consentisse a quest'ultima di attendere l'esito dei giudizi *lato sensu* impugnatori³⁷³.

Sicché, rimasto fuori dalla disciplina europea, il problema della ammissibilità di una sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo straniero, si pone nell'ambito tutto interno di un'opposizione al precetto fondata su motivi 'aggiuntivi'.

Come noto, ai sensi dell'art. 623 c.p.c., «l'esecuzione non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione». Secondo l'opinione tradizionale, la disposizione appena richiamata enuncia una regola di portata generale, in virtù della quale la competenza a sospendere il processo esecutivo spetta in via esclusiva al giudice dell'esecuzione in quanto tale, a nulla rilevando l'incidenza, sulla sua determinazione, della sospensione dell'esecutività del titolo fatto valere³⁷⁴. La norma, tuttavia, contempla una clausola di salvezza, per effetto della quale la competenza del giudice dell'esecuzione in materia sospensiva subisce talune

³⁷³ Sulle due funzioni della sospensione nel processo esecutivo, quella cautelare in senso lato e quella, diversa, di raccordo tra cognizione ed esecuzione, simile per certi versi a quella esplicita dall'art. 295 c.p.c., v. già FURNO, *La sospensione*, cit., 47 ss; in seguito CARPI, *Sospensione dell'esecuzione*, in *Enc. Giur.* XXIX, Roma, 1993, 2; RECCHIONI, *L'impedimento dell'efficacia del titolo esecutivo nell'opposizione ex art. 615, 1° co., c.p.c.*, in *Riv. esec. for.* 2008, 383 ss.

³⁷⁴ Cfr. Cass., 7 agosto 1991, n. 8598, in *Foro it. Rep.*, 1991, voce *Esecuzione in genere*, n. 63; Cass., 2 maggio 1975, n. 16918. In dottrina, cfr. FURNO, *La sospensione del processo esecutivo*, Milano, 1956, 103, secondo cui dalla lettera dell'art. 623 c.p.c. «è agevole dedurre...che la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine alla sospensione è una competenza esclusiva ed assoluta per ragioni di funzione: ossia, una competenza funzionale»; *contra, ex multis*, SATTA, *Commentario*, cit., 502 s., per il quale «la sospensione è da escludere quando questa doveva essere chiesta, per legge, ad altro giudice»; BUCOLO, *La sospensione nell'esecuzione*, Milano, 1963, 120, che, più precisamente, afferma che la norma in commento non disciplina i «limiti della sospensione», ma piuttosto fissa «i «limiti del potere del giudice dell'esecuzione» il quale può essere chiamato a pronunciarsi sulla sospensione solo ed in quanto non sussista analogo potere dalla stessa norma riservato direttamente alla legge o al giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo».

limitazioni. L'art. 623 citato prescrive, infatti, in deroga alla regola generale sopra enunciata, che la sospensione può altresì essere disposta «dalla legge» o «dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo».

In punto di rapporti tra il potere sospensivo del giudice dell'esecuzione e potere sospensivo del giudice dell'impugnazione, gli interpreti modulano l'ampiezza dell'oggetto del provvedimento del giudice competente a sospendere, cioè del giudice dell'impugnazione, in base al momento in cui viene emessa la decisione, affermando che, se la sospensione viene disposta prima dell'inizio dell'esecuzione, essa colpirà la *vis executiva* del titolo giudiziale impugnato; se invece viene disposta dopo il suo inizio, essa inciderà soltanto sull'esecuzione³⁷⁵.

Secondo queste premesse, non sembra potersi negare che, una volta che abbia avuto inizio l'esecuzione forzata, il giudice dell'esecuzione disponga del potere attribuitogli dal combinato disposto degli artt. 615, comma, 2, 619 e 624 c.p.c., se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli artt. 615 e 619 c.p.c. fondata su motivi 'aggiuntivi' o potremmo oggi dire 'ordinari', di sospensione c.d. «interna» per concorrenza di «gravi motivi», su istanza di parte, con cauzione o senza. Un tale potere discrezionale è di identica natura a quello concesso al giudice dello Stato richiesto *ex art. 44 lett. c)* e non dovrebbe essere in alcun modo incompatibile con le norme regolamentari, quando la valutazione della gravità dei motivi si attesti sul *fumus* dell'opposizione all'esecuzione ed eventualmente sul *periculum* della singola procedura di esecuzione. In parole più chiare, l'ipotesi tipica di sospensione del processo esecutivo, ad esecuzione già iniziata ed in pendenza di un'opposizione *ex art. 615, comma 2, o 619 c.p.c.*, è regolata dalla *lex loci executionis* e non sembra porre problemi o presentare caratteristiche peculiari qualora la decisione posta in esecuzione provenga da un altro Stato, in quanto il potere attribuito al giudice dell'esecuzione è limitato al processo esecutivo iniziato³⁷⁶. La sospensione nell'opposizione all'esecuzione, infatti, lascia in vita gli atti già compiuti e soltanto inibisce la prosecuzione del «processo» esecutivo, permettendo il raccordo ed il

³⁷⁵ Cfr., *ex multis*, ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile e il progetto del senato sul giudice di pace*, Padova, 1991, 168; FERRI, *In tema di esecutorietà della sentenza e inibitoria*, in *Riv. dir. proc.* 1993, 562; LUISO, *Diritto processuale civile*, III, cit., 395; MONTELEONE, *Esecuzione provvisoria*, *Aggiorn.*, *Digesto civ.*, Torino, 2000, 370.

³⁷⁶ Conf. D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo*, cit., 1065.

coordinamento con l'incidente di cognizione. Essa ha ad oggetto la *singola* esecuzione forzata (ed ha dunque un oggetto più limitato – secondo un'opinione – rispetto all'opposizione a precetto), limitandosi a conservare lo stato esistente in attesa della definizione del processo di merito, mai potendo incidere su esecuzioni diverse da quella in corso³⁷⁷.

Ugualmente, non è possibile escludere che operino i casi di sospensione *ex lege*, ipotesi di sospensione automatica e priva di discrezionalità (ad es. ai sensi dell'art. 601 c.p.c.), siccome imposta da esigenze già valutate dal legislatore, ed attinente alle vicende dell'esecuzione forzata così come è regolata in via esclusiva dall'ordinamento dello Stato membro (art. 47, par. 2 del Regolamento) né sembra in alcun modo incompatibile l'applicabilità dell'art. 624 *bis*, che si occupa della possibilità di sospensione su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo.

Infine, non sembrano rinvenibili differenze con la disciplina interna, con ogni annessa questione, dell'impugnazione del provvedimento di sospensione e estinzione del processo esecutivo qualora l'esecuzione forzata sia condotta in forza di un titolo straniero; salvo, probabilmente, qualche differenza non solo di carattere pratico nella disciplina del rilievo d'ufficio in ordine all'esistenza del titolo esecutivo, alla corrispondenza degli importi pretesi con quelli indicati nel titolo, alla persistenza della titolarità del credito: su ciò si rimanda alle regole sull'onere della prova e sul rilievo d'ufficio che si è tentato di delinare nel capitolo secondo, par. 3.4.2.³⁷⁸

³⁷⁷ L'orientamento è pacifico. Si veda *ex multis* in giurisprudenza, limpidamente Cass. 27 dicembre 2004, n. 24045, in *Foro it. Rep.* 2004, voce *Esecuzione in genere*, 76: «Gli effetti della sospensione dell'esecuzione, sia essa disposta dal legislatore, sia essa conseguenza del provvedimento emesso dal giudice ai sensi dell'art. 624 c.p.c., sono comunque circoscritti entro l'ambito del processo esecutivo in corso (nel quale detto provvedimento è destinato ad incidere), e non influiscono, viceversa, sull'azione esecutiva resa astrattamente possibile dal medesimo titolo, né sugli altri procedimenti esecutivi eventualmente promossi sulla base di questo, tale essendo il principio di diritto enucleabile dal disposto dell'art. 626 del codice di rito (a mente del quale «quando il processo esecutivo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto»), la cui portata è, appunto, quella di limitare la vicenda sospensiva al solo concreto esercizio dell'azione così come sviluppatasi in seno ad uno specifico procedimento».

³⁷⁸ Anche da ultimo, la Cassazione, 22 giugno 2017, n. 15605, ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia il «potere/dovere» di verificare d'ufficio, e a prescindere da una opposizione del debitore, l'esistenza del titolo esecutivo e la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso (già Cass. 19 maggio 2011, n. 11021; Cass. 26 marzo 2003, n. 4491; Cass. 9 luglio 2001, n. 9293). In quel caso la controversia verteva sulla possibilità per il debitore di impugnare con reclamo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiarava improcedibile il procedimento esecutivo ritenendo il credito estinto, e la Corte ha affermato che nei casi in cui il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità (o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di

Piuttosto, come anticipato, è necessario valutare più attentamente se residuo lo spazio applicativo per le ipotesi in cui la sospensione è operata da un giudice diverso dal giudice dell'esecuzione, inibendo l'efficacia esecutiva del titolo, e cioè per la sospensione del giudice dell'opposizione a precetto (art. 615 primo comma c.p.c.).

La questione è ora se si possa ritenere «compatibile» con il sistema regolamentare ai sensi dell'art. 41, comma 2, il potere, tutto interno al sistema nazionale, del giudice dell'opposizione al precetto «pura» di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo in presenza di una apparente fondatezza dei motivi 'aggiuntivi' sollevati³⁷⁹.

Come noto, infatti, con la modifica dell'art. 615, primo comma, c.p.c.³⁸⁰, si è colmato il vuoto normativo in ordine alla possibilità, per il debitore, di avvalersi di uno strumento per impedire il pignoramento (i cui effetti una volta realizzati sono irreversibili) ed attribuisce al giudice un potere di inibitoria, che letteralmente avrebbe ad oggetto «l'efficacia esecutiva del titolo». L'inibitoria prende il posto dei

definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; diversamente, se adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunciare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo, che resta perciò pendente, è impugnabile con il reclamo ai sensi dell'art. 624 c.p.c. Al fine di distinguere tra le due ipotesi deve ritenersi decisivo indice della natura definitiva del provvedimento la circostanza che con esso sia disposta (espressamente, o quanto meno implicitamente, ma inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati. Nel senso che il giudice dell'opposizione ad esecuzione può sempre rilevare il venir meno del titolo, la sua sussistenza costituendo una condizione dell'azione esecutiva (da ultimo: Cass. ord. 6 settembre 2017, n. 20868; in precedenza: Cass. 13 marzo 2012, n. 3977; Cass. ord. 3 febbraio 2015, n. 1925; Cass. 28 luglio 2011, n. 16610, tutte in *Dejure*), mentre il giudice dell'esecuzione può sempre compiere anche di ufficio (Cass. 27 gennaio 2017, n. 2043, in *Dejure*) quegli accertamenti sulla sussistenza delle imprescindibili condizioni dell'azione esecutiva e dei presupposti del processo esecutivo, quelli cioè in mancanza - anche sopravvenuta - dei quali quest'ultimo non può con ogni evidenza proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali (e va chiuso anticipatamente, al di là e a prescindere di ogni espressa previsione normativa di estinzione), da ultimo Cass. 27 giugno 2018, n. 16904, in *Dejure*.

³⁷⁹ Nemmeno la norma dell'art. 41, comma 2, è dirimente per risolvere la questione: essa infatti parla di «motivi» di sospensione, *i.e.* di condizioni alle quali può sospendersi il processo esecutivo – il che non è esattamente coincidente con il «tipo» di potere sospensivo, ossia con l'effetto del provvedimento di sospensione che il giudice può emettere.

³⁸⁰ Con la l. 14 maggio 2005, n. 80, su cui v. SCARSELLI, *Brevi note sulle modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. 80 del 2005*, in *Foro it.*, 2005, V, 171.

provvedimenti *ex art. 700 c.p.c.*³⁸¹, che la Corte di cassazione aveva ammesso fossero ammissibili in carenza di una misura tipica³⁸².

In relazione alla formulazione utilizzata dal legislatore, si sono contrapposti due orientamenti sulla latitudine del potere attribuito al giudice dell'opposizione a precetto: da un lato, sulla scorta del dato normativo, si ritiene che tale forma di sospensione incida sull'astrattezza del titolo esecutivo, impedendo quindi al creditore non solo di proseguire nel processo esecutivo che ha occasionato il provvedimento sospensivo, ma anche di utilizzare il titolo esecutivo per promuovere nuove iniziative di recupero forzato³⁸³; dall'altro, taluni si interpreta in maniera restrittiva la suddetta locuzione, ritenendo che – contrariamente a quanto pacificamente affermato in relazione all'inibitoria disposta dal giudice dell'impugnazione – l'ordinanza di sospensione emanata in sede di opposizione pre-esecutiva possa unicamente impedire l'avvio dell'esecuzione preannunciata con il precetto impugnato, ma non possa impedire al creditore procedente di coltivare distinte ed ulteriori procedure esecutive in virtù del medesimo titolo³⁸⁴.

In realtà, secondo l'impostazione accolta in questa trattazione, se al giudice dell'opposizione all'esecuzione (e si è visto quali siano i motivi a sostegno di un'opposizione a precetto «pura») è consentito di decidere su doglianze di merito, è difficile non riconoscere nel «più» – il potere di negare il diritto di procedere ad esecuzione forzata conoscendo, sebbene solo incidentalmente, del diritto sostanziale – il «meno» ossia la momentanea inibitoria del diritto di procedere ad esecuzione forzata³⁸⁵.

³⁸¹ Nel senso che dalla introduzione novella risulti escluso il ricorso ai provvedimenti d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*, CARPI, *Sospensione dell'esecuzione*, cit., 2; CAMPEIS-DE PAULI, *Le esecuzioni civili*, cit., 399 s.; PANZAROLA, *I provvedimenti d'urgenza dell'art. 700 c.p.c.*, in CARRATTA (a cura di), *I provvedimenti cautelari*, cit., 899.

³⁸² Cass. 23 febbraio 2000, n. 2051, in *Foro it.*, 2000, I, 1833 ss. e in *Riv. esec. forz.*, 2000, 649 ss., con nota di CATALDI, *La tutela cautelare del debitore nell'opposizione a precetto per il giusto processo civile: necessità costituzionale della sospensione ex art. 700 c.p.c. e dell'efficacia esecutiva del titolo*.

³⁸³ ARIETA-DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, in *Trattato di diritto processuale civile*, in MONTESANO-ARIETA (a cura di), III, Padova, 2007, 281; CAPPONI, *Lineamenti del processo esecutivo*, Modena, 2010, 377; RECCHIONI, *L'impedimento*, cit., 385.

³⁸⁴ BOVE, in BALENA-BOVE, *Le riforme*, cit., 302 ss.

³⁸⁵ D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo*, cit., 1064-1065, ritiene invece che «La possibilità, per il giudice dello Stato richiesto, di sospendere l'esecutività del titolo esecutivo proveniente da altro Stato membro, così come non è ammissibile in forza delle previsioni del reg. n. 1215/2012, pare da escludere anche in forza della *lex fori*. Ciò per l'assorbente ragione per cui, nello Stato richiesto dell'esecuzione, non si produce *ex novo* ma semplicemente si riverbera

Se si è determinato che l'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione della sentenza straniera (sia che contenga soltanto motivi ostativi sia che contenga motivi 'aggiuntivi') ha un contenuto identico a quello dell'opposizione all'esecuzione della sentenza italiana, ossia l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata in Italia – quale che sia la soluzione accolta rispetto alla questione interpretativa sui limiti di efficacia del provvedimento di sospensione in caso di opposizione al precetto – l'ambito di efficacia della sospensione può incidere (ossia, è compatibile con il sistema europeo anche qualora coincida) sull'astrattezza del titolo esecutivo (o meglio, privando temporaneamente il titolo di efficacia esecutiva in Italia), impedendo al creditore l'avvio di qualunque possibile esecuzione.

Data la soluzione accolta, avranno altresì cittadinanza i dubbi interpretativi di maggiore complessità, propri del sistema interno e non diversi nel caso in cui la decisione provenga da un diverso Stato membro, intorno al problema della competenza a sospendere e dell'oggetto della sospensione nell'ipotesi in cui la relativa istanza sia proposta con l'opposizione a precetto, ma nel tempo necessario per deciderla il creditore abbia dato avvio all'esecuzione³⁸⁶.

l'efficacia esecutiva conferita dallo Stato di origine ed è dunque solo e soltanto quest'ultimo ordinamento che tale efficacia può far venir meno, sospendere o limitare». In conformità alle conclusioni accolte in questo lavoro, però, un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emesso dal giudice italiano avrà comunque, necessariamente, effetto soltanto con riferimento al territorio italiano, non incidendo, quindi, sull'efficacia esecutiva in sé del titolo, la quale sospensione «generale» o se si vuole «totale» rimarrebbe appannaggio dell'autorità d'origine. In altre parole, la sospensione ex art. 615, primo comma, c.p.c., ha effetto sulla porzione di efficacia esecutiva del titolo in Italia.

³⁸⁶ Sul punto si riscontrano due principali indirizzi. Il primo, che pone al centro il criterio temporale dell'inizio dell'esecuzione, quale momento di irreversibile cesura tra le vicende del precetto e quelle strettamente esecutive, ritiene che il pignoramento escluda ogni efficacia dell'istanza di sospensione a suo tempo avanzata e che permangano in vita soltanto le questioni di stretta esecuzione, da delibarsi solo da parte del giudice della sospensione (così CAPPONI, *Lineamenti*, cit., 379); il secondo, svalutando il tenore letterale delle norme, propende per il mantenimento di ogni potere sospensivo in capo al giudice dell'opposizione, anche nell'eventualità che il creditore abbia deciso di chiedere il pignoramento (in questo senso ORIANI, *La sospensione*, cit., 239; in termini anche RECCHIONI, *L'impedimento*, cit., 384 ss.)

3. L'oggetto della sospensione di cui all'art. 51 e i suoi rapporti con le ipotesi di cui all'art. 44

L'art. 51³⁸⁷ prevede che l'autorità giurisdizionale davanti alla quale è presentata una domanda di diniego dell'esecuzione o è proposta un'impugnazione avverso la decisione sull'istanza di diniego (ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50) può sospendere il *procedimento* se la decisione è stata impugnata con un mezzo d'impugnazione *ordinario* nello Stato membro d'origine o se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo caso, l'autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale l'impugnazione deve essere depositata³⁸⁸. Il potere di sospensione può dunque esercitarsi anche in assenza di effettiva pendenza del giudizio impugnatorio nel paese d'origine³⁸⁹.

La disposizione non tratta genericamente, come l'art. 44 par. 1, dell'autorità giurisdizionale del paese d'origine, ma riguarda, espressamente, il giudice del diniego dell'esecuzione, adito mediante un'azione *ex art. 46*³⁹⁰.

La previsione si presenta dunque tecnicamente indipendente dall'art. 44, in quanto prevede letteralmente la sola sospensione del giudizio di diniego, e *non* la sospensione dell'esecuzione forzata, ipotesi che invece ricade nell'art. 44 lettera c).

Così strutturata, non si possono non avanzare seri dubbi sulla correttezza tecnica della norma. Non si vede, infatti, la *ratio* di sospendere l'azione di diniego che abbia ad oggetto l'accertamento sui motivi ostativi ma non l'esecuzione forzata condotta sulla base della decisione ancora impugnabile o già impugnata nello Stato

³⁸⁷ Il medesimo potere è attribuito dall'art. 38 all'autorità giurisdizionale davanti alla quale è invocato il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro, che può sospendere il giudizio se la decisione è impugnata nello Stato membro d'origine (senza specificare che il mezzo di impugnazione debba essere ordinario) ovvero se, parallelamente al giudizio in cui si domanda il riconoscimento in via incidentale, è stato instaurato un giudizio di diniego del riconoscimento o di accertamento dell'avvenuto automatico riconoscimento. Sull'art. 38, v. D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del Regolamento 1215/2012*, in BESSO-FRUS-RAMPAZZI-RONCO, cit., 333, note 23 e 24.

³⁸⁸ La norma prosegue al secondo paragrafo: «Quando la decisione è stata emessa in Irlanda, a Cipro o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato ordinario ai fini del paragrafo 1».

³⁸⁹ Sebbene non sia prevista una sanzione espressa per la mancata proposizione dell'impugnazione e deposito in giudizio, può facilmente inferirsi che in caso di non ottemperanza al termine il provvedimento di sospensione sia revocato.

³⁹⁰ La disposizione non ha una corrispondenza diretta nel Regolamento 44/2001, in quanto la disposizione che ivi prevedeva la sospensione a causa dell'impugnazione della decisione (art. 46) riguardava il procedimento di concessione dell'*exequatur*.

d'origine. L'unico scopo che potrebbe individuarsi è quello di attuare il coordinamento tra i due giudizi, assegnando la «precedenza» al giudizio di impugnazione nello Stato d'origine. Ma un effetto così determinato, non accompagnato anche dalla sospensione del processo esecutivo che invece potrebbe continuare indisturbato, si traduce nella mera esigenza di risparmiare attività processuale (l'accertamento della sussistenza o insussistenza di motivi ostativi), in sostanza integrando una sospensione «per economia processuale». Infatti, in caso di mancata sospensione del giudizio di diniego, il rischio maggiore sarebbe quello di accertare l'insussistenza di motivi di rifiuto al riconoscimento di una decisione che potrebbe essere caducata in sede di impugnazione, e quindi che l'esecuzione forzata sia compiuta sulla base di una decisione poi annullata. Ma se comunque, anche in caso di sospensione del giudizio di diniego, si può procedere indisturbati ad esecuzione forzata, questo rischio non viene evitato. Ancora, se invece fossero accertati motivi di diniego che quindi impediscono di procedere ad esecuzione forzata, non sembra affatto inutile accertare che una decisione non ha i requisiti per essere eseguita nello Stato richiesto nel frattempo che essa sia soggetta ad impugnazione. Se anche poi essa dovesse essere annullata, si è evitata o comunque bloccata in un momento anteriore l'esecuzione forzata di una decisione che era in ogni caso insuscettibile di esecuzione nello Stato richiesto.

Appare dunque che ad una disposizione così formulata sia impossibile attribuire un senso che non si riduca al risparmio di attività processuale, una *ratio* che risulta piuttosto insoddisfacente e dal modesto significato se comparata ai rischi di una sospensione del giudizio di diniego non accompagnata da una correlativa sospensione della possibilità di procedere ad esecuzione forzata sulla base della decisione soggetta ad impugnazione nello Stato d'origine.

Ciò conduce a ritenere che la sospensione (quantomeno) del processo esecutivo in corso³⁹¹ debba conseguire *in re ipsa* alla pronuncia di sospensione del giudizio di diniego: diversamente, della norma sfugge il significato.

Su cosa significhi il termine «impugnazione» per la norma in esame si rinvia al paragrafo successivo: si vorrebbe soltanto qui precisare che, nel nuovo sistema,

³⁹¹ Il problema della possibilità della sospensione non del singolo processo esecutivo già iniziato ma l'efficacia esecutiva della decisione si è già visto e si ripropone qui identico in carenza di norme europee che lo concedano.

sarebbe opportuno considerare come impugnazione la pendenza all'estero del giudizio di merito che sia seguito ad un provvedimento provvisorio o cautelare, oltre che un rimedio analogo al nostro reclamo.

Un'altra strada è ritenere che questa sospensione, che si è detta necessaria, rientri nell'art. 44, ossia se i provvedimenti sospensivo-limitativi di cui all'art. 44 possano essere adottati sulla base di un'azione di diniego che sollevi (non solo la sussistenza di motivi ostativi ma) la circostanza dell'avvenuta o possibile impugnazione della decisione nello Stato di origine.

Si noti però che la sospensione di cui all'art. 51 prescinde dall'istanza di parte, che invece è espressamente richiesta dall'art. 44. Ciò significa che il giudice potrà procedere d'ufficio alla sospensione sol che abbia notizia dell'impugnazione o che rilevi la pendenza del termine³⁹².

Il provvedimento di sospensione è anche in questo caso adottato con un certo un margine di discrezionalità: se il giudice «può», si intende che la pronuncia sulla sospensione costituisca una possibilità e non un effetto necessario della proposizione dell'impugnazione nello Stato estero.

Si è da parte di alcuni sostenuto che la previsione di una discrezionalità non consente di spingersi ad intendere che il giudice del paese di destinazione debba compiere una delibazione, benché sommaria, sulla fondatezza dei motivi di impugnazione, perché il divieto della revisione nel merito impedirebbe il compimento di qualsiasi valutazione sul *fumus boni iuris* dell'impugnazione promossa all'estero³⁹³. In realtà, ciò che è precluso al giudice dello Stato d'origine dall'art. 52 è la revisione nel merito della *decisione*. La delibazione sulla fondatezza dell'impugnazione proposta altrove implica sì una conoscenza incidentale «del merito», ma non della decisione, bensì della *causa*, per cui è da ritenersi ammissibile che il giudice valuti la fondatezza dei motivi d'impugnazione³⁹⁴. Diversamente, non

³⁹² Nel senso che l'art. 51 vada interpretato in combinato disposto con l'art. 44, e che quindi anche il primo richieda un'istanza di parte dell'esecutato che alleggi di aver impugnato o di voler impugnare la decisione nell'ordinamento di origine, SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia*, cit., 410.

³⁹³ Così SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia*, cit., 408 s.

³⁹⁴ Come sostiene BIAVATI, *L'esecutorietà delle decisioni*, cit., 194, ove testualmente: «se si convince che vi potrebbero essere elementi sufficienti per immaginare una diversa decisione in sede di impugnazione, può imporre una sosta al processo di esecuzione». Nello stesso senso anche CAMPEIS-DE PAULI, *Le esecuzioni civili*, Padova, 2007, 449, ove si sostiene che la valutazione debba estendersi ad una delibazione prognostica della possibilità di riforma, nello

si potrebbe individuare un contenuto autonomo di una simile discrezionalità – perché si dovrebbe ammettere una valutazione congiunta del mero fatto della proposizione o proponibilità dell'impugnazione con la fondatezza dell'azione di diniego, ma non si vede la differenza con l'ipotesi di sospensione ai sensi dell'art. 44.

Si può soltanto aggiungere che, di certo, un fattore da considerare per il giudice che conosce dell'istanza *ex art. 51*, potrà essere la concessione di una sospensione *ex art. 44* ³⁹⁵ qualora si tratti di giudici diversi; nonché ricordare che nell'interpretazione della Corte di Giustizia, sull'art. 38 della Convenzione di Bruxelles, il giudice della sospensione può prendere in considerazione, nella decisione relativa ad una istanza di sospensione, solo le allegazioni ed eccezioni che la parte che ha proposto l'opposizione non era in grado di far valere dinanzi al giudice dello Stato di origine, e invece non può tener conto di argomenti che sono già stati sottoposti al giudice straniero, nonché dei mezzi di difesa di cui quest'ultimo non aveva conoscenza al momento di adottare la sua decisione, poiché la parte che ha proposto l'opposizione aveva trascurato di farli valere³⁹⁶.

Per quanto riguarda il delicato problema dell'impugnabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento di opposizione, la nostra giurisprudenza formatasi sulla Convenzione di Bruxelles (art. 38) ha sostenuto che esso non avrebbe carattere decisorio, ma meramente ordinatorio (in quanto rivolto a regolare il processo senza pronunciare sulla pretesa dedotta in giudizio), e non sia pertanto suscettibile di impugnazione ma soltanto revocabile dal giudice che lo ha emesso, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso in Cassazione in cui si censuri la mancata sospensione³⁹⁷.

Infine, una recentissima pronuncia della Suprema Corte italiana³⁹⁸ pur se resa relativamente ad una pronuncia sottoposta al previgente regime del Regolamento 44/2001 offre lo spunto per una notazione dal punto di vista delle formalità necessarie per la prosecuzione del giudizio di diniego e/o del processo

Stato di emissione, sulla scorta di quanto in quella sede deducibile, secondo l'ordinamento di provenienza.

³⁹⁵ Così DICKINSON-LEIN, *op.cit.*, 496.

³⁹⁶ Corte di Giustizia, 4 ottobre 1991, C-183/90, *Van Dalfsen*, in *Raccolta*, 1991, I, 4743.

³⁹⁷ Si fa riferimento a Cass. 15 dicembre 1995, n. 12835, in *Giust. civ. mass.* 1995, 123; Cass. 16 luglio 1994, n. 6704, in *Giust. civ. mass.* 1994, 972.

³⁹⁸ Cass. 20 giugno 2018, n. 16290, in *ilprocessocivile.it*, con nota di FIENGO.

esecutivo qualora questo sia sospeso a motivo dell'impugnazione nello Stato d'origine. Nel caso di specie, la Corte d'appello aveva sospeso il giudizio *ex art. 43* Regolamento 44/2001 (avente ad oggetto la delibazione della sentenza straniera) in applicazione dell'art. 46 dello stesso Regolamento, poiché la decisione straniera oggetto del giudizio era stata sottoposta ad impugnazione. Successivamente, in seguito alla riforma della pronuncia da parte del giudice d'appello d'origine, che aveva caducato un capo della sentenza che consisteva in una pronuncia di condanna alla restituzione di un titolo, il giudizio veniva riassunto. Ebbene, per quanto qui interessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto che presupposto indefettibile per la prosecuzione del giudizio fosse la presentazione dell'attestato previsto dall'allora vigente art. 54 relativo, tra l'altro, all'esecutività della decisione. La conclusione si può esportare nel sistema attuale. Pur risultando non corretto uno degli argomenti portanti dell'impianto argomentativo della pronuncia, fondato sull'effetto sostitutivo dell'appello (italiano), che dunque avrebbe espunto dal mondo giuridico la decisione riformata³⁹⁹, resta fermo che a seguito di impugnazione della decisione e ai fini di riassumere il giudizio di diniego, si può ritenere che la parte interessata sia onerata produrre un nuovo attestato emesso, questa volta, dal giudice dell'impugnazione, sia che l'abbia sostituita con la propria pronuncia con effetto sostitutivo, sia che non si sia prodotto alcun effetto sostitutivo ma la decisione sia in ogni caso stata o riformata in tutto o in parte. Probabilmente, la parte che agisce in riassunzione potrà essere dispensata dalla produzione di un nuovo attestato soltanto nel caso in cui l'impugnazione sia rigettata in rito e la decisione straniera confermata.

3.1. Puntualizzazioni sulla nozione autonoma di impugnazione nello Stato d'origine

Ai sensi degli artt. 38 e 51, si è detto che il giudizio (in via principale o incidentale, positivo o negativo) di accertamento dei motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione e i giudizi di impugnazione delle relative decisioni possono essere sospesi se la decisione straniera è oggetto di gravame «con un mezzo

³⁹⁹ Quando, in realtà, in virtù del principio dell'estensione degli effetti, la Corte avrebbe dovuto, semmai, indagare gli effetti dell'appello straniero cui era stata sottoposta la decisione.

di impugnazione» nello Stato d'origine. L'art. 51 ulteriormente specifica che il mezzo di impugnazione debba essere «ordinario»⁴⁰⁰, ed aggiunge il caso in cui il termine per proporre il mezzo non sia ancora scaduto. In questa ipotesi, il giudice adito per il diniego dell'esecuzione può anche fissare un termine entro cui l'impugnazione non ancora pendente deve essere proposta nello Stato membro d'origine. Per la stessa ragione, su istanza di parte, può essere sospeso il processo esecutivo ai sensi dell'art. 44 c): si è visto che sebbene il Regolamento pecchi di una simile puntualizzazione, deve ritenersi che la caratteristica di non definitività della decisione nello Stato d'origine possa costituire un motivo che rientra nella clausola generale, e che si aggiunge alla valutazione del *fumus*.

Per quanto riguarda il presupposto di applicazione della norma, la distinzione fra mezzi ordinari e straordinari di impugnazione non è nota a tutti gli ordinamenti⁴⁰¹ e, anche quando lo è, non è infrequente che la stessa tipologia di mezzo di impugnazione riceva qualificazione opposte (così è, ad esempio, per il ricorso per cassazione che è considerato mezzo straordinario in Francia e impugnazione ordinaria negli altri sistemi continentali⁴⁰²). La Corte di Giustizia sin

⁴⁰⁰ Nella nuova versione del Regolamento 1215/2012 non si è sanata quella che si riteneva essere un'impresione contenuta nel testo italiano del Regolamento 44/2001, il cui l'art. 37 non qualificava come «ordinario» il mezzo di impugnazione, creandosi così l'impressione che il potere sospensivo potesse essere esercitato in caso di riconoscimento anche se si fosse trattato di un mezzo straordinario di impugnazione. In realtà, nelle altre versioni linguistiche del Regolamento 44/2001, il termine «ordinario» compariva anche nell'art. 37 (v. al riguardo BOSCHIERO, *La nozione di mezzo ordinario di impugnazione ai sensi degli artt. 30 e 38 della Convenzione di Bruxelles del 1968*, in *La Convenzione giudiziaria di Bruxelles del 1968 e la riforma del processo civile italiano*, Milano 1985, 97 ss.; DE CRISTOFARO, *Presupposti e rimedi per il provvedimento che "sospende" l'opposizione all'exequatur o il riconoscimento di sentenza comunitaria*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 1998, 746), e la stessa Corte di Giustizia ha implicitamente avvalorato l'idea che debba trattarsi di un mezzo di impugnazione ordinario accomunando la norma alla corrispondente presente nella Convenzione di Bruxelles, dove pure si faceva riferimento al mezzo di impugnazione ordinario (22 novembre 1977, C-43/77, *Industrial Diamond Supplies*, in *Raccolta*, 1977, 2175). Nel Regolamento 1215/2012, invece, sparisce il riferimento all'impugnazione «ordinaria» anche nelle altre versioni linguistiche, dunque in definitiva si può ritenere che fosse una scelta consapevole del legislatore. Sul significato di questa scelta, v. *infra* nel testo, in relazione alla differenza data dal fatto che solo nell'art. 51 si fa riferimento anche al mezzo di impugnazione non ancora proposto (ma per cui non sia ancora scaduto il termine); in considerazione di ciò era già nettamente prevalente l'opinione secondo cui la sospensione del procedimento sia regolata esclusivamente dall'odierno art. 51 ove sia chiesto il riconoscimento in via principale mentre l'art. 38 si applichi solo in caso di riconoscimento richiesto in via incidentale (v. in tal senso GEIMER-SCHUETZE, cit. 515, KROPHOLLER, op.cit., 379, Relazione SCHLOSSER, 173; in senso contrario GAUDEMET-TALLON, cit., 289).

⁴⁰¹ Così già nella Relazione SCHLOSSER, 195 e 204.

⁴⁰² Si veda per l'evoluzione storica dei sistemi, IMPAGNIATIELLO, *Il concorso tra cassazione e revocazione. Contributo allo studio della formazione e dell'impugnazione del giudicato*, Napoli, 2003, 29 ss.

dalle prime pronunce ha così optato per l'introduzione una nozione autonoma di «mezzo ordinario», caratterizzata da due elementi: (i) dal fatto che il gravame «possa comportare l'annullamento o la riforma della decisione di cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione» e che (ii) «debba essere proposto, nello Stato d'origine, entro un termine fissato per legge che comincia a decorrere in seguito alla decisione stessa»⁴⁰³.

Nessuna importanza dovrebbe invece attribuirsi all'eventuale effetto sospensivo del mezzo sull'esecutività della decisione. Del resto, da quest'ultimo punto di vista, è chiaro che ove la proponibilità del mezzo o la sua proposizione comporti sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione non vi è spazio per l'applicazione della norma ma soltanto per l'art. 44 (2).

Alla stregua dei criteri dettati dalla Corte di Giustizia, va senz'altro considerata ordinaria l'impugnazione corrispondente alla tipologia del ricorso per cassazione (quale che sia la qualifica imposta dal diritto nazionale), e all'opposto straordinari i mezzi, quali la nostra revocazione *ex artt.* 395 nn. 1-2-3-6 c.p.c., fondati su vizi occulti della sentenza e proponibili entro un termine a decorrenza non predeterminata, collegata alla conoscenza dei vizi medesimi⁴⁰⁴.

Ancora, ordinaria dovrebbe essere considerata (e così suscettibile di imporre la sospensione del procedimento di opposizione avviato all'estero avverso l'esecuzione di una sentenza italiana d'appello), l'impugnazione per revocazione delle decisioni della Cassazione *ex art.* 391 *bis* c.p.c., se si tiene conto che, pur non avendo effetto sospensivo del passaggio in giudicato, essa è proponibile entro un termine a decorrenza determinata (un anno dalla pubblicazione della sentenza o sessanta giorni dalla sua notifica).

⁴⁰³ Corte di Giustizia, 22 novembre 1977, C-43/77, *Industrial Diamond Supplies*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 1978, 183 ss, punti 24 ss.: «l'espressione 'mezzo ordinario' va intesa nel senso che essa designa ogni gravame che appartenga all'iter normale d'un processo e che costituisca, di per sé, uno sviluppo processuale che ciascuna parte può ragionevolmente prevedere».

⁴⁰⁴ È dubbio se vi si possa comprendere anche l'esperimento nello Stato d'origine della decisione di un'opposizione all'esecuzione o di rimedio analogamente strutturato come diretto all'accertamento dell'inefficacia del titolo esecutivo oppure della sopravvenuta estinzione del credito: dubbio che andrebbe risolto in senso negativo non trattandosi in alcun modo di procedimento diretto ad annullare o riformare la decisione. In tal senso CONSOLO, *Limiti alla esecuzione di decisioni straniere*, cit., 108 nota 37; *Contra* DE CRISTOFARO, *Presupposti e rimedi*, cit., 757.

Il criterio voluto dalla Corte di Giustizia esigerebbe che il termine dell'impugnazione decorresse «in seguito alla decisione stessa». Si è notato che esso può creare problemi applicativi nei casi in cui il termine dell'impugnazione decorra solo dalla notifica della decisione⁴⁰⁵ come è, ad esempio, per il reclamo cautelare *ex art. 669 terdecies* c.p.c., cui non si applicherebbe il termine lungo decorrente dal deposito *ex art. 327* c.p.c.⁴⁰⁶. In realtà – a parte il fatto che la decisione che si vuol porre in esecuzione deve comunque essere stata notificata al debitore, in base all'art. 43 – la circostanza non vale a trasformare l'impugnazione in mezzo straordinario con termine a decorrenza predeterminata, se si tiene conto che la parte interessata (*i.e.* la parte istante) è sempre in grado di far decorrere il termine notificando la decisione al debitore⁴⁰⁷.

È comunque opinione diffusa quella secondo cui l'elemento del termine e della sua decorrenza abbia rilevanza solo se l'impugnazione non sia ancora stata proposta: se essa sia già pendente, si darebbero in ogni caso i presupposti per l'applicazione della norma, a prescindere dal carattere ordinario o straordinario del mezzo⁴⁰⁸. In realtà la distinzione è spiegabile se si ha riguardo alla differenza tra l'art. 38, che per il giudizio di riconoscimento in via incidentale ammette la sospensione solo se l'impugnazione sia stata *già* proposta, e l'art. 51 che la accorda anche se l'impugnazione è soltanto proponibile: un'accorta dottrina ha sottolineato che, in effetti, l'importanza che il mezzo sia ordinario si vede solo nel secondo caso, in cui la sospensione per la mera proponibilità di un mezzo straordinario non può essere ammessa⁴⁰⁹.

⁴⁰⁵ DE CRISTOFARO, *op.ult.cit.*, 758 ss. In senso contrario, vale a dire nel senso che per «emanazione» della decisione possa intendersi anche «notifica» se dalla medesima dipende la decorrenza del termine, cfr. SCHLOSSER, 201.

⁴⁰⁶ La Cassazione ha di recente chiarito che invece si applica il termine lungo *ex art. 327* c.p.c. all'ordinanza emessa all'esito del procedimento sommario di cognizione, v. Cass. 27 giugno 2018, n. 16893, in *judicium.it*.

⁴⁰⁷ DE CRISTOFARO, *Presupposti e rimedi*, cit., 759, propende invece in tal caso per la fissazione di un termine per la proposizione dell'impugnazione in applicazione della seconda parte del primo comma dell'art. 51 (allora art. 46 del Regolamento 44/2001).

⁴⁰⁸ BOSCHIERO, *La nozione di mezzo ordinario*, cit., 102 s., DE CRISTOFARO, *Presupposti e rimedi*, cit., 755 s., KROPHOLLER, *op.cit.*, 381, Relazione SCHLOSSER, 201, BGH 12 giugno 1986, in *RIW* 1986, 814.

⁴⁰⁹ Così MERLIN, *Commentario*, cit.

CONCLUSIONI

Le pagine che precedono si sono dedicate allo studio delle «opposizioni» proponibili nell'ordinamento italiano avverso l'esecuzione della decisione proveniente da un diverso Stato membro dell'Unione europea, nel sistema del Regolamento 1215/2012.

Diverse perplessità applicative derivano dall'assenza di norme interne di implementazione del Regolamento – ed infatti, in altri Paesi, sono risolte dal legislatore; molte altre domande, però, hanno portata generale, ed implicano una presa di posizione sul significato del principio di mutuo riconoscimento, sulla latitudine della giurisdizione attribuita al giudice dello Stato membro e sull'oggetto dei giudizi di opposizione al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni straniere.

Per alcuni dei numerosi interrogativi posti dal sistema si è proposta una soluzione.

Si è reso, anzitutto, necessario tratteggiare i caratteri dell'automatico riconoscimento e dell'automatica eseguibilità della decisione straniera, inquadrando la nozione di decisione idonea a circolare, nozione uniforme che la Corte di Giustizia ha elaborato a partire dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, arricchita e specificata dalle nuove previsioni del Regolamento in tema di provvedimenti provvisori o cautelari. Si è così pervenuti ad una distinzione tra i requisiti «positivi» che una decisione deve presentare (l'attinenza alla materia civile e commerciale; la provenienza da un'autorità giurisdizionale; il carattere contenzioso; l'avvenuta previa notificazione delle decisioni emesse *inaudita altera parte* e l'emissione da parte del giudice del merito del provvedimento provvisorio o cautelare, cui si aggiunge il carattere esecutivo affinché la decisione sia suscettibile di automatica eseguibilità) e i requisiti «negativi», ossia i motivi ostativi previsti dall'art. 45 i quali – come opportunamente chiarito dal Regolamento – sono identici sia per il riconoscimento sia per l'esecuzione.

I secondi si sono definiti «dinamici», in quanto vengono in rilievo soltanto in caso di azione instaurata nello Stato richiesto, alternativamente da parte di chi vuol valersi della decisione, per sentire dichiarare l'assenza di motivi ostativi, o da

parte di colui contro il quale la decisione si vuol far valere, per farne accertare la sussistenza.

I requisiti «positivi» devono, invece, formare anzitutto oggetto di verifica da parte del giudice dello Stato d'origine, il quale li deve «certificare» per mezzo dello strumento dell'attestato previsto dall'art. 53 del Regolamento.

Dal punto di vista della disciplina dell'esecuzione forzata della decisione proveniente da un diverso Stato membro, è risultato quindi opportuno chiarire la natura e la funzione dell'attestato rilasciato dal giudice d'origine, anche dal punto di vista della sua valenza probatoria e della contestabilità di quanto in esso contenuto. Si è ritenuto che i requisiti positivi non possano essere verificati d'ufficio da parte dell'autorità richiesta dell'esecuzione o del giudice davanti al quale la pronuncia sia fatta valere che, in assenza di contestazioni, deve ritenere la decisione automaticamente riconosciuta. Invece, in sede di azione di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione essi dovranno far parte della cognizione e dell'accertamento del giudice dello Stato richiesto, il quale non può ritenersi vincolato alle risultanze dell'attestato. L'attestato, all'interno del processo potrà, al più, potrà fungere da mera prova documentale a favore della parte che richiede il riconoscimento o l'esecuzione, cui potranno essere opposte altre risultanze documentali.

Si è giunti così all'esame dei rimedi oppositori. Le «opposizioni» si sono indicate al plurale nel titolo del lavoro perché è sin da subito emersa con chiarezza la coesistenza dei rimedi relativi al riconoscimento e di quelli relativi al «diniego dell'esecuzione», e all'interno di questi ultimi, le due possibili «anime» del diniego all'esecuzione: i motivi ostativi di cui all'art. 45 e i motivi 'aggiuntivi' propri del diritto nazionale. Individuate le tipologie, i presupposti e il contenuto delle azioni previste dal Regolamento, si è verificata l'efficacia preclusiva delle pronunce che hanno ad oggetto il solo riconoscimento sulle azioni relative all'esecuzione del titolo straniero, e su queste ultime si è poi concentrata l'attenzione.

L'azione di diniego dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 46, è proponibile «Su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione». La parte contro cui è chiesta l'esecuzione, nel sistema del Regolamento, è chi riceve la notifica dell'attestato emesso ai sensi dell'art. 53. Si è quindi dovuto distinguere, a secondo del momento in cui l'azione di diniego è proposta, tra un'azione di diniego «pura», instaurata

subito dopo aver ricevuto la notifica dell'attestato, avvenuta, in ipotesi, prima della notifica del precetto, che può o non può avvenire contestualmente sulla sola base di motivi ostativi *ex art. 45*, dall'azione instaurabile in seguito alla notifica del precetto, nelle forme dell'opposizione al precetto *ex art. 615*, primo comma, c.p.c., che può contenere, questa volta, sia motivi ostativi sia motivi 'aggiuntivi'; infine, successivamente all'inizio dell'esecuzione, si dovrà proporre un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., anch'essa dal possibile «doppio contenuto».

A partire dall'indicazione contenuta nella previsione dell'art. 42, par. 2, per il quale «i motivi di diniego o di sospensione dell'esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro richiesto si applicano nella misura in cui non sono incompatibili con i motivi di cui all'articolo 45», si sono individuati i motivi propri del diritto nazionale che possono essere sollevati per contestare l'esecuzione della decisione straniera, che si sono detti 'aggiuntivi', in quanto 'si aggiungono', nell'ambito delle ragioni di contestazione della decisione straniera, ai motivi ostativi *ex art. 45* del Regolamento. Si è verificata la compatibilità di tali ragioni ulteriori con il divieto di riesame del merito della decisione straniera, posto dall'art. 52, escludendo che tutte le ragioni di merito debbano ritenersi di esclusiva competenza del giudice che ha emesso la decisione. È sembrato potersi affermare, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia, che il giudice dello Stato richiesto gode del titolo di giurisdizione per conoscere di tali motivi 'aggiuntivi', anche se si tratti di motivi che possono fondare un'opposizione di merito all'esecuzione, e che tale titolo sia contenuto nell'art. 24, n. 5 del Regolamento, il quale attribuisce al giudice dello Stato richiesto la giurisdizione esclusiva «in materia di esecuzione di decisioni».

Ciò posto, il problema della spendita dei motivi 'aggiuntivi' si è rivelato essere composto, in realtà, di due distinti interrogativi.

Il primo, di natura tecnica, concerne la possibilità di spendere all'interno della medesima sede processuale, ossia nello stesso giudizio, sia i motivi ostativi sia i motivi 'aggiuntivi', così da configurare un «cumulo» eventualmente necessario. Alla luce del Considerando n. 30 del Regolamento, dell'assenza di indicazioni contenute nella comunicazione alla Commissione *ex art. 75* da parte dello Stato italiano e dei difetti di coordinamento che potrebbero verificarsi qualora si mantenessero separate le due azioni, si è ritenuto di propendere per la possibilità di sollevare

entrambe le tipologie di motivi all'interno dello stesso procedimento. Più precisamente, si è visto che ogni forma processuale può presentarsi «pura» o «cumulata», la tipologia di azione dipendendo soltanto dalla progressione temporale rispetto alla notifica dell'attestato (azione di diniego), del precetto (opposizione al precetto *ex art. 615*, primo comma, c.p.c.) e all'inizio dell'esecuzione (opposizione all'esecuzione *ex art. 615*, secondo comma, c.p.c.).

Il rito più idoneo si è individuato nel procedimento sommario di cognizione, eventualmente mediante il meccanismo della conversione del rito *ex art. 183 bis* c.p.c., sia poiché meglio consentirebbe di rispettare la necessità che il giudizio di svolga «senza indugio», come richiesto dall'art. 48 del Regolamento, sia per rispetto del principio di equivalenza: applicare la forma del rito ordinario di cognizione potrebbe ritenersi un trattamento deteriore riservato alla decisione europea rispetto alla decisione proveniente da Stati terzi. A questi ultimi giudizi di riconoscimento ed esecuzione regolati dalla l. 218/1995, infatti, il d.lgs. 150/2011 ha imposto la forma del rito di cui agli artt. 702 *bis* c.p.c. e ss.

Il secondo quesito è invece unicamente teorico: se, una volta ammesso che il giudice dell'opposizione all'esecuzione della decisione straniera abbia la giurisdizione per pronunciarsi sui motivi 'aggiuntivi' di merito, la sentenza del giudice dello Stato richiesto che si sia pronunciata su motivi che hanno ad oggetto il diritto sostanziale accertato nella decisione straniera, «aggiornandolo» rispetto a fatti sopravvenuti, sia idonea a circolare nello spazio giudiziario europeo, ossia possa essere riconosciuta ed eseguita a sua volta in altri Stati membri e nello stesso Stato d'origine della decisione.

La soluzione si è ricercata nell'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione e nel corrispondente oggetto dell'accertamento della sentenza che vi decide. Tale oggetto si è individuato, non diversamente da quanto si ritiene da parte della giurisprudenza e della dottrina maggioritaria, nel diritto di procedere ad esecuzione forzata in forza del titolo esecutivo straniero. Il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rivolgendosi all'apparato coercitivo dello Stato membro cui si chiede l'esecuzione, ha un carattere strettamente nazionale: una decisione che accerta l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in Italia, che ha conosciuto cioè soltanto *incidenter tantum* del diritto sostanziale accertato in primo

luogo dal giudice straniero, ha evidentemente consistenza puramente processuale e non è idonea a circolare.

Secondo le conclusioni accolte, la sentenza sull'opposizione all'esecuzione non può dunque circolare ed essere riconosciuta a causa della dimensione «nazionale» del suo oggetto, che consiste nel diritto di procedere ad esecuzione forzata in Italia, pur se i motivi su cui è fondata hanno portata generale e non nazionale, quali i fatti sopravvenuti che incidono sul diritto sostanziale.

Unica eccezione alla conclusione nel senso della non possibilità di circolare si è individuata soltanto nel caso in cui il giudice italiano goda di un titolo di giurisdizione, per conoscere del fatto sopravvenuto, diverso ed ulteriore dalla mera circostanza di essere stato adito per dichiarare l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata (art. 24, n. 5), e che il giudice dell'opposizione rilevi espressamente la competenza a decidere sul diritto sostanziale in sé, esulando dall'oggetto tipico dell'opposizione all'esecuzione.

I punti fermi individuati si sono, infine, applicati per delineare la disciplina della sospensione del processo esecutivo svolto sulla base del titolo straniero. Pacifica la possibilità di sospendere il procedimento di esecuzione forzata in corso sia che si sollevi l'esistenza di motivi ostativi, sia che, sollevando motivi 'aggiuntivi', si tratti di una sospensione *ex art. 624 c.p.c.*, si è segnalato un vuoto normativo di non poco rilievo, relativo alla possibilità, per il giudice dello Stato richiesto, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, ossia di adottare un provvedimento limitativo o sospensivo prima dell'inizio dell'esecuzione forzata. Il dato letterale contenuto nell'art. 44 e nell'art. 51 del Regolamento sembra difficilmente superabile quando la sospensione sia regolata in via diretta dalla norma europea, nel caso cioè in cui si siano sollevati soltanto motivi ostativi avverso la decisione. Le incertezze si presentano analoghe sul potere di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo da parte del giudice italiano dell'opposizione al precetto sulla base dell'art. 615 c.p.c., ma in questo caso il problema si sposta sulla compatibilità del diritto nazionale con il sistema europeo o piuttosto sulla prevalenza della norma regolamentare sulla disciplina interna. Tuttavia, un'impostazione che rigidamente neghi, in ogni caso, il potere di sospendere l'efficacia esecutiva della decisione straniera in assenza di un processo esecutivo in corso, e di fatto quindi neghi la possibilità di adottare provvedimenti in tal senso da parte del giudice dell'azione di diniego o

dell'opposizione al precetto, addirittura nell'ipotesi, di cui all'art. 44 secondo comma, in cui l'efficacia esecutiva della decisione sia stata sospesa nello Stato d'origine, presenta diversi profili di ingiustizia e si è tentata di mitigare adottando soluzioni che si sono ritenute di ragionevole compromesso.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento giuridico internazionale, Omaggio ad Aldo Attardi*, Padova, 2009

AA.VV., *L'efficacia delle sentenze straniere nelle convenzioni multilaterali dell'Aja e della C.E.E.*, Padova, 1969

AA.VV., *Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung: ZPO Band 3: §§ 946-1117, EGZPO, GVG, EGGVG, UKlaG, Internationales und Europäisches Zivilprozessrecht*, 5 Auflage, Monaco, 2017

ABBAMONTE, *sub art. 30, Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento*, in MARTINO-PANZAROLA (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile: dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, Torino, 2013, 376 ss.

AHMED-BEAUMONT, *Exclusive choice of court agreements: some issues on the Hague Convention on choice of court agreements and its relationship with the Brussels I recast especially anti-suit injunctions, concurrent proceedings and the implications of BREXIT*, in *Journal of Private International Law*, 2017, 13:2, 386 ss.

ALLORIO, voce *Esecuzione forzata in genere*, in *Nov. Dig.*, V. 1938, 504 ss.

ALLORIO, voce *Perenzione*, in *Enc. giur.*, XIII, II, Milano, 1937, 41

ALLORIO-COLESANTI, voce *Esecuzione forzata (dir. proc. civ.)*, in *Noviss. Dig. It.* VI, Torino, 1960, 733 ss.

ALTHAMMER, in SIMONS-HAUSMANN (a cura di), *Brüssel I-Verordnung. Kommentar zur VO (EG) 44/2001 und zum Übereinkommen von Lugano*, Munich, 2012, n. 45;

ANDERSON, *Actions for declaratory judgments*, Atlanta, 1951

ANDOLINA, *Contributo alla dottrina del titolo esecutivo*, Milano, 1982

ANDOLINA, *Il titolo esecutivo dopo le recenti riforme del processo civile italiano*, in *Riv. esec.forzata*, 2006, 14 ss.

ANDOLINA, *Introduzione alla teoria del titolo esecutivo*, Milano, 1968

ANDREWS, *English Civil Procedure*, Oxford, 2003

ANDREWS, *The Modern Civil Process*, Tübingen, 2008

ANDRIOLI, *Appunti di diritto processuale civile*, Napoli, 1964

ANDRIOLI, *Presunzioni (diritto civile e diritto processuale civile)*, in *Nss. D.I.*, XIII, Torino, 1966, 766 ss.

ANZILOTTI, *Dei casi in cui è necessario il giudizio di delibazione di una sentenza straniera*, in *Studi di diritto processuale internazionale e di filosofia del diritto*, IV, Padova, 1963, 199 ss.

ARIETA, *Le tutele sommarie*, in MONTESANO - ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, 2005, Padova

ASPRELLA, *Il «procedimento europeo per le controversie di modesta entità»*, in *Giur. merito*, 2008, 29 ss.

ATTARDI, *Diritto processuale civile*, I, 3° ed., Padova, 1999

ATTARDI, *L'interesse ad agire*, Padova, 1958

ATTARDI, *La nuova disciplina in tema di giurisdizione italiana e di riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. civ.* 1995, 727 ss.

ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile e il progetto del Senato sul giudice di pace*, Padova, 1991

BACCAGLINI, *Il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza fallimentare straniera in Italia*, Trento, 2008

BACH, *Deine Rechtskraft? Meine Rechtskraft!* in *EuZW*, 2013, 56 ss.

- BALENA-BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006
- BARIATTI, *La famiglia nel diritto internazionale privato*, Milano, 2007
- BARIATTI, *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995 n. 218. commentario*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1995, 1245 ss.
- BARIATTI, *Sentenza straniera*, Dig. IV civ., XVIII, 345 ss.
- BARIATTI, *What are judgements under the 1968 Brussels Convention?* in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 2001, 5 ss.
- BARIATTI-VIARENGO-VILLATA F. (a cura di), *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia civile e commerciale e di famiglia*, Milano, 2016
- BARRECA, *Il decreto ingiuntivo europeo*, in *Riv. es. forz.*, 2010, 2008 ss.
- BAUR-STUERNER, *Zwangsvollstreckungs-, Konkurs- und Vergleichsrecht*, I, 12ed., Heidelberg 1995, 642 ss.
- BARNETT, *Res Judicata, Estoppel, and Foreign Judgments: The Preclusive Effects of Foreign Judgments in Private International Law*, Oxford, 2001
- BESSO, *L'assunzione preventiva della prova sganciata dal periculum in mora non è – secondo la Corte europea di giustizia – un procedimento provvisorio o cautelare*, in *Int'l Lis*, 2006, 76 ss.
- BIAGIONI, *Interferenze tra provvedimenti provvisori o cautelari e decisione di merito nella convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. int.*, 2002, 711 ss.
- BIAVATI (a cura di), *Giustizia senza confini. Studi offerti a Federico Carpi*, Bologna, 2012
- BIAVATI, *Il sequestro conservativo europeo su conti bancari: alla ricerca di un difficile equilibrio*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2015, 856 ss.

BIAVATI, *La realizzazione dello spazio giudiziario europeo di giustizia, libertà e sicurezza: stato attuale e tendenze evolutive alla luce del programma di Stoccolma*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2013, 185 ss.

BIAVATI, *Note sulla tutela del terzo nei procedimenti cautelari*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1983, 998 ss.

BIAVATI, *Notificazioni e comunicazioni in Europa*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 2002, 501 ss.

BIAVATI, *Problemi aperti in materia di assunzione delle prove civili in Europa*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 2005, 425 ss.

BINA, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (reg. Ce n. 861/2007)*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1633 ss.

BITTMANN, *Die Zulässigkeit materiellrechtlicher Einwendungen gegen einen Europäischen Vollstreckungstitel im Vollstreckungsstaat*, in *IPRax*, 2015, 129 ss

BOELE-WOELKI-SVERDRUP, *European Challenges in Contemporary Family Law*, Portland, 2008

BONOMI (a cura di), *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, Torino, 2009

BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*, Milano, 1990, 67 ss.

BOSCHIERO, *La nozione di mezzo ordinario di impugnazione ai sensi degli artt. 30 e 38 della convenzione di Bruxelles del 1968*, in AA.VV., *La convenzione giudiziaria di Bruxelles del 1968 e la riforma del processo civile italiano* (volume a cura del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale), Milano, 1985, 97 ss.

BOULARBAH, *Requête unilatérale et inversion du contentieux*, Bruxelles, 2010, 668 ss.

BOVE, *Circolazione europea della conciliazione-titolo esecutivo*, in *judicium.it*;

BOVE, *L'esecuzione forzata ingiusta*, Torino, 1996

BOVE, *Tutela sommaria e tutela ex cognizione piena: criteri discretivi*, in *Giusto proc. civ.*, 2014, 55 ss.

BRIGUGLIO, *Pregiudiziale comunitaria e processo civile*, Padova, 1996

BRIGUGLIO-MARTINO-PANZAROLA-SASSANI (a cura di), *Scritti in onore di Nicola Picardi*, Pisa, 2016

BROBERG-FENGER, *Preliminary References, to the European Court of Justice*, New York, 2010

BUCOLO, *Il processo esecutivo ordinario*, Padova, 1994

BUCOLO, *La sospensione nell'esecuzione*, Milano, 1963

CALDA, *Le questioni di merito nella esecuzione forzata*, Bologna, 1905

CAMPEIS - DE PAULI, *L'ordine pubblico processuale come condizione ostativa al riconoscimento in Italia delle sentenze straniere e di Paesi dell'Unione europea*, in *Nuova giur. civ. comm.* 1999, I, 740 ss.

CAMPEIS - DE PAULI, *Le esecuzioni civili*, 4° ed., Padova, 2007

CAMPEIS - DE PAULI, *Le regole europee ed internazionali del processo civile italiano*, Milano, 2009

CAMPEIS - DE PAULI, *Prime riflessioni sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento*, in *Giust. civ.* 2007, II, 335 ss.

CAMPEIS - DE PAULI, *Prime riflessioni sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (Reg. n. 805/2004)*, in *Giust. civ.*, 2004, II, 529 ss.

CAMPEIS - DE PAULI, *Riconoscimento "automatico" delle sentenze straniere ed interesse ad agire davanti alla Corte d'Appello italiana*, in *Nuova giur. civ. comm.* 1998, I, 415 ss.

CAPONI, *L'efficacia del giudicato civile nel tempo*, Milano, 1991

- CAPONI, *Titolo esecutivo europeo: esordio nella prassi*, in *Foro it.*, 2009, I, 935 ss.
- CAPPELLETTI, *Il valore delle sentenze straniere in Italia*, in *Riv. dir. proc.* 1965, 196 ss.
- CAPPONI (a cura di), *Il processo esecutivo. Liber amicorum Vaccarella*, Bologna, 2014
- CAPPONI, *Lineamenti del processo esecutivo*, Modena, 2010
- CAPPONI, *Una prospettiva di armonizzazione: il titolo esecutivo europeo*, in *Doc. giust.* 1993, 1389 ss.
- CARBONE, *Gli accordi di proroga della giurisdizione e le convenzioni arbitrali nella nuova disciplina del regolamento (UE) 1215/2012*, in *Dir. comm. int.*, 2013, 651 ss.
- CARBONE-TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, Torino, 2016
- CARELLA, *Riconoscimento di sentenze e di atti stranieri*, in *Enc. Dir. Agg. IV*, 2000, 1081 ss.
- CARLEVARIS, *L'accertamento giudiziale dei requisiti per il riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2001, 71 ss.
- CARNELUTTI, *Accertamento giudiziale preventivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1960, 175 ss.
- CARNELUTTI, *Diritto e processo nella teoria dell'obbligazione*, in *Studi in onore di G. Chiovenda*, Padova, 1927, 221 ss.
- CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile, Processo di esecuzione*, I, Padova, 1929
- CARNELUTTI, *Titolo esecutivo e scienza del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 1934, I, 154 ss.
- CARNELUTTI, *Titolo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1931, I, 313 ss.
- CARPI, *I provvedimenti provvisori: controversie transnazionali e prospettive di armonizzazione*, in *Doc. giust.*, 1996, 172 ss.
- CARPI, *Il riconoscimento e l'efficacia delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 996 ss.

- CARPI, *L'ordine di pagamento europeo tra efficacia della tutela e garanzie della difesa*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 688 ss.
- CARPI, *Sospensione dell'esecuzione*, in *Enc. Giur. XXIX*, Roma, 1993, 2 ss.
- CARPI-TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2018
- CARRATTA (a cura di), *I procedimenti cautelari*, Bologna, 2013
- CARRATTA (a cura di), *La tutela sommaria in Europa. Studi*, Napoli, 2012
- CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento ingiuntivo europeo*, Milano, 2008
- CARRATTA, *La sentenza civile straniera fra riconoscimento' ed 'estensione dell'efficacia'*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 1147 ss.
- CARRATTA, *Processo sommario (dir. proc. civ.)* in *Enc. Dir. Annali*, I, Milano, 2008, 877 ss
- CARRATTA, *Titolo esecutivo europeo. I) Diritto processuale civile*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 2006, 1 ss.
- CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano, 2017
- CHIOVENDA, *Azioni e sentenze di mero accertamento*, in *Riv. dir. proc.* 1933, I, 1 ss.
- CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, rist., 2° ed., Napoli, 1945
- CHIOVENDA, *L'azione nel sistema dei diritti* (1903), in *Saggi di diritto processuale civile*, Milano, 1993, I, 5 ss.
- CHIZZINI, *Sull'intervento del terzo nella delibazione della sentenza straniera di divorzio*, in *Fam. e dir.*, 1995, 245 ss.
- CIRULLI, *La sospensione del processo esecutivo*, Milano, 2015
- CIRULLI, *Le nuove disposizioni in materia di espropriazione forzata contenute nella legge 30 giugno 2016, n. 119*, in *judicium.it*

COLLINS, *Provisional Measures, the conflict of laws and the Brussels Convention*, in *Yearbook of European Law*, 1981, 249 ss.

COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 2010

CONDORELLI, *La funzione del riconoscimento di sentenze straniere*, Milano, 1967

CONSALVI, *Il titolo esecutivo europeo in materia di crediti non contestati*, *Riv. esec. forz.* 2004, 662 ss.

CONSALVI, *Il titolo esecutivo europeo in materia di crediti non contestati*, in *Riv. esec. forz.*, 2004, 647 ss.

CONSEIL D'EUROPE, *Guide pratique de la reconnaissance et de l'exécution des décisions judiciaires étrangères dans les matières civiles et commerciales*, Strasburgo, 1975

CONSOLO (a cura di), *Codice di procedura civile commentato*, Milano, 2013

CONSOLO, *Il flessibile rapporto dei diritti processuali civili nazionali rispetto al primato integratore del diritto comunitario (integrato dalla CEDU a sua volta)*, in *Corti europee e giudici nazionali* (Atti del XXVII Convegno nazionale dell'associazione italiana fra gli studiosi del processo civile), Bologna, 2011, 50 ss.

CONSOLO, *Il nuovo rito sommario (a cognizione piena) per il giudizio di accertamento dell'efficacia delle sentenze straniere in Italia dopo il d.lgs. n. 150/2011*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 2012, 513 ss.

CONSOLO, *Intervento del terzo nel giudizio cautelare, reclamo del terzo e pregiudizio da mera attuazione scorretta (da farsi valere in altro modo)*, in *Giur. it.* 1996, I, 2, 187 ss.

CONSOLO, *Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale*, Milano, 2002

CONSOLO, *Prime osservazioni introduttive sul d.lgs. 150/2011 di riordino (e relativa 'semplificazione') dei riti settoriali*, in *Corriere Giuridico* 2011, 1485 ss.

CONSOLO, *Van Uden e Mietz, un'evitabile Babele*, in *Int'l Lis*, 2002, 30 ss.

CONSOLO-DE CRISTOFARO (a cura di), *Il diritto processuale civile visto da Int'l Lis*, Milano, 2006

CONSOLO-MERLIN, *Conflitto fra provvedimenti sommari-cautelari e diniego di riconoscimento: la Italian Leather segna una forzatura*, in *Int'l Lis* 2002, 261 ss.

CONSOLO-STELLA, *Il giudicato sulla motivazione come zaino da viaggio*, in *Int'l Lis* 2014, 105 ss.

COSCIA, *Conflitti e contrasti di giudicato nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 1995, 276 ss.

COSTANTINO, *L'interesse ad eseguire tra valore del diritto e l'abuso del processo (Note a margine di Cass. 3 marzo 2015, 4228)*, in *Giust. proc. civ.*, 2015, 929 ss.

COSTANTINO-VACCARELLA, *Il terzo proprietario nei processi di espropriazione forzata*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, 387 e ss.

CRIFÒ, *Cross-Border Enforcement of Debts in the European Union*, Alphen aan den Rijn, 2009

CRIFÒ, *First step towards the Harmonization of Civil Procedure. The Regulation creating an European Enforcement Order for uncontested claims*, in *Civil Justice Quarterly*, 2005, 200 ss.

CUNIBERTI, *Les mesures conservatoires portant sur des biens situés à l'étranger*, Paris, 2000

CUNIBERTI-RUEDA, *Abolition of Exequatur. Addressing the Commission's Concerns*, in *RabelZ*, 2011, 75, 286 ss.

D'ALESSANDRO, *Il conferimento dell'esecutività al verbale di conciliazione stragiudiziale e la sua circolazione all'interno dello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, 1157 ss.

D'ALESSANDRO, *Il procedimento monitorio europeo con particolare riferimento alla fase di opposizione ex art. 17 Reg. n. 1896/2006*, in *judicium.it*

D'ALESSANDRO, *Il procedimento pregiudiziale interpretativo dinanzi alla Corte di giustizia*, Torino, 2012

D'ALESSANDRO, *Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità*, Torino, 2008

D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, Torino, 2007

D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del Regolamento 1215/2012*, in BESSO-FRUS-RAMPAZZI-RONCO, *Trasformazioni e riforme del processo civile*, Bologna, 2015, 321 ss.

D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del regolamento n. 1215/2012*, in *Riv. dir. proc.* 2013, 1044 ss.

D'ALESSANDRO, *L'influenza esercitata dal diritto nazionale nell'elaborazione di concetti 'europei' ad opera della Corte di giustizia. Il caso Gothaer*, in DALFINO (a cura di), *Scritti dedicati a Maurizio Converso*, Roma, 2016, 137 ss.;

D'ALESSANDRO, *La circolazione della condanna ex art. 614 bis c.p.c. nello spazio europeo*, in *Giur.it.* 2014, 1023 ss.

D'ALESSANDRO, *La legge regolatrice dei limiti oggettivi di efficacia del giudicato riconosciuto in Italia secondo la Corte di cassazione*, in *Int'l Lis*, 2014, 101 ss.

D'ALESSANDRO, *Prime applicazioni giurisprudenziali del regolamento n. 805 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, con particolare riferimento alla possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. qualora lo Stato richiesto dell'esecuzione sia l'Italia*, in *judicium.it* e in *Riv. esec. forz.* 2010, 187 ss.

D'ALESSANDRO, *Pronunce declinatorie di giurisdizione: la Corte di Giustizia impone limiti di efficacia europei*, in *Foro it.* 2013, IV, 42 ss.

D'ALESSANDRO, *Titolo esecutivo e precetto*, in *Riv. esec. forz.*, 2000, 49 ss.

D'ALESSANDRO, *Titolo esecutivo europeo e opposizione all'esecuzione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 2016, 565 ss.

D'ALESSANDRO, *Titolo esecutivo europeo*, in *Diritto on line Treccani*, 2017

D'ALESSANDRO, *L'oggetto del giudizio di riconoscimento ed il relativo onere di allegazione e prova secondo la S.C.*, nota a Cass. 25 novembre 2003, n. 17941, in *Int'l Lis*, 2004, 80 ss.

DALLA PIETRA, *Paupertas et simplicitas: spunti di semplificazione dalle controversie di modesta entità*, in *judicium.it*

DE CESARI, *L'esecuzione delle decisioni civili straniere nello spazio giudiziario europeo*, in *Dir. comm. int.* 2002, 287 ss.

DE CRISTOFARO, *L'espropriazione internazionale di crediti nelle "strettorie" della tutela del terzo debitore*, in *Int'l Lis* 2003, 81 ss.

DE CRISTOFARO, *La crisi del monopolio statale dell'imperium all'esordio del titolo esecutivo europeo*, in *Int'l Lis*, 2004, 141 ss.

DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina delle notificazioni infracomunitarie in materia civile*, in *Studium iuris*, 2001, 523 ss.

DE CRISTOFARO, *Exequatur di sentenza comunitaria ed onere di completezza della documentazione richiesta al ricorrente*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 1999, 1469 ss.

DE CRISTOFARO, *Exequatur di sentenze comunitarie e straniere e tutela interinale dell'istante*, in *Giur. It.* 1998, 712 ss.

DE CRISTOFARO, *Presupposti e rimedi per il provvedimento che 'sospende' l'opposizione all'exequatur o il riconoscimento di sentenza comunitaria*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 1998, 746 ss.

DE STEFANO, *L'insindacabilità del titolo esecutivo europeo nell'ordinamento italiano*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2009, 62 ss.

DE VAREILLES-SOMMIÈRES, *La compétence internationale des tribunaux français en matière de mesures provisoires*, in *Rev. crit. dr. int. privé*, 1996, 425 ss.

DE CESARI, *L'esecuzione delle decisioni civili straniere nello spazio giudiziario europeo*, in *Dir. comm. internaz.*, 2002, 277 ss.

DENTI, «*Flashes* » *su accertamento e condanna*, in *Riv. dir. proc.*, 1985, 255 ss.

DENTI, *Intorno ai concetti generali del processo di esecuzione*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1955, 126 ss.

DI BLASE, *Conessione e litispendenza nella Convenzione di Bruxelles*, Padova, 1993

DI BLASE, *Esecuzione di sentenze straniere e provvedimento provvisori in base alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968*, in *Giust. civ.*, 1986, 319 ss.

DI BLASE, *Provvedimenti cautelari e convenzione di Bruxelles*, in *Riv. dir. int.*, 1987, 17 ss.

DICKINSON, *Close the door on your way out - Free movement of judgments in civil matters - A 'Brexit' case study* in *Zeitschrift für Europäisches Privatrecht*, 2017, 3, 539 ss.

DICKINSON, *Provisional measures in the "Brussels I" Review: Disturbing the Status Quo?*, in *Journal of Private International Law*, 2010, 533 ss.

DICKINSON, *The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Recast) ('Brussels I bis' Regulation)*. *European Parliament*; in *Sydney Law School Research Paper No. 11/58*, September 2011

DICKINSON-LEIN, *The Brussels I Regulation Recast*, Oxford, 2015

DROZ, *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché commun*, Parigi, 1972

DROZ-GAUDEMET TALLON, *La transformation de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en Règlement du Conseil*, in *Revue critique de droit international privé* 2001, 644 ss.

EHRICKE, in STREINZ, OHLER (a cura di), *EUV/EGV*, München 2003, 2084 ss.

- FARINA M., *Commento sub art. 30*, in SASSANI-TISCINI (a cura di), *La semplificazione dei riti civili*, Roma, 2011, 266 ss.
- FARINA M., *Titoli esecutivi europei ed esecuzione forzata in Italia*, Roma, 2012
- FERACI, *L'incidenza del regime linguistico sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni straniere nel nuovo regolamento «Bruxelles I-bis»*, in *Int'l Ls* 2013, 104 ss.
- FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2012
- FERRARI-RAGNO, *Cross-border litigation in Europe: the Brussels I Recast regulation as a panacea?*, Milano, 2015
- FERRARI F., *Commento a Regolamento 1215/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2016
- FERRI, *In tema di esecutorietà della sentenza e inibitoria*, in *Riv. dir. proc.* 1993, 558 ss.
- FRANZINA-LEANDRO (a cura di), *Il sequestro europeo di conti bancari*, Milano, 2015
- FUMAGALLI, *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel regolamento comunitario n. 805/2004*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2006, 23 ss.
- FUMAGALLI, *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel regolamento comunitario n. 805/2004*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 2006, 41 ss.
- FURNO, *Condanna e titolo esecutivo*, in *Riv. it. per le scienze giur.*, 1937, 113 ss.
- FURNO, *Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo*, Firenze, 1942
- FURNO, *La sospensione del processo esecutivo*, Milano, 1956
- GAJA, *La Convenzione di Bruxelles e la riforma della normativa comune sulla giurisdizione o sul riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 1983, 753 ss.

GARBAGNATI, *Opposizione all'esecuzione (diritto processuale civile)*, in *Noviss. dig. it.*, XI, Torino, 1965, 1068 ss.

GASCÓN INCHAUSTI, *Service of proceedings on the defendant as a safeguard of fairness in civil proceedings: in search of minimum standards from EU legislation and European case-law*, in *Journal of Private International Law*, 2018, 13, 3, 475 ss.

GATTI KRAUS, *Efficacia delle sentenze straniere nel diritto inglese*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1961, 633 ss.

GAUDEMET-TALLON, *Compétence et exécution des jugements en Europe: matières civile et commerciale: règlements 44/2001 et 1215/2012, conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007)*, Paris, 2015

GAUDEMET-TALLON, *Osservazioni*, in *Rev. crit. dr. int. privé*, 1987, 130 ss.

GEIMER, *EuGVÜ und Aufrechnung: keine Erweiterung der internationalen Entscheidungszuständigkeit. Aufrechnungsverbot bei Abweisung der Klage wegen internationaler Unzuständigkeit*, in *IPRax*, 1986, 208 ss.

GEIMER-SCHUETZE, *Europäisches Zivilverfahrensrecht, Kommentar*, 3. Auflage, München, 2010

GIORGETTI, *Antisuit, cross-border injunctions ed il processo cautelare italiano*, in *Riv. dir. proc.* 2003, 512 ss.

GIORGETTI, *Il riconoscimento del decreto ingiuntivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, 592 ss.

GIUSSANI, *L'esibizione di documenti situati nello spazio giuridico europeo*, *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2002, 867 ss.

GIUSSANI-CASSIANI, *Il pignoramento di crediti di debitori esteri e l'art. 26 bis c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.* 2018, 1182 ss.

GOTHOT-HOLLEAUX, *La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968- Compétence judiciaire et effets des jugements dans la CEE*, Parigi, 1985

GRAZIANO, *Codifying European Union private international law: The Swiss Private International Law Act – a model for a comprehensive EU private international law regulation?*, in *Journal of Private International Law*, 2015, 11:3, 585 ss.

GUINCHARD (a cura di) *Le nouveau règlement Bruxelles I bis*, Bruxelles, 2014

HALFMEIER, *Die Vollstreckungsgegenklage im Recht der internationalen Zuständigkeit*, in *IPRax*, 2007, 381 ss.

HARTLEY, *Civil Jurisdiction and Judgments: the application in England of the Convention on the Jurisdiction and Enforcement of Judgments in civil and commercial matters under the Civil Jurisdiction and the Judgments Act 1982*, London, 1984

HARTLEY, *Interim Measures under the Brussels Jurisdiction and Judgments Convention*, in *European Law Review*, 1999, 678 ss.

HEINZE, *Choice of Courts Agreements, Coordination of Proceedings and Provisional Measures in the Reform of the Brussels I Regulation*, in *RabelsZ*, 2011, 611 ss.

HENKE, *Verso una nozione europea di res judicata: l'efficacia extraprocessuale della declinatoria di giurisdizione e il giudicato sui motivi*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2013, 1085 ss.

HESS, REQUEJO ISIDRO, GASCÓN INCHAUSTI, OBERHAMMER, STORSKRUBB, CUNIBERTI, KERN, WEITZ, KRAMER (a cura di), *An evaluation study of national procedural laws and practices in terms of their impact on the free circulation of judgments and on the equivalence and effectiveness of the procedural protection of consumers under EU consumer law. Report prepared by a Consortium of European universities led by the MPI Luxembourg for Procedural Law as commissioned by the European Commission*, ref. n. JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082, disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=49503

HESS, *Study No JAI/A3/2002/02 on making more efficient the enforcement of judicial decisions within the European Union*, 18 Feb 2004, disponibile all'indirizzo

<http://www2.ipr.uni-heidelberg.de/studie/General%20Report%20Version%20of%2018%20Feb%2004.pdf>

HESS, *The Unsuitability of the Lugano Convention (2007) to Serve as a Bridge between the UK and the EU after Brexit*, in *Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law Research Papers Series* 2018 (2), 17 gennaio 2018, disponibile all'indirizzo <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3118360>

HESS-PFEIFFER, *Interpretation of the Public Policy Exception as referred to in EU Instruments of Private International and Procedural Law*, European Parliament, Ref. PE 453.189, Brussels, 2011

HESS-PFEIFFER-SCHLOSSER, *The Brussels I Regulation 44/2001. Application and Enforcement in the EU*, Monaco, 2008

HONORATI, *Provisional measures and the Recast of Brussels I Regulation: A Missed Opportunity for a Better Ruling*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2012, 525 ss.

HOVAGUIMIAN, *The enforcement of foreign judgments under Brussels I bis: false alarms and real concerns*, in *Journal of Private International Law*, 2015, 11:2, 214 ss.

JENARD, *Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in *Gazz. Uff. Com. Eur.*, 5 marzo 1979, C 59/7 ss.

KENNETT, *The Enforcement of Judgments in Europe*, Oxford, 2002

KERAMEUS, *Enforcement in the international context*, *Collected courses of the Hague Academy of International law*, tomo 264, 1997, 215 ss.

KESSEDIAN, *Commentaire de la refonte du règlement n° 44/2001*, in *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, 2011, 117 ss.

KISCH, *Beiträge zur Urteilslehre*, Leipzig, 1903

KÖNIG, *Die oppositionsklage und Art.22 Nr. EuGVVO*, 2006

KOOPS, *Der Rechtskraftbegriff der EuGVVO – Zur Frage der Unvereinbarkeit der Entscheidung Gothaer Allgemeine Versicherung ./ Samskip GmbH mit der EuGVVO*, in *IPRax* 2018, 11 ss.

KRAMER, *Cross-Border enforcement and the Brussels I-bis Regulation: towards a new balance between mutual trust and national control over fundamental rights*, in *Neth Int Law Rev* 2013, 60, 343 ss.

KRAMER, *Harmonisation of Provisional and Protective Measures in Europe*, in STORME (a cura di), *Procedural Laws in Europe. Towards Harmonisation*, Antwerpen/Apeldoorn, 2003, 305 ss.

KROPHOLLER-VON HEIN, *Europäisches Zivilprozessrecht*, 9th ed., Frankfurt am Main, 2011

LA CHINA, *Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze nel regolamento 44/2001*, in *Riv. dir. proc.* 2002, 400 ss.

LA MATTINA - CELLERINO, *L'arbitrato e il nuovo regolamento (UE) 1215/2012: vecchie questioni e nuovi problemi aperti*, in *Dir. comm. int.*, 2014, 551 ss.

LEANDRO, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Riv. dir. internaz.*, 2009, 90 ss.

LEANDRO, *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 («Bruxelles I bis»)*, in *Giust. proc. civ.*, 2013, 626 ss.

LIEBMAN, *L'azione per la delibazione delle sentenze straniere*, Milano, 1927

LIEBMAN, *Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione*, Roma, 1936

LIEBMAN, *Per la nozione dell'atto di precetto*, in *Foro it.*, 1931, ripubblicato in *Problemi del processo civile*, Napoli, 1962

LIEBMAN, *Titolo esecutivo e processo d'esecuzione*, in *Problemi del processo civile*, Milano, 1962, 333 ss.

LONGO, *Contributo allo studio della sospensione nel processo esecutivo*, Vol. I, Pisa, 2018

LOPES PEGNA, *I procedimenti relativi all'efficacia delle decisioni straniere in materia civile*, Padova, 2009

LOPES PEGNA, *Il nuovo procedimento per l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale negli Stati membri della Comunità europea*, *Riv. dir. int.* 2001, 629 ss.

LOPES PEGNA, *Il regime di circolazione delle decisioni nel regolamento (UE) n. 1215/2012 ("Bruxelles I-bis")*, in *Riv. dir. int.* 2013, 1206 ss.

LOPES PEGNA, *Interesse ad agire per l'accertamento dell'efficacia delle sentenze*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 1999, 509 ss.

LUISO, *Diritto processuale civile*, Milano, 9° ed., 2017

LUISO, *L'esecuzione ultra partes*, Milano, 1984

LUISO, *Sospensione del processo di esecuzione forzata*, EdD, XLII, Milano, 1990

LUPOI, *Di crediti non contestati e procedimenti di ingiunzione: le ultime tappe dell'armonizzazione processuale in Europa*, in *judicium.it*

LUPOI, *Il coordinamento tra giurisdizioni nello spazio di giustizia europeo: an update*, Pisa, 2018

LUPOI, *Il punto su il Regolamento n. 44 del 2001 (Bruxelles I)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2012, 1275 ss.

LUPOI, *L'attuazione negli altri Stati membri dei provvedimenti provvisori e cautelari nel regolamento UE n. 1215 del 2012 (Bruxelles I bis)*, in CAPPONI, SASSANI, STORTO, TISCINI (a cura di), *Il processo esecutivo*, Torino, 2014

LUPOI, *La nuova disciplina della litispendenza e della connessione tra le cause nel Regolamento UE n. 1215 del 2012*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2013, 1439 ss.

MAGNUS-MANKOVSKI, *Brussels I Regulation*, II revised ed., Monaco, 2012

MALATESTA (a cura di), *La riforma del Regolamento Bruxelles I*, Milano, 2016

MALATESTA, *Il nuovo regolamento Bruxelles I-bis e l'arbitrato*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, 5 ss.

MALATESTA, *La competenza giurisdizionale in materia di esecuzione forzata tra Conv. di Bruxelles del 1968 e legge di riforma del diritto internazionale privato*, in *Collisio Legum. Studi di diritto internazionale privato per Gerardo Broggin*, Milano, 1997, 307 ss.

MALINTOPPI, *Interesse ad agire e interesse a contraddire nel giudizio di deliberazione*, in nota a Cass. 5 agosto 1950, n. 2383, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1951, 290 ss.

MANDRIOLI, *Il terzo nel processo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.* 1954, 169 ss.

MANDRIOLI, *L'azione esecutiva. Contributo alla teoria unitaria dell'azione e del processo*, Milano, 1955

MANDRIOLI, voce *Opposizione* (dir. proc. civ.), in *Enc. dir. Treccani*, XXX, Milano, 1980, 432 ss.

MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, Torino, 2017

MANSEL, *Europäisches Kollisionsrecht 2017: Morgenstunde der Staatsverträge?*, in *IPRax* 2018, 121 ss.

MARI, *Ambito di applicazione della Conv. Di Bruxelles e problemi di qualificazione della "materia civile e commerciale"*, in *DCSI* 1997, 282 ss.

MARI, *Il diritto processuale civile nella Convenzione di Bruxelles*, Padova, 1999

MARINELLI, *Note sul Regolamento CE n. 1896/2006 in tema di procedimento ingiuntivo europeo*, in *Giust. proc.*, 2009, 63 ss

MARINO C., *Attuazione delle sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria*, in SANTANGELI (a cura di), *Riordino e semplificazione dei procedimenti civili*, Milano, 2013, 912 ss.

MASSARI, *Titolo esecutivo*, in *Novissimo Dig. it.*, XIX, Torino, 1973, 387 ss.

MASUCCI, *La lunga marcia della Corte di Lussemburgo verso una "tutela cautelare europea"*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 1996, 1155 ss.

MAZZARELLA, *Contributo alla teoria del titolo esecutivo*, Milano, 1965

MENCHINI, *I limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano, 1987

MENCHINI, *Sospensione del processo civile (di cognizione)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 32 ss.

MENCHINI, voce *Accertamenti incidentali*, in *Enc. Giur. Treccani*, I, Roma, 1995, 1 ss.

MENCHINI, voce *Regiudicata civile*, in *Digesto IV*, Sez. Civile, Torino, 1998

MENCHINI-MOTTO, *Le opposizioni esecutive e la sospensione del processo di esecuzione*, in ACONE-CONSOLO-LUISO-MENCHINI-MERLIN, *Il processo civile di riforma in riforma. II Parte*, Milano, 2006, 171 ss.

MERLIN, *Azione di accertamento negativo, di crediti ed oggetto del giudizio*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 1106 ss.

MERLIN, *Il conflitto di decisioni nello spazio giudiziario europeo*, in *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, Milano, 2005, I, 487 ss.

MERLIN, *Le misure provvisorie e cautelari nello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. dir. proc.* 2002, 759 ss.

MERLIN, *Riconoscimento ed esecutività della decisione straniera nel Regolamento «Bruxelles I»* in *Riv. dir. proc.* 2001, 433 ss.

MERLIN, *Rinvenzione e compensazione al vaglio della Corte di giustizia (una nozione comunitaria di «eccezione»?)* in *Riv. dir. proc.* 1999, 48 ss.

MERLIN, *Sulla libera “circolazione” delle ordinanze di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. con il fardello però della cauzione*, in *Int'l Lis* 2002, 20 ss.

MEROTTO, *Verso una nozione di ‘cosa giudicata’ sovranazionale?*, in *Giur. it.*, 2014, 358 ss.

MERRETT, *Costs as Damages*, in *Law Quarterly Review*, 2009, 468 ss.

MONTESANO- ARIETA, *Diritto processuale civile*, III, Torino, 1999

MONTESANO- ARIETA, *Trattato di Diritto Processuale Civile*, Vol. III, 2 – L’esecuzione forzata, Milano, 2007

MONTESANO, *In tema di accertamento incidentale e di limiti del giudicato*, in *Riv. dir. proc.*, 1951, I, 329 ss.

MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1954

NASCIMBENE, *Divorzio, diritto internazionale privato e dell’Unione europea*, Milano, 2011

NELLE, *Anspruch, Titel und Vollstreckung*, in *Internationalen Rechtsverkehr*, Tubinga, 2000

NEWTON, *The Uniform Interpretation of the Brussels and Lugano Conventions*, Oxford, 2002

NICOLETTI, *Profili istituzionali del processo esecutivo*, Milano, 1996

NORMAND, *Il ravvicinamento delle procedure civili in UE*, in *Riv. dir. proc.* 1998, 679 ss.

NUYTS (a cura di), *Actualités en droit international privé*, Bruxelles, 2013

NUYTS, *La refonte du Règlement Bruxelles I*, in *Rev. crit. dr. int. privé*, 2013, 41 ss.

NUYTS-WATÈ (a cura di), *International civil litigation in Europe and Relations with Third States*, Bruxelles, 2005

O’MALLEY-LAYTON, *European Civil Practice*, London, 1989

OLIVIERI, *Opposizione all'esecuzione, sospensione interna ed esterna, poteri officiosi del giudice*, in *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, Milano, 2005, 1227 ss.

ORIANI, *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, in *Riv. esec. forz.*, 2006, 245 ss.

ORIANI, *Titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell'esecuzione*, in *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005*, in *Foro it.*, 2005, V, 104 ss.

ORIANI, voce *Opposizione all'esecuzione*, in *Digesto IV*, 1995, 585 ss.

ORTOLANI, *Anti-Suit Injunctions in Support of Arbitration Under the Recast Brussels I Regulation*, in *Max Planck Institute Luxembourg Working Papers*, reperibile all'indirizzo http://www.mpi.lu/fileadmin/mpi/medien/research/Pietro_Orotolani_WPS_2015-1.pdf

PANZAROLA, *La notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali negli Stati membri dell'Unione Europea*, in *Nuove leggi civ. comm.* 2000, 6 ss.

PASTORELLI, in *Manuale di diritto processuale civile europeo*, a cura di Taruffo e Varano, Torino, 2011, 213 ss.

PEIFFER M.C., *Grenzüberschreitende Titelgeltung in der Europäischen Union: die Wirkungen der Anerkennung, Vollstreckbarerklärung und Vollstreckbarkeit ausländischer Entscheidungen und gemeinschaftsweiter Titel*, Berlin, 2012

PENASA, *La nuova disciplina degli accordi sulla giurisdizione alla luce del Reg. 1215/2012 (Bruxelles I bis)*, in *Int'l Lis* 2013, 122 ss.

PICARDI, *Le matrici socioeconomiche del titolo esecutivo europeo*, in *Studi in onore di Romanelli*, Milano 1997, 985 ss.

PICCININNI, *Il nuovo procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2008, 1216 ss.

PIETRUCCI, *Sull'espressione "materia civile e commerciale" nella Convenzione di Bruxelles del 1968*, in *Riv. dir. eur.*, 1978, 3 ss.

POCAR - VIARENGO - VILLATA F., (a cura di) *Recasting Brussels I*, Milano, 2012

POCAR, *Alcune osservazioni in merito al procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere previsto nelle Convenzioni dell'Aja e della Cee*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1985, 136 ss.

POCAR, *Codice delle convenzioni sulla giurisdizione e l'esecuzione delle delle sentenze straniere nella C.E.E.*, Milano, 1983

POCAR, *Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007. Relazione esplicativa*, in *Gazz. Uff. Un. Eur.* C 319, 1 ss.

POCAR, *La convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze*, Milano, 1986

POCAR, *Sull'autorizzazione di provvedimenti conservativi ai sensi dell'art. 39 della convenzione di Bruxelles del 1968*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 1979, 495 ss.

POGGIO, *Sentenza inglese di condanna generica e liquidazione italiana delle spese processuali relative a giudizi stranieri (con brevi note sul sistema inglese in materia di condanna alle spese)*, in *Giur. it.*, 2003, 649 ss.

PORCELLI G., *I regolamenti Ce n. 805 del 2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e n. 1896 del 2006 sul procedimento di ingiunzione europeo*, in BIAVATI-LUPOI (a cura di), *Regole europee e giustizia civile*, Bologna, 2008, 85 ss.

POZZI, *Titolo esecutivo europeo*, voce in *Enc. dir., Annali I.*, Milano, 2007, 1106 ss.

PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela di condanna*, 1978

PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela di mero accertamento*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 1970

PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991

PROTO PISANI, *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005*, in *Foro it.*, 2005, V, 7 ss.

PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2014

PROTO PISANI, *Tutela sommaria*, in *Foro it.*, 2007, V, 241 ss.

PRÜTTING-GEHRLEIN (a cura di), *ZPO Kommentar*, 10. Auflage, Monaco, 2018

PUNZI, *La tutela del terzo nel processo esecutivo*, Milano, 1971

QUERZOLA, *Il nuovo sistema delle misure provvisorie e cautelari nel reg. UE n. 1215 del 2012*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2013, 1483 ss.

RASIA, *Il nuovo regolamento UE n. 1215/2012: Storm in a teacup*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014, 193 ss.

RAUSCHER, *Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR*, Buch, 2015, 4. Auflage

RECCHIONI, *Diritto processuale cautelare*, Torino, 2015

RECCHIONI, *L'impedimento dell'efficacia del titolo esecutivo nell'opposizione ex art. 615,1° co., c.p.c.*, in *Riv. esec. forz.* 2008, 383 ss.

RECCHIONI, *Note sull'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione e sul problema dell'allegazione dei fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo giudiziale*, in *Riv. dir. proc.* 1998, 301 ss.

REDENTI-VELLANI, *Diritto processuale civile*, III, 3° ed., Milano, 1999

RHEE, C.H. van, *Harmonisation of Civil Procedure: An Historical and Comparative Perspective*, in: VAN RHEE-KRAMER (a cura di), *Civil Litigation in a Globalising World*, *The Hague: T.M.C. Asser Press/Springer*, 2012, 39 ss.

RICCI E. F., voce *Accertamento giudiziale*, in *Digesto IV*, 16 ss.

- RICCI E.F., *Un'importante decisione delle sezioni unite circa il foro per la lite sul riconoscimento della sentenza straniera*, *Riv. dir. proc.*, 2007, 1364 ss.
- ROMANO A.A., *Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. Regolamento (CE) n-1896/2006 del 12 dicembre 2006*, Milano, 2009
- ROMANO A.A., *L'azione di accertamento negativo*, Napoli, 2006
- ROTH, *Vollstreckungsbefehle kroatischer Notare und der Begriff „Gericht“ in der EuGVVO und der EuVTVO*, in *IPRax* 2018, 41 ss.
- RUBINO-SAMMARTANO, *Esecutorietà di sentenza straniera e provvedimenti conservativi*, in *Il Foro pad.*, 1986, 7 ss.
- RUINI, *L'oggetto del giudizio di delibazione, l'azione di delibazione e l'interesse ad agire nel processo di delibazione*, nota a App. Milano, 27 marzo 1956, in *Temi*, 1957, 29 ss.
- SALERNO, *Coordinamento e primato tra giurisdizioni civili nella prospettiva della revisione del regolamento (CE) n. 44/2001*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2010, 21 ss.
- SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012*, Milano, 2015
- SALERNO, *Il coordinamento tra arbitrato e giustizia civile nel regolamento UE n. 1215/2012 («Bruxelles I-bis»)*, in *Riv. dir. int.*, 2013, 1146 ss.
- SALERNO, *La giurisdizione italiana in materia cautelare*, Padova, 1993
- SALETTI, *Competenza e giurisdizione per l'espropriazione di crediti*, in *Scritti in onore di Nicola Picardi*, Pisa, 2016, 2239 ss.
- SALETTI, *Processo esecutivo e prescrizione*, Milano, 1992
- SALVATORE, *Circolazione internazionale dei decreti ingiuntivi: traffico rallentato, notificate con prudenza!*, in *Foro it.*, 1996, IV, 395 ss.

- SANDRINI, *La tutela del creditore in pendenza del procedimento di exequatur nel regolamento Bruxelles I*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.* 2012, 596
- SANDRINI, *Tutela cautelare in funzione di giudizi esteri*, Padova, 2012
- SARNA, *The law of declaratory judgment*, Toronto-Calgary-Vancouver, 1988, 5 ss.
- SATTA, *L'esecuzione forzata*, 4° ed., Torino, 1963
- SATTA, *Premesse generali alla dottrina dell'esecuzione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 1932, I, 339
- SCARSELLI, *Il decreto ingiuntivo e la Comunità europea*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, 725 ss.
- SCARSELLI, *Brevi note sulle modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. 80 del 2005*, in *Foro it.*, 2005, V, 171 ss.
- SCHIMA, *Das Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH*, Wien, 2004, 97 ss.
- SCHLOSSER, *EU-Zivilprozessrecht*, Monaco, 2003
- SCHLOSSER-HESS, *EU-Zivilprozessrecht*, 4. Erweiterte Auflage, Monaco, 2015
- SCHLOSSER, *Gestaltungsklagen und Gestaltungsurteile*, Bielefeld, 1966
- SCHLOSSER, *Relazione sulla Convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia (firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978)*, in *Gaz. Uff. Com. Eur.* C59 del 5 marzo 1979
- SCHWAB, *Der Streitgegenstand im Zivilprozeß*, München und Berlin, 1954
- SCHWAB, *La teoria dell'oggetto del processo nell'attuale dottrina tedesca*, in *Studi in onore di Antonio Segni*, Milano, 1967
- SEATZU, *La proposta per la riforma del regolamento 'Bruxelles I' e i provvedimenti provvisori*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2011, 170 ss.

- SILVESTRI C., *Condanna generica e riconoscimento automatico*, in *Int'l Lis*, 2003, 132 ss.
- SILVESTRI C., *La tutela del credito contrattuale nell'Unione europea*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2011
- SILVESTRI C., *Recasting Brussels I, il nuovo Regolamento n. 1215 del 2012*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2013, 677 ss.
- STEINMETZ, *Anwendbarkeit der Ausschlussfrist in der spanischen ZPO auch auf ausländische Vollstreckungstitel?*, in *Recht der internationalen Wirtschaft*, 2009, 304 ss.
- STELLA, *Default judgements inglesi alla prova dell'ordine pubblico processuale europeo, tra aneliti deflattivi esasperati e superiori istanze di un'equa tutela del contumace*, in *Int'l Lis*, 2012, 171 ss.
- STUERNER, *Der einstweilige Rechtsschutz in Europa*, in *Festschrift fuer K. Geiss*, Koeln 2000
- TARZIA, (a cura di) *Les mesures provisoires en procedure civile, Atti del colloquio internazionale di Milano*, 12-13 ottobre 1984, Milano, 1985
- TARZIA, *L'ordine europeo del processo civile*, in *Riv. dir. proc.* 2001, 902 ss.
- TARZIA, *Nozioni comuni per un processo civile europeo*, in *Riv. dir. proc.* 2003, 323 ss.
- TARZIA, *Prospettive di armonizzazione delle norme sull'esecuzione forzata nella Comunità economica europea*, in *Riv. dir. proc.* 1994, 205 ss.
- TARZIA-SALETTI (a cura di), *Il processo cautelare*, Milano, 2015
- TAVORMINA, *In tema di condanna, accertamento ed efficacia esecutiva*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, II, 21 ss.
- TAVORMINA, *Titolo esecutivo giudiziale e stragiudiziale. L'efficacia del titolo esecutivo e l'ammissibilità della sua sospensione*, in *judicium.it*
- TEDOLDI, *Reg. (UE) 655/2014: il recupero dei crediti e il nuovo sequestro conservativo su conti bancari all'estero*, in *Quotidiano giuridico*, 7 aprile 2017

- TIMMER, *Abolition of exequatur under the Brussels I Regulation: Ill Conceived and Premature?*, in *Journal of Private International Law* 2013, 129 ss.
- TIZZANO, *Profili generali del Trattato di Amsterdam*, in *Diritto Unione Europea*, Milano, 1999, 34 ss.
- TOMMASEO, *Delle prove*, in *Comm. Cendon*, VI, Torino, 1991, 159 ss.
- TOMMASEO, *Sulle notificazioni internazionali nello spazio giuridico europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 446 ss.
- TONOLLI, *Il decreto ingiuntivo italiano e la sua agevole circolazione in virtù della convenzione di Bruxelles*, in *Giur. it.*, 1996, I, 1167 ss.
- TREVOR, *Procedure for obtaining Protective Measures*, in *European Law Review*, 1986, 96 ss.
- TROCKER, *Il diritto processuale europeo e le "tecniche" della sua formazione: l'opera della Corte di giustizia*, in *Eur. dir. priv.* 2010, 361 ss.
- TROCKER, *La formazione del diritto processuale europeo*, Torino, 2011
- TROCKER, *Provisional Remedies in Transnational Litigation: The Issue of Jurisdiction. A comparative outline. I The approach of the civil law countries and of the Brussels Convention and Regulation*, in *Int'l Lis*, 2009, 48 ss.
- TROMBETTA-PANIGADI, *A proposito di provvedimenti conservativi ex art. 39 della convenzione di Bruxelles del 1968*, *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1985, 113 ss.
- VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, Torino, 1983
- VACCARELLA, voce *Opposizioni all'esecuzione*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXI, Roma, 1990, 1 ss.
- VACCARELLA, voce *Titolo esecutivo*, in *Enc. giur. Treccani*, XXXI, Roma, 1 ss.
- VELLANI, *Titolo esecutivo e precetto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1982, 332 ss.

- VERDE, *L'onere della prova nel processo civile*, Napoli-Camerino, 1974
- VILLATA F., *L'attuazione degli accordi di scelta del foro nel regolamento Bruxelles I*, Padova, 2012
- VILLATA F., *Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations*, in Pocar-Baruffi (a cura di), *Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea*, Padova, 2014
- VILLATA S.A., *Il Regolamento C.E. n. 1393/2007 sulle notificazioni di atti giudiziari nell'ambito degli Stati membri*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 164 ss.
- VULLO (a cura di), *Codice dell'esecuzione forzata*, Milano, 2015
- WAGNER, *Vollstreckbarerklärungsverfahren nach der EuGVVO und Erfüllungseinwand. Dogmatik vor Pragmatismus?*, in *IPRax*, 2012, 326 ss.
- WAGNER-BECKMANN, *Beibehaltung oder Abschaffung des Vollstreckbarerklärungsverfahrens in der EuGVVO?*, in *Recht der internationalen Wirtschaft* 2011, 44 ss.
- WEBER, *Universal Jurisdiction and Third States in the reform of Brussels I Regulation*, *Max Planck private law research paper* n. 11/7, 3 ss.
- WELLER, *Choice of court agreements under Brussels Ia and under the Hague convention: coherences and clashes*, in *Journal of Private International Law*, 2017, 13,1, 91 ss.
- WELLER, *Mutual trust: in search of the future of European Union private international law*, in *Journal of Private International Law*, 2015, 11:1, 64 ss.
- WELLER, *Der Kommissionsentwurf zur Reform der Brüssel I-VO*, *Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht* 2012, 4, 36 ss.
- ZUCKERMAN, *Civil procedure*, London, 2003

